

Dalla pubblicazione la cui copertina è qui sotto riprodotta - 16.10.2012

I MONOGRAFICI DI

Il Sole **24ORE**

ambiente & sicurezza

Quindicinale di documentazione giuridica, pratica professionale e tecnica

SPECIALE CANTIERE

800 quesiti su sicurezza e appalti

19 • 2012 16 ottobre 2012

WWW. ambientesicurezza.ilsole24ore.com

GRUPPO **24ORE**

Periodico quindicinale - Anno 14 - n. 19 - Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003, conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 - DCB Roma

1 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA CANTIERI" (TITOLO IV, D. Lgs. N. 81/2008)

Nel corso degli ultimi anni, con il recepimento delle direttive comunitarie, il legislatore ha cercato di emanare normative sempre più precise e rigorose per la predisposizione di misure di prevenzione e protezione idonee a salvaguardare la sicurezza e la salute degli addetti di tutti i luoghi di lavoro e ha rivolto particolare attenzione soprattutto alle attività lavorative e agli ambienti di lavoro in cui i rischi per gli addetti sono più frequenti e più gravi.

Questo è certamente il caso delle attività edili, infatti, nella premessa della direttiva 92/57/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 494/1996, è stato evidenziato che "i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati e che il settore dell'edilizia occupa in Europa il 10% della forza lavorativa, ma su questi lavoratori è concentrato più del 30% degli infortuni mortali".

Per questi motivi è necessario individuare con esattezza, prima di tutto, le attività lavorative per il cui svolgimento è necessario applicare le prescrizioni previste dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. n. 494/1996), in cui sono previste misure supplementari di sicurezza rispetto a quelle normalmente previste per tutti i luoghi di lavoro come, per esempio, la nomina dei coordinatori per la sicurezza, la predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento e l'invio della notifica preliminare agli organi di vigilanza.

1.1 A quali attività lavorative deve essere applicato il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza?

E' necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008 per le attività svolte nei "cantieri temporanei o mobili", definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a), come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile".

L'elenco di questi lavori è riportato in dettaglio all'Allegato X al D. Lgs. n. 81/2008 e ha compreso, in particolare:

- i lavori di costruzione, di manutenzione, di riparazione, di demolizione, di conservazione, di risanamento, di ristrutturazione o di equipaggiamento;

- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, di muratura, di cemento armato, di metallo, di legno o di altri materiali;
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche.

Quindi, è molto ampio il campo di applicazione del Titolo IV ed è anche opportuno ricordare che le prescrizioni riportate in questo Titolo devono essere applicate, non soltanto per la realizzazione di opere di notevole impegno, ma anche per i cantieri di dimensioni ridotte e di breve durata, lavori che spesso sono eseguiti da imprese prive di una adeguata organizzazione industriale e nelle quali con più frequenza si verificano gravi infortuni.

1.2 Gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati rientrano nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile?

Sì, il comma 2, Allegato X al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "sono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".

E' stato molto opportuno l'inserimento anche di queste attività lavorative tra quelle soggette al Titolo IV in quanto sono numerosi gli infortuni che avvengono nel corso delle effettuazioni di operazioni di scavo in seguito al franamento improvviso delle pareti conseguente, soprattutto, a improvvise variazioni delle condizioni atmosferiche.

Sono frequenti anche gli infortuni che possono accadere nel corso delle operazioni di montaggio di elementi prefabbricati in quanto, a causa del peso e delle dimensioni quasi sempre rilevanti di questi elementi, è spesso necessario l'utilizzo contemporaneo di due apparecchi di sollevamento, quasi sempre autogru, la cui scelta e modalità di utilizzo devono essere oggetto di attenta analisi da parte del coordinatore in fase di progettazione e riportate nel PSC.

1.3 Il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, è applicato anche ai lavori "sotto soglia"?

Sì, con l'espressione "cantieri sottosoglia" normalmente sono indicati i cantieri "minori" di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e questa definizione risale alla prima edizione del D. Lgs. n. 494/1996 il quale aveva stabilito la necessità della nomina dei coordinatori della sicurezza, al di sopra di questo limite, in ogni caso, indipendentemente dalla presenza in cantiere di una o più imprese.

Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008 non è più applicabile questo criterio in quanto, anche in presenza di cantieri di notevole durata, di entità certamente superiore a 200 uomini-giorno, non è necessaria la nomina dei coordinatori se i lavori sono eseguiti da una sola impresa.

Il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha mantenuto questo limite di 200 uomini-giorno per quanto riguarda l'obbligo del committente o del responsabile dei lavori di inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza anche se i lavori sono eseguiti da una sola impresa [art. 99, comma 1, lettera c)], e la possibilità di sostituire l'obbligo dell'effettuazione della riunione periodica con la messa a disposizione dei rappresentanti della sicurezza delle imprese esecutrici del PSC (art. 104, comma 1).

1.4 I lavori relativi a linee elettriche e impianti elettrici rientrano tra i lavori di ingegneria civile?

Come chiaramente indicato nella modifica apportata ai contenuti dell'Allegato X dal D. Lgs. n. 106/2009 rientrano, tra le attività per la cui esecuzione è necessario applicare il Titolo IV, i lavori relativi "alle parti strutturali delle linee elettriche e alle parti strutturali degli impianti elettrici".

Quindi, se i lavori sono esclusivamente di natura elettrica non deve essere applicato il Titolo IV ma la normativa generale di sicurezza riportata al Titolo I, D. Lgs. n. 81/2008, invece, se l'esecuzione di questa attività lavorativa richiede la predisposizione di scavi, di tracce, di ripristino di pavimentazione, di pitturazione di pareti, il complesso di questi lavori rientra tra i lavori di ingegneria civile e, quindi, in particolare, se, come normalmente avviene, le attività edili e i lavori elettrici sono svolti da due imprese distinte, è necessario provvedere alla nomina dei coordinatori per la sicurezza e alla predisposizione del PSC.

1.5 La predisposizione di un palco o di una tribuna realizzati con un ponteggio metallico per l'effettuazione di eventi sportivi o di spettacoli teatrali o canori rientra tra le attività per le quali è necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

Sì, la realizzazione di queste tipologie di strutture rientra nell'elenco dei "lavori edili o di ingegneria civile" dell'Allegato X al D. Lgs. n. 81/2008, quindi, "lavori di costruzione di opere temporanee in metallo".

Inoltre, è opportuno ricordare che particolare attenzione deve essere prestata nel corso dell'allestimento di queste strutture perché quasi sempre realizzate in tempi molto ristretti e con la presenza di numerosi lavoratori che operano

contemporaneamente, infatti, anche recentemente, sono accaduti gravi infortuni nel corso dello svolgimento di queste attività.

1.6 La predisposizione di palchi e tribune deve essere equiparata alla predisposizione di una "opera provvisoria" o al montaggio di un "ponteggio metallico"?

Al riguardo esistono opinioni contrastanti.

Alcuni ritengono che queste strutture siano assimilabili a "opere provvisorie" per cui è sufficiente rispettare quanto richiesto dall'art. 112, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate e idonee allo scopo e devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro", e dall'art. 123, per il quale "il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto". Invece, altri ritengono che la predisposizione di queste strutture debba essere equiparata al montaggio di un vero e proprio "ponteggio metallico" per cui è necessario che, prima di tutto, a monte sia stato predisposto uno specifico progetto redatto da un ingegnere o un architetto abilitato, come richiesto dall'art. 133, che sia anche presente in cantiere il PIMUS (art. 134) e che la struttura sia montata da personale abilitato (art. 136). Si propende per questa indicazione più restrittiva anche in considerazione dei gravi infortuni che, nell'arco di soli tre mesi, hanno determinato il decesso di due lavoratori nel corso dell'allestimento di palchi per due concerti a Trieste e a Reggio Calabria.

1.7 Per il montaggio di opere fisse componenti un impianto industriale è necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

Sì, la realizzazione di un impianto industriale deve richiedere certamente la realizzazione di scavi, la predisposizione di ponteggi, l'utilizzo di apparecchi di sollevamento materiali e persone, l'esecuzione di lavori di pitturazione per cui rientra certamente tra le "opere fisse in metallo" indicate all'Allegato X al D. Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, n. 5075/2010, ha condannato il responsabile dei lavori stabilendo che il montaggio di un impianto industriale deve essere equiparato ai lavori edili, per cui, in presenza di più imprese, deve essere nominato, oltre al coordinatore in fase di progettazione, anche il coordinatore in fase di esecuzione, la cui assenza, ha evidenziato la sentenza, è stato elemento determinante per l'accadimento di un infortunio mortale occorso a un lavoratore durante le operazioni di sollevamento materiali.

1.8 Le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro rientrano tra i lavori di ingegneria civile?

Come indicato al comma 1, Allegato X, questi lavori rientrano tra i lavori di ingegneria civile "solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile". Quindi, se i lavori riguardano soltanto potatura di alberi, eliminazione di erbacce, pulizia del sottobosco non rientrano tra le attività alle quali risulta necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008.

Invece, se oltre a questi interventi, è necessario effettuare scavi, predisporre muri di contenimento, realizzare viottoli, fissare recinzioni, queste attività lavorative certamente rientrano tra le lavorazioni edili, per cui, in questi casi, è necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008.

1.9 Devono essere applicate le disposizioni di cui al Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, anche nel caso in cui i lavori edili siano effettuati dal datore di lavoro con proprio personale dipendente?

Sì, è opportuno ricordare che, però, nel corso degli anni, al riguardo vi è stato, da parte del legislatore, un radicale ribaltamento.

Infatti, la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/1998, di chiarimento dei contenuti del D. Lgs. n. 494/1996, aveva precisato che "ove i lavori edili vengono effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del D. Lgs. n. 494/1996 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro". La conclusione era che, quindi, per poter applicare la direttiva cantieri, dovevano essere distinte le figure del committente e del datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori, per cui, se il datore di lavoro e il committente erano costituiti dallo stesso soggetto, non era necessario applicare il D. Lgs. n. 494/1996, quindi, in particolare, non era necessario predisporre il POS e inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza. Il D. Lgs. n. 81/2008, opportunamente, ha completamente modificato questa impostazione stabilendo, all'art. 90, comma 3, che, nel caso di presenza di più imprese in cantiere, la designazione del coordinatore di progettazione da parte del committente, è necessaria "anche nel caso di sua coincidenza con l'impresa esecutrice".

1.10 Nel caso di affidamento di lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi da parte del datore di lavoro all'interno della propria azienda o unità produttiva è necessario sempre applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

In questo caso è necessario fare un distinguo. Se i lavori sono affidati a più imprese, è sicuramente necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, e, quindi, designare i coordinatori della sicurezza in quanto è indispensabile coordinare le attività lavorative messe in atto dalle diverse imprese. Se, invece, i lavori sono affidati a una sola impresa, è necessario individuare soltanto i rischi dovuti alle interferenze tra le attività svolte dall'impresa esecutrice e quelle del personale dipendente del datore di lavoro-committente che deve operare nello stesso contesto ambientale. In questo caso è necessario applicare l'art. 26, Titolo I, quindi, il datore di lavoro-committente ha l'obbligo di predisporre il DUVRI nel quale sono riportate le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare i rischi da interferenze.

2 ATTIVITA' ALLE QUALI NON E' APPLICATO IL TITOLO IV, D. LGS. N. 81/2008

Nel corso degli anni il legislatore ha normato in dettaglio le attività che, per la particolare peculiarità dell'ambiente di lavoro o per le particolari caratteristiche delle attività lavorative effettuate dagli addetti, avevano bisogno di una normativa operativa e di sicurezza particolare.

Per lo svolgimento di queste specifiche attività non deve essere applicata, quindi, la normativa di sicurezza prevista dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, per i cantieri temporanei o mobili, ma è necessario fare riferimento a specifici decreti legislativi.

2.1 Le attività lavorative svolte nelle cave e nelle miniere rientrano tra quelle alle quali è necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

No, l'art. 88, D. Lgs. n. 81/2008, ha chiaramente stabilito che le disposizioni del Capo II non possono essere applicate a:

- lavori di prospezione, di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali;
- lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie entro il perimetro del permesso di ricerca;
- lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenza delle miniere;
- lavori di frantumazione, di vagliatura, di squadratura e di trasporto dei prodotti delle cave;

- attività di prospezione, di ricerca, di coltivazione e di stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Per lo svolgimento in condizioni di sicurezza di queste attività lavorative è necessario fare riferimento alla normativa specifica.

2.2 Le attività lavorative svolte in mare rientrano tra quelle alle quali è necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

No, i lavori svolti in mare sono esclusi dall'applicazione del Titolo IV dall'art. 88, comma 2, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008, per cui, anche in questo caso, è necessario fare riferimento alla specifica normativa emanata al riguardo.

2.3 Le attività lavorative svolte nei porti e quelle relative ai servizi portuali sono soggette all'applicazione del Titolo IV?

No, l'art. 57, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 88, D. Lgs. n. 81/2008, ha inserito, al comma 2, la lettera gter), secondo la quale sono esclusi dall'applicazione della direttiva cantieri anche "le attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X".

Questa norma ha riguardato l'adeguamento della normativa di sicurezza e di salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e di servizi portuali, nonché le operazioni di manutenzione, di riparazione e di trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

2.4 Le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi nei quali sono effettuate riprese rientrano tra quelle per le quali è necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

No, tuttavia, l'art. 88, comma 2, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che per le attività svolte in questo particolare contesto non è applicata la direttiva cantieri "purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile".

Infatti, in molti casi, per lo svolgimento di queste attività lavorative è necessario montare strutture metalliche, predisporre locali, anche temporanei, per lo svolgimento delle scene e di deposito attrezzi, predisporre locali da adibire a spogliatoi, gabinetti e locali di riposo; l'attività lavorativa necessaria per la predisposizione di queste strutture rientra certamente tra le attività edili.

2.5 I lavori di manutenzione di impianti tecnologici relativi a impianti elettrici, a reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento rientrano tra quelli per i quali è necessario applicare il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

No, l'art. 57, D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che queste tipologie di lavori non rientrano tra quelli ai quali è necessario applicare il Titolo IV, "che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X".

Come precisato anche nella relazione di accompagnamento del D. Lgs. n. 106/2009, questa indicazione è diretta a evitare che, qualora i lavori non siano di particolare complessità, come i lavori di "ordinaria manutenzione" degli impianti tecnologici, è necessario applicare le complesse procedure previste dalla direttiva cantieri.

Se gli interventi che devono essere effettuati su questi impianti tecnologici sono di "manutenzione straordinaria" e comportano l'esecuzione di scanalature di pareti, scavi nei pavimenti e relativi lavori di ripristino e di tinteggiatura, asfaltature e bitumazione di pavimentazioni, opere di consolidamento, questi lavori rientrano certamente tra i lavori edili, per cui è necessario applicare anche a questi lavori di manutenzione la direttiva cantieri.

3 ATTIVITA' ALLE QUALI E' APPLICATO PARZIALMENTE IL TITOLO IV, D. LGS. N. 81/2008

Purtroppo, frequentemente sono accadute in Italia calamità naturali come terremoti, inondazioni, allagamenti, frane, straripamenti di fiumi e torrenti che hanno richiesto interventi immediati da parte delle strutture preposte, in particolare, protezione civile e Vigili del Fuoco, per poter prestare i primi interventi di soccorso alle popolazioni interessate.

In questi casi un ritardo, anche di poche ore, può risultare pregiudiziale per salvare vite umane e per evitare ingenti danni materiali, per cui è necessario poter conciliare l'immediatezza degli interventi con la tutela della sicurezza dei soggetti che intervengono per prestare i soccorsi che, presi dalla concitazione del momento e da slancio di altruismo, possono mettere a repentaglio la propria vita.

Quindi, il legislatore ha molto opportunamente fornito al riguardo precise indicazioni operative, in attuazione anche di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, che ha rimandato a un successivo decreto l'individuazione delle modalità di

applicazione del decreto stesso per gli operatori dei servizi di protezione civile, in considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative.

Quindi, anche se con un po' di ritardo, è stato emanato il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231, che ha individuato le "particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile".

3.1 L'art. 100, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che non è richiesta la redazione del PSC e, quindi, non è necessaria la nomina del coordinatore in fase di progettazione per "i lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio"; in questi casi non è neanche prevista la presenza del coordinatore in fase di esecuzione?

Questo dubbio era perfettamente legittimo in quanto il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, non ha fornito alcuna indicazione al riguardo; una risposta esaustiva è stata fornita dal D.P.C.M. n. 231/2011.

L'art. 9 ha stabilito che, infatti, in caso di interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, "la committenza è esonerata dalla redazione del PSC ma è tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza".

La disposizione ha precisato anche che "il coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti".

3.2 Quali sono gli interventi che il coordinatore in fase di esecuzione è autorizzato a compiere nel corso degli interventi di emergenza?

Come indicato all'art. 9, comma 2, D.P.C.M. n. 231/2011, il coordinatore in fase di esecuzione "può limitare le procedure previste dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave e imminente ovvero passibili di sospensione delle attività del cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonché da rischi interferenti tra le diverse imprese".

3.3 Nei casi di interventi di emergenza quale soggetto svolge le funzioni di datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi?

Come indicato all'art. 1, D.P.C.M. n. 231/2011, il datore di lavoro è individuato nella figura del capo del Dipartimento della Protezione civile che, prima di tutto, deve effettuare la valutazione dei rischi relativi all'intervento, nel rispetto di apposite

procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di intervento emergenziale, elaborate sulla base di pregresse esperienze di gestione, in relazione alle condizioni di rischio presumibili. Quindi, come richiesto dall'art. 5, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione, all'informazione e all'addestramento degli addetti sul corretto utilizzo dei DPI, la cui acquisizione può avvenire anche sulla base di speciali capitolati d'opera.

3.4 Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative e di emergenza utilizzate nel corso degli interventi devono essere equiparati a luoghi di lavoro?

No, come indicato dagli artt. 8 e 9, D.P.C.M. 231/2011, queste aree operative non devono essere considerate "luoghi di lavoro" per cui non devono avere obbligatoriamente tutte le caratteristiche previste dal Titolo II, D. Lgs. n. 81/2008, e non devono neanche essere considerate "cantieri temporanei o mobili" per cui non devono nemmeno avere i requisiti previsti dal Titolo IV.

3.5 Relativamente a questi interventi di emergenza deve essere sempre fatta la notifica preliminare e deve essere sempre predisposto il fascicolo?

Sì, l'art. 9, comma 3, D.P.C.M. n. 231/2011, ha stabilito che in questi casi la notifica preliminare, prevista dall'art. 99, D. Lgs. n. 81/2008, "può essere inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei lavori, purché si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell'attività svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza".

Per quanto riguarda il fascicolo, lo stesso disposto ha stabilito che è sempre necessaria la redazione di questo documento che deve essere predisposto dal coordinatore in fase di esecuzione successivamente alla realizzazione dell'opera.

3.6 Per poter usufruire dell'esonero dall'obbligo di redigere il PSC è necessario che i lavori siano, non soltanto avviati, ma anche terminati nell'immediatezza?

Sì, questa evenienza è presa in considerazione dalla sentenza di Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2709, relativa al collasso, a causa del forte vento, di un ponteggio metallico installato in aderenza alla facciata di una scuola media che, nel crollo, aveva travolto autovetture e motorini e che aveva ferito leggermente un pedone in transito.

Era stato necessario procedere "con somma urgenza" all'installazione del ponteggio in quanto nei giorni precedenti erano caduti calcinacci dal prospetto dell'edificio, per evitare che potessero cadere altri calcinacci e tegole.

La Cassazione ha condannato sia il dirigente responsabile dell'area tecnica del comune sia il responsabile legale della società che aveva installato il ponteggio precisando che l'esonero dalla redazione del PSC può trovare fondamento soltanto nella necessità di abbreviare l'avvio dei lavori e nella limitatezza temporale degli interventi emergenziali.

La Cassazione ha precisato che, quindi, poiché il crollo era avvenuto alcuni mesi dopo l'installazione, era escluso il carattere emergenziale e temporaneo dell'installazione, per cui si sarebbe potuto evitare l'obbligo della predisposizione del PSC soltanto se il ponteggio fosse stato rapidamente smontato dopo l'effettuazione degli interventi di emergenza.

3.7 Negli anni passati erano già state regolamentate le modalità di intervento in condizioni di emergenza?

Sì, il D.P.C.M. 23 gennaio 2009, relativo alla emergenza rifiuti a Napoli, aveva stabilito che "poiché le opere necessarie dovevano essere eseguite con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, la committenza è esonerata dalla redazione del PSC".

4 IL TITOLO IV, D. LGS. N. 81/2008, PER I "CONTRATTI MISTI" DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Si presenta di frequente, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche, la necessità di dover stipulare contratti in cui sono richieste prestazioni diversificate, come la fornitura di beni con la relativa messa in opera o come l'esecuzione di servizi che possono richiedere anche la necessità di effettuare lavori edili. In questi casi, come indicato all'art. 14, D. Lgs. n. 163/2006, si è in presenza di "contratti misti", cioè, di contratti pubblici aventi contemporaneamente per oggetto "lavori e forniture, lavori e servizi, servizi e forniture".

La normativa italiana, prima della pubblicazione del D. Lgs. n. 163/2006, per poter individuare la tipologia di contratto al quale dover fare riferimento, nel caso di contratti misti, aveva optato per un criterio "quantitativo", facendo esclusivamente riferimento al valore economico.

Invece, l'art. 14, D. Lgs. n. 163/2006, recependo le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, ha introdotto un criterio "qualitativo", secondo il quale, in via

generale, deve essere considerata principale la prestazione che supera il 50% del prezzo complessivo dell'appalto, ma è necessario applicare il criterio qualitativo quando una delle prestazioni, anche se di valore economico elevato, deve essere considerata meramente accessoria rispetto all'altra. Quindi, in presenza di contratti misti, è importante considerare prima di tutto la componente "prevalente", per poter individuare la procedura alla quale fare riferimento per la corretta esecuzione del contratto.

Le indicazioni fornite, facendo soprattutto riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 e alle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, hanno riguardato i contratti pubblici ma, per analogia, possono essere applicate anche agli appalti di lavori, servizi e forniture privati.

4.1 Perché è importante stabilire, per la stazione appaltante, in caso di contratti misti, la specifica tipologia di appalto alla quale dovere fare riferimento?

Come indicato dalla guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture della Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale, l'individuazione della corretta tipologia di appalto ha importanza in considerazione:

- delle differenti soglie di rilevanza comunitaria per appalti di lavori, servizi e forniture;
- delle diverse modalità con le quali un operatore economico può dimostrare la propria qualificazione e la capacità necessaria in relazione agli appalti di lavori, servizi e forniture;
- della diversa disciplina relativa all'esecuzione del contratto di appalto di lavori o servizi e forniture.

4.2 Nel caso di contratti misti è sufficiente che l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento sia in possesso soltanto dei requisiti richiesti per l'attività prevalente?

No, l'art. 15, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "l'operatore economico, che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto".

4.3 Qual è la normativa di sicurezza che deve essere applicata in caso di contratti misti?

E' necessario ricordare che, prima di tutto, la normativa di sicurezza che deve essere applicata per i "lavori" è costituita dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, mentre quella relativa ai "servizi e alle forniture" è regolamentata dall'art. 26, Titolo I, D. Lgs. n. 81/2008.

Quindi, in presenza di "contratti misti" di "lavori e forniture" e "lavori e servizi", per quanto riguarda la tutela dei lavoratori addetti, "prevalgono" sempre i lavori, nel rispetto del "principio di specialità" dell'art. 298, secondo il quale "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale", per cui, in caso di presenza di "lavori", è sempre necessario fare riferimento al Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008.

Invece, nel caso in cui la stazione committente individui il contratto esclusivamente come contratto di forniture o contratto di servizi o come contratto "misto" di servizi e forniture, poiché, nella generalità dei casi, l'esecuzione delle relative attività avviene in presenza di lavoratori del committente, è necessario applicare l'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, e il committente deve redigere il DUVRI.

4.4 Qual è l'elemento base che differenzia un appalto di lavori rispetto a un appalto di servizi o di forniture?

Una indicazione di carattere generale è fornita dall'art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006, in cui è stato precisato che "l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori, se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al 50%, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscono l'oggetto principale del contratto".

Al riguardo la guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - ha precisato che, dal punto di vista operativo, "in presenza di un contratto misto, è importante verificare l'accessorietà o meno della componente lavori.

Una volta accertata tale accessorietà è del tutto irrilevante procedere a ulteriori indagini sul valore dei servizi o delle forniture. Viceversa nell'ipotesi in cui tale accessorietà non sussista, diventa indispensabile ripartire il valore economico dell'appalto sulle rispettive componenti, con la conseguenza che se l'importo dei lavori è superiore al 50% l'appalto deve essere comunque qualificato come appalto di lavori".

4.5 Nel caso di appalti misti di lavori e di forniture l'oggetto dell'appalto può essere considerato come "appalto di lavori" anche se la componente lavori è inferiore al 50% della componente forniture?

Sì, il parere di precontenzioso dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 15 aprile 2010, n. 73, ha precisato che "con particolare riferimento all'individuazione dell'oggetto degli appalti misti di lavori e forniture, rileva, più che altro, il carattere accessorio o meno della prestazione e non tanto l'incidenza economica proporzionale dei lavori. Pertanto, anche ove sia presente un divario delle proporzioni tra importo della componente forniture e importo della componente lavori superiore al criterio legale del 50%, per individuare correttamente l'oggetto contrattuale occorre avere riguardo alla prevalenza della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità perseguite dall'Amministrazione che ha indetto la gara".

4.6 La fornitura con relativa messa in opera di strutture di opere stradali deve essere considerata come appalto di lavori?

Sì, un esempio al riguardo è fornito dalla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2007, n. 310, la quale ha precisato che "nel caso della costruzione di un ponte di acciaio di ingente valore nel quadro economico dell'affidamento, non è conforme alla normativa di settore la mancata indicazione della categoria OS 18 (strutture in acciaio) nel bando di gara, come se la struttura metallica fosse una semplice fornitura. La fornitura è in tali fattispecie una "componente accessoria" rispetto ai lavori".

Analogamente, la sentenza del TAR di Trieste 25 luglio 1996, n. 857, aveva stabilito che "per la gara di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in un tratto autostradale, non trova applicazione la disciplina sulle forniture bensì quella relativa agli appalti di lavori pubblici, posto che la finalità perseguita dalla stazione appaltante consiste non nella realizzazione di un elemento accessorio ma di una parte strutturale dell'autostrada".

4.7 La fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi deve essere considerata come fornitura o come lavori?

Questa attività deve essere considerata come "lavori".

Al riguardo la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2008, ha stabilito che "è da ritenersi assimilabile al subappalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori, e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguiti da

soggetti, non solo in regola con la disciplina antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione".

La deliberazione ha concluso che, quindi, dovendosi considerare questa prestazione come "subappalto", è necessaria l'autorizzazione della stazione appaltante.

4.8 Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria di edifici pubblici, il relativo appalto deve essere considerato come appalto di lavori?

Sì, al riguardo può risultare di aiuto il contenuto della deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2009, n. 48, in cui è stato precisato che "quando le prestazioni oggetto del contratto consistono in una attività di manutenzione che si caratterizza per l'esecuzione di una serie di interventi rilevanti sotto l'aspetto economico, preventivamente e puntualmente individuati dalla stazione appaltante, laddove questi interventi incidano sulla realtà fisica dell'opera, modificandola, ne deriva che l'appalto debba essere qualificato come appalto di lavori e non appalto di servizi".

In questi casi, quindi, oltre a dover essere applicato il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, le imprese partecipanti devono possedere idonea qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 40, D. Lgs. n. 163/2006.

4.9 L'adeguamento alle norme di sicurezza (per esempio, antincendio o elettriche), necessario in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove normative, rientrano tra i lavori che possono essere affidati "in economia" dato che l'art. 125, comma 6, lettera c), D. Lgs. n. 163/2006, tra i lavori eseguibili in economia ha citato anche "interventi non programmabili in materia di sicurezza"?

No, il concetto di "sicurezza" deve essere inteso nel senso di "incolumità" e non di "messa a norma".

Rientrano, invece, nella fattispecie prevista dall'art. 125:

- gli interventi sulle reti di servizi (acqua, gas, fognature, elettricità, illuminazione pubblica, impianti semaforici, telefonia ecc.), quando è necessario intervenire per assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza pubblica, igienica, sanitaria o normativa;
- gli interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- gli interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongono di anticipare celermente [1].

[1] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

5 APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E APPALTI MISTI DI FORNITURE E LAVORI

In molti casi il committente può attribuire notevole rilevanza alle caratteristiche tecnologiche del bene da fornire, mentre la sua messa in opera, anche se di importo economico rilevante e comportante l'esecuzione di lavori edili, non presenta particolari caratteristiche di difficoltà, per cui l'appalto deve essere considerato come appalto di fornitura e non di lavori. Però, per quanto riguarda l'applicazione della normativa di sicurezza è necessario fare un distinguo, infatti, se la fornitura è effettuata in un luogo di lavoro in cui sono presenti dipendenti del committente, questi deve procedere alla predisposizione del DUVRI, mentre, per la successiva esecuzione dei lavori, è necessario applicare, in ogni caso, le disposizioni del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008.

5.1 Quali sono i più frequenti appalti di servizi?

L'elenco degli appalti di servizi più frequenti ai quali è necessario applicare le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 è riportato all'Allegato IIA allo stesso D. Lgs. n. 163/2006, e sono servizi:

- di manutenzione e di riparazione;
- di telecomunicazione;
- informatici e affini;
- di contabilità;
- di ricerca di mercato;
- pubblicitari;
- di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- di editoria e di stampa;
- di eliminazione di scarichi di fogne e di rifiuti e di disinfestazione.

5.2 Quale può essere un caso in cui hanno particolare rilevanza le caratteristiche della fornitura rispetto alla sua messa in opera?

La sentenza del Consiglio di Stato 12 giugno 2003, n. 3310, ha precisato che "si configura come contratto di fornitura di prodotto la fornitura e la posa in opera di circa 75.000 m² di pannelli ricurvi, per il traforo del Monte Bianco".

Secondo la sentenza l'amministrazione ha voluto assicurarsi un prodotto con determinate qualità e su questo ha delineato l'oggetto principale del contratto, mentre non ha inteso assolutamente curare direttamente l'appalto dei lavori di installazione che, anzi, l'aggiudicatario è autorizzato a far svolgere da terzi. Analogamente, la sostituzione completa dei serramenti esterni di un edificio pubblico per un importo di circa 80.000 euro deve essere considerata come appalto di forniture, in considerazione della maggiore incidenza economica della fornitura rispetto alla relativa posa in opera. In questo caso, infatti, i lavori necessari per l'esecuzione del contratto appaiono meramente accessori rispetto alla fornitura degli infissi stessi [1]. Alle stesse conclusioni è pervenuta la sentenza del Consiglio di Stato 26 novembre 2008, n. 4125, relativa alla "fornitura in opera" di un "pacchetto di impermeabilizzazione" di un sottobacino per il deposito di materiali di escavazione dei fondali del porto.

Secondo il Consiglio di Stato "il contenuto dell'appalto è stato voluto e configurato in termini di appalto di fornitura, atteso che dal punto di vista funzionale, la componente fornitura appare assumere rilievo prevalente, nella misura in cui la componente lavori è finalizzata a consentire, senza apparente uso di particolari accorgimenti o sofisticate tecniche edilizie, il corretto espletamento della fornitura stessa, rispetto alla quale l'attività di installazione assume valore servente". Questo a causa della netta prevalenza del prezzo dei materiali rispetto a quello della manodopera.

[1] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

5.3 L'appalto può essere considerato appalto di forniture anche se la messa in opera dell'oggetto della fornitura supera il 50% dell'importo totale dell'appalto?

Sì, per esempio, la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che "l'appalto che prevede esclusivamente la realizzazione di "Isole Ecologiche Interrate" va classificato come appalto di forniture di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di

posa in opera e installazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, a) del D. Lgs. n. 163/2006".

La deliberazione ha precisato che, infatti, "tale classificazione permane anche qualora, per particolari situazioni tecniche, la quota percentuale dei lavori dovesse superare il 50% dell'importo totale, dato il carattere chiaramente accessorio dei lavori stessi".

5.4 La manutenzione degli impianti di illuminazione stradale rientra nelle categorie degli appalti di servizi?

Sì, la manutenzione degli impianti di illuminazione stradale rientra nella categoria degli "appalti di servizi" e non in quella degli appalti di lavori, come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato 23 agosto 2004, n. 5572, nella quale è stato precisato che deve essere considerato pienamente legittimo il bando di gara, relativo agli stessi, che non richiede requisiti propri dell'appalto di lavori pubblici.

In questo caso, quindi, il committente (comune) deve predisporre il DUVRI in cui devono essere evidenziate le misure di sicurezza (transenne, cartelli di deviazione, segnali di avvertimento, coni stradali) che l'impresa deve predisporre al fine di evitare che i propri addetti possano essere investiti dal traffico veicolare e per evitare che i mezzi adoperati (scale, trabattelli, ponti sviluppabili) possano determinare rischi per il traffico pedonale e veicolare.

5.5 La manutenzione di opere di verde sulle strade statali deve essere considerato come contratto di servizi?

Sì, al riguardo, la deliberazione dell'Autorità n. 72/2007 ha stabilito che la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.

Per cui "la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate ecc., non configurano "lavori", ma "servizi"".

5.6 Gli appalti di servizi e di forniture possono essere oggetto di subappalto?

Sì, infatti, come previsto dall'art. 118, D. Lgs. n. 163/2006, oltre che gli appalti di lavori, anche gli appalti di servizi e di forniture possono essere subappaltati. Come precisato nella guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, "l'intenzione di subappaltare parte della prestazione oggetto dell'appalto deve essere manifestata dal partecipante alla gara già nell'offerta, mediante l'indicazione dei servizi e delle forniture ovvero delle parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare".

Inoltre, come previsto sempre dall'art. 118, comma 2, "il subappalto di contratti di forniture e di servizi è ammesso sino al limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto ed è condizionato da una apposita autorizzazione della stazione appaltante".

5.7 Quali sono gli obblighi di sicurezza del committente in caso di appalti di servizi, di forniture e di appalti misti di servizi e forniture?

Poiché, nella generalità dei casi, queste tipologie di appalti sono eseguiti in luoghi in cui sono presenti, oltre ai lavoratori che eseguono l'appalto, anche dipendenti del committente e, in qualche caso, anche pubblico utente, è necessario applicare l'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale il committente deve elaborare un documento in cui sia riportata la valutazione dei rischi "da interferenze" e siano indicate le misure adottate per eliminare questi rischi o almeno ridurli al minimo (DUVRI). Come indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro 11 febbraio 2011, n. 5, la necessità della predisposizione di questo documento ha esteso la stessa logica del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), previsto per i cantieri temporanei e mobili, a tutti i settori di attività, "con l'obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle "attività prevenzionistiche" poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell'appalto".

5.8 Come avviene per il PSC per gli appalti di lavori, il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto di servizi e forniture?

Sì, come precisato nella determinazione dell'Autorità n. 3/2008, il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e deve riportare i rischi da interferenze e non i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi; inoltre, come richiesto per gli appalti di lavori, "il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

5.9 Con quale tempistica deve essere redatto il DUVRI e questo documento può essere integrato nel corso dell'esecuzione del servizio?

Sì, nella guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato precisato che "il DUVRI è redatto dalla stazione appaltante prima dell'avvio della procedura di gara e rappresenta uno strumento di

garanzia a tutela sia dei lavoratori dell'impresa aggiudicatrice sia dei lavoratori della stazione appaltante o di altri lavoratori/utenti presenti nei locali dell'amministrazione". Inoltre, "in caso di modifiche che dovessero rendersi necessarie prima dell'avvio e durante l'esecuzione, il DUVRI deve essere integrato previa accettazione dell'appaltatore".

5.10 Per qualsiasi tipologia di servizi è necessario predisporre il DUVRI?

No, l'art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica "ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui allegato XI" (lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori).

5.11 Nelle offerte delle imprese che partecipano alla gara di appalto devono essere indicati gli oneri della sicurezza specifici dell'attività di impresa?

Sì, la sentenza del Consiglio di Stato 19 gennaio 2012, n. 212, relativa a una gara per il servizio di noleggio, di lavaggio, di disinfezione, di consegna e di ritiro della biancheria e degli effetti tessili di una azienda ospedaliera ha precisato che "gli atti di gara devono prevedere che, nell'offerta economica, siano indicati gli oneri per la sicurezza (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all'offerta economica delle imprese partecipanti alla gara". Quindi, la sentenza ha concluso che è necessario che nell'offerta siano previsti sia gli oneri della sicurezza per le interferenze (predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso), sia gli altri oneri di sicurezza derivanti da un rischio specifico (o aziendali).

6 LA FIGURA DEL COMMITTENTE DI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI

La più importante novità introdotta dalla direttiva 92/57/CE è individuabile nel coinvolgimento, in prima persona, del committente nell'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da porre a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che saranno impegnati nell'esecuzione dei lavori che ha commissionato. Infatti, sino agli anni '90, l'unico obbligo a carico del committente era quello di verificare che l'impresa esecutrice avesse predisposto "il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori" previsto, per i lavori pubblici, dall'art. 18, legge n.

55/1990. Un notevole passo in avanti era stato fatto già, quindi, con l'art. 31, legge n. 109/1994, in cui era stato previsto l'obbligo, questa volta a carico del committente, della predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). Gli obblighi a carico del committente sono stati successivamente ancora più definiti dal D. Lgs. n. 494/1996 e, quindi, dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, facendo in modo che il committente diventasse la figura centrale dell'organizzazione della sicurezza del cantiere per il quale aveva commissionato i lavori.

6.1 Chi è il soggetto che svolge le funzioni di committente di un lavoro privato che prevede l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile?

Come indicato dall'art. 89, D. Lgs. n. 81/2008, il committente è "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".

Quindi, svolgono le funzioni di committente e sono gravati dalle relative responsabilità, il responsabile del condominio dell'edificio in cui è necessario effettuare interventi sul tetto o sulla facciata, il libero cittadino che commissiona a una impresa la realizzazione di una villa in montagna o al mare, l'imprenditore che vuole realizzare o ampliare il proprio stabilimento, officina, negozio o ufficio.

6.2 Chi è il soggetto che svolge le funzioni di committente di un lavoro pubblico che richiede l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile?

Anche per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 89, D. Lgs. n. 81/2008, il committente è "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione", e sempre l'art. 89 ha precisato anche che, nel caso di opera pubblica, "il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell'appalto".

Come indicato all'art. 3, D. Lgs. n. 163/2006, sono committenti di lavori pubblici le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi costituiti da questi soggetti.

6.3 Chi svolge le funzioni di committente nel caso sia necessario effettuare lavori edili in un condominio di civili abitazioni?

L'amministratore è il legale rappresentante del condominio che deve firmare il contratto per l'esecuzione dei lavori e, quindi, deve svolgere, a tutti gli effetti, le funzioni di committente previste dall'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008, tra le quali la nomina, dove necessario, dei coordinatori della sicurezza. Se l'amministratore si

rende conto di non essere in grado di svolgere i compiti, soprattutto di natura tecnica, che il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto a suo carico, è certamente opportuno che nomini un tecnico di sua fiducia, cioè un responsabile dei lavori, al quale delegare gli obblighi e le responsabilità che il legislatore ha previsto a suo carico.

La figura di questo tecnico, al fine del contenimento delle spese, può coincidere con quella, eventuale, del progettista o del direttore dei lavori.

6.4 Quali precauzioni deve adottare un semplice cittadino che deve effettuare lavori edili o di impiantistica all'interno del proprio appartamento, negozio o ufficio?

E' necessario affidare l'esecuzione di queste attività lavorative a un lavoratore autonomo regolarmente iscritto alla CCIAA, in quanto, in caso contrario, il cittadino committente, qualora il lavoratore subisse un infortunio, sarà ritenuto responsabile dell'evento, come chiaramente indicato in numerose sentenze di Cassazione. Infatti, in mancanza di questa iscrizione, il committente deve svolgere anche le funzioni di "datore di lavoro" e, quindi, ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti che il legislatore ha richiesto per lo svolgimento di questo ruolo.

Inoltre, il lavoratore deve essere considerato alla stregua di un "lavoratore in nero" alle dipendenze funzionali del committente che, in ogni caso, è anche soggetto a una sanzione pecuniaria per utilizzo di un lavoratore irregolare. Le responsabilità penali, in caso di infortunio, sono ancora maggiori se il committente ingerisce nell'esecuzione dei lavori, indicando modalità operative per l'esecuzione e se mette a disposizione attrezzature di lavoro come, per esempio, scale o attrezzi, non rispondenti alla normativa di sicurezza che risultano causa determinante dell'evento luttuoso.

6.5 Può svolgere le funzioni di committente e, quindi, è soggetto al rispetto della direttiva cantieri, anche il titolare di un'impresa di costruzioni che deve realizzare in proprio un edificio da porre in vendita in blocco o frazionato?

Sì, dalla lettura della prima versione del D. Lgs. n. 494/1996 era sorto qualche dubbio al riguardo, in quanto era possibile desumere che l'applicabilità della direttiva cantieri presupponesse la distinzione tra la figura del committente e quella del datore di lavoro.

Anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/1998 aveva precisato che "ove i lavori vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente le disposizioni del D. Lgs. n. 494/1996 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente". Quindi, per

esempio, il committente non era soggetto all'invio della notifica preliminare e non era obbligato a redigere il POS, bensì il documento di valutazione dei rischi (DVR). E' stata opportuna, quindi, la modifica apportata dall'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, con la quale è stato precisato che la nomina del CSP, che deve redigere il PSC, deve essere effettuata "anche nel caso di coincidenza del committente con l'impresa esecutrice". Quindi, i cosiddetti "palazzinari" sono soggetti all'applicazione del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, anche se svolgono contemporaneamente le funzioni di committente e di datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

6.6 Deve essere considerato committente, per lavori sia pubblici che privati, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice che vuole affidare lo svolgimento di alcune attività lavorative in subappalto?

No, il legislatore, individuando la figura del committente, ha fatto riferimento "all'intera opera", quindi, il committente, sia di lavori pubblici che privati, è uno solo, quindi, il soggetto per conto del quale l'opera deve essere realizzata e non deve essere considerato a sua volta committente il datore di lavoro dell'impresa affidataria che "commissiona" l'esecuzione di alcuni lavori in subappalto ad altra impresa.

Questa impresa, però, svolgendo le funzioni di "impresa affidataria", ha precisi obblighi di sicurezza sia per quanto riguarda la scelta delle imprese subappaltatrici sia riguardo alle condizioni di sicurezza in cui i lavori sono eseguiti.

6.7 Il committente, di lavori sia pubblici che privati, può essere una figura giuridica?

No, come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 41/1997, "il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili; tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori".

Non può essere considerato committente, quindi, una figura giuridica come il consiglio comunale, provinciale, regionale, il consiglio di amministrazione di una società per azioni o un condominio. La circostanza che il soggetto che firma il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori diventi "automaticamente" committente e, quindi, risulti gravato dalle responsabilità che il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto a suo carico, è sancita dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2009, n. 1246, relativa a un grave infortunio causato da un improvviso franamento del terreno nel corso di operazioni di scavo nella discarica di un comune. La Cassazione aveva condannato il geometra che aveva firmato il contratto di appalto per la momentanea assenza dell'ingegnere capo normalmente abilitato alla firma dei contratti. E' stata attribuita al geometra la "posizione di garanzia" in riferimento al

principio di effettività desumibile dal ruolo svolto dallo stesso, "fornito di autonomia tecnica e funzionale che lo mettevano in condizione di adottare le misure di prevenzione, la cui attuazione diveniva parimenti obbligatoria in relazione alla posizione di garanzia rivestita".

6.8 Le funzioni di committente di lavori pubblici devono essere esercitate dagli uomini di governo o dai dirigenti della stazione appaltante?

Le funzioni di committente devono essere esercitate dai dirigenti.

L'art. 3, D. Lgs. n. 29/1993, ha precisato che gli uomini di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e "verificano i risultati degli indirizzi impartiti", mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e "rispondono in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".

Più recentemente la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 17 novembre 2006, n. 77, ha stabilito che "le vigenti disposizioni legislative, generali e settoriali, assegnano ai dirigenti la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso" e ha concluso precisando che "le determinazioni relative al conferimento degli incarichi di progettazione competono ai dirigenti e non all'organo di governo".

6.9 Il committente di un'opera, pubblica e privata, è soggetto a sanzioni penali in caso di mancato rispetto del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

Sì, l'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008, ha individuato in dettaglio gli obblighi a carico del committente che riguardano, in particolare, l'obbligo di nomina dei coordinatori della sicurezza, dove necessario, l'invio di comunicazioni agli organi di vigilanza e alle amministrazioni comunali e, soprattutto, l'accertamento della idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice dei lavori.

Le sanzioni a carico del committente inadempiente sono riportate in dettaglio all'art. 86, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 157, D. Lgs. n. 81/2008.

6.10 E' consentito al committente di frazionare l'esecuzione di un'opera pubblica?

No. Al riguardo, la determinazione dell'Autorità 9 giugno 2005, n. 5, ha stabilito che "l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere".

La determinazione n. 5/2005 ha fatto l'esempio di realizzazione di infrastrutture per la viabilità e della realizzazione di edifici aventi una unità funzionale, ma costituito da parti strutturalmente autonome, come campus scolastici o complessi industriali.

I lavori realizzati con un singolo appalto devono consentire la parziale apertura al pubblico o, comunque, l'attivazione del servizio al quale l'opera è destinata; lo "scorporamento degli appalti" non può trovare applicazione per le opere a caratteristiche tecniche comuni, come la costruzione di un edificio.

7 LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PER LAVORI PUBBLICI E PRIVATI

La figura del responsabile dei lavori, già prevista dalla direttiva 92/57/CE, ha costituito un elemento fondamentale per il contenimento del fenomeno infortunistico nei cantieri edili, in quanto l'art. 90, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il committente, nella fase di progettazione dell'opera, "si deve attenere alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori", deve prendere, quindi, decisioni di natura tecnica molto importanti al fine della tutela della sicurezza e della salute degli addetti, per la cui applicazione spesso è necessaria l'adozione di misure ingegneristiche. In molti casi, però, il committente non ha una competenza tecnica specifica, quindi, anche per sgravarsi delle responsabilità previste a suo carico per lo svolgimento di questo ruolo, può decidere di nominare un responsabile dei lavori, quindi, un soggetto di idonea competenza e professionalità sul quale trasferire gli obblighi e le relative responsabilità che il decreto ha previsto a suo carico.

E' importante che, però, il committente faccia una scelta oculata di questo soggetto, per evitare, in caso di grave infortunio in cantiere, in funzione di scelte non idonee del responsabile lavori causate da scarsa competenza, di essere accusato di culpa in eligendo.

7.1 Il committente deve sempre nominare un responsabile dei lavori?

No, l'art. 89, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha definito il responsabile dei lavori come il "soggetto incaricato dal committente", per cui a molti era sembrato che fosse necessario che, in ogni caso, il committente nominasse un responsabile dei lavori.

Invece, l'art. 58, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 89, D. Lgs. n. 81/2008, fornendo la definizione di responsabile dei lavori, lo ha individuato come "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a esso attribuiti dal presente decreto".

Quindi, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009, la nomina del responsabile lavori è una "facoltà" ma non "obbligo" del committente, per cui, mentre il committente deve esserci sempre, altrimenti non vi potrebbe essere il contratto di appalto, il responsabile dei lavori può non esserci.

Anche la direttiva 92/57/CE aveva precisato che il committente può liberamente decidere se svolgere personalmente i compiti relativi alla sicurezza, oppure avvalersi di un sostituto per lo svolgimento di queste funzioni, nominandolo il responsabile dei lavori.

7.2 Quali sono le funzioni del responsabile dei lavori?

Il committente, sia pubblico che privato, se ritiene di non avere una sufficiente competenza tecnica per poter svolgere in modo esaustivo gli obblighi previsti a suo carico dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto attiene all'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da prevedere in cantiere, può nominare un suo alter ego che lo sostituisca.

Quindi, in caso di nomina, da parte del committente, di un responsabile dei lavori, tutti gli obblighi e le responsabilità previsti a carico del committente automaticamente sono trasferiti sul responsabile dei lavori.

Infatti, l'art. 157, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 86, D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito le sanzioni a carico dei committenti e dei responsabili dei lavori.

7.3 Il committente può nominare come responsabile dei lavori il datore di lavoro dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori?

No, sino alla data di abrogazione del D. Lgs. n. 494/1996, da parte del D. Lgs. n. 81/2008, in linea puramente teorica, poteva essere consentita questa nomina in quanto l'art. 2, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 494/1996, fornendo la definizione di responsabile dei lavori, lo aveva indicato come "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera".

Invece, l'art. 89, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha definito il responsabile dei lavori come "soggetto, che può essere incaricato dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera", eliminando, quindi, l'espressione "dell'esecuzione".

Quindi, il committente non può assolutamente nominare responsabile dei lavori l'appaltatore ma, se intende effettuare questa delega di funzioni, può nominare una delle figure professionali che svolgono altre attività relative alla realizzazione del manufatto, come il progettista o il direttore dei lavori o dare l'incarico a un altro professionista esterno.

E' stata certamente opportuna questa modifica, in quanto il responsabile dei lavori, su segnalazione del coordinatore in fase di esecuzione, può essere chiamato a prendere seri provvedimenti nei riguardi dell'impresa esecutrice dei lavori, come la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto, provvedimenti che, nella qualità di responsabile dei lavori, riguarderebbero la sua stessa persona.

7.4 La nomina del responsabile dei lavori deve riguardare obbligatoriamente l'intero iter realizzativo del manufatto?

No, come indicato dall'art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, il committente può dare l'incarico al responsabile dei lavori per tutta la durata di realizzazione dell'opera oppure l'incarico può riguardare soltanto una fase della realizzazione, cioè, la fase della progettazione e la fase del controllo dell'esecuzione dell'opera.

In questo caso il trasferimento degli obblighi e delle relative responsabilità è limitato alla specifica fase per la quale è avvenuto il trasferimento di funzioni.

7.5 La eventuale delega di funzioni da parte del committente al responsabile dei lavori deve essere obbligatoriamente effettuata per iscritto?

Sì, questa delega deve essere effettuata con le modalità riportate all'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008, inerente alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro ad altro soggetto; in particolare, la disposizione ha previsto che "la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto".

Al riguardo la sentenza di Cass. pen. 10 giugno 2008, n. 23090, relativa a un infortunio mortale occorso a un lavoratore caduto da una scala da un'altezza di 6 metri mentre stava eseguendo lavori di demolizione, ha condannato il committente e ha precisato che lo stesso avrebbe potuto scaricarsi di responsabilità soltanto se avesse nominato un responsabile dei lavori, nomina che però doveva essere oggetto di esplicita delega con accettazione scritta da parte dello stesso.

Infatti, la sentenza ha precisato che "alla nomina del RL si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali e, in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli".

7.6 Il committente di un lavoro privato è libero nella scelta del soggetto da nominare come responsabile dei lavori?

Sì, in effetti è opportuno ricordare che, al riguardo, l'art. 89, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera".

Però, l'art. 58, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica di questo disposto, ha eliminato questo obbligo di accorpamento di funzioni, per cui il committente è libero di affidare l'incarico di responsabile dei lavori a uno di questi professionisti o anche ad altro soggetto di sua fiducia.

Quindi, per quanto riguarda i lavori privati, il D. Lgs. n. 81/2008 non ha stabilito alcuna incompatibilità od obbligo di accorpamento di funzioni per la nomina del responsabile dei lavori.

7.7 E' necessario che il responsabile dei lavori di lavori privati sia in possesso di particolari requisiti professionali per poter svolgere le relative funzioni?

No, infatti, diversamente da quanto richiesto per i coordinatori per la sicurezza, il legislatore non ha indicato alcun titolo di studio e attestazione di esperienza specifica nel campo delle costruzioni per poter svolgere le funzioni di responsabile dei lavori.

Il problema sussiste, in particolare, per i lavori privati, per cui il responsabile dei lavori deve accettare la delega soltanto se ritiene di avere una sufficiente competenza nel campo, in quanto, in caso contrario, può andare incontro a pesanti sanzioni penali in caso di infortunio.

Questa responsabilità è evidenziata dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17634, relativa all'infortunio mortale occorso a un lavoratore che era precipitato nel vuoto mentre, operando su una impalcatura, era intento a montare gli infissi di uno stabile, trovandosi in condizioni di equilibrio precario; infatti, mancando la tavola fermapiè del ponteggio, che avrebbe ridotto la luce tra corrente intermedio e piano di calpestio, il lavoratore aveva perso l'equilibrio ed era precipitato nel vuoto.

Il lavoratore, al momento dell'infortunio, non indossava né la cintura di sicurezza né il casco di protezione e la perizia tecnica aveva concluso che "per evitare gravi rischi per gli addetti, l'operazione si sarebbe dovuta svolgere utilizzando una attrezzatura di lavoro più sicura".

Il responsabile dei lavori, a sua discolpa, aveva dichiarato che, all'epoca dei fatti, aveva svolto l'attività di agricoltore, alle dipendenze del committente, e non disponeva di alcuna competenza tecnica riguardo a lavori edili.

La Cassazione non ha accettato queste giustificazioni, precisando che "la sua incompetenza nel campo non lo esimeva da responsabilità ma semmai rendeva più apprezzabili i profili di colpa, essendo evidente che la sua mancanza assoluta di competenze gli avrebbe dovuto imporre di astenersi da un compito che quelle competenze richiedevano".

7.8 Il committente di un lavoro pubblico è libero nella scelta del soggetto da nominare come responsabile dei lavori?

No, l'art. 89, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto un importante accorpamento di funzione, precisando che "nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 il responsabile dei lavori (RL) è il responsabile unico del procedimento (RUP)".

Questo obbligo di accorpamento di funzioni è stato ribadito anche dall'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", secondo il quale "il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori", in perfetta sintonia, quindi, con il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008.

E' stato molto opportuno prevedere questo accorpamento di funzioni tra RUP e responsabile dei lavori in quanto già il D.P.R. n. 554/1999 e, successivamente, il D.P.R. n. 207/2010 hanno previsto, a carico del RUP, precisi obblighi nei riguardi dell'organizzazione della sicurezza dei cantieri, per cui sarebbe stato inutile prevedere che le stesse funzioni fossero svolte da due soggetti distinti.

Quindi, il committente, se decide di nominare un responsabile dei lavori, deve obbligatoriamente nominare il soggetto già individuato dall'amministrazione appaltante come RUP.

7.9 Il responsabile dei lavori, che coincide con il RUP, nel caso debba affrontare problemi di carattere legale, fiscale, amministrativo che non è in grado di risolvere a chi può rivolgersi?

L'art. 10, commi 4 e 5, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che, in questo caso il RUP "svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di inadeguatezza dell'organico, propone l'affidamento di attività di supporto".

A conferma di questo già la sentenza del TAR Toscana, sez. II, 9 aprile 2004, n. 1296, aveva precisato che "la previsione secondo cui per la verifica delle offerte anomale il RUP può avvalersi degli organismi tecnici della stazione appaltante e anche, eventualmente, di soggetti esterni alla commissione di gara non confligge con le prescrizioni contenute nella legge n. 109/1994 in quanto, per il tecnicismo che contraddistingue tale fase, ben può il RUP individuare degli esperti che possano affiancarsi alla commissione stessa".

Anche la sentenza del TAR Campania, sez. Salerno, 31 maggio 2004, n. 630, aveva chiarito che "nulla vieta al RUP di farsi assistere, nella fase della valutazione delle giustificazioni, da persone di sua fiducia estranee all'amministrazione, per un esame più ponderato e attento".

7.10 Poiché, per i lavori pubblici, il responsabile dei lavori, se nominato dal committente, deve obbligatoriamente coincidere con il RUP, è necessaria una specifica delega di funzioni da parte del committente al responsabile dei lavori?

Sì, non esiste un "automatismo funzionale" tra il RUP e il responsabile dei lavori e, poiché la nomina di quest'ultimo soggetto può comportare l'assunzione di obblighi la cui mancata attuazione è sanzionata penalmente, deve essere effettuato uno specifico atto di delega.

Quindi, l'incarico di responsabile dei lavori deve essere conferito per iscritto, deve recare data certa, deve essere firmato "per accettazione" da parte del responsabile stesso, in modo da attestare la consapevolezza dell'assunzione dell'incarico.

Al riguardo la sentenza di Cass. pen., sez. III, 10 agosto 2006, n. 29149, ha confermato che "il committente è sgravato dagli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l'esonero da responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a favore di quest'ultimo".

7.11 E' necessario che il responsabile dei lavori di lavori pubblici sia in possesso di particolari requisiti professionali per poter svolgere le relative funzioni?

No, tuttavia, il problema della professionalità del responsabile dei lavori è parzialmente superato per i lavori pubblici, in quanto, dovendo il responsabile dei lavori coincidere con la figura del RUP, deve certamente possedere i requisiti previsti per questa figura dall'art. 9, D.P.R. n. 207/ 2010, secondo il quale il RUP deve essere "un tecnico, abilitato all'esercizio della professione, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni".

7.12 Il committente può avere qualche responsabilità qualora nomini come addetto ai lavori un soggetto non in possesso di adeguata competenza professionale?

Sì, l'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008, ha richiesto, come presupposto fondamentale per la validità della delega di funzioni, che "il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate".

In caso di infortunio nel corso dell'esecuzione dei lavori, il committente che abbia nominato responsabile dei lavori un soggetto non fornito di adeguata competenza professionale, in relazione ai lavori da svolgere può essere chiamato in giudizio per culpa in eligendo.

Anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 41/1997 ha precisato, al riguardo, che l'incarico di responsabile dei lavori può essere affidato sia a un lavoratore subordinato che a un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale, "in entrambi i casi il committente rimane comunque responsabile per "culpa in eligendo".

Questo obbligo da parte del committente nei riguardi del responsabile dei lavori è sancito dalla sentenza di Cass. pen., sez. III, 10 agosto 2006, n. 29149, relativa a un grave infortunio nel corso di realizzazione di alcune villette, per la cui realizzazione, malgrado la presenza di più imprese in cantiere, non erano stati designati i coordinatori per la sicurezza. Il committente si era difeso facendo presente che aveva proceduto a effettuare la nomina di un responsabile dei lavori. La Cassazione non ritiene valide queste considerazioni facendo presente che "l'obbligo della nomina dei coordinatori è posto, in via alternativa, a carico del committente o del responsabile dei lavori, sicché il precetto è osservato se uno dei due obbligati effettui le nomine, mentre, in caso di omissione, entrambi i soggetti incorrono in responsabilità penale".

7.13 Il committente o il responsabile dei lavori possono usufruire della collaborazione di qualche altro soggetto che possa collaborare ad assicurare il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori in cantiere?

Sì, questo obbligo, se posto esclusivamente a carico del committente o del responsabile lavori, è sempre molto gravoso, per cui è stata senz'altro opportuna l'aggiunta dell'art. 39, legge 7 luglio 2009, n. 88, con la quale agli obblighi già previsti a carico del coordinatore per la progettazione è stato aggiunto anche l'obbligo di "coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1".

Il coordinatore in fase di progettazione, essendo un esperto di sicurezza nei cantieri, può certamente fornire un notevole contributo di professionalità al committente o al responsabile dei lavori.

8 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Numerosi sono gli obblighi previsti a carico del committente o del responsabile dei lavori che sono stati elencati in dettaglio all'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008.

Il mancato rispetto di questi obblighi può essere causa, oltre che di gravi infortuni nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche motivo di contestazioni con le imprese esecutrici che inevitabilmente determinano rallentamenti dei tempi previsti per il completamento dell'opera.

Gli interventi del committente o del responsabile dei lavori riguardano, infatti, tutto l'iter realizzativo dell'opera, dalla fase di progettazione alla scelta dell'impresa incaricata dell'esecuzione, alla fase di realizzazione, sino al collaudo finale del manufatto.

8.1 Il committente o il responsabile dei lavori hanno l'obbligo di prevedere la durata dei lavori?

Sì, l'art. 90, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il RL prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".

E' necessario effettuare questa previsione in quanto, in alcuni casi, il committente può avere l'esigenza che i lavori siano conclusi nel più breve tempo possibile come, per esempio, in presenza di strutture aperte al pubblico o di lavori stradali, per cui è necessario che l'attività lavorativa sia svolta su più turni e che alcune operazioni siano effettuate contemporaneamente, malgrado possano determinare rischi

aggiuntivi per gli addetti, per cui, in questi casi particolari, è necessario prevedere misure aggiuntive di sicurezza.

Il coordinatore in fase di progettazione, quindi, deve essere messo al corrente riguardo a queste eventuali esigenze, per poter predisporre, nel PSC, le misure di protezione aggiuntive idonee a consentire l'effettuazione contemporanea di lavorazioni interferenti o in condizioni di scarsa visibilità. Inoltre, è importante stabilire la durata dei lavori per verificare se è superato il limite di 200 uomini-giorno, al di sopra del quale, se i lavori sono affidati a una sola impresa, scatta l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza.

8.2 Cosa deve essere inteso con l'espressione uomini-giorno?

Come precisato dall'art. 89, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, per "uomini-giorno" deve essere intesa "l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera".

Al limite, quindi, questa indicazione numerica deve corrispondere al numero di giorni lavorativi necessari per il completamento dell'opera qualora nei lavori fosse impegnato un solo lavoratore, oppure il numero di lavoratori da impegnare per l'esecuzione qualora i lavori potessero essere conclusi in un solo giorno.

8.3 In quali casi il committente o il responsabile dei lavori deve procedere alla designazione del coordinatore in fase di progettazione?

L'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione".

Quindi, anche se i lavori presentano rischi particolari e sono di notevole durata, ma sono eseguiti da una sola impresa, non è necessaria la nomina del coordinatore in fase di progettazione e, quindi, non deve essere predisposto il PSC.

Il legislatore ha considerato particolarmente rischiosa, infatti, la condizione in cui sono presenti più imprese in cantiere delle cui attività è necessario prevedere il "coordinamento", mentre nel caso sia presente una sola impresa ha ritenuto sufficiente la predisposizione del POS da parte del datore di lavoro dell'impresa stessa.

8.4 Perché deve essere designato il coordinatore in fase di progettazione anche nel caso in cui una seconda impresa intervenga in cantiere per l'esecuzione di lavori di finitura quando la prima ha completamente ultimato la propria attività lavorativa e, quindi, non esiste il rischio di pericolose interferenze tra i lavoratori delle due imprese?

Il legislatore ha previsto l'obbligo della predisposizione del PSC, oltre che in caso di presenza contemporanea di due o più imprese in cantiere, anche nel caso di presenza "non contemporanea", prima di tutto per evitare che il committente, fittiziamente, possa frazionare temporalmente l'esecuzione dei lavori per eludere l'applicazione della direttiva cantieri, in particolare, per quanto attiene all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza.

E' opportuno ricordare che l'aggiunta della locuzione "anche non contemporanea" è stata richiesta dalla XI Commissione parlamentare Lavoro e previdenza sociale del Senato per "tenere conto anche delle fasi successive in cui intervengono lavori di rifinitura, di completamento e di impiantistica, non meno pericolosi del lavoro principale e quindi bisognosi di particolare attenzione sul piano del coordinamento".

8.5 Nel caso di lavori pubblici eseguiti da una sola impresa, per i quali, quindi, non è stato nominato il coordinatore in fase di progettazione in cui manca il PSC, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore in fase di esecuzione per stimare i costi della sicurezza?

No, il punto 4.1.2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 163/06, per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori".

L'espressione "amministrazioni appaltanti" è piuttosto generica, comunque i soggetti che possono svolgere questo incarico sono certamente il RUP e, soprattutto, il professionista che elabora il progetto esecutivo.

8.6 Il committente o il responsabile dei lavori di lavori privati eseguiti da una sola impresa, per i quali non è necessaria la nomina del coordinatore in fase di progettazione e, quindi, non è redatto il PSC, oltre al POS, deve richiedere qualche altro documento all'impresa esecutrice?

No, in questo caso il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere all'impresa esecutrice soltanto il POS, definito, dall'art. 89, comma 1, lettera h), D.

Lgs. n. 81/2008, come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV".

In questo documento deve essere riportata la valutazione di "tutti" i rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti e l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione idonee a eliminarli e, dove questo non sia possibile, ridurli al minimo e i suoi contenuti sono riportati in dettaglio all'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008.

8.7 Il committente o il responsabile dei lavori di lavori pubblici eseguiti da una sola impresa, per i quali non è necessaria la nomina del coordinatore in fase di progettazione e, quindi, non è redatto il PSC, deve chiedere all'impresa esecutrice qualche altro documento oltre al POS?

Sì, l'art. 131, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alle amministrazioni aggiudicatrici, un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 494/96" (ora Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008).

Quindi, in presenza di una sola impresa, mentre per i lavori privati è sufficiente che l'impresa rediga il POS, per i lavori pubblici, oltre al POS, è necessario che rediga anche il PSS.

Come indicato al punto 3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, il PSS è redatto a cura dell'appaltatore e "contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza".

8.8 Il committente o il responsabile dei lavori può nominare come coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione il socio lavoratore dell'impresa al quale ha affidato l'esecuzione dei lavori?

No, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, il socio lavoratore di cooperative o di società deve essere equiparato, a tutti gli effetti, "al lavoratore", quindi, in qualità di dipendente dell'impresa, non può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione, come chiaramente indicato dall'art. 89, comma 1, lettera f).

Il socio lavoratore dell'impresa può svolgere, invece, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, le funzioni di coordinatore per la progettazione in quanto nessuna disposizione del D. Lgs. n. 81/2008 lo ha vietato espressamente, anche se non è certamente consigliabile effettuare questa nomina.

8.9 Il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore per l'esecuzione nel caso di lavori eseguiti da una sola impresa, per i quali, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia necessario l'intervento in cantiere di dipendenti del committente stesso?

Sì, in questo caso è necessario applicare quanto previsto dall'art. 90, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale è necessario effettuare la nomina del coordinatore per l'esecuzione "anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese".

In particolare, il coordinatore per l'esecuzione, come richiesto dall'art. 92, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, deve "redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo".

Infatti, non ha alcuna importanza che i lavoratori intervenuti successivamente siano dipendenti del committente in quanto costituiscono sempre un'altra impresa anche se il datore di lavoro è il committente stesso.

8.10 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di verificare i contenuti del PSC?

Sì, anche se con qualche perplessità. L'art. 90, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, aveva stabilito che "il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta il PSC e il fascicolo".

L'art. 59, D. Lgs. n. 106/2009, ha sostituito la parola "valuta" con "prende in considerazione"; non è facilmente percepibile la differenza tra le due espressioni, ma la maggioranza degli esperti hanno riscontrato in questa modifica l'intenzione del legislatore di ridurre il livello di controllo a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Comunque, soprattutto se il committente ha nominato il responsabile dei lavori che, per i lavori pubblici, dovendo coincidere con la figura del RUP, certamente è un "tecnico", è necessario che il responsabile dei lavori effettui un esame, anche di massima, dei contenuti di questi documenti, per verificare almeno che siano "personalizzati", quindi, facciano riferimento alle caratteristiche del sito in cui dovranno essere eseguiti i lavori. Infatti, è ancora diffusa la consuetudine di predisporre PSC molto generici, in cui sono riportate la generalità dei rischi che possono essere presenti nelle lavorazioni edili, senza fare specifico riferimento alle problematiche di sicurezza che si potrebbero manifestare per la specificità dei lavori

da eseguire, come è chiaramente richiesto, invece, dall'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008.

Ha confermato questo indirizzo la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 14407, che ha affrontato il problema di stabilire sino a quale punto deve essere spinta la vigilanza del committente o del responsabile dei lavori riguardo all'operato dei coordinatori, in particolare, riguardo ai contenuti del PSC.

La sentenza è giunta alla conclusione che "al committente, specie se riveste anche il ruolo di responsabile dei lavori, non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo "formali", bensì di eseguire controlli sostanziali e incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incumbenti in tale materia".

8.11 In un appalto di lavori pubblici è legittimo che la stazione appaltante preveda nel bando di gara il divieto di subappalto, per evitare di essere gravata dagli oneri economici derivanti dalla nomina dei coordinatori della sicurezza?

No, l'art. 118, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, ha indicato chiaramente che "tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo".

La possibilità di affidare l'esecuzione di parte dell'oggetto di un appalto a un terzo soggetto, mediante un contratto di subappalto, costituisce una estrinsecazione della libertà di organizzazione dei mezzi di produzione propria di ogni imprenditore [1].

[1] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

8.12 Per un lavoro privato il committente o il responsabile dei lavori può prevedere, nel contratto di appalto, il divieto di subappalto?

Sì, al riguardo, la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 11/2001 ha preso in considerazione il caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria, intervengano in cantiere, nel corso della realizzazione dei lavori, altre imprese, precisando che in questo caso è necessario effettuare la nomina del coordinatore in fase di esecuzione (CSE) che deve redigere il PSC per i lavori residui.

La determinazione n. 11/2001 ha precisato che, quindi, "la norma sembrerebbe riguardare principalmente l'ipotesi di lavori affidati da privati per i quali, ai sensi

dell'art. 1656 del c.c., può essere vietato il ricorso al subappalto, diversamente da quanto avviene per il settore degli appalti pubblici per i quali la vigente normativa non consente all'ente committente il divieto di subappalto".

E' opportuno ricordare che l'art. 1656, c.c., ha stabilito che "l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente".

8.13 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese alle quali deve essere affidata l'esecuzione dei lavori?

Sì, la scelta dell'impresa chiamata a eseguire i lavori è la decisione più importante a carico del committente o del responsabile dei lavori in quanto una scelta non idonea ha certamente conseguenze negative sulla esecuzione a regola d'arte dell'opera, sui relativi tempi di completamento e anche sulla possibilità che si verifichino gravi infortuni in cantiere.

Infatti, anche se il coordinatore in fase di progettazione ha predisposto un PSC completo ed esaustivo e il coordinatore in fase di esecuzione si sforza di farlo rispettare, se l'impresa non dispone di una buona organizzazione per l'esecuzione dei lavori, di idonei mezzi di produzione e di maestranze qualificate, vi sono molte probabilità che, nel corso dell'esecuzione, si possano verificare infortuni anche gravi.

Infatti, come indicato all'art. 89, comma 1, lettera l), D. Lgs. n. 81/2008, è opportuno intendere per idoneità tecnico-professionale il "possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera".

Per questi motivi l'art. 90, comma 9, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il committente o il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da effettuare", rimandando ai contenuti dell'Allegato XVII per l'individuazione delle modalità secondo le quali effettuare questo controllo.

8.14 Secondo quali modalità il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici?

Al riguardo l'art. 3, D. Lgs. n. 494/1996, era stato estremamente generico, stabilendo che questa verifica doveva essere fatta "anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato", stabilendo una condizione necessaria ma

certamente non sufficiente, lasciando così ampi margini di incertezza e di discrezionalità a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Invece, il D. Lgs. n. 81/2008 è stato molto più preciso stabilendo che questa verifica deve essere effettuata secondo le modalità indicate all'Allegato XVII, in cui è stato precisato che, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese devono esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- l'iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione del datore di lavoro (imprese che occupano fino a 10 lavoratori);
- la specifica documentazione attestante la conformità di macchine, di attrezzature e di opere provvisorie;
- l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- la nomina del RSPP, degli addetti al primo soccorso e antincendio, del medico competente, del RLS;
- gli attestati inerenti alla formazione di queste figure e dei lavoratori;
- l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e la relativa idoneità sanitaria;
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 (DURC);
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 (impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20% e gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

8.15 Il committente o il responsabile dei lavori, oltre a quelle indicate all'Allegato XVII, deve richiedere altre documentazioni alle imprese esecutrici?

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere alle imprese esecutrici "una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti".

La richiesta di queste documentazioni che, a prima vista, potrebbe sembrare un obbligo soltanto burocratico e formale, invece, è fondamentale per combattere la piaga del lavoro nero e irregolare e dei subappalti in cascata e per verificare che l'impresa esecutrice abbia in organico maestranze idonee per lo svolgimento delle lavorazioni richieste.

Infatti, la definizione di impresa esecutrice fornita dall'art. 58, D. Lgs. n. 106/2009, è "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".

8.16 Cosa deve essere inteso per provvedimenti di sospensione o interdittivi nei riguardi di un'impresa esecutrice di cui all'art. 14, D. Lgs. n. 81/2008?

L'art. 11, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 14, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro "possono adottare" provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".

Al riguardo, la circolare del Ministero del Lavoro 10 novembre 2009, n. 33, ha fatto una precisazione e, cioè, che "nell'ipotesi che si rilevi in un'azienda la presenza di 10 lavoratori di cui 3 "in nero", la percentuale deve essere calcolata su base 10 e non su base 7 (cioè i soli lavoratori regolari)".

L'adozione di questi provvedimenti nei riguardi di una impresa costituisce naturalmente chiara indicazione di scarsa affidabilità dell'impresa.

8.17 Il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere le documentazioni indicate all'Allegato XVII, attestanti l'idoneità dell'impresa, per qualsiasi tipologia ed entità di lavori?

No, l'art. 90, comma 9, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che nei casi di cui al comma 11 (lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo <a 100.000 euro) è sufficiente che le imprese esecutrici presentino il certificato di iscrizione alla CCIA e il DURC, "corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII".

L'iscrizione alla CCIA e il DURC non possono essere autocertificati in nessun caso.

8.18 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale anche dei lavoratori autonomi?

Sì, l'art. 59, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 106/2009, ha aggiunto all'espressione "anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa" anche "o a un lavoratore autonomo".

E' stata molto opportuna questa aggiunta, in quanto, proprio tra i lavoratori autonomi, è possibile registrare con più frequenza il mancato rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali.

8.19 Quali documentazioni devono produrre i lavoratori autonomi?

Poiché i lavoratori autonomi non sono obbligati a predisporre il POS, sempre l'Allegato XVII ha stabilito che devono esibire almeno:

- l'iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- la specifica documentazione attestante la conformità di macchine, di attrezzature di lavoro e di opere provvisorie;
- l'elenco dei DPI in dotazione;
- gli attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria;
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 (DURC).

Questo era stato già evidenziato dal contenuto della sentenza di Cass. pen. 11 agosto 2004 con la quale è stato condannato il committente per aver affidato lo smontaggio di una gru a torre a un soggetto non avente la competenza sufficiente per lo svolgimento di questa delicata e rischiosa operazione. La Cassazione ha evidenziato che la palese erroneità della procedura seguita dal lavoratore autonomo nello smontaggio della gru vale come elemento di conferma della negligente scelta da parte del committente.

8.20 Il committente o il responsabile dei lavori può non affidare lo svolgimento di una attività lavorativa a un lavoratore autonomo se questi non esibisce gli attestati inerenti alla propria formazione e idoneità professionale?

La risposta era incerta dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008, mentre è negativa dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009.

L'incertezza precedente derivava dalla contraddizione tra l'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale i lavoratori autonomi "hanno la facoltà" di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare ai corsi di formazione, e il contenuto dell'Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale i lavoratori autonomi, per attestare la loro idoneità professionale, dovevano esibire al committente anche "gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria".

Invece, la modifica apportata dall'Allegato XVII al D. Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto che questi attestati devono essere esibiti "ove espressamente previsti". Quindi, il committente, in mancanza di questi attestati, può non affidare la prestazione lavorativa soltanto se il lavoratore autonomo deve svolgere lavori per la cui esecuzione è espressamente previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria o se il lavoratore deve svolgere attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto ed è addetto al montaggio di ponteggi metallici e a sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Dal 2013 questo obbligo di specifica formazione sarà richiesto anche per gli addetti alla manovra di apparecchi di sollevamento materiali e persone, per gli addetti agli escavatori, a piattaforme di lavoro elevabili e alla manovra delle pompe per calcestruzzo.

8.21 Il committente ha l'obbligo di verificare che il comportamento del CSE sia esaustivo?

Sì, l'art. 93, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 62, D. Lgs. n. 106/2009, ha previsto chiaramente l'obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, della verifica dell'adempimento degli obblighi che il legislatore ha previsto a carico sia del coordinatore in fase di progettazione che del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

Questo è confermato dal contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2009, n. 35630, relativa a un infortunio mortale occorso a un lavoratore precipitato al suolo da una altezza di circa 5 metri, per il cedimento di un pannello che faceva parte del piano di calpestio del ponteggio, risultato di resistenza e spessore non rispondente a quanto previsto dalla normativa prevenzionale.

E' stato condannato il legale rappresentante della società committente dei lavori per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice dei lavori, proprietaria del ponteggio risultato non idoneo e per non aver verificato l'operato del coordinatore per l'esecuzione.

La sentenza ha precisato che, infatti, il committente aveva l'obbligo di intervenire sul coordinatore per l'esecuzione, attivandolo per una sollecita verifica, in capo alla ditta installatrice del ponteggio, circa il rispetto delle normative di sicurezza.

8.22 Può avere qualche responsabilità, in caso di grave infortunio in cantiere, il RUP responsabile dei lavori che non ha vigilato sul rispetto dei contenuti del PSC da parte dell'impresa esecutrice?

Sì, questa responsabilità è sancita dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2011, n. 41993, relativa a un infortunio mortale occorso a un lavoratore caduto dall'altezza di 10 metri durante la posa in opera della copertura di una piscina comunale in assenza delle opere di protezione collettiva previste nel PSC. Per l'infortunio sono imputati, per omicidio colposo, oltre al titolare dell'impresa subappaltatrice e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche il responsabile lavori, in quanto "a fronte delle macroscopiche carenze delle misure di sicurezza e dell'inidoneità dei piani, aveva ommesso un'adeguata vigilanza come imposto dalle norme disciplinanti il suo incarico".

Il responsabile dei lavori si era difeso affermando che "l'opera di vigilanza è affidata all'impresa esecutrice dei lavori e al coordinatore esecuzione, giammai al RUP il quale ha soltanto funzioni amministrative e non operative".

La sezione IV non ha condiviso questa argomentazione difensiva facendo presente che "a carico del RUP grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgersi un'attività di sorveglianza del loro rispetto".

9 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE VERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Poiché l'esecuzione di qualsiasi opera, sia pubblica che privata, è legata alla relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, il legislatore ha previsto la necessità di instaurare rapporti tra il committente e l'amministrazione anche per quanto riguarda il controllo della normativa di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.

9.1 Il committente o il responsabile dei lavori ha qualche obbligo di comunicazione nei riguardi dell'amministrazione comunale?

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto, tra l'altro, un preciso obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori, cioè quello di "trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a)", verifica dell'idoneità tecnico-professionale, e b), denunce dei lavoratori a INPS, INAIL e Cassa edile.

L'art. 59, D. Lgs. n. 106/2009, al riguardo, ha successivamente precisato che "è sufficiente l'invio di una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)".

Nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009 il legislatore ha precisato che questa modifica ha il fine di snellire procedure burocratiche che, prevedendo soltanto duplicazione di documentazioni cartacee, nulla aggiungono a un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

9.2 Che differenza c'è tra lavori per i quali è richiesto il permesso di costruire e quelli per i quali è sufficiente la comunicazione di inizio attività?

Come indicato dall'art. 10, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, sono subordinati a permesso di costruire:

"a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici".

Come indicato all'art. 22, D.P.R. n. 380/2001, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA) tutti gli altri interventi edilizi, come, per esempio, manutenzione straordinaria di tetti e di facciate di edifici.

E' opportuno ricordare che dal 2 agosto 2010 la DIA è stata sostituita dalla SCIA (segnalazione certificata inizio attività).

Con questa nuova regolamentazione è sufficiente depositare in comune la segnalazione relativa ai lavori che si intendono effettuare e attendere 30 giorni per

dare inizio ai lavori; l'amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per effettuare le eventuali verifiche ed eventualmente ordinare la sospensione dei lavori.

9.3 A quali sanzioni va incontro il committente o il responsabile dei lavori che non comunica all'amministrazione competente di aver verificato il DURC delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi?

L'art. 90, comma 9, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che in questo caso "è sospesa l'efficacia del titolo abitativo, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori".

L'art. 90, comma 10, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che è sospesa l'efficacia del titolo abitativo anche "in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo quando previsti oppure in assenza di notifica preliminare".

9.4 Il committente o il responsabile dei lavori deve effettuare comunicazioni all'amministrazione comunale anche nel caso in cui affidi i lavori a lavoratori autonomi?

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione all'amministrazione competente, da parte del committente o del responsabile dei lavori, "sussiste anche nel caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi".

9.5 Il committente o il responsabile dei lavori deve effettuare comunicazioni all'amministrazione comunale anche nel caso di lavori realizzati con proprio personale dipendente?

Sì, l'art. 90, comma 9, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'obbligo di trasmissione all'amministrazione competente del nominativo delle imprese esecutrici "sussiste anche in caso di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto".

9.6 In caso di lavori pubblici il responsabile dei lavori ha qualche obbligo riguardo a comunicazioni da effettuare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici?

Sì, poiché il responsabile dei lavori deve obbligatoriamente coincidere con il RUP, in qualità di RUP deve rispettare quanto previsto dall'art. 151, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, il quale ha stabilito che "i provvedimenti di cui all'art. 92, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008", proposta del CSE al committente o al responsabile dei lavori della sospensione lavori, dell'allontanamento delle imprese o della risoluzione

del contratto, "sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento".

Quest'obbligo era stato già previsto dal comunicato del Presidente dell'Autorità 28 settembre 2006 nel quale era stato precisato che, in considerazione della rilevanza sociale del problema della sicurezza dei lavoratori, la stazione appaltante deve comunicare all'Autorità le gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza e delle previsioni contenute nei piani di sicurezza rilevate dal CSE, non solo quelle che comportano la risoluzione del contratto, ma anche quelle che determinano la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese dal cantiere. Questa comunicazione, obbligatoria per i lavori di ogni importo, deve essere corredata della copia del provvedimento interdittivo emesso dalla SA e della copia della proposta del coordinatore in fase di esecuzione e deve essere trasmessa all'Autorità entro 30 giorni dall'assunzione dei rispettivi provvedimenti.

10 RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

La direttiva 92/57/CE ha individuato nel committente e nel responsabile dei lavori, eventualmente delegato dal committente stesso, le figure sulle quali grava la responsabilità dell'organizzazione delle misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa posta a tutela della salute e della sicurezza degli addetti impegnati nella realizzazione del manufatto commissionato.

Queste due figure hanno, quindi, notevoli responsabilità, sia civili che penali, per cui, in caso di gravi infortuni in cantiere, sono spesso chiamate a rispondere dell'evento, quasi sempre in concorso con altri soggetti come i coordinatori della sicurezza e il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa esecutrice dei lavori.

10.1 Il committente può rispondere penalmente per colpa in eligendo se nomina come responsabile dei lavori un soggetto non idoneo professionalmente?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2007, n. 2604, relativa a un grave infortunio che aveva coinvolto un lavoratore che stava abbattendo, operando a una altezza di 10 metri dal suolo, una parete divisoria, ha condannato il committente che aveva nominato responsabile dei lavori un "soggetto privo delle necessarie competenze".

La sentenza ha precisato che, infatti, "la delega da parte del committente al responsabile lavori non produce effetto esimente per il delegante qualora il delegato non sia persona esperta e capace".

Infatti, il responsabile dei lavori era laureato in agraria.

10.2 Il committente può rispondere penalmente per culpa in vigilando nel caso non controlli l'operato del responsabile dei lavori?

Sì, al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2002, n. 32151, ha stabilito chiaramente che "il delegante, nella fattispecie un sindaco, può essere esonerato da responsabilità antinfortunistiche soltanto se ha efficacemente delegato i compiti prevenzionistici e non è venuto a conoscenza di inadempienze da parte dei suoi delegati".

La sentenza ha precisato che, infatti, "altrimenti le responsabilità gli vengono sempre addebitate, nonostante la delega conferita, a causa del suo atteggiamento di colpevole tolleranza nei confronti delle inadempienze del delegato di cui sia venuto a conoscenza".

10.3 Ha qualche responsabilità il committente o il responsabile dei lavori che non verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa prima dell'affidamento dei lavori?

Sì, questa responsabilità è confermata dal contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2009, n. 35630, relativa a un infortunio mortale occorso a un lavoratore titolare di un'impresa individuale precipitato al suolo da un'altezza di circa 5 metri, per il cedimento di un pannello che concorrevva a costituire il piano di calpestio del ponteggio, risultato di resistenza e di spessore non rispondente a quanto previsto dalla normativa prevenzionale. E' stato condannato il legale rappresentante della società committente dei lavori per aver verificato con grande superficialità l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore principale proprietario del ponteggio, risultato non idoneo, messo a disposizione della vittima dell'infortunio e per non aver minimamente disciplinato l'aspetto dei subappalti.

Al committente è stato addebitato anche di non aver verificato l'operato del coordinatore in fase di esecuzione.

10.4 Il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa chiamata a eseguire i lavori, oltre che prima dell'affidamento, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 2298, ha condannato il responsabile lavori che aveva affidato l'esecuzione dei lavori a una ditta che vi aveva provveduto utilizzando lavoratori extracomunitari con gravissime violazioni della normativa antinfortunistica.

La sentenza ha evidenziato l'obbligo, a carico del responsabile dei lavori, di verificare l'idoneità delle imprese esecutrici non soltanto prima dell'inizio dei lavori, al momento della scelta dell'impresa esecutrice, ma anche nel corso dell'esecuzione. La Cassazione ha affermato la responsabilità dell'imputato che, "nella di lui qualità assume il rischio e la responsabilità dei lavoratori, non già "ex ante", ma anche, e specialmente, nel corso di svolgimento, prevedendo la normativa un indeclinabile controllo per tutto il tempo necessario a realizzare l'opera commissionata".

10.5 Il committente può essere chiamato a rispondere di un infortunio se mette a disposizione dell'impresa esecutrice opere provvisorie non idonee?

Sì, al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2128, ha precisato che "quando il soggetto commissionario utilizza strutture di supporto, opere provvisorie, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori da responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento alla deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetta a lui stesso".

10.6 Il committente o il responsabile dei lavori può avere responsabilità penali se "dimentica" di nominare i coordinatori della sicurezza?

Sì, non effettuando la nomina di queste figure professionali, dove previste, oltre alle eventuali sanzioni da parte degli organi di vigilanza indicate dall'art. 157, D. Lgs. n. 81/2008, il committente è soggetto a condanna penale in caso di grave infortunio in cantiere.

Questo è, per esempio, il caso della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2007, n. 4161, relativa a un infortunio mortale occorso a un autista-gruista durante le operazioni di prelievo di plinti più distanti posizionati sul camion, in seguito alla rotazione dello stabilizzatore con conseguente ribaltamento del mezzo che aveva schiacciato il lavoratore.

La Cassazione ha condannato il committente in quanto "pur conoscendo la contemporanea presenza di più imprese in cantiere, non si preoccupò di nominare un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, vista la loro complessità, delicatezza e pericolosità".

10.7 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di controllo nei riguardi dell'operato del coordinatore in fase di progettazione?

Sì, l'art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 62, D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che "la designazione del coordinatore progettazione non esonera il committente o il responsabile lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dei relativi obblighi" (art. 91, comma 1).

10.8 Il committente o il responsabile dei lavori può avere qualche responsabilità se non si preoccupa di controllare l'operato del coordinatore in fase di esecuzione?

Sì, l'art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 62, D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che "la designazione del coordinatore esecuzione non esonera il committente o il responsabile lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dei relativi obblighi" [art. 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)].

Ha confermato questa disposizione la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2008, n. 3011, relativa all'infortunio mortale occorso a un lavoratore addetto alla manovra di una gru a torre.

Sono stati chiamati a rispondere dell'evento il datore di lavoro, il coordinatore in fase di esecuzione e anche il responsabile dei lavori "per non aver verificato costantemente l'adempimento previsto a carico del coordinatore di organizzare la reciproca informazione fra le imprese presenti".

Analogamente la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2007, n. 2604, relativa all'infortunio mortale occorso a un lavoratore per il crollo di una parete divisoria che stava abbattendo, ha condannato il responsabile dei lavori "per aver omesso di verificare l'adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, degli obblighi relativi all'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal PSC, e in particolare di vigilare sulla presenza del coordinatore in cantiere".

10.9 Il committente o il responsabile dei lavori è soggetto a responsabilità penali se affida attività lavorative rischiose a lavoratori autonomi di insufficiente professionalità?

Sì, per esempio, la sentenza di Cass. pen. 11 agosto 2004 ha condannato il committente per colpa in eligendo per aver affidato lo smontaggio di una gru a torre a un soggetto non avente competenza sufficiente per lo svolgimento di questa delicata e rischiosa operazione.

L'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto l'obbligo di "verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto".

Analogamente, la sentenza di Cass. pen., 21 settembre 2009, n. 36581, ha condannato il proprietario di un immobile che aveva commissionato lavori di ristrutturazione del tetto dello stabile a un operaio, non titolare di impresa edile ma dipendente in mobilità che, nel corso dei lavori, aveva perso la vita in seguito a una rovinosa caduta dal tetto.

La sentenza ha concluso che "affidare un lavoro a un'impresa specializzata solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità penale, di contro affidare il lavoro a un'impresa improvvisata rende solidale il proprietario in caso di danni o peggio di morte di un operaio".

10.10 Il committente può essere chiamato a rispondere di un infortunio causato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, da parte del datore di lavoro di cui avrebbe potuto con facilità accorgersi?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2009, n. 25946, ha condannato, oltre al datore di lavoro dell'impresa, anche il committente, in riferimento a quanto richiesto dall'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008.

La sentenza ha precisato che "quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui omette di adottare le misure di prevenzione prescritte e quando tale omissione sia immediatamente percepibile, il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi".

Infatti, l'infortunio era stato causato dalla mancanza delle cinture di sicurezza e il committente avrebbe potuto e dovuto facilmente rilevare questa mancanza.

11 INVIO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Ancora molti imprenditori, non solo edili, stanno applicando la normativa prevista a tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti soltanto per la paura di incorrere nelle sanzioni, soprattutto pecuniarie, che il legislatore ha previsto a carico dei soggetti inadempienti. Per questo motivo il legislatore ha richiesto che gli organi

di controllo e di vigilanza debbano essere tempestivamente informati riguardo all'apertura di un nuovo cantiere in modo da potere programmare, per tempo, gli interventi di ispezione.

Infatti, è fondamentale l'attività messa in atto degli organi di controllo e di vigilanza che con le loro frequenti ispezioni in cantiere "costringono" i datori di lavoro a predisporre in modo completo e regolare le misure di prevenzione e protezione a tutela degli addetti.

La necessità di questa vigilanza non è richiesta soltanto in Italia, ma in tutti i paesi della comunità, infatti, il 6° considerando, direttiva 92/57/CE, aveva evidenziato che "in ciascun Stato membro le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro devono essere informate, prima dell'inizio dei lavori della realizzazione di lavori la cui importanza supera una determinata soglia".

11.1 Secondo quali modalità il committente o il responsabile dei lavori deve informare gli organi di vigilanza che i lavori che ha commissionato stanno per avere inizio?

Come previsto dall'art. 99, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, "il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII". Questa comunicazione è fondamentale per consentire agli organi di vigilanza di programmare le ispezioni per il controllo, non soltanto della corretta e completa applicazione della normativa di sicurezza, ma anche per combattere la piaga del lavoro nero e irregolare che continua a essere molto diffuso soprattutto in edilizia.

L'art. 99, comma 2, ha ricordato anche che "copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere".

11.2 Con quale tempistica il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere la notifica preliminare agli organi di vigilanza?

Come precisato dall'art. 99, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare deve essere inviata, da parte del committente o del responsabile dei lavori, "prima dell'inizio dei lavori".

Infatti, gli organi di vigilanza, in relazione alle caratteristiche dei lavori e della loro durata prevista, devono poter programmare per tempo l'effettuazione dei sopralluoghi.

11.3 Perché la notifica preliminare, oltre che alla ASL, deve essere inviata anche alla direzione provinciale del lavoro?

Secondo quanto previsto dall'art. 21, legge n. 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale), i compiti di controllo e di vigilanza della sicurezza sul lavoro, che in precedenza erano svolti dall'ispettorato del lavoro, sono stati attribuiti, a partire dal 1° gennaio 1980, alle unità sanitarie locali che svolgono, quindi, questi compiti per tutti i luoghi di lavoro. Il legislatore, però, in considerazione del numero molto elevato di infortuni che si verificano in edilizia, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412, ha stabilito che poiché le "attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile comportano rischi particolarmente elevati" la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro. Il comma 2, art. 1, D.P.R. n. 412/1997, ha precisato che, quindi, questa vigilanza "è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi".

11.4 Quali sono i contenuti della notifica preliminare?

I contenuti della notifica preliminare sono riportati in dettaglio all'Allegato XII al D. Lgs. n. 81/2008 e devono riguardare, in particolare:

- l'indirizzo del cantiere e la natura dell'opera;
- il nome, il cognome, il codice fiscale e l'indirizzo del committente, del responsabile dei lavori (dove nominato) e dei coordinatori della sicurezza (dove previsti);
- la data presunta dell'inizio dei lavori e la loro durata;
- il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi e il numero massimo presunto dei lavoratori;
- l'identificazione delle imprese già selezionate;
- l'ammontare complessivo dei lavori in euro.

11.5 La notifica preliminare deve essere trasmessa anche al comune?

Sì, anche se l'art. 99, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto l'invio della notifica soltanto alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro, l'art. 59, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008, ha aggiunto, tra gli obblighi del

committente o del responsabile dei lavori, anche quello di "trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99".

11.6 Per qualsiasi tipologia di durata dei cantieri il committente o il responsabile dei lavori deve inviare la notifica preliminare?

No, sempre l'art. 99, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che questa notifica deve essere trasmessa per cantieri:

- in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
- che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nell'obbligo per effetto di varianti in corso d'opera;
- in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

11.7 Qual è la sanzione prevista a carico del committente o del responsabile dei lavori che "hanno dimenticato" di inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza?

Al riguardo, l'art. 20, D. Lgs. n. 494/1996, era stato più esaustivo in quanto aveva stabilito, per il mancato invio della notifica preliminare, una sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro. Invece, stranamente, il D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 157, nel quale sono stabilite le sanzioni a carico del committente o del responsabile dei lavori, non ha previsto alcuna sanzione pecuniaria per il mancato invio della notifica.

E' opportuno ricordare che, però, l'art. 90, comma 10, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "in assenza di notifica, di cui all'art. 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abitativo", quindi, del permesso di costruire o della DIA, diventata SCIA a partire dall'agosto 2010.

Quindi, se l'organo di vigilanza, in occasione del sopralluogo in cantiere, ha rilevato il mancato invio della notifica, deve comunicare l'inadempienza all'amministrazione concedente il titolo abitativo che, quindi, è sospeso e questa sospensione costituisce probabilmente un deterrente maggiore rispetto al pagamento di una sanzione pecuniaria.

11.8 Può incorrere in qualche sanzione il committente o il responsabile dei lavori che ha effettuato una valutazione errata, in difetto, ritenendo che i lavori affidati a una sola impresa avessero una durata dei lavori >di 200 uomini-giorno e che, invece, si protrarranno per un numero di uomini-giorno superiore?

No, il legislatore ha chiamato questo documento "notifica preliminare" proprio perché nella fase preliminare può essere fatta una valutazione della durata dei lavori che successivamente può non essere rispettata per varianti in corso d'opera o per difficoltà sopraggiunte nel corso dell'esecuzione dei lavori. In questi casi il committente o il responsabile lavori, nel momento in cui è sicuro che i lavori si protrarranno per più di 200 uomini-giorno, ha l'obbligo di inviare una nuova notifica in cui, facendo riferimento alla precedente, deve evidenziare i motivi che hanno determinato l'aumento degli uomini-giorno.

Infatti, l'art. 99, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che la notifica preliminare deve essere trasmessa "prima dell'inizio dei lavori" nonché per "eventuali aggiornamenti"; per cui, nei casi indicati, deve essere inviata agli organi di vigilanza la comunicazione relativa agli aggiornamenti.

11.9 Mediamente a quale importo dei lavori possono corrispondere 200 uomini-giorno?

Non è facile fornire una risposta precisa al riguardo, in quanto questa valutazione dipende dalla tipologia di lavori da effettuare e dalle scelte dell'impresa che può decidere di utilizzare un numero elevato di addetti effettuando un lavoro prevalentemente manuale o di utilizzare attrezzature di lavoro tecnologicamente avanzate che richiedono uno scarso utilizzo di manodopera, come può avvenire, per esempio, nelle operazioni di scavo.

Comunque, considerando che la paga oraria, comprensiva di tutti gli oneri contributivi e previdenziali, degli addetti a lavori edili è di circa 25 euro/h, quindi, di 200 euro per giornata lavorativa, 200 uomini-giorno corrispondono a circa 40.000 euro e, poiché per l'esecuzione delle opere più comuni in cantiere, la manodopera mediamente incide per circa il 30% del costo dell'appalto, saranno superati certamente i 200 uomini-giorno per appalti di importo superiore a 120.000-140.000 euro.

11.10 Se con un unico contratto di appalto è richiesta l'effettuazione di interventi, per esempio, di manutenzione straordinaria, in siti differenti e con tempistiche differenti è possibile inviare un'unica notifica preliminare?

No, in questi casi deve essere trasmessa agli organi di vigilanza una notifica per ogni sito in cui devono essere eseguiti gli interventi, in quanto gli organi di vigilanza, per poter programmare le ispezioni, devono conoscere in dettaglio i luoghi in cui saranno eseguiti i lavori e i periodi di tempo in cui saranno svolti. Le comunicazioni devono

riguardare soltanto le attività che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 99, D. Lgs. n. 81/2008.

11.11 Gli organismi paritetici possono prendere visione dei contenuti della notifica preliminare?

Sì, l'art. 99, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "gli organismi paritetici possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza", questo al fine di poter programmare gli interventi di consulenza. Occorre ricordare che gli organismi paritetici, come precisato all'art. 2, comma 1, lettera ee), D. Lgs. n. 81/2008, sono "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia".

11.12 La notifica preliminare deve essere inviata agli organi di vigilanza esclusivamente su supporto cartaceo?

No, alcune regioni ne consentono l'invio anche per via "informatizzata", anzi, in qualche caso, come per la regione Lombardia (dal 1° gennaio 2010), è richiesto l'invio obbligatoriamente per via informatizzata.

11.13 E' previsto in futuro la predisposizione di un modello unico, a livello regionale, di notifica preliminare?

Sì, il documento Itaca - Notifica preliminare unica regionale - Dematerializzazione e trasmissione telematica, ha rilevato la poca efficacia dell'attuale notifica preliminare, compilata su supporto cartaceo, a causa della scarsa qualità delle informazioni inviate agli enti competenti, soprattutto, per la frequente incompletezza e per gli errori dei dati.

Il documento ha evidenziato, quindi, la necessità, per il futuro, di prevedere:

- un modello unico regionale di notifica preliminare;
- la dematerializzazione del modello attraverso l'esclusivo invio on-line;
- i controlli automatici di completezza e di correttezza delle informazioni;

- il collegamento informatico della notifica con titolo abitativo per una esatta conoscenza del tipo di intervento;
- la determinazione e attribuzione automatica alla notifica del grado di pericolosità del cantiere grazie anche a un modello tecnico di quantificazione del rischio.

12 NOTIFICA E PIANO DI LAVORO (PDL) PER SMALTIRE I RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

L'amianto ha avuto un massiccio utilizzo, sino a circa venti anni fa, per le sue ottime caratteristiche di resistenza all'usura e all'azione di agenti chimici, in particolare in edilizia, sotto forma di cemento-amianto per tegole, tetti, grondaie, recipienti, tramezzature, controsoffitti, canne fumarie, pluviali, tubazioni, per cui sono ancora presenti sul territorio italiano qualche miliardo di metri quadrati tra coperture e superfici varie contenenti amianto. Più di venti anni fa il D. Lgs. n. 277/1991, recependo la direttiva 83/477/CEE, sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto sul lavoro, aveva stabilito l'obbligo per il datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi in tutte le attività in cui è presente il rischio di esposizione a polveri di amianto e, con la legge n. 257/1992, l'Italia è stato il primo paese in Europa a mettere definitivamente al bando l'amianto. Infatti, possono essere molto gravi i danni per la salute dei lavoratori esposti all'inalazione di polveri contenenti amianto in quanto gli "organi-bersaglio" colpiti dall'esposizione ad amianto sono i polmoni, in cui può essere sviluppata una malattia chiamata "asbestosi" che può manifestarsi anche molti anni dopo l'esposizione e il "cancro del polmone", direttamente collegato alla dose di amianto inalata, e la pleura a carico della quale può manifestarsi il "mesotelioma". I problemi di sicurezza, però, permangono ancora oggi dovendo prevedere rigorose misure di sicurezza al fine di proteggere i lavoratori incaricati di procedere allo smaltimento delle strutture contenenti questi materiali.

12.1 Per lo svolgimento di quali attività con rischio di esposizione all'amianto devono essere predisposte particolari misure di prevenzione e protezione per gli addetti?

Come indicato all'art. 246, D. Lgs. n. 81/2008, particolari misure di protezione dai rischi, connessi all'esposizione all'amianto, devono essere previste per l'esecuzione di "attività lavorative quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali

contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate".

12.2 Il datore di lavoro deve effettuare qualche comunicazione prima dell'inizio di lavori su strutture o materiali contenenti amianto?

Sì, l'art. 250, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che prima dell'inizio di questi lavori deve essere trasmessa una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, contenente una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- "a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati;
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto".

Una nuova notifica deve essere inviata se modifiche delle condizioni di lavoro possono comportare un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

12.3 Oltre alla notifica deve essere inviato agli organi di vigilanza qualche altro documento?

Sì, l'art. 256, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che, nel caso sia necessario eseguire lavori di demolizione o di rimozione di strutture contenenti amianto, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve predisporre uno specifico documento operativo costituito da un piano di lavoro che deve riportare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

Sempre l'art. 256 ha indicato in dettaglio le informazioni che devono essere riportate nel piano, in particolare, per quanto riguarda le modalità secondo le quali saranno eseguiti i lavori e le misure di prevenzione e protezione che saranno adottate.

Questo piano di lavoro costituisce, quindi, il POS per la particolare attività lavorativa.

12.4 A chi deve essere trasmesso il piano di lavoro?

Come indicato all'art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

I lavoratori o i loro rappresentanti possono prendere visione dei contenuti del piano di lavoro.

12.5 L'impresa che deve effettuare interventi che prevedono la necessità di manipolare materiali contenenti amianto deve avere particolari requisiti?

L'art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997".

Questa disposizione ha stabilito che le imprese che svolgono attività di bonifica dei beni contenenti amianto devono essere iscritte in un apposito albo; questa iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

12.6 Il datore di lavoro e i lavoratori di imprese addette a demolizione o a rimozione di strutture contenenti amianto devono frequentare specifici corsi di formazione professionale?

Sì, l'art. 10, D.P.R. 8 agosto 1994, ha stabilito che per poter svolgere queste attività è necessario frequentare specifici corsi di formazione:

- "operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica" (durata minima di trenta ore);
- "gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica" (durata minima di cinquanta ore).

Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o delle province autonome previa verifica finale dell'apprendimento.

12.7 Gli addetti alle operazioni di manutenzione, di rimozione, di smaltimento di strutture contenenti amianto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria?

Sì, l'art. 259, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che i lavoratori addetti alle operazioni sui materiali contenenti amianto "prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro".

12.8 L'art. 249, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il datore di lavoro non ha l'obbligo dell'invio della notifica preliminare, di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti e di istituire il registro di esposizione "nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto", ma cosa è inteso con quest'ultima espressione?

Per più di due anni sono rimaste le perplessità riguardo a cosa dovesse essere inteso per "esposizioni sporadiche e di debole intensità" e, finalmente, opportuni chiarimenti al riguardo sono stati forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2011 la quale ha precisato che queste attività individuate come ESEDI "vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di 2 interventi al mese" e che "la durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo della pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore".

La circolare 25 gennaio 2011 ha riportato in dettaglio l'elenco delle attività ESEDI.

13 MODALITA' DI INTERVENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

I datori di lavoro dovrebbero sempre rispettare la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, prima di tutto, per un obbligo di ordine generale relativo al rispetto della legalità e, poi, per un obbligo morale di non essere causa, anche involontaria, di danni fisici a propri dipendenti conosciuti e frequentati quotidianamente. Invece, accade spesso che, anche per i datori di lavoro di buona volontà, risulta difficoltoso il rispetto della normativa che, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto una evoluzione frequente e caotica, con disposizioni in qualche caso criptate e di difficile interpretazione e con l'emanazione di disposizioni che dopo breve tempo sono state annullate e sostituite.

Comunque, il mancato rispetto della normativa di sicurezza è legato, il più delle volte, a motivazioni di carattere strettamente economico, per cui il datore di lavoro "dimentica" di installare indispensabili apprestamenti, di sostituire le attrezzature di lavoro con altre più funzionali e sicure, di effettuare le operazioni di manutenzione alle macchine con la periodicità necessaria, con l'unico fine di conseguire un maggiore profitto economico dall'attività svolta. Per questi motivi è indispensabile e sempre efficace l'azione degli organi di vigilanza che, analogamente a quanto

avviene per gli interventi di carabinieri e polizia stradale per il contenimento del fenomeno infortunistico relativo alla circolazione stradale, intervengono in tutti i luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri, applicando sanzioni pecuniarie ai datori di lavoro per il mancato rispetto della normativa e per indicare le modalità secondo le quali riportare le attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza.

13.1 Quali sono gli organi di vigilanza incaricati della verifica dell'attuazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, in generale, e nei cantieri, in particolare?

Come stabilito dall'art. 21, legge n. 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale), dal 1° gennaio 1980 sono stati attribuiti alle unità sanitarie locali i compiti in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, compiti in precedenza svolti dall'ispettorato del lavoro.

Successivamente, il D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412, ha stabilito che "le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro sono:

- a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
- b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei".

Quindi, per i cantieri edili, per il controllo del rispetto della normativa di sicurezza, possono intervenire sia gli ispettori delle AUSL che quelli delle direzioni provinciali del lavoro.

13.2 Il datore di lavoro può proibire l'accesso in cantiere agli ispettori degli organi di vigilanza?

No, l'art. 21, legge n. 833/1978, ha stabilito che al personale delle unità sanitarie locali è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, D.P.R. n. 520/1955.

Questo disposto ha stabilito che gli ispettori del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria e "hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, e i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza".

13.3 Quali sono le modalità di intervento degli organi di vigilanza?

Queste modalità di intervento sono normate dal D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, il quale, all'art. 20, ha stabilito che l'ispettore dell'organo di vigilanza, al termine dell'ispezione, rilevando mancato rispetto della normativa di sicurezza, "impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario".

L'ispettore ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347, codice di procedura penale. L'art. 21, D. Lgs. n. 758/1994, ha stabilito che, quindi, "entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato dalla prescrizione.

Quando risulta l'adempimento alla prescrizione l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma".

Quindi, se il contravventore ha adempiuto alle prescrizioni e ha effettuato il pagamento della somma prevista, il procedimento penale, che era stato nel frattempo sospeso, è estinto (art. 24, D. Lgs. n. 758/1994).

Se, invece, il contravventore non ha adempiuto alle prescrizioni indicate nel verbale di sopralluogo e/o non ha pagato la sanzione prevista, l'organo di vigilanza ne deve dare comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione e il procedimento penale riprende il suo corso.

13.4 Il datore di lavoro può richiedere la rateizzazione del pagamento di questa somma?

No, in quanto l'organo di vigilanza non ha la facoltà di consentire la rateizzazione dell'ammenda. Questa rateizzazione può eventualmente essere concessa in sede di processo, in quanto l'art. 133ter, c.p., ha stabilito che il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda possa essere pagata in rate mensili da tre a trenta.

13.5 Può essere condannato il datore di lavoro che ha ottemperato alle prescrizioni date dall'organo di vigilanza, ma ha effettuato il pagamento della prevista oblazione oltre il termine di 30 giorni?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 29 febbraio 2012, n. 7878, ha stabilito che "il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica delle prescrizioni dell'organo di vigilanza".

La sentenza ha precisato che "la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, contemplata dall'art. 24 del D. Lgs. n. 758/94, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria".

13.6 Il contravventore può richiedere l'allungamento del termine per la regolarizzazione stabilito dall'organo di vigilanza?

Sì, come previsto dall'art. 20, D. Lgs. n. 758/1994, questo termine è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, però, in nessun caso, può superare i sei mesi. "Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero".

13.7 Il D. Lgs. n. 81/2008 ha apportato qualche modifica al D. Lgs. n. 758/1994?

Sì, l'art. 301, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che, in via generale, alle contravvenzioni in materia di igiene, di salute e di sicurezza sul lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda devono essere applicate le disposizioni del D. Lgs. n. 758/1994.

Però, l'art. 143, D. Lgs. n. 106/2009, ha inserito, dopo l'art. 301, D. Lgs. n. 81/2008, l'art. 301bis, prevedendo l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione. Questa disposizione ha stabilito che, infatti, "in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo".

13.8 E' sempre valido quanto previsto dall'art. 55, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 81/2008, che ha stabilito, a carico del datore di lavoro, in caso di omessa valutazione dei rischi e di adozione del relativo documento per le attività disciplinate dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), l'applicazione della pena dell'arresto da 6 mesi a un anno, senza l'alternativa dell'ammenda?

No, l'art. 144, D. Lgs. n. 106/2009, ha sostituito l'art. 302, D. Lgs. n. 81/2008, stabilendo che "per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando sono state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a 2.000 euro". L'art. 135, c.p., ha stabilito il "ragguaglio" tra pene detentive e pene pecuniarie.

13.9 La possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria è valida in tutti i casi?

No, il comma 2, art. 302, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "la sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni".

13.10 Qual è la differenza di funzioni tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio?

I soggetti che svolgono, nel campo della sicurezza, le funzioni di "pubblico ufficiale" sono gli ispettori delle AUSL e gli ispettori delle direzioni provinciali del lavoro e le relative funzioni sono stabilite dall'art. 357, c.p.

Le funzioni degli ispettori "incaricati di pubblico servizio" sono individuate, invece, dall'art. 358, c.p., e sono svolte dai tecnici dell'ex ISPESL, delle ASL, dell'ARPA, dei VVF che effettuano le prime verifiche e le verifiche periodiche di macchine e di attrezzature di lavoro, per le quali il legislatore, in considerazione della particolare pericolosità, ha previsto la necessità di un controllo periodico.

13.11 Gli incaricati di pubblico servizio possono fare contravvenzioni nel caso in cui, nel corso delle ispezioni, rilevino inadempienze alla normativa di sicurezza?

No, se nel corso del sopralluogo gli incaricati di pubblico servizio hanno rilevato la mancata rispondenza delle macchine e delle attrezzature di lavoro, oggetto di prima

verifica o di verifica periodica, alla relativa normativa di sicurezza, devono stilare un verbale in cui sono riportati gli interventi che è necessario effettuare e la macchina o l'attrezzatura non può essere utilizzata sino alla completa "messa a norma".

13.12 Se un privato cittadino o un incaricato di pubblico servizio si accorge della presenza di una condizione di rischio secondo quali modalità può intervenire?

Un semplice cittadino può accorgersi di evidenti condizioni di rischio per la comunità come, per esempio, un ponteggio o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in procinto di crollare, un cavo elettrico tranciato che pende pericolosamente, uno scavo nella sede stradale al quale è stata rimossa la delimitazione e il cartello di segnalazione di pericolo.

In questi casi e in casi simili, come previsto dall'art. 22, D. Lgs. n. 758/1994, è necessario farne comunicazione al pubblico ministero che ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

13.13 In caso di infortunio di un lavoratore, dovuto al mancato rispetto della normativa di sicurezza, al datore di lavoro, oltre alla responsabilità penale, può essere attribuita anche la responsabilità civile per l'evento?

Sì, l'art. 10, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha stabilito che "l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro; nei successivi commi, però, lo stesso art. 10 ha precisato che "nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato".

La norma ha precisato ulteriormente che "permane altresì la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile". Quanto già previsto molti anni fa è stato meglio puntualizzato dall'art. 61, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso".

13.14 Che cosa è l'azione di regresso?

E' l'azione messa in atto da parte dell'INAIL nei riguardi del datore di lavoro in base al principio della "responsabilità oggettiva" nel caso in cui il datore di lavoro, in sede penale, sia riconosciuto colpevole dell'evento per mancata o non corretta predisposizione di dispositivi di sicurezza.

Per cui se l'indennizzo corrisposto dall'INAIL al lavoratore infortunato non copre l'intero risarcimento civilmente riconosciuto all'infortunato, il datore di lavoro, risultato penalmente responsabile dell'evento, deve risarcire al proprio dipendente quella parte del danno non coperto dall'assicurazione (danno differenziale).

13.15 Quali interventi devono mettere in atto gli organi di vigilanza che accertino inadempimenti retributivi e/o contributivi?

Come indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 febbraio 2011, n. 5, in questi casi "gli organi di vigilanza, qualora accertino inadempimenti retributivi e/o contributivi sono tenuti a notificare i verbali di accertamento/contestazione a tutti i responsabili in solido (committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore)".

13.16 Quali particolari verifiche devono mettere in atto gli organi di vigilanza in caso di controlli di lavori in ambienti sospetti di inquinamento?

Sono stati numerosi, anche negli ultimi anni, gli infortuni gravi avvenuti nel corso di lavori eseguiti per attività manutentive e di pulizia all'interno di silos, di pozzi, di cisterne, di serbatoi, di impianti di depurazione, di cunicoli, di gallerie; i lavoratori addetti a queste attività sono esposti, infatti, al rischio di asfissia o di intossicazione dovute a esalazioni di sostanze tossiche o nocive.

Ha affrontato l'argomento la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 dicembre 2010, n. 42, che ha evidenziato la necessità di fornire indicazioni operative che consentano una uniforme applicazione della normativa e, al contempo, di assicurare una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori nell'adempimento di questi obblighi.

Quindi, gli interventi ispettivi degli organi di vigilanza territoriali, in questi particolari ambienti, devono essere programmati in particolare alla verifica:

"1) della corretta e completa elaborazione del DUVRI da parte delle aziende committenti;

2) delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;

3) dei contenuti e della "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;

4) dell'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza".

13.17 Nel caso in cui l'organo di vigilanza, nel corso di un'ispezione in cantiere, rilevi il mancato rispetto della normativa di sicurezza da parte di una delle imprese esecutrici ed elevi nei suoi riguardi la relativa contravvenzione, può prendere analogo provvedimento contravvenzionale nei riguardi dei coordinatori per la sicurezza?

E' necessario prima di tutto distinguere se l'oggetto della contravvenzione è stato un "rischio intra-aziendale" o un "rischio aggiuntivo o interferenziale". Nel caso di rischio intra-aziendale, quindi, di stretta pertinenza e responsabilità dell'impresa esecutrice, non vi dovrebbe essere alcun obbligo per l'organo di vigilanza di contravvenzionare anche i coordinatori.

Il problema è più complesso in presenza di rischi aggiuntivi non rilevati dai coordinatori.

Per esempio, nel caso in cui l'organo di vigilanza rilevasse la presenza nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze di linee elettriche nude che potrebbero interferire pericolosamente con gli impianti di sollevamento (autogru o gru a torre) o con i ponteggi metallici, con grave rischio per la sicurezza dei lavoratori presenti, il coordinatore per la progettazione potrebbe essere sanzionato in base all'art. 158, comma 1, in quanto numerose sentenze di Cassazione hanno stabilito che la redazione di un PSC largamente incompleto e insufficiente e nel quale non si è tenuto conto di evidenti rischi presenti nell'area di cantiere equivale praticamente alla mancata redazione dello stesso.

Analogamente, il coordinatore per l'esecuzione potrebbe essere sanzionato per non aver adeguato il PSC in caso di varianti in corso d'opera o per non aver sospeso le singole lavorazioni in caso di "pericolo grave e imminente" per la sicurezza dei lavoratori, in base all'art. 158, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008.

13.18 Sono previste in futuro ulteriori interventi legislativi per rendere più efficace la lotta al mancato rispetto della normativa di sicurezza nei cantieri?

Sì, l'art. 27, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, aveva già previsto, per il futuro, la "definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Questo articolo è stato successivamente puntualizzato da parte dell'art. 17, D. Lgs. n. 106/2009, il quale ha stabilito che, "con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso l'adozione e diffusione di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e ai provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza". La disposizione ha precisato che "tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile".

13.19 Quando entrerà in funzione e come opererà la patente a punti?

Questo strumento di verifica dovrebbe entrare in vigore nei primi mesi del 2013.

Le modalità operative sono state definite nell'accordo 28 luglio 2011 firmato tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che sarà recepito in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione, in cui è previsto che le imprese e i lavoratori autonomi, per poter operare, debbano avere particolari requisiti tra cui la presenza di un "responsabile tecnico dell'impresa" in possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza specifica nel settore delle costruzioni.

L'accordo 28 luglio 2011 ha previsto che nel DURC dovrà essere indicato il punteggio iniziale dell'impresa, crescente in relazione all'organico medio annuo dell'impresa, che è via via decurtato in funzione della gravità delle infrazioni alla normativa di sicurezza rilevate dagli organi di vigilanza. In caso di perdita di tutti i punti assegnati, la camera di commercio deve provvedere alla revoca della patente, per cui l'impresa non potrà partecipare a gare relative a lavori pubblici e non potrà iniziare e proseguire lavori, salvo che gli stessi abbiano superato il 75% del valore del contratto.

13.20 Il conseguimento di questa patente potrà dare qualche vantaggio alle imprese che ne sono in possesso?

Sì, l'art. 27, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, aveva stabilito che "il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica". Quindi, la qualificazione costituiva un elemento fondamentale per le imprese edili; però, l'art.

17, D. Lgs. n. 106/2009, ha apportato una modifica significativa, attenuandone l'importanza, sostituendo la parola "vincolante" con la parola "preferenziale".

13.21 Nel caso in cui gli ispettori dei VVF, nel corso di una ispezione in cantiere, riscontrino gravi violazioni alla normativa in materia di prevenzione incendi possono sospendere l'attività di cantiere?

No, quando il legislatore ha previsto questa possibilità ha indicato chiaramente i soggetti che hanno questa facoltà.

Questa facoltà è indicata all'art. 14, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione di una attività imprenditoriale qualora riscontrino la presenza in cantiere di personale "in nero" e di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. Inoltre, il legislatore, con l'art. 92, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto la possibilità per il coordinatore in fase di esecuzione, di sospendere "le singole lavorazioni" in caso di "pericolo grave e imminente". Quindi, il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, nel caso in cui riscontri il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi, deve applicare la normativa specifica, riportata, in particolare, all'art. 20, D. Lgs. n. 139/2006, secondo il quale deve farne segnalazione al Prefetto che ha il potere di ordinare la sospensione dell'attività.

14 OBBLIGHI DI COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI VERSO LE IMPRESE ESECUTRICI

Essendo a carico del committente o, se nominato, del responsabile dei lavori l'individuazione degli apprestamenti di sicurezza che devono essere adottati nel corso dell'esecuzione dei lavori che sono stati commissionati, è necessario comunicare alle imprese esecutrici, in dettaglio, questi apprestamenti, gli adempimenti previsti a loro carico e i nominativi dei soggetti con cui dovranno interloquire nel corso dell'esecuzione dei lavori. E' necessario che, infatti, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia presente un continuo dialogo tra l'area della committenza, costituita, oltre che dal committente, dal RUP, dai coordinatori della sicurezza e dal direttore dei lavori, e le imprese esecutrici per risolvere le problematiche che possono manifestarsi in seguito a situazioni impreviste.

14.1 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo dei coordinatori della sicurezza?

Sì, l'art. 90, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di "comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore progettazione e del coordinatore esecuzione lavori".

E' importante questa comunicazione in quanto l'impresa aggiudicataria può avere la necessità di chiedere chiarimenti al coordinatore in fase di progettazione riguardo ai contenuti del PSC e può "presentare al coordinatore esecuzione proposte di integrazione al PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza", come previsto dall'art. 100, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008.

14.2 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare le imprese esecutrici riguardo ai contenuti del PSC?

Sì, è importante che le imprese esecutrici che intendono partecipare alla gara di appalto siano a conoscenza dei contenuti del PSC, per poter predisporre gli apprestamenti richiesti dal committente per garantire l'esecuzione degli stessi in condizioni di sicurezza.

Per questo motivo l'art. 101, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che "il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori".

14.3 Secondo quali modalità il committente o il responsabile dei lavori può consentire alle imprese concorrenti alla gara di appalto di un lavoro pubblico di prendere visione dei contenuti del PSC?

Per quanto riguarda, in particolare, gli appalti di opere pubbliche, sempre l'art. 101, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto".

A sua volta, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi ai quali intende affidare l'esecuzione di alcuni lavori in subappalto.

14.4 Quali comunicazioni inerenti alla sicurezza sul lavoro deve fare il committente o il responsabile dei lavori alle imprese nel caso sia necessario eseguire varianti in corso d'opera?

Come previsto dal punto 4.1.5, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, "per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera, previste dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/06, si applicano le disposizioni generali relative alla stima dei costi della sicurezza". Quindi, il committente o il responsabile dei lavori devono comunicare alle imprese che vogliono concorrere alla gara per l'esecuzione della variante i costi relativi alla sicurezza che "sono compresi nel costo totale della variante e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare al ribasso".

14.5 Quale documentazione deve trasmettere all'impresa esecutrice il committente che intende affidare lavori all'interno della propria azienda?

Come richiesto dall'art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, in questo caso il committente deve elaborare e trasmettere all'impresa esecutrice il DUVRI, cioè il documento in cui sono riportate le misure che devono essere adottate per eliminare o almeno ridurre al minimo i rischi da interferenza tra le attività messe in atto dai propri dipendenti presenti sul luogo di lavoro e quelle svolte dai lavoratori dell'impresa.

Se i lavori sono affidati a più imprese, invece, deve essere predisposto il PSC i cui contenuti "coprono" i contenuti del DUVRI.

14.6 Il committente o il responsabile dei lavori che decide di organizzare direttamente all'interno del cantiere il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori deve farne comunicazione alle imprese esecutrici?

Sì, questa possibilità è espressamente prevista dall'art. 104, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, e deve essere comunicata alle imprese interessate.

Può essere utile ricorrere a questa soluzione nel caso in cui il committente preveda la presenza in cantiere di numerose imprese con numero ridotto di dipendenti, ciascuna delle quali dovrebbe procedere direttamente alla predisposizione di questi servizi che, invece, potrebbero essere più efficienti se centralizzati. In questo caso, come previsto sempre dall'art. 104, i datori di lavoro delle imprese esecutrici sono esonerate dalla predisposizione dei servizi già predisposti dal committente.

15 FUNZIONI SVOLTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE O DAL RESPONSABILE DEI LAVORI

Numerose sono le figure professionali che, direttamente o indirettamente, partecipano all'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate in cantiere, quali il committente, il responsabile dei lavori, il responsabile del procedimento (soltanto per i lavori pubblici), il progettista, il coordinatore in fase di progettazione, il coordinatore in fase di esecuzione, il direttore dei lavori.

Questi professionisti, soprattutto se i lavori non sono di notevole entità e, quindi, comportano un impegno ridotto, possono svolgere contemporaneamente due o anche più incarichi per evitare sovrapposizioni di funzioni e per ridurre le spese relative al pagamento delle parcelle professionali, però, il legislatore, per motivi di opportunità, in qualche caso ha stabilito l'obbligo di accorpamento di alcune funzioni, mentre in altri casi ha stabilito precise incompatibilità. Tutte le volte che il legislatore non si è esplicitamente espresso, il committente è libero di decidere a quale professionista affidare lo specifico incarico o anche, se ha i requisiti professionali richiesti, di svolgere personalmente alcune funzioni.

15.1 Il committente o il responsabile dei lavori possono svolgere personalmente le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione?

Sì, l'art. 90, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto chiaramente che "il committente o il RL, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere sia le funzioni di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Questi soggetti devono possedere i requisiti professionali previsti per i coordinatori e riportati in dettaglio all'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008.

Non vi sono problemi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di CSP, da parte del committente o del responsabile dei lavori, mentre sussiste qualche perplessità qualora, in particolare per i lavori pubblici, il committente o il responsabile dei lavori decida di svolgere le funzioni di CSE. Questo accorpamento di funzioni, infatti, anche se consentito, poiché sia il responsabile dei lavori che il coordinatore in fase di esecuzione appartengono alla stessa area funzionale della committenza, nel corso dell'esecuzione dei lavori, potrebbe determinare condizioni di disagio per questo soggetto. Basti pensare all'obbligo previsto dall'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008, per il coordinatore in fase di esecuzione di proporre al committente o al responsabile dei lavori, quindi, a se stesso, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o addirittura la risoluzione del contratto. Inoltre, in

questo caso, poiché, per i lavori pubblici, il responsabile dei lavori deve coincidere con il RUP e il CSE può svolgere anche le funzioni di direttore dei lavori o di direttore operativo, sullo stesso soggetto potrebbero confluire ben quattro fondamentali funzioni relative alla realizzazione dell'opera.

15.2 Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire, anche personalmente, il coordinatore in fase di progettazione o il coordinatore in fase di esecuzione nel corso dello svolgimento dei lavori?

Sì, l'art. 90, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "il committente o il responsabile lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, i soggetti già designati come coordinatori".

Questa condizione si può verificare, in particolare, per il coordinatore per l'esecuzione che deve operare per un periodo certamente più lungo rispetto a quello necessario per il CSP per la redazione del PSC, in caso di suo impedimento per un certo periodo a causa di malattia o di gravi problemi familiari che determinano l'impossibilità dello svolgimento delle sue funzioni di controllo all'interno del cantiere.

15.3 Il responsabile dei lavori per lavori pubblici può svolgere le funzioni di progettista?

Sì, il responsabile dei lavori dovendo coincidere, per i lavori pubblici, con la figura del responsabile del procedimento può svolgere le funzioni di progettista come previsto dall'art. 9, comma 4, D.P.R. n. 207/2010, con esclusione di lavori di speciale complessità, progetto integrale di un intervento e interventi di importo superiore a 500.000 euro.

15.4 Il responsabile dei lavori, per i lavori privati, può coincidere con il progettista dell'opera?

Sì, anzi l'art. 89, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, aveva previsto l'obbligo di questo accorpamento di funzioni, infatti, fornendo la definizione di responsabile dei lavori, aveva precisato che "tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera".

Però, l'art. 58, D. Lgs. n. 106/2009, ha eliminato questo obbligo di accorpamento di funzioni, lasciando libero il committente di affidare l'incarico di progettista al responsabile dei lavori, dove nominato, o ad altro professionista.

15.5 Il responsabile dei lavori, per i lavori privati, può coincidere con il direttore dei lavori?

Sì, anzi l'art. 89, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, aveva previsto l'obbligo di questo accorpamento di funzioni, infatti, fornendo la definizione di responsabile dei lavori, aveva precisato che "tale soggetto coincide con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera".

Però, l'art. 58, D. Lgs. n. 106/2009, ha eliminato anche questo obbligo di accorpamento di funzioni, lasciando libero il committente di affidare l'incarico di direttore dei lavori al responsabile dei lavori, dove nominato, o ad altro professionista.

15.6 Il committente può svolgere contemporaneamente anche le funzioni di datore di lavoro?

Sì, questo caso particolare è preso in esame dall'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, che ha individuato gli obblighi del datore di lavoro "in caso di affidamento di lavori a imprese esecutrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa".

In questo caso, il soggetto è "datore di lavoro" nei riguardi dei dipendenti della propria azienda ed è "committente" nei riguardi dell'impresa che deve operare all'interno dell'azienda stessa, mentre prosegue, anche in parte, l'attività lavorativa, per cui sono presenti nello stesso ambiente dipendenti dell'azienda e dipendenti dell'impresa chiamata a eseguire i lavori. In questo caso il datore di lavoro-committente deve preoccuparsi di analizzare i possibili rischi interferenziali che possono presentarsi evidenziando le misure necessarie per eliminarli o, almeno, ridurli in un documento che prende il nome di DUVRI.

15.7 Il titolare di un'impresa edile che vuole realizzare un edificio in proprio, per poi rivendere le diverse unità immobiliare, per cui svolge contemporaneamente le funzioni di committente e di datore di lavoro, è soggetto agli obblighi previsti dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008?

Sì, l'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione".

Inoltre, il committente-datore di lavoro, se fornito del titolo di studio di ingegnere, di architetto, di geometra, di perito industriale, in possesso dei requisiti professionali necessari per svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza, essendo titolare di una impresa edile, qualora volesse costruire una propria abitazione, potrebbe redigere il progetto del manufatto, svolgere le funzioni di coordinatore in fase di progettazione, predisponendo il PSC, realizzare il manufatto con la propria impresa per la quale è datore di lavoro, svolgere le funzioni di direttore dei lavori e anche di coordinatore in fase di esecuzione.

Infatti, come previsto dall'art. 58, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 89, D. Lgs. n. 81/2008, l'incompatibilità tra datore di lavoro dell'impresa esecutrice e coordinatore in fase di esecuzione "non opera in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice".

16 CONTENUTI, MODALITA' DI RILASCIO, VALIDITA' DEL DURC

Tra i documenti che contribuiscono ad attestare l'idoneità tecnico-professionale sia dell'impresa affidataria che delle imprese esecutrici, il DURC costituisce certamente l'elemento fondamentale, infatti, il legislatore, soprattutto negli ultimi anni, ha cercato di combattere con ogni mezzo la piaga del lavoro nero e irregolare, che è particolarmente diffuso in edilizia, anche perché i lavoratori irregolari, essendo spesso addetti ai lavori più pesanti, sono particolarmente esposti al rischio di infortuni e di malattie professionali.

Infatti, un datore di lavoro che "trascura" di mettere in regola i propri dipendenti, frodando sugli obblighi contributivi e previdenziali, facendo così concorrenza sleale ad altre imprese che operano in maniera corretta, certamente ancor meno si preoccuperà di impegnare risorse finanziarie per rendere più sicuri gli impianti e le attrezzature di lavoro e per dotare i propri dipendenti dei necessari DPI.

E' risultato indispensabile, quindi, per il legislatore individuare uno strumento che consentisse al committente di verificare in maniera facile e sicura la regolarità contributiva dell'impresa alla quale intende affidare i lavori; questo documento è appunto il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Al riguardo, in una nota 26 febbraio 2008, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali aveva affermato che "combattere il lavoro nero significa non solo garantire la

trasparenza retributiva, ma anche diminuire la possibilità di incidenti e di infortuni mortali e limitare la concorrenza sleale".

16.1 Che cos'è il DURC?

La definizione di documento unico di regolarità contributiva (DURC), fornita dallo Sportello unico previdenziale, è "certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa edile (per i lavori) verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento".

Quindi, è stata semplificata la procedura di acquisizione di queste attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dagli enti previdenziali, conglobando in un unico documento le modalità di verifica della regolarità delle contribuzioni nei riguardi degli enti indicati.

Questa definizione è stata ribadita dell'art. 6, D.P.R. n. 207/2010, secondo cui il DURC "è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento". Il DURC costituisce, quindi, una nuova e più incisiva forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati, utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare pubbliche.

16.2 Da quale data è obbligatorio che il committente o il responsabile lavori richieda alle imprese esecutrici il DURC?

Questo obbligo è vigente dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, di modifica del D. Lgs. n. 494/1996, con il quale era richiesto al committente o al responsabile dei lavori di acquisire, da parte delle imprese esecutrici, "un certificato di regolarità contributiva che può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva".

16.3 Quali informazioni devono essere riportate nel DURC?

Come indicato all'art. 4, decreto del Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007, il DURC deve contenere:

- la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e l'unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- l'iscrizione agli istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- la data di rilascio del documento;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

16.4 Quali sono i requisiti fondamentali dell'impresa che attestano la regolarità del DURC?

Come indicato all'art. 5, decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 24 ottobre 2007, le condizioni che devono determinare la regolarità contributiva sono:

- la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;
- l'inesistenza di inadempienze in atto;
- la richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole.

16.5 Da chi è rilasciato il DURC?

Il DURC è rilasciato dalla Cassa edile competente per territorio se l'impresa utilizza lavoratori ai quali è applicato il contratto dell'edilizia, mentre, per le imprese alle quali sono applicati differenti contratti di lavoro, come ascensoristi, elettricisti, lattonieri, vetrai per i quali non è richiesta l'iscrizione alla Cassa edile, è rilasciato dalla sede INPS o INAIL territorialmente competente alla quale è stata presentata richiesta su cartaceo o telematica.

16.6 Le casse edili operanti soltanto a livello territoriale sono abilitate al rilascio del DURC?

No, una precisa indicazione al riguardo è stata fornita dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2 maggio 2012, n. 8367, che prima di tutto ricorda la definizione di "enti bilaterali", cioè, "organismi costituiti a iniziativa di una o più

associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva". La circolare n. 8367/2012 ha precisato che, quindi, le casse abilitate sono tenute a osservare il "principio di reciprocità", secondo il quale è indispensabile avere un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di queste; infatti, l'art. 252, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, ha fatto presente che "le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva". Questo principio è assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili. La circolare n. 8367/2012 ha concluso che, quindi, gli organismi operanti soltanto a livello territoriale non possono definirsi "casse edili" ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003, quindi, "eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali casse devono considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge".

16.7 Il DURC può essere richiesto soltanto dalle imprese?

No, oltre che direttamente dalle imprese e dai lavoratori autonomi, il DURC può essere richiesto attraverso intermediari muniti di delega, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni appaltanti.

Anche le SOA devono verificare la regolarità di questa documentazione prima di rilasciare la certificazione di qualificazione alle imprese.

16.8 Il DURC può essere richiesto per via telematica?

Sì, la richiesta per via telematica è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, gli enti privati a rilevanza pubblica e le SOA. Per i richiedenti privati la via telematica non è obbligatoria, ma consigliata, infatti, con questa modalità di richiesta possono essere accelerati i tempi necessari per il rilascio.

16.9 Il DURC deve essere richiesto, oltre che per gli appalti di "lavori pubblici", anche per gli appalti di servizi e forniture?

Sì, l'art. 6, D.P.R. n. 207/2010, ha precisato che "la regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture".

Quindi, anche per gli appalti di servizi e di forniture deve essere richiesto il DURC:

- per la verifica della dichiarazione;

- per l'aggiudicazione dell'appalto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento finale (appalti di forniture);
- alla liquidazione di ogni fattura (appalti di servizi).

16.10 Il DURC deve essere richiesto anche per appalti di lavori, servizi e forniture privati?

Sì, l'art. 90, comma 9, D. Lgs. n. 81/2008, che ha richiesto al committente o al responsabile dei lavori l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, tra cui (Allegato XVII) il DURC costituisce l'elemento fondamentale, riguardando, indistintamente, sia gli appalti pubblici che quelli privati.

16.11 Entro quanti giorni deve essere rilasciato il DURC?

Come indicato all'art. 6, comma 3, decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, il DURC deve essere rilasciato entro 30 giorni. Questo termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria quando sia accertata una situazione di irregolarità (preavviso di accertamento negativo).

16.12 Da quale data decorre la validità del DURC?

La determinazione dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici n. 1/2010 ha precisato che, negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale e decorre dalla data di rilascio e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.

16.13 Che differenza c'è tra "periodo di validità" e "periodo di copertura" del DURC?

Il periodo di validità del DURC costituisce l'arco di tempo entro il quale l'impresa può far valere il DURC; invece, come indicato nel parere di precontenzioso dell'Autorità n.1903/2010, il periodo di copertura rappresenta il periodo per il quale gli enti previdenziali hanno accertato la regolarità contributiva.

16.14 Qual è il periodo di validità del DURC in caso di lavori privati?

In base a quanto stabilito dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili, con comunicazione 9 febbraio 2006, n. 286, vi sono due tipi di DURC, uno per i lavori privati, definito "storico", che attesta la regolarità contributiva dell'impresa per tutto il territorio nazionale; questo documento ha validità trimestrale. Per le opere

pubbliche, invece, il DURC è definito "dinamico", in quanto deve seguire tutte le fasi del cantiere, per la stipula del contratto, per il pagamento dei diversi stati di avanzamento lavori, per gli stati finali.

16.15 Qual è la validità del DURC per i lavori pubblici?

Anche per gli appalti pubblici il DURC ha validità trimestrale. In effetti, il parere dell'Autorità n. 31/2009 aveva stabilito una validità mensile, ma successivamente il punto 11, parere dell'Autorità n. 1/2010, confermato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35/2010, ha stabilito una validità trimestrale in un'ottica di semplificazione delle procedure di gara.

16.16 In quali fasi di realizzazione di un'opera pubblica la stazione committente deve verificare la regolarità del DURC?

L'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il DURC in corso di validità per:

- la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), Codice degli appalti (esclusione dalle procedure di affidamento di appalti di lavori, di servizi e di forniture dei soggetti "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali");
- l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, Codice degli appalti ("l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti");
- "la stipula del contratto";
- "il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture";
- "il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale".

Infatti, già la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici 28 novembre 2006, n. 89, aveva precisato che "la regolarità contributiva è richiesta non solo come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma l'impresa deve conservare la "correttezza" per tutto lo svolgimento di essa".

Quanto indicato dalla deliberazione è relativo ai lavori pubblici ma può chiaramente essere esteso anche ai lavori privati di notevole complessità e durata.

16.17 Il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere il DURC per ciascun SAL?

Sì, la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 ha precisato che "per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti a ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito".

16.18 Nel caso in cui un'impresa operi contemporaneamente in più cantieri, per ottenere il pagamento di un SAL è sufficiente che sia in regola con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere?

Sì, come precisato nell'interpello del Ministero del Lavoro n. 15/2009, in questo caso è necessario attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS finalizzata al rilascio di una certificazione di regolarità contributiva riferita al singolo cantiere.

16.19 La stazione committente può trattenere alle imprese esecutrici le somme corrispondenti agli importi contributivi non versati agli enti previdenziali per i propri dipendenti?

Sì, il parere dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici sulla normativa 3 febbraio 2009 ha precisato che "le ritenute operate dalla stazione appaltante per somme corrispondenti agli inadempimenti contributivi certificati dal DURC possono essere trattenute sino alla liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. Le ritenute potranno essere utilizzate per i pagamenti di quanto dovuto per le inadempienze contributive nel caso in cui gli enti previdenziali ne facciano richiesta".

16.20 A quali sanzioni può andare incontro il committente o il responsabile dei lavori che non verifica la regolarità del DURC?

Per la mancata verifica del DURC il committente o il responsabile dei lavori è punito, come previsto dall'art. 157, D. Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 86, D. Lgs. n. 106/2009, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Inoltre, nel caso di infortunio di un lavoratore, sia dell'impresa affidataria che di quelle che eseguono lavori in subappalto, come previsto dall'art. 26, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, il committente può essere chiamato a "rispondere, in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato a opera dell'INAIL".

16.21 Quali provvedimenti deve prendere il RUP nel caso in cui dal DURC sia rilevata un'inadempienza contributiva del soggetto che esegue il contratto?

In questo caso, come previsto dall'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, il RUP "trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza". Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Chiarimenti e procedure esecutive sono in dettaglio riportati nella circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2012 e nella nota INAIL 21 marzo 2012, n. 2029.

16.22 L'intervento sostitutivo da parte del RUP è previsto anche nel caso in cui il debito dalla stazione appaltante nei confronti degli appaltatori "copra" soltanto in parte quanto dovuto agli istituti e alle casse edili?

Sì, come indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3/2012, in questo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all'appaltatore devono essere ripartite tra gli istituti e le casse edili creditori "in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC".

16.23 Nel caso in cui l'appaltatore, oltre a essere inadempiente nei riguardi di INPS, INAIL e Cassa edile, è inadempiente anche dal punto di vista fiscale nei riguardi dell'agenzia di riscossione, la stazione committente deve dare sempre la precedenza al pagamento dei contributi fiscali e assicurativi indicati nel DURC?

Sì, la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2012 ha precisato che "solo attraverso la "prioritaria applicazione" dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che consentirebbe alle imprese, in prospettiva, di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare a operare sul mercato, è possibile salvaguardare i crediti dell'Amministrazione fiscale, i quali potrebbero invece essere compromessi nella diversa ipotesi in cui si volesse soddisfare primariamente questi ultimi, lasciando inalterata l'irregolarità evidenziata nel DURC, in presenza della quale non solo è impedita la partecipazione ad appalti pubblici e ai lavori privati in edilizia ma è altresì impedita la fruizione dei benefici normativi e contributivi e la fruizione dei

benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1, D.M. 24 ottobre 2007)".

17 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE RICHIESTO IL DURC

E' importante stabilire con chiarezza in quali casi il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere il DURC, stante la possibilità che, in particolare per le attività edili, oltre all'impresa affidataria, possano essere presenti in cantiere imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, imprese fornitrici di materiali, imprese che effettuano noli a caldo o a freddo.

17.1 Deve essere richiesto il DURC per l'impresa affidataria?

Sì, l'art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, che ha individuato gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, ha precisato che "per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'Allegato XVII", in cui, tra l'altro, è precisato che è necessario esibire al committente o al responsabile dei lavori il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007.

D'altronde, l'impresa affidataria, dovendo scegliere e coordinare le attività che saranno svolte dalle imprese subappaltatrici, deve dimostrare, per prima cosa, serietà e correttezza nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

17.2 Oltre che per l'impresa affidataria il committente deve richiedere il DURC anche alle imprese subappaltatrici?

Sì, la circolare INPS 26 luglio 2005, n. 92, e la circolare INAIL 25 luglio 2005, n. 38, dagli stessi contenuti, il cui testo congiunto è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, hanno precisato che, in caso di subappalto, "l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice".

17.3 Nel caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere richiesto soltanto per l'impresa mandataria o anche per le imprese mandanti?

Il DURC deve essere acquisito per ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento. Infatti, come indicato all'art. 37, comma 17, D. Lgs. n. 163/2006, questa forma aggregativa tra imprese non ha determinato la nascita di un nuovo

soggetto distinto dalle singole imprese, per cui ogni impresa "conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".

17.4 Il DURC deve essere richiesto anche se l'operatore economico è un soggetto pubblico?

Sì, come indicato dall'interpello del Ministero del Lavoro n. 9/2009, deve essere sempre rispettato il principio della parificazione tra soggetti pubblici e privati, per cui, anche nei riguardi degli enti pubblici, deve essere accertata la regolarità contributiva.

In questi casi l'istituto di riferimento non è l'INPS ma l'INPDAP.

17.5 Il DURC deve essere richiesto anche per lavori pubblici in economia di importo inferiore a 20.000 euro?

Sì, l'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006, che ha elencato i "requisiti di ordine generale" necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, di servizi, di forniture, tra cui è riportato il rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, non ha indicato alcun limite di importo dei lavori al di sotto del quale non è necessario fare queste verifiche da parte della stazione appaltante.

Inoltre, la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010, ribadendo questa necessità, ha chiarito che anche in questo caso il documento ha validità trimestrale con riferimento al contratto specifico [1].

[1] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

17.6 E' necessario richiedere il DURC anche nel caso di acquisizioni in economia di beni e servizi?

La circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 ha precisato che "il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia e ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto". La circolare ha precisato anche che "per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto".

17.7 Il committente deve richiedere il DURC anche ai lavoratori autonomi?

Sì, la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 30 gennaio 2008, n. 5, ha precisato che "il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizio e forniture e nei lavori privati dell'edilizia".

La circolare n. 5/2008 ha chiarito anche che "in alcuni ambiti settoriali (a es. edilizia), l'estrema parcellizzazione dei processi produttivi ha determinato l'effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto non appare in linea con la "ratio" normativa escludere i lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva".

Per cui, ai fini del rilascio del documento, "rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali".

E' importante che il DURC sia richiesto anche ai lavoratori autonomi in quanto, negli ultimi anni, si è assistito a un processo di destrutturazione delle imprese edili che hanno sempre più spesso deciso di appaltare a piccole e piccolissime imprese numerosi processi produttivi.

17.8 Il committente deve richiedere il DURC anche alle imprese che effettuano le attività di trasporto, di fornitura e di consegna di materiali in cantiere?

No, come indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2007 e dall'interpello del Ministero del Lavoro n. 58/2009 le attività di trasporto e di mera fornitura e consegna di materiali a piè d'opera, non accompagnata da messa in opera, nell'ambito del cantiere edile, non rientrano tra le attività per le quali ricorre l'obbligo di certificare la regolarità contributiva.

Le imprese che effettuano queste forniture, pur presenti in cantiere, non possono essere considerate esecutrici se non partecipano in maniera diretta all'esecuzione dei lavori.

17.9 Il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere il DURC anche per le imprese comunitarie ed extracomunitarie?

Sì, poiché in Italia è registrato un sempre maggiore utilizzo di lavoratori comunitari ed extracomunitari, soprattutto nelle attività edili, il Ministero del Lavoro,

rispondendo all'interpello dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Bolzano n. 24/2007, ha fatto presente che, prima di tutto, è necessario distinguere tra imprese extracomunitarie e imprese UE.

Per le imprese extracomunitarie che operano in Italia vi è l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile e, quindi, di rispettare la normativa sul DURC.

Per quanto riguarda, invece, le imprese comunitarie questo obbligo sussisterebbe soltanto se le stesse non avessero già posto in essere, presso un organismo pubblico, gli adempimenti finalizzati a garantire un livello di pari tutela derivante dagli accantonamenti imposti contrattualmente in Italia. Ha confermato quanto indicato il parere sulla normativa dell'Autorità 3 febbraio 2009 che ha stabilito che "per quanto attiene all'attività edilizia, mentre per le imprese extracomunitarie è necessario ottenere il rilascio del DURC, per quelle comunitarie ciò non è necessario se abbiano posto in essere adempimenti presso il proprio organismo pubblico che garantiscano gli stessi standard di tutela previsti nel nostro ordinamento".

17.10 Il committente deve richiedere il DURC per le "subforniture" come forniture con posa in opera e per i noli a caldo?

Il DURC deve essere richiesto se il contratto deve essere considerato, a tutti gli effetti, come "subappalto" se, quindi, ricorrono le condizioni riportate all'art. 118, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006, secondo cui "è considerato subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare".

Se sono superati questi importi e queste percentuali, poiché i lavori devono essere considerati come "subappalto", deve essere richiesto il DURC [1].

[1] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

17.11 Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di effettuare controlli nei riguardi del DURC anche per le imprese che non sono iscritte alla cassa edile?

Sì, falegnami, fabbri, fontanieri, vetrai, ascensoristi, elettricisti non hanno l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa edile, per cui, per queste tipologie di lavoratori, la verifica

da parte del committente o del responsabile dei lavori deve essere limitata al controllo della regolarità dei versamenti INPS e INAIL. Al riguardo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 3144, ha precisato che "le Casse edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrare nel settore edile, viceversa, con riferimento alle imprese inquadrare in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l'INPS e l'INAIL".

17.12 A quali conseguenze va incontro l'impresa per la quale è stato accertato che il DURC è irregolare?

Le conseguenze a carico delle imprese irregolari sono:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento o di revoca dell'aggiudicazione;
- il mancato incasso dei SAL o delle liquidazioni finali;
- la mancata attestazione da parte delle SOA;
- la decadenza dai benefici normativi e contributivi.

17.13 L'impresa affidataria e le imprese subappaltatrici possono autocertificare il DURC?

No, comunque, sin dalla data di istituzione di questo documento, era sorto il dubbio se il DURC potesse essere oggetto di "autocertificazione" da parte dell'impresa esecutrice, per cui la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 luglio 2004, n. 848, aveva precisato che il DURC non può essere sostituito da una mera autocertificazione da parte del titolare dell'impresa edile "in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma che va effettuata necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori". A molti, però, era sembrato che la situazione fosse mutata a partire dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore dell'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, cosiddetta "legge di stabilità", che ha consentito la "decertificazione" nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, secondo il quale "nessuna amministrazione pubblica può richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altra pubblica amministrazione". Quindi, era sembrato che potesse essere consentito all'appaltatore consegnare al committente una dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità della sua posizione nei riguardi degli istituti assicuratori, fermo restando il diritto del committente pubblico di effettuare una verifica finalizzata a controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva. Un chiarimento definitivo è stato successivamente fornito dal Ministero del Lavoro e

delle politiche sociali con la circolare 16 gennaio 2012, prot. 37/0000619/MA007.A001, con la quale è stato precisato che è possibile effettuare "autocertificazione" in riferimento a "stati, qualità personali, fatti", quindi, a "elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza". Il documento ministeriale ha precisato che, quindi, "cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione che, si badi bene, non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall'applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali".

La circolare ha concluso che è necessario che la PA acquisisca il DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato.

17.14 Un'impresa può regolarizzare il DURC in data successiva a quella di partecipazione alla gara di appalto

No, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2283, ha stabilito che il momento nel quale deve essere verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara; infatti, l'eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l'impresa e l'ente previdenziale, non può comportare ex post il venire meno della causa di esclusione. La sentenza ha precisato che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che deve essere esclusa la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1458/2009).

17.15 Con quale periodicità il committente o il responsabile dei lavori deve richiedere il DURC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi?

La risposta è fornita dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35/2010, nella quale è stato precisato che "anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, al DURC va riconosciuta una validità trimestrale, con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili".

La stessa circolare ha precisato anche che "nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell'edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai

competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è stato emesso il Documento".

18 CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC

Il legislatore ha considerato allo stesso livello di gravità sia le violazioni relative al mancato pagamento degli obblighi contributivi e previdenziali che quelle relative alla mancata adozione delle indispensabili misure poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, per cui, opportunamente, ha previsto che l'impresa fosse sanzionata, con il mancato rilascio del DURC, anche in caso di queste violazioni.

18.1 La violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro può costituire causa ostativa al rilascio del DURC?

Sì, l'art. 9, decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 24 ottobre 2007, ha precisato che "la violazione da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC, per i periodi indicati".

18.2 Cosa deve essere inteso con l'espressione "provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi"?

La circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008 ha precisato che con questa espressione devono essere intesi i provvedimenti per violazioni accertate con "sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza non impugnata".

18.3 Quali sono in dettaglio le violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro che costituiscono causa ostativa al rilascio del DURC e per quanto tempo non consentono il relativo rilascio?

Queste indicazioni sono contenute nell'Allegato A alla circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008. Il periodo di non rilascio del DURC, in funzione della violazione, è equivalente a:

- per omicidio colposo (art. 589, c.p.) 24 mesi;
- per omessa collocazione di apparecchi, impianti segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro (art. 437, c.p.) 24 mesi;

- per lesioni personali colpose (art. 590, c.p.) 18 mesi;
- sanzioni più gravi a carico del datore e dirigente previste dal D. Lgs. n. 81/2008 12 mesi l per datori di lavoro che utilizzano lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998) - 8 mesi;
- per impiego di personale non in regola in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori in cantiere (art. 36bis, legge n.248/2006) - 6 mesi.

18.4 Le violazioni riportate nell'Allegato A sono ostative al rilascio del DURC anche per l'ottenimento di benefici normativi e contributivi?

Sì, il legislatore ha previsto particolari benefici normativi e contributivi per specifiche categorie di lavoratori, come lavoratori svantaggiati, interinali, in mobilità, ex detenuti, assunti con contratto di reinserimento, disoccupati da lungo tempo, con più di 50 anni, riconosciuti affetti da un grave handicap, frontalieri, in cassa integrazione guadagni, soci lavoratori.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008 ha precisato che la violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro è ostativa alla fruizione di questi benefici normativi e contributivi.

18.5 L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile possono non rilasciare il DURC nel caso in cui il pagamento dei contributi sia stato di poco inferiore a quanto effettivamente dovuto?

No, il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 24 ottobre 2007 ha precisato che "causa non ostativa al rilascio del DURC, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, è costituita da un "scostamento non grave" tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile". Al riguardo, la circolare n. 5/2008 ha precisato che "non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque uno scostamento inferiore a 100,00 euro, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC".

E' stata molto opportuna l'individuazione di questo parametro oggettivo, per evitare possibili comportamenti discrezionali da parte delle stazioni appaltanti nell'applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 163/2006, che ha escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e di appalti pubblici di coloro che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali".

18.6 Il DURC, oltre che regolare, deve essere anche "congruo"?

Sì, il DURC, attestando che l'impresa ha regolarmente pagato i contributi INPS, INAIL e Cassa edile per i lavoratori denunciati, anche se regolare, può chiaramente manifestarsi "incongruo".

Questa incongruità si manifesta, in particolare, se il documento riguarda un numero molto ridotto di lavoratori, palesemente insufficiente rispetto all'entità dell'opera da realizzare che, per la sua completa esecuzione, richiederebbe certamente l'utilizzo di un numero maggiore di lavoratori, per cui è possibile desumere con sicurezza che nel corso dei lavori siano stati utilizzati lavoratori "in nero".

Ha cercato di porre rimedio a questa possibilità di comportamento illecito da parte dell'appaltatore il D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 163/2006", che all'art. 3, comma 1, lettera h), ha stabilito che "ai fini di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il DURC, comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori".

L'accordo tra OOSS di categoria (edilizia) 17 maggio 2007 ha individuato per le diverse categorie di lavori la percentuale di incidenza minima di manodopera il riferimento al valore dell'opera; al di sotto di questi valori minimi scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

Se il DURC non risulta "congruo", il datore di lavoro è richiamato dalla Cassa edile al fine di dimostrare, con documentazione appropriata, il mancato raggiungimento della percentuale minima attraverso costi non registrati in Cassa edile come, per esempio, quelli afferenti a personale non iscritto alla Cassa edile, fatturazione di lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.

18.7 Esiste un riferimento, di costo medio degli addetti, oltre che per i lavori edili, anche per le attività di installazione, di manutenzione e di gestione di impianti?

Sì, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 ha individuato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente delle imprese esercitanti le attività di installazione, di manutenzione e di gestione di impianti che varia da 16 a 23 euro/h in relazione al livello di inquadramento.

18.8 Quali provvedimenti deve prendere la stazione committente se il DURC dell'impresa affidataria o di un'impresa che esegue lavori in subappalto risulta negativo per due volte consecutive?

Come previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010, in questo caso il responsabile del procedimento, se l'inadempienza riguarda l'impresa affidataria, "acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni". Se, invece, l'inadempienza riguarda un subappaltatore, la stazione appaltante, sempre previa contestazione degli addebiti e l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, deve pronunciare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

18.9 La pubblica amministrazione che intende affidare a un libero professionista l'incarico di coordinatore deve richiederli il DURC?

Sì, anche se con qualche perplessità. Il professionista può essere assimilato a un lavoratore autonomo, per il quale l'Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, ha richiesto esplicitamente il DURC. Le perplessità derivano dal fatto che il D.M. 24 ottobre 2007, che ha istituito il DURC, ha fatto riferimento all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile, mentre i liberi professionisti non sono soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS, dell'INAIL e nemmeno possono essere iscritti alla Cassa edile, per cui l'eventuale attestato di regolarità contributiva deve essere rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza del professionista, cioè, dall'INARCASSA.

18.10 La stazione appaltante ha la possibilità di tutelare i lavoratori per i quali il datore di lavoro non ha versato i contributi assistenziali e previdenziali?

Sì, il parere sulla normativa dell'Autorità per la verifica dei contratti pubblici 3 febbraio 2009 ha stabilito che "le ritenute operate dalla stazione appaltante per somme corrispondenti agli inadempimenti contributivi certificati dal DURC possono essere trattenute sino alla liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. Le ritenute potranno essere utilizzate per i pagamenti di quanto dovuto per le inadempienze contributive nel caso in cui gli enti previdenziali ne facciano richiesta".

19 REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Il legislatore, già con il D. Lgs. n. 494/1996, aveva previsto nuove figure professionali specificatamente demandate alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in cantiere, quindi, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e, in considerazione dei numerosi obblighi, soprattutto di natura tecnica, previsti a carico di questi soggetti, aveva stabilito precisi requisiti di titolo di studio, di formazione e di esperienza specifica nel settore, necessari per poter svolgere le relative funzioni.

Quanto già previsto è stato meglio puntualizzato, quindi, dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, sia riguardo ai contenuti e alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sia per quanto attiene alla necessità di aggiornamento quinquennale dei coordinatori.

Questo al fine di garantire che questi soggetti siano dei veri "esperti di sicurezza" in modo da poter svolgere al meglio i complessi e delicati compiti che il legislatore ha previsto a loro carico.

19.1 Quali sono i requisiti professionali richiesti per poter svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza?

Questi requisiti sono riportati in dettaglio all'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008:

- laurea quinquennale in ingegneria o architettura attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore costruzioni per almeno un anno e attestato di partecipazione a specifico corso di formazione della durata di 120 ore;

- laurea triennale in ingegneria o architettura, attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore costruzioni per almeno due anni e attestato di partecipazione a specifico corso di formazione della durata di 120 ore;

- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore costruzioni per almeno tre anni e attestato di partecipazione a specifico corso di formazione della durata di 120 ore.

19.2 Un tecnico diplomato IPSIA è abilitato a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza?

E' necessario fare un distinguo. La risposta è affermativa se il tecnico ha usufruito in passato della norma transitoria prevista dall'art. 19, comma 1, lettera a), D. Lgs. n.

494/1996. Questo disposto aveva previsto che potevano essere abilitati a svolgere le funzioni di coordinatore "coloro che sono in possesso di attestazione comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati, potevano frequentare un corso di formazione di 60 ore". I tecnici in possesso di questi requisiti possono continuare a svolgere, quindi, le funzioni di coordinatore a patto che frequentino il corso di aggiornamento di 40 ore previsto dall'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008. Invece, i tecnici che non hanno usufruito della norma transitoria non possono essere abilitati allo svolgimento delle funzioni di coordinatore in quanto l'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008, ha indicato in dettaglio i titoli di studio indispensabili, insieme ad altri requisiti, per poter svolgere le funzioni di coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione e, tra i titoli elencati, non è indicato il diploma IPSIA.

19.3 Un ingegnere, un architetto o un geometra che non hanno frequentato il corso di formazione di 120 ore già ex D. Lgs. n. 494/1996, avendo svolto per più di 5 anni le funzioni di coordinatori, possono continuare a svolgere queste funzioni?

Sì, questi soggetti possono continuare a svolgere l'attività di coordinatore in quanto già qualificati da quanto richiesto dal D. Lgs. n. 494/1996, né devono sottoporsi alla verifica di apprendimento ora prevista dall'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008; devono soltanto frequentare il corso di aggiornamento quinquennale di 40 ore [1].

[1] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

19.4 Cosa si intende con l'espressione "attestazione da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni", requisito richiesto per poter svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza?

Il legislatore ha richiesto che il professionista chiamato a svolgere l'attività di coordinatore abbia già in precedenza partecipato direttamente e personalmente alla "vita" del cantiere e, quindi, abbia preso visione dei gravi rischi che l'attività lavorativa svolta in questo particolare ambiente di lavoro può comportare per gli addetti. L'attestazione dello svolgimento di questa attività, da parte dei committenti, può riguardare, per esempio, l'incarico di direttore dei lavori, di direttore operativo, di ispettore di cantiere, sia per lavori pubblici che privati, mentre l'attestazione, da

parte dei datori di lavoro, può riguardare lo svolgimento di attività lavorativa in cantiere in qualità di direttore di cantiere, di capo cantiere, di preposto e, al limite, anche di semplice lavoratore. L'anno, i due anni e i tre anni di espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, richiesti per coloro che sono forniti di laurea quinquennale, laurea triennale e diploma, possono essere raggiunti anche sommando l'attività svolta per conto di più committenti e più datori di lavoro.

19.5 I professionisti che intendono avere l'incarico di coordinatore per la sicurezza possono "autocertificare" il possesso del requisito relativo all'espletamento dell'attività nel settore delle costruzioni?

No, l'art. 98, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha richiesto esplicitamente "l'attestazione da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore costruzioni" per 1, 2 o 3 anni in relazione al titolo di studio posseduto. E' necessario che, quindi, il coordinatore, prima di ricevere l'incarico, sia in possesso dell'attestato o degli attestati che sanciscono il possesso del requisito richiesto.

19.6 In ogni caso l'attività di direttore lavori può essere considerata valida come attestazione di svolgimento di attività lavorativa in cantiere?

Sì, già la circolare del Ministero del Lavoro n. 73/1997 aveva consentito ai direttori dei lavori, che potevano dimostrare di aver esercitato queste funzioni per almeno quattro anni, di beneficiare della riduzione a sessanta ore della durata del corso di formazione di centoventi ore.

La circolare n. 73/1997 ha precisato al riguardo che "i direttori dei lavori svolgono, per conto dei committenti, la funzione di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera ai fini dell'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e delle regole dell'arte e nei contratti di appalto viene concordato espressamente anche il rispetto, da parte delle ditte appaltatrici, delle norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico, oltre che delle regole dell'arte". Questo obbligo di verifica del rispetto della normativa di sicurezza da parte del direttore dei lavori è ancora più stringente per gli appalti per i quali, essendo presente una sola impresa, non è stato nominato il coordinatore in fase di esecuzione. Infatti, in questi casi molte sentenze di Cassazione, relative a gravi infortuni avvenuti nel corso dei lavori, hanno condannato il direttore dei lavori che, essendo presente con notevole frequenza in cantiere, essendo un tecnico "non poteva non accorgersi" che i lavori erano eseguiti senza l'evidente rispetto delle norme di sicurezza.

19.7 L'attività di progettazione di costruzioni edili, può essere considerata valida come espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni?

No, il legislatore, richiedendo l'attestazione dello svolgimento di uno, due o tre anni di "espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni" ha voluto chiaramente intendere questa attività come effettiva presenza fisica del soggetto in cantiere, in modo che lo stesso potesse rendersi direttamente conto delle problematiche di sicurezza che possono essere presenti nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Invece, l'attività di progettazione è svolta quasi completamente all'interno di uno studio professionale e non comporta, tranne che in casi particolari e sporadici, una presenza fisica del progettista in cantiere.

19.8 L'espletamento delle funzioni di "responsabile dei lavori" per cantieri pubblici e privati può essere considerata valida come espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni?

No, il responsabile dei lavori non è chiamato a svolgere compiti strettamente tecnici, ma soprattutto organizzativi e di controllo di carattere generale, tanto che il legislatore non ha richiesto alcun titolo di studio specifico per lo svolgimento di questo incarico. Inoltre, il responsabile dei lavori può ricevere, da parte del committente, l'incarico soltanto relativamente alla fase progettuale della realizzazione dell'opera, per una fase in cui, cioè, i lavori non sono neanche iniziati, e anche se ha avuto l'incarico di seguire la fase di realizzazione dell'opera, le sue visite in cantiere sono certamente saltuarie e di breve durata per cui non può rendersi conto con completezza dei rischi connessi allo svolgimento delle diverse operazioni di cantiere.

19.9 L'attività di collaudo di costruzioni edili può essere considerata valida come espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni?

No, è necessario far presente che, prima di tutto, l'attività di collaudo è svolta sempre in un lasso di tempo molto limitato e difficilmente quantificabile e, inoltre, soltanto le operazioni di collaudo in corso d'opera sono svolte quando il cantiere è ancora operativo, mentre il collaudo finale deve essere effettuato quando il "cantiere" è stato ormai completamente dismesso e non sono presenti addetti che svolgono attività lavorative, per cui i collaudatori non possono rendersi conto dei rischi che potevano essere presenti durante la realizzazione del manufatto.

19.10 Può avere validità la dichiarazione "di collaborazione" rilasciata da un professionista, che ha svolto le funzioni di coordinatore per l'esecuzione o di direttore dei lavori, ad altro professionista per comprovare l'espletamento da parte di quest'ultimo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni?

No, in nessuna disposizione del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, è prevista la figura del "collaboratore del coordinatore per l'esecuzione" o dell'aiutante del direttore dei lavori, a meno che non abbiano ricevuto ufficialmente l'incarico di direttore operativo.

Sia il coordinatore in fase di esecuzione che il direttore dei lavori non possono personalmente delegare nessun altro soggetto per lo svolgimento, anche a livello di semplice collaborazione, delle proprie funzioni, in quanto destinatari di obblighi sanzionati penalmente.

Inoltre, essendo questa eventuale collaborazione chiaramente saltuaria, sarebbe estremamente difficoltoso poter quantificare il periodo di effettiva presenza del collaboratore in cantiere.

19.11 L'effettuazione di un periodo di tirocinio in un cantiere edile può essere considerato valido come svolgimento di attività lavorativa in cantiere?

No, il tirocinio è considerato come "attività formativa e non lavorativa" mentre l'art. 98, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha richiesto specificatamente lo svolgimento di "attività lavorativa" nel settore delle costruzioni.

19.12 Per poter svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza è indispensabile che il professionista abbia conseguito l'abilitazione professionale e sia iscritto al relativo albo o collegio professionale?

No, l'art. 98, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, tra i requisiti professionali indispensabili per poter svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza, il possesso di diploma di laurea magistrale, laurea specialistica, laurea triennale, diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico.

E' richiesto, quindi, soltanto il possesso del titolo di studio e non è richiesta né l'abilitazione, né l'iscrizione all'albo o al collegio professionale.

La mancanza dell'iscrizione all'ordine o al collegio professionale potrebbe determinare, però, qualche problema nel caso di incarico di coordinamento per un'opera pubblica, per la quale la PA richiede la vidimazione della relativa parcella,

in quanto normalmente gli ordini e i collegi professionali esplicano questo servizio soltanto nei riguardi dei propri iscritti.

19.13 Sono esentati dalla partecipazione al corso di formazione di 120 ore coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio?

Sì, sono esentati dalla partecipazione al corso i tecnici ex ENPI, ISPESL, ASL, Ufficio provinciale del lavoro che hanno effettuato collaudi e verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento materiali e persone, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche e attività di vigilanza nei cantieri.

Ma, come indicato all'art. 98, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, questa attività deve essere stata svolta per almeno cinque anni e questi soggetti devono essere sempre in possesso dell'attestato, rilasciato dai datori di lavoro o dai committenti, comprovante lo svolgimento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno uno, due o tre anni, in relazione al titolo di studio.

19.14 Un dipendente dell'ufficio provinciale del lavoro, non più in servizio, avente i requisiti di titolo di studio previsti dall'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008, che abbia effettuato vigilanza di carattere amministrativo per più di 5 anni in cantieri edili, è esentato dalla frequenza al corso di 120 ore?

No, l'art. 98, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'esenzione alla frequenza al corso di 120 ore può essere applicata soltanto nei riguardi di coloro che hanno svolto "attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni", quindi, l'esenzione ha validità nei riguardi dei soggetti che hanno effettuato in cantiere vigilanza sul rispetto della normativa tecnica relativa alla sicurezza e salute sul lavoro e non nei riguardi dei soggetti che hanno effettuato vigilanza di natura amministrativa (pagamento contributi INAIL, INPS, Cassa edile, lavoro straordinario e notturno, lavoro minorile, ferie).

19.15 Sono esentati dalla partecipazione al corso di formazione di 120 ore i professionisti che hanno conseguito la laurea magistrale LM26?

Sì, il comma 4, art. 98, D. Lgs. n. 81/2008, ha chiaramente stabilito che il corso di formazione per coordinatori non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM26.

E' opportuno ricordare che la laurea magistrale LM26 è la laurea in ingegneria della sicurezza, secondo quanto indicato dal D.M. n. 270/2004, riportante l'elenco completo delle classi di lauree e lauree magistrali previste dall'ordinamento italiano.

19.16 Sono esentati dalla partecipazione al corso di formazione di 120 ore coloro che producono un certificato universitario attestante il superamento dell'esame relativo a uno specifico insegnamento riguardante la sicurezza nei cantieri?

Sì, però, come precisato dall'art. 98, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, nel programma del corso devono essere presenti i contenuti minimi di cui all'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008.

19.17 Un professionista che ha frequentato il corso di 120 ore è automaticamente abilitato a svolgere anche le funzioni di RSPP di un'impresa edile, in considerazione del fatto che l'elencazione dei rischi riportati al settore ATECO 3 Costruzioni del provvedimento della Conferenza Stato-Regioni 26 gennaio 2006 è molto simile a quanto richiesto nell'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008?

No, essendo diverse le funzioni e le responsabilità del RSPP rispetto a quelle previste a carico dei coordinatori per la sicurezza, non può esservi coincidenza di formazione professionale tra i due ruoli per cui il professionista, già abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore, per poter svolgere le funzioni di RSPP per imprese edili, deve obbligatoriamente frequentare lo specifico corso di formazione previsto dal D. Lgs. n. 195/2003. Analogamente, il professionista già abilitato allo svolgimento delle funzioni di RSPP per il settore costruzioni, se vuole svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza, deve frequentare lo specifico corso di 120 ore.

Occorre ricordare che, come previsto dall'art. 32, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, gli ingegneri e gli architetti sono esentati dalla partecipazione ai corsi A e B e devono frequentare soltanto il corso C, mentre i geometri, i periti e coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, per poter svolgere le funzioni di RSPP devono obbligatoriamente partecipare ai corsi A, B e C.

19.18 A quali sanzioni può andare incontro il professionista che, per poter assumere l'incarico di coordinatore, attesti falsamente il possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti?

In questo caso il professionista è punito per l'art. 348, c.p., "Abusivo esercizio di una professione", secondo il quale "chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103,29 a 514,45 euro".

Inoltre, è punito in base all'art. 483, c.p., "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", se ha rilasciato un'autocertificazione non veritiera relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Infine, il professionista può essere punito, in seguito a querela della parte offesa, per l'art. 640, "Truffa", secondo il quale "chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,64 a 1032,91 euro".

20 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA

Il legislatore, come ha previsto la necessità di una specifica e completa formazione degli addetti delle imprese esecutrici che, a diverso livello, sono impegnati in cantiere per l'esecuzione dei lavori, è stato altrettanto scrupoloso nell'individuazione delle modalità di formazione e di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, cioè, dei soggetti che hanno il compito di individuare le specifiche norme di sicurezza da attuare in relazione al particolare svolgimento dei lavori e di verificare che queste indicazioni siano correttamente attuate.

L'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008 è stato, quindi, molto preciso nello stabilire gli specifici argomenti che devono essere trattati nel corso delle lezioni in modo da consentire una formazione ampia e specifica per i coordinatori.

20.1 Quali sono i contenuti del corso di formazione di 120 ore?

L'Allegato V al D. Lgs. n. 494/1996, era stato molto generico, in quanto aveva fornito indicazioni soltanto di carattere generale sugli argomenti da trattare, invece, l'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008, è stato molto più preciso e dettagliato indicando gli argomenti specifici da trattare nei diversi moduli, prevedendo prima di tutto una parte teorica costituita da:

- un modulo giuridico per complessive 28 ore;
- un modulo tecnico per complessive 52 ore;
- un modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore.

L'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto anche una parte pratica per complessive 24 ore.

20.2 Per quale motivo il legislatore ha previsto, per i coordinatori della sicurezza, anche l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale di 40 ore?

Purtroppo, negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla necessità di recepire le direttive comunitarie, si è assistito a un continuo aggiornamento della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori per cui è indispensabile che i coordinatori siano aggiornati riguardo ai contenuti di queste novità legislative, anche per evitare il rischio di sanzioni penali in caso di gravi infortuni in cantiere.

E' indispensabile anche che i coordinatori siano informati riguardo ai contenuti di nuove "norme tecniche", "buone prassi" e "linee guida" che costituiscono un fondamentale ausilio per la predisposizione di più moderne attrezzature e modalità di comportamento, in particolare, per i cantieri edili.

20.3 Quali sono gli organismi e le istituzioni che possono organizzare i corsi di formazione e i corsi di aggiornamento?

Come indicato all'art. 98, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione e di aggiornamento possono essere organizzati dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini e dai collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

20.4 E' stabilito il numero massimo di ore di assenza consentito perché risulti valido il corso di formazione?

Sì, l'Allegato V al D. Lgs. n. 494/1996 non aveva fornito alcuna indicazione, mettendo in difficoltà gli organizzatori dei corsi riguardo al numero massimo di ore di assenza dei partecipanti che poteva essere tollerato per non invalidare la regolarità del corso e la maggior parte si era orientato per consentire un massimo di assenze del 1015% del totale del monte ore.

L'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008 ha posto fine alle incertezze stabilendo che "la presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%".

20.5 In cosa consiste la verifica finale di apprendimento alla fine del corso di formazione di 120 ore?

L'Allegato XIV ha stabilito che la verifica finale di apprendimento deve essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso, tramite:

- simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali; questa simulazione può consistere, per esempio, nella determinazione degli uomini-giorno

per la realizzazione di uno specifico manufatto, nella predisposizione del PSC per una particolare attività lavorativa, nell'individuazione delle lavorazioni che, se interferenti, possono determinare rischi aggiuntivi per gli addetti, nella predisposizione del cronoprogramma delle lavorazioni;

- test finalizzati a verificare le competenze cognitive; per questi test possono essere previste domande a risposta multipla tra le quali individuare quella che corrisponde al rispetto di quanto previsto dalle norme di legge o dalle norme di buona tecnica.

20.6 Deve essere prevista la verifica finale di apprendimento anche per i corsi di aggiornamento di 40 ore?

L'Allegato XIV non è stato sufficientemente chiaro ma, stando a una interpretazione letterale del testo, questa verifica non dovrebbe essere richiesta in quanto è specificatamente indicata nel testo soltanto per il corso di formazione e anche perché l'Allegato XIV, nella modifica del D. Lgs. n. 106/2009, ha previsto la possibilità che l'aggiornamento possa essere effettuato anche "attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti".

Quindi, se, al limite, le quaranta ore di aggiornamento sono raggiunte unicamente con l'attestazione della partecipazione a convegni o seminari, non vi è la possibilità per il professionista di sottoporsi alla verifica di apprendimento.

I temi trattati dai convegni o dai seminari devono essere strettamente correlati a problematiche di sicurezza dei cantieri o, almeno, ad argomenti relativi all'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

20.7 Le ore di partecipazione a convegni e seminari hanno validità, al fine dell'aggiornamento quinquennale, soltanto se questi incontri sono organizzati dalle strutture abilitate all'organizzazione dei corsi di 120 ore indicate all'art. 98, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008?

L'art. 98, riportando l'elenco degli organismi abilitati all'effettuazione dei corsi per coordinatori, ha fatto esplicito riferimento ai corsi base di 120 ore e non ai corsi di aggiornamento, ai quali ha fatto riferimento l'Allegato XIV, per cui può essere considerata valida anche la partecipazione a convegni e seminari organizzati da altre strutture pubbliche e private, purché sia rispettato il numero massimo di cento partecipanti e gli argomenti trattati abbiano specifico riferimento all'utilizzo in condizioni di sicurezza di macchine, di impianti, di attrezzature di lavoro dei cantieri.

20.8 Un professionista, ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, è obbligato a frequentare il corso di formazione di 120 ore o il corso di aggiornamento di 40 ore soltanto presso il proprio ordine professionale?

No, l'art. 98, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, aveva stabilito che questi soggetti dovevano essere in possesso dell'attestato di frequenza organizzato "dai rispettivi ordini o collegi professionali".

Questo aveva fatto pensare che, anche per quanto riguarda l'aggiornamento di 40 ore, il corso avesse validità soltanto se frequentato presso il proprio ordine o collegio professionale.

L'art. 66, D. Lgs. n. 106/2009, ha sostituito le parole "dai rispettivi ordini o collegi professionali" con "dagli ordini o collegi professionali", facendo chiaramente intendere che il soggetto può frequentare il corso anche presso un ordine o un collegio differente da quello di appartenenza.

20.9 Hanno ancora validità i corsi di formazione di 120 ore frequentati dai professionisti prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, per i quali non vi era l'obbligo della verifica finale di apprendimento, non era previsto un numero massimo di partecipanti e non era richiesta una presenza almeno nella misura del 90% del totale del monte ore?

Sì, l'art. 66, comma 2, D. Lgs. n. 106/2009, ha aggiunto, alla fine del comma 2, art. 98, D. Lgs. n. 81/2008, che "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della precedente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

20.10 E' sempre valido quanto previsto dall'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il numero massimo di partecipanti per ogni corso di formazione di 120 ore è fissato a 30 unità?

No, l'Allegato XIV al D. Lgs. n. 106/2009 ha modificato questo limite di 30 unità che, in effetti, era stato giudicato troppo ridotto da molti esperti del settore, anche perché aveva fatto lievitare notevolmente il costo di partecipazione per ciascun professionista, e ha stabilito che "il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica".

E' opportuno ricordare che la parte pratica è di 24 ore complessive.

20.11 I professionisti che hanno partecipato ai corsi di formazione di 120 ore negli anni '90 e prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, entro quanti anni devono frequentare il corso di aggiornamento di 40 ore?

Poiché l'Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto per i coordinatori l'obbligo di aggiornamento "a cadenza quinquennale", molti avevano pensato che i professionisti che avevano frequentato il corso di formazione prima del 15 maggio 2003 (cinque anni prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008) dovessero immediatamente frequentare il corso di aggiornamento per poter continuare a svolgere le funzioni di coordinatore. Invece, il D. Lgs. n. 106/2009 ha completato la vecchia versione del corrispondente Allegato XIV al D. Lgs. n. 81/2008, precisando che, "per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto".

Quindi, questi professionisti devono frequentare il corso di aggiornamento entro il 15 maggio 2013.

20.12 E' possibile effettuare il corso di formazione di 120 ore o il corso di aggiornamento di 40 ore, necessari per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza, utilizzando il metodo FAD (formazione a distanza)?

No, l'utilizzo della formazione a distanza è previsto soltanto per i corsi di aggiornamento degli RSPP e degli ASPP, in quanto il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni 26 gennaio 2006, al punto 3, Allegato I, ha stabilito che "i corsi di aggiornamento potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza".

Invece, per i corsi di formazione generale è prevista unicamente una metodologia di insegnamento con lezioni frontali e con presenza di discenti in aula per almeno il 90% del totale delle ore di formazione.

Al riguardo, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 ha ribadito che non è consentito utilizzare il metodo FAD per l'attestazione alla frequenza ai moduli A, B e C, "in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema".

Quindi, quando ha voluto consentire l'utilizzo del metodo FAD, il legislatore lo ha indicato chiaramente e poiché per la formazione dei coordinatori non ha fatto alcun

riferimento a questo metodo, sia per quanto riguarda il corso base che quello di aggiornamento, vuol dire che non lo ha consentito.

20.13 Alcune regioni, università ed enti organizzano corsi di durata di 8001.200 ore sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente; la partecipazione a questi corsi può essere considerato equipollente al corso di 120 ore per coordinatori?

La risposta non può essere univoca.

Il corso può essere ritenuto valido purché sia stato organizzato da uno degli organismi indicati dall'art. 98, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, siano stati trattati gli argomenti specificatamente indicati all'Allegato XIV, sia stata fatta la verifica finale di apprendimento e il soggetto organizzatore si assuma la responsabilità di attestare che il corso ha validità ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008.

21 CONDIZIONI LAVORATIVE PER LE QUALI E' NECESSARIA LA NOMINA DEL CSP

L'individuazione delle condizioni lavorative per le quali è necessario effettuare la nomina dei coordinatori per la sicurezza costituisce il più importante obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Questo compito è sempre difficoltoso soprattutto perché, come previsto dall'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, queste nomine devono essere fatte "per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea".

Le difficoltà relative a questa nomina sono nate, quindi, dal fatto che il committente non può sapere, prima dello svolgimento della gara di appalto, se l'impresa esecutrice deciderà di affidare alcune lavorazioni in subappalto, nel qual caso è necessaria la nomina dei coordinatori, o se svolgerà tutte le lavorazioni utilizzando le proprie maestranze, nel qual caso non risulta necessaria la nomina dei coordinatori.

Il criterio di carattere generale che può essere seguito dal committente o dal responsabile dei lavori nel prendere questa decisione è che se la realizzazione del manufatto richiede l'esecuzione di prestazioni impiantistiche per le quali una singola impresa edile sicuramente non possiede tutte le relative abilitazioni all'installazione, certamente alcune lavorazioni saranno date in subappalto, quindi, essendo presenti più imprese, è certamente necessaria questa nomina.

21. 1 Perché possono essere presenti più imprese in cantiere?

La presenza di più imprese in cantiere è dovuta al fatto che, soprattutto in edilizia, in considerazione della notevole diversificazione delle attività lavorative che è necessario svolgere, in particolare, per la realizzazione degli impianti a servizio del manufatto, è molto diffuso il subappalto.

Infatti, in particolare per quanto riguarda i lavori pubblici, l'art. 118, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo". Il subappalto è consentito a condizione che siano rispettate le condizioni in dettaglio riportate sempre all'art. 118.

21.2 Cosa è inteso per subappalto?

Come indicato all'art. 1656, c.c., il subappalto è "un contratto mediante il quale l'appaltatore affida, a propria volta a un terzo, l'incarico di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che originariamente aveva assunto di compiere nei riguardi del committente. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente".

Quindi, in caso di subappalto non autorizzato dal committente, l'appalto principale può essere annullato.

21.3 Possono essere subappaltate semplici prestazioni di lavoro?

No, l'art. 1, comma 3, legge n. 1369/1960, ha stabilito che "è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario".

Sempre lo stesso art. 1 ha ulteriormente precisato che "è considerato appalto di "mere prestazioni di lavoro" ogni forma di appalto o subappalto ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante".

21.4. In ogni caso il committente o il responsabile dei lavori, in caso di lavori eseguiti in subappalto, deve designare il coordinatore in fase di progettazione?

Sì, il coordinatore in fase di progettazione deve essere nominato in caso di presenza di più imprese in cantiere, in quanto l'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente

all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione", con il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il fascicolo tecnico.

Il legislatore ha voluto evidenziare l'importanza che attiene al coordinamento di più imprese operanti nello stesso contesto lavorativo, infatti, nella premessa della direttiva 92/57/CE, è stato evidenziato che "all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro". La necessità di coordinare l'attività delle imprese presenti in cantiere è confermato dal contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2007, n. 4161, relativa a un infortunio mortale occorso a un autista-gruista nel corso dello scarico di plinti da un automezzo, in seguito al ribaltamento del mezzo che aveva schiacciato il lavoratore. La Cassazione ha condannato il committente in quanto "pur conoscendo la contemporanea presenza di più imprese in cantiere, non si preoccupò di nominare un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, vista la loro complessità, delicatezza e pericolosità".

21.5 Per quale motivo il legislatore ha previsto la necessità che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore in fase di progettazione in caso di presenza "anche non contemporanea" di più imprese, dato che in questo caso i lavoratori non possono essere esposti a rischi interferenziali?

Questa nomina è necessaria in quanto la seconda impresa che interviene in cantiere, dopo che la prima ha ultimato i lavori di propria competenza, può non accorgersi di condizioni di rischio che, essendo a conoscenza della prima impresa, non hanno determinato infortuni, ma che possono risultare pregiudiziali per i lavoratori della seconda impresa. Questo può essere il caso in cui, per esempio, un'impresa ha montato il ponteggio di facciata e un'altra lo ha utilizzato successivamente o il caso di un'impresa che ha collegato le proprie apparecchiature elettriche a un quadro già presente in cantiere senza conoscere il valore della resistenza dell'impianto di terra o il caso di utilizzo di attrezzature di lavoro come scale portatili e trabattelli lasciate in cantiere e che possono risultare non correttamente mantenute e il cui utilizzo può risultare pericoloso per l'impresa che subentra in cantiere. La sentenza di Cass. pen., sez. IV, n. 5075/2010, ha condannato il responsabile dei lavori per non aver provveduto alla nomina dei coordinatori della sicurezza per un cantiere in cui, ultimati i lavori di una vasca industriale, era in corso la prima manutenzione della struttura prima della sua consegna. Era rimasto infortunato un lavoratore per la caduta di un carico conseguente alla rottura della corda in fibra tessile, già utilizzata in

precedenza e abbandonata in cantiere, infatti, in considerazione del disordine presente in cantiere, i lavoratori potevano facilmente reperire materiali residuati dalle lavorazioni della precedente impresa. L'assenza del coordinatore in fase di esecuzione è stata valutata dal giudice quale elemento determinante per l'infortunio occorso al lavoratore.

21.6 Come può prevedere il committente, prima dell'effettuazione della gara di appalto, che l'impresa vincitrice utilizzerà il subappalto per cui, essendo presenti più imprese in cantiere, è necessario procedere alla nomina dei coordinatori della sicurezza?

Questo problema non sussisteva con la prima edizione del D. Lgs. n. 494/1996, in quanto l'art. 3 aveva previsto la necessità della nomina dei coordinatori, in ogni caso, in presenza di rischi particolari se l'entità presunta del cantiere era superiore a 200 uomini-giorno.

Invece, già con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 528/1999, e, quindi, del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, anche in presenza di cantieri in cui sono impegnati un numero notevole di lavoratori che eseguono lavorazioni ad alto rischio, se i lavori sono svolti da una sola impresa, non è necessaria la nomina dei coordinatori. In parte, è stato di aiuto ai committenti la determinazione dell'Autorità 29 marzo 2001, n. 11, che, partendo dal presupposto che per il settore degli appalti pubblici la vigente disciplina non ha consentito all'ente committente il divieto di subappalto, ha precisato che "la presenza di più imprese nel cantiere è da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione". La determinazione n. 11/2001 ha precisato ulteriormente che "sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi come fisiologica la presenza di più imprese in cantiere". La determinazione "ha spinto", quindi, il committente alla nomina dei coordinatori, soprattutto se è prevista l'effettuazione di prestazioni impiantistiche, come l'installazione di ascensori, di impianti di condizionamento, antincendio, elettrico in quanto una sola impresa non può certamente avere tutte queste abilitazioni all'installazione.

21.7 In quale fase della gara di appalto di un'opera pubblica il committente può essere sicuro che l'impresa che si aggiudica l'appalto darà alcune lavorazioni in subappalto?

La stazione appaltante può avere questa precisa informazione al momento dell'apertura delle buste con le offerte, in quanto l'art. 118, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che l'affidamento in subappalto o in cottimo di attività lavorative è sottoposto alla condizione che "i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano

indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo".

Quindi, se il committente, nel dubbio, non aveva proceduto alla nomina dei coordinatori, nel momento in cui è informato che certamente saranno presenti più imprese in cantiere, in quanto l'impresa affidataria intende utilizzare il subappalto, deve procedere alla nomina dei coordinatori.

21. 8 Come si deve comportare il committente che, poiché i lavori dovevano essere eseguiti da una sola impresa, non aveva nominato i coordinatori e poi, in corsa d'opera, ha rilevato la necessità di effettuare alcune varianti?

In questo caso è necessario fare un distinguo. Se la variante può essere effettuata dall'impresa che esegue i lavori, è necessario soltanto che l'impresa stessa adegui il POS, riportando le misure di sicurezza che saranno adottate per l'esecuzione della variante. Invece, se l'impresa esecutrice non è in grado o non intende effettuare i lavori di variante, è indispensabile affidarne l'esecuzione a un'altra impresa, per cui il committente deve rispettare quanto previsto dall'art. 90, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale deve essere effettuata la nomina del coordinatore in fase di esecuzione "anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavoro o di parte di essi sia affidata a una o più imprese". In questo caso il coordinatore per l'esecuzione deve anche redigere il PSC per i lavori residui (art. 92, comma 2).

22 TEMPISTICA E MODALITA' DI NOMINA DEL CSP

E' fondamentale che la nomina dei coordinatori sia effettuata con la giusta tempistica, in quanto una nomina tardiva può compromettere sia l'iter realizzativo dell'opera che essere causa di cattiva organizzazione del cantiere e, quindi, di rischi aggiuntivi per gli addetti.

Inoltre, è necessario che le nomine siano effettuate dal soggetto legalmente abilitato dal legislatore a effettuarle in quanto, in caso contrario, si potrebbe andare incontro a contestazioni e ricorsi che potrebbero ritardare o addirittura compromettere l'intera realizzazione del manufatto.

22.1 Nel caso di lavoro pubblico la nomina dei coordinatori per la sicurezza è a carico dell'organo politico o della dirigenza?

Queste nomine devono essere effettuate dalla dirigenza e, in particolare, dal soggetto che svolge le funzioni di committente o di responsabile dei lavori eventualmente delegato dal committente, come chiaramente richiesto dall'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008.

Infatti, l'art. 51, legge n. 142/1990, ha stabilito che "i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". La deliberazione dell'Autorità di vigilanza 28 novembre 2006, n. 100, ha confermato che "l'affidamento degli incarichi professionali con delibera di Giunta comunale è in contrasto con le disposizioni dell'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000. Tali disposizioni prevedono, infatti, che l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'attuazione dei procedimenti sono di competenza della dirigenza".

22.2 Quale figura, tra i dirigenti dell'amministrazione, ha gli obblighi e le responsabilità poste a carico del committente?

Subito dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 494/1996 erano sorte perplessità inerenti alla corretta individuazione della figura del committente e, in particolare, se dovesse essere obbligatoriamente una persona fisica o potesse essere anche una persona giuridica.

Ha fatto chiarezza, al riguardo, la circolare del Ministero del Lavoro n. 41/1997 secondo la quale "il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili; tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori". Quindi, è individuato in maniera inequivocabile il soggetto a carico del quale sono previsti gli obblighi e le responsabilità relativi alla gestione della sicurezza dell'esecuzione dei lavori, indicati all'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008.

Questi obblighi e queste responsabilità ricadono sul responsabile dei lavori se delegato, nella forma corretta, dal committente.

22.3 Il committente o il responsabile dei lavori può stabilire specifici requisiti professionali dei professionisti chiamati a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza?

Sì, poiché l'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che possano svolgere le funzioni di coordinatore, oltre agli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali anche i geologi, i laureati in scienze agrarie e forestali e i periti agrari e agrotecnici, sono sorte spesso discussioni tra i diversi ordini e collegi professionali per l'individuazione dei limiti entro i quali ciascuna categoria professionale fosse autorizzata a operare. E'

sorto anche il dubbio se il committente possa individuare, in un bando di gara di un lavoro pubblico, specifici requisiti professionali che i coordinatori devono possedere per poter partecipare alla gara e, quindi, svolgere l'incarico, soprattutto se si tratta di opere di particolare impegno e per la cui realizzazione possono essere previste difficoltà per quanto attiene alla predisposizione di complesse misure di prevenzione, di protezione e di coordinamento nel corso dell'esecuzione dei lavori. Ha fornito risposta a questo dubbio la sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2002, n. 122008, che ha stabilito la "legittimità di un bando di gara che richiedeva un determinato titolo di studio per la partecipazione a una gara per svolgere le funzioni di coordinatore".

22.4 Il committente o il responsabile dei lavori, nel caso in cui l'attività lavorativa debba essere svolta in un contesto particolare e in cui i lavoratori possono essere esposti a condizioni di rischio diversificate, può nominare due coordinatori per la progettazione al fine di meglio individuare le condizioni di tutela degli addetti?

No, sia il D. Lgs. n. 494/1996 sia, successivamente, il D. Lgs. n. 81/2008 si sono espressi sempre al singolare:

- art. 90 - il committente o il responsabile dei lavori deve designare "il" coordinatore per la progettazione;
- art. 91" - il" coordinatore per la progettazione deve redigere, predisporre ecc.

Questo non significa che il coordinatore in fase di progettazione non possa chiedere, per la stesura del PSC, il supporto di un altro professionista per la soluzione di problematiche relative a particolari condizioni di rischio, per esempio, collegate alla predisposizione di impianti elettrici in ambienti a rischio di incendio e di esplosione o alla necessità di utilizzo di sostanze chimiche pericolose o di macchine operanti in contesti particolari, a lavori in galleria, ma firmando il PSC si assume, in toto, la responsabilità dei relativi contenuti.

22.5 In caso di presenza in cantiere di una sola impresa e di lavoratori autonomi, per cui non sono stati nominati i coordinatori della sicurezza, il committente può nominare il coordinatore in fase di esecuzione con il compito di verificare la corretta applicazione del POS e il coordinamento tra i lavoratori dell'impresa esecutrice e i lavoratori autonomi?

A una attenta lettura dell'art. 90, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, sembrerebbe che la nomina del coordinatore in fase di esecuzione debba essere fatta "soltanto" nel caso in cui sia stato già nominato il coordinatore in fase di progettazione che ha

predisposto il PSC di cui il coordinatore in fase di esecuzione deve verificare la corretta applicazione. Infatti, questo disposto ha stabilito che "nei casi di cui al comma 3", quindi, con presenza di più imprese in cantiere e designazione del coordinatore in fase di progettazione, "il committente o il RL, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori", che deve essere in possesso degli stessi requisiti professionali richiesti per il coordinatore in fase di progettazione. Molti esperti hanno fatto, però, una distinzione tra quanto il committente è "obbligato" a fare e quanto può risultare "opportuno" che faccia, per cui il committente, anche se non è "obbligato" dalla normativa alla nomina dei coordinatori, può ritenere "opportuno" effettuare questa nomina per garantire il coordinamento tra i lavoratori dell'impresa esecutrice e gli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere. La sentenza di Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1770, ha condannato il committente per l'infortunio mortale occorso a un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di pavimentazione, in seguito al crollo di una scala in corso di demolizione da parte di un'altro lavoratore autonomo. L'infortunio era stato causato dal mancato "coordinamento" tra le attività svolte dai due lavoratori autonomi, in una condizione in cui, quindi, non erano presenti una impresa e lavoratori autonomi, ma soltanto lavoratori autonomi. Il committente, quindi, può ritenere "opportuno" nominare il coordinatore in fase di esecuzione soprattutto se dovranno essere eseguiti lavori comportanti alcuni dei "rischi particolari" per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell'Allegato XI al D. Lgs. n. 81/2008. In caso di nomina del coordinatore in fase di esecuzione non indispensabile, ma comunque effettuata dal committente, potrebbe sussistere qualche problema per i lavori pubblici, in quanto la Corte dei Conti potrebbe chiedere al committente di fornire giustificazioni per quanto attiene alla spesa sostenuta dall'Amministrazione appaltante per quanto riguarda il pagamento della parcella del coordinatore che non era obbligatorio nominare.

22.6 Con quale tempistica il committente o il responsabile dei lavori deve nominare, se richiesto, il coordinatore in fase di progettazione?

Sempre l'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che la nomina del coordinatore in fase di progettazione deve avvenire "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione".

Infatti, per poter ottenere risultati positivi, la progettazione esecutiva del manufatto e la progettazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza devono procedere "in sinergia". La deliberazione dell'Autorità per la verifica dei contratti pubblici 6 marzo 2002, n. 62, ha precisato che "l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la progettazione

deve essere effettuato al momento dell'affidamento della progettazione, per la stringente connessione temporale e sostanziale tra il lavoro di progettazione e quello della ricerca delle soluzioni tipologiche delle lavorazioni più sicure, proprie del coordinatore in fase di progettazione".

22.7 E' opportuno che il committente affidi l'incarico di coordinatore in fase di progettazione in maniera disgiunta rispetto agli altri incarichi di progettazione?

No, in quanto la progettazione deve essere tendenzialmente unitaria.

La deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2009, n. 20, ha stabilito che "non è conforme l'operato della SA che ha praticato il frazionamento degli incarichi di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, di coordinamento della sicurezza, con affidamenti tra loro separati, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinare le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l'attività progettuale degli interventi avrebbe dovuto essere ispirata a un maggiore coordinamento".

22.8 Può essere effettuata la nomina del coordinatore in fase di progettazione prima di quella del responsabile del procedimento?

No, la deliberazione dell'autorità 27 novembre 2002, n. 336bis, ha stabilito che "è in contrasto con l'art. 8, comma 1 d), del D.P.R. n. 554/1999 il conferimento degli incarichi professionali dei servizi di progettazione con delibere della Giunta Comunale, in assenza della nomina del responsabile del procedimento, cui spetta il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle procedure di affidamento".

Anche la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2004, n. 11, ha precisato che "la nomina del RUP solo in fase successiva all'affidamento dell'incarico di progettazione è da ritenersi tardiva e in contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 109/1994".

22.9 Poiché il D. Lgs. n. 163/2006, ha previsto che la progettazione di un'opera pubblica debba essere predisposta secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici costituiti dai progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, in corrispondenza di quale di questi livelli deve essere predisposto il PSC?

Il PSC deve essere predisposto a livello di progettazione esecutiva.

L'art. 17, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che tra i documenti componenti il progetto preliminare devono essere presenti soltanto le "prime indicazioni e misure finalizzate

alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza".

Inoltre, l'art. 24, D.P.R. n. 207/2010, ha previsto che, quindi, il progetto definitivo deve contenere, tra l'altro, "l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza", mentre l'art. 33 ha stabilito che, tra i documenti componenti il progetto esecutivo, deve essere presente "il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008".

22.10 L'art. 53, D. Lgs. n. 163/2006, ha consentito che il contratto di appalto possa avere come oggetto "la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'Amministrazione aggiudicatrice"; quindi, poiché il PSC deve essere predisposto a livello di progettazione esecutiva, in questo caso particolare, la nomina del coordinatore in fase di progettazione è a carico dell'impresa esecutrice anziché del committente?

No, anche se, in effetti, sino alla pubblicazione del D.P.R. n. 207/2010, era rimasto qualche dubbio al riguardo, invece, l'art. 24, comma 3, ha chiarito che, in questo caso particolare, "il progetto definitivo è corredato del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/08". Quindi, il PSC deve essere predisposto già a livello di progetto definitivo, quindi, sempre a carico e su incarico del committente, e, poiché i suoi contenuti possono risultare non completi ed esaustivi, l'impresa esecutrice, come espressamente previsto dall'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008, può richiedere al coordinatore per l'esecuzione eventuali modifiche e integrazioni.

Infatti, essendo la redazione del PSC posta a carico del committente o del responsabile dei lavori, come previsto dall'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008, ed essendo la sua mancata redazione sanzionata penalmente, in nessun caso l'obbligo della sua redazione può essere trasferita ad altro soggetto, in particolare, l'esecutore dei lavori.

22.11 Il committente o il responsabile dei lavori può nominare in ogni caso come coordinatore per la progettazione un libero professionista esterno all'amministrazione?

L'art. 90, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, a liberi professionisti singoli o associati, a società di professionisti, a società di ingegneria, a raggruppamenti temporanei di professionisti, a consorzio stabili di società di professionisti e di ingegneria in caso di carenze in organico di

personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della progettazione".

Poiché la redazione del PSC costituisce un'attività di "progettazione della sicurezza", come per l'incarico di progettazione, anche per l'incarico di coordinatore in fase di progettazione deve essere sempre data la precedenza per la nomina a professionisti interni all'amministrazione.

22.12 Il committente o il responsabile dei lavori può nominare come CSP il progettista dell'opera?

Sì, nessun articolo né del D. Lgs. n. 81/2008, né del D.P.R. n. 207/2010 (lavori pubblici) hanno vietato questo accorpamento di funzioni, per cui è consentito che lo stesso professionista possa svolgere sia le funzioni di progettista che di coordinatore in fase di progettazione.

Il professionista incaricato della redazione del PSC deve essere in possesso dei requisiti professionali in dettaglio riportati all'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008. Anzi, molti esperti hanno ritenuto che, soprattutto se i lavori non sono di impegno e di difficoltà particolare, sia opportuno che il coordinatore in fase di progettazione coincida con il progettista del manufatto in considerazione del fatto che il progetto dell'opera e il progetto dei relativi apprestamenti di sicurezza devono essere concepiti in sinergia, al fine di individuare al meglio i dispositivi di prevenzione e protezione che è opportuno prevedere per garantire la sicurezza e la salute degli addetti.

22.13 Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire il coordinatore per la progettazione?

Sì, questa possibilità è prevista dall'art. 90, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008, il quale ha precisato che "il committente o il RL ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente i coordinatori per la sicurezza".

Il committente o il responsabile dei lavori, se sostituisce personalmente il coordinatore per la progettazione, deve essere in possesso dei requisiti professionali necessari per svolgere le funzioni di coordinatore riportati all'art. 98.

22.14 Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile lavori deve nominare il coordinatore per la progettazione?

Su questo argomento il legislatore ha dovuto fare, nel 2009, una parziale marcia indietro rispetto a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008.

Infatti, l'art. 90, comma 11, aveva stabilito che "in caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3" (obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la progettazione in caso di presenza di più imprese in cantiere) "non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 92, comma 2" (obbligo per il coordinatore per l'esecuzione di ottemperare, oltre che ai propri obblighi specifici, anche a quello di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo).

L'inserimento di questa disposizione nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 era stato giudicato non corretto dalla Corte di Giustizia europea che, il 25 luglio 2008, aveva condannato lo Stato italiano per non aver rispettato l'obbligo stabilito dalla direttiva n. 92/57/CE secondo il quale è necessario nominare il coordinatore per la progettazione, in ogni caso, per i cantieri in cui si trovano a operare più imprese, indipendentemente da altre condizioni, in particolare, dall'importo dei lavori. L'Italia aveva posto rimedio a questa condanna con l'art. 39, legge comunitaria 2008, sostituendo il testo del comma 11 e stabilendo che, quindi, "la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Quindi, lo stesso soggetto doveva svolgere le funzioni sia di coordinatore in fase di progettazione che di coordinatore in fase di esecuzione. Il motivo per il quale il legislatore non aveva completamente rispettato il contenuto della direttiva comunitaria era dovuto al desiderio di evitare un inutile appesantimento burocratico per i lavori di modesta entità, operazione possibile in quanto la direttiva europea ha considerato derogabile la previsione sul piano di sicurezza e coordinamento, a condizione che sia effettuato il confronto con le parti sociali sul punto.

22.15 Quanto indicato all'art. 90, comma 11, non è in contrasto con quanto previsto dall'art. 90, comma 3, secondo il quale il coordinatore per la progettazione deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, mentre il coordinatore per l'esecuzione deve essere nominato prima dell'affidamento dei lavori?

L'osservazione è corretta. La Commissione dell'Unione europea aveva rilevato che questo disposto non aveva rispettato i principi della direttiva 92/57/CE in merito alla tempistica di nomina dei coordinatori. Ha posto rimedio ai rilievi della Commissione

europea, quindi, la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2009 nella quale è giustificato il contenuto della norma precisando che aveva "la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione".

Quindi, per non incorrere in sanzioni da parte della Commissione europea, il legislatore italiano aveva precisato che in questo caso "il coordinatore per l'esecuzione deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione".

22.16 Vi sono particolari tipologie di lavori per la cui esecuzione non è necessario nominare il coordinatore per la progettazione con il compito di predisporre il PSC?

Sì, oltre al caso in cui i lavori sono eseguiti da una sola impresa, è necessario tenere conto di quanto indicato all'art. 100, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che l'obbligo di predisporre il PSC non è applicato "ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio".

Infatti, anche se ridotti, i tempi necessari per la nomina del coordinatore per la progettazione e per la redazione del PSC determinerebbero, nel caso, per esempio, di terremoti, di frane, di inondazioni, di ritardi negli interventi che potrebbero causare ingenti danni a uomini e cose.

L'art. 67, D. Lgs. n. 106/2009, ha aggiunto, a quanto già previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, che la predisposizione del PSC non è neanche necessaria nel caso si debba "garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione". La relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009 ha evidenziato che questa aggiunta è indirizzata a ridurre il più possibile il disagio per la popolazione.

23 COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CSP

Come è fondamentale che per la corretta esecuzione dell'opera sia predisposto un progetto completo ed esaustivo, così è fondamentale che, per assicurare che i lavori siano condotti nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute degli addetti, prima dell'inizio dei lavori, sia predisposto il "progetto della sicurezza". Compito della redazione di questo progetto, quindi, del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), è del coordinatore in fase di progettazione, incaricato dal committente o dal responsabile lavori. Questo documento deve costituire, infatti, una guida sicura per l'impresa affidataria e per le imprese esecutrici e anche per i lavoratori autonomi, per evitare o almeno ridurre le condizioni di rischio per gli addetti nel corso dell'esecuzione dei lavori.

23.1 Quali interventi deve effettuare il coordinatore per la progettazione per elaborare un PSC completo ed esaustivo?

Come indicato al punto 4.5, norma UNI 10942, il CSP prima di predisporre il PSC deve:

- raccogliere tutte le informazioni sull'agibilità del sito o dei diversi siti in cui saranno eseguite le lavorazioni, attingendo dalle fasi di progettazioni pregresse;
- intervenire attivamente nella progettazione al fine di eliminare all'origine i pericoli dovuti alle fasi di lavorazione delle opere in progetto.

23.2 Secondo quali modalità deve intervenire il CSP per gestire le eventuali interferenze tra le lavorazioni?

Come indicato al punto 10.12, norma UNI 10942, qualora dalle analisi dei pericoli dei diversi processi e dal programma temporale generale sia stato evidenziato che due lavorazioni sono copresenti nello stesso luogo di lavoro e che una di queste generi pericoli interessanti anche altre unità operative, presenti in siti correlati, il coordinatore in fase di progettazione deve redigere opportune specifiche di coordinamento, intervenendo sulle procedure interessate, determinando variante di procedura o di predisposizione di appositi apprestamenti di protezione.

23.3 Oltre a dover predisporre il PSC, il coordinatore per la progettazione deve predisporre qualche altro documento?

Sì, l'art. 91, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il CSP, oltre a dover predisporre il PSC deve "predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993".

Quindi, il PSC ha il fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati nella realizzazione del manufatto, mentre il fascicolo ha il fine di garantire la sicurezza dei lavoratori che interverranno sull'opera completata per effettuare interventi di riparazione, di manutenzione, di trasformazione.

23.4 A quali sanzioni è soggetto il coordinatore per la progettazione che "dimentica" di predisporre il fascicolo?

Come indicato all'art. 158, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 87, D. Lgs. n. 106/2009, il coordinatore in fase di progettazione che non ha elaborato il fascicolo è punito con "l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro".

23.5 E' soggetto a sanzione il coordinatore in fase di progettazione che, pur predisponendo il PSC, lo ha predisposto in modo generico e incompleto?

Sì, ha confermato la sanzione a carico del coordinatore per la progettazione la sentenza di Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2012, n. 13986.

L'imputato si era difeso facendo presente che l'art. 158 del D. Lgs. n. 81/2008 sanziona la omessa redazione del PSC e non la mera irregolarità dello stesso".

La Cassazione non è stata d'accordo, infatti, ha precisato che "la norma fa riferimento alla violazione dell'art. 91, comma 1 (redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV) e quindi anche al "contenuto" dello stesso".

23.6 Nel caso di lavori pubblici un dipendente della stazione appaltante può rifiutarsi di svolgere l'incarico di coordinatore per la progettazione, pur avendo tutti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico?

No, lo svolgimento dell'attività di progettazione all'interno dell'amministrazione non è quantificabile né come incarico né come affidamento e l'attività di predisposizione del PSC può essere considerato come attività di progettazione, in quanto costituisce la progettazione della sicurezza.

L'art. 90, comma 6, D. Lgs. n. 163/1996, ha individuato in dettaglio i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice può affidare la redazione della progettazione a professionisti esterni all'amministrazione, quindi, "in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal

responsabile del procedimento". Quindi, qualora il soggetto interno abbia la capacità e la competenza, anche in base al titolo di studio, all'abilitazione o alle competenze possedute, lo svolgimento della progettazione e, quindi, anche della progettazione della sicurezza, deve rientrare nell'adempimento delle mansioni di lavoro [1].

[4] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

23.7 Il coordinatore per la progettazione deve iniziare a collaborare con il committente o il responsabile dei lavori già durante la fase delle scelte tecniche progettuali?

Sì, l'art. 39, legge 7 luglio 2009, n. 88, ha aggiunto agli obblighi già previsti a carico del coordinatore per la progettazione dall'art. 91, D. Lgs. n. 81/2008, anche quello di "coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1".

E' stata opportuna questa aggiunta in quanto, essendo certamente il coordinatore in fase di progettazione un esperto di sicurezza, può certamente fornire un buon contributo di professionalità al committente o al responsabile dei lavori alle decisioni di propria competenza.

Inoltre, poiché l'incarico di coordinatore per la progettazione deve essere dato "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione", questo soggetto può avere la possibilità di fornire una fattiva collaborazione in tutte le fasi che precedono l'inizio dei lavori.

23.8 Perché il coordinatore per la progettazione deve redigere il PSC prima della richiesta di presentazione delle offerte?

E' necessario rispettare questa tempistica perché, come previsto dall'art. 101, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Queste imprese, per poter effettuare l'offerta per l'esecuzione dei lavori, devono poter conoscere per tempo i particolari rischi che l'esecuzione dei lavori può presentare e le misure aggiuntive di sicurezza che il committente, tramite il coordinatore per la progettazione, ha richiesto che siano predisposte in cantiere.

23.9 Qual è il primo intervento che deve effettuare il coordinatore per la progettazione prima di iniziare la stesura del PSC?

L'adempimento preliminare a carico del coordinatore per la progettazione, prima di iniziare a redigere il PSC, deve essere quello di effettuare un attento sopralluogo sul

sito dove dovrà sorgere il cantiere al fine di rendersi conto dei possibili rischi che il contorno può determinare sullo svolgimento delle lavorazioni e dei rischi che, dal cantiere, possono essere esportati all'esterno. Al riguardo il punto 2.2.1, lettera b), Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha fatto presente che il PSC deve tenere conto "dell'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e degli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante". In merito all'importanza dell'effettuazione di questo sopralluogo, la prima sentenza di Cassazione che ha condannato un coordinatore in fase di progettazione è la sentenza 4 novembre 1997; con questa sentenza il CSP è stato condannato perché, nella predisposizione del PSC, aveva fatto una "insufficiente valutazione dei rischi", con conseguente morte di un operaio rimasto folgorato da una scarica elettrica conseguente al contatto del braccio di una gru con i cavi ad alta tensione posti a una distanza inferiore a 5 metri.

23.10 Nel caso di grave infortunio in cantiere, il coordinatore per la progettazione può essere soggetto a responsabilità penali, nel caso in cui risulti che l'infortunio è stato causato dall'inadeguatezza del PSC predisposto dallo stesso?

Sì, se l'indicazione delle misure di sicurezza che devono essere adottate è generica e imprecisa, i contenuti del PSC sono di scarso aiuto per i lavoratori che, in caso di incertezza, dovranno affidarsi soltanto alla propria esperienza e alle comuni modalità operative anziché utilizzare più appropriate misure di sicurezza. Questo è stato evidenziato dal contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 23 luglio 2008, n. 30812, relativa alla morte di un artigiano che aveva avuto, in subappalto, l'incarico di demolire, utilizzando un martello pneumatico, alcune parti di un muro perimetrale per aprire varchi per la predisposizione di vetrine e che era stato travolto dal crollo del muro. La Cassazione ha attribuito la responsabilità dell'evento al coordinatore in fase di progettazione in quanto "il PSC era stato predisposto in modo molto generico e in specie mancava la prescrizione relativa alla collocazione dei puntelli, da porsi diagonalmente rispetto ai due lati del muro che circoscrivevano le aperture, e da ancorarsi al muro stesso e al pavimento".

23.11 Nel caso di grave infortunio in cantiere il coordinatore per la progettazione può essere soggetto a responsabilità penali per negligenza e imperizia nella redazione del PSC?

Sì, questa responsabilità del CSP è evidenziata dal contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2009, n. 1246, relativa a un grave infortunio verificatosi nel corso dei lavori di ampliamento della discarica di un comune, in seguito al franamento, in uno scavo profondo 4 metri, di una notevole quantità di terreno che

aveva travolto un lavoratore. L'infortunio era stato conseguenza delle notevoli piogge dei giorni precedenti che avevano determinato condizioni di instabilità del terreno e, quindi, della non corretta procedura di scavo adottata.

La Cassazione ha condannato il CSP "nella ricorrenza di profili di negligenza e imperizia nella redazione del progetto e del PSC, con errate scelte progettuali, nell'inadeguatezza del piano rispetto alle effettive modalità di esecuzione delle opere in corso".

23.12 Il coordinatore per la progettazione, nella stesura del PSC, deve prendere in considerazione anche i rischi relativi alle specifiche lavorazioni che le imprese devono eseguire?

No, le indicazioni fornite dal comma 2.2.3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, potevano dare luogo a interpretazioni difformi, per cui il D. Lgs. n. 106/2009, nella nuova stesura del comma 2.2.3, ha chiarito che "il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle interferenze, a esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa".

E' certamente più chiara questa indicazione rispetto alla precedente formulazione, per cui il coordinatore in fase di progettazione, nel PSC, deve considerare soltanto i possibili rischi provenienti dall'esterno che possono interessare l'area di cantiere, i rischi che le attività di cantiere possono esportare all'esterno e i rischi conseguenti alle interferenze tra le lavorazioni; invece, i rischi specifici propri dell'attività di impresa devono essere riportati nel POS che ciascuna impresa esecutrice ha l'obbligo di predisporre.

23.13 Il coordinatore per la progettazione, nella stesura del PSC, può avere qualche responsabilità per quanto riguarda il mancato rispetto del codice della strada?

Sì, se gli spazi di cantiere sono ridotti e, quindi, il coordinatore per la progettazione, nella predisposizione della logistica di cantiere, deve prevedere che la recinzione debba occupare, anche parzialmente, il marciapiede e la carreggiata veicolare, ha l'obbligo di rispettare l'art. 32, D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del codice della strada), il quale ha stabilito che la recinzione deve essere evidenziata con strisce alternate bianche e rosse, con larghezza delle strisce rosse pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche, di altezza di almeno 20 cm poste parallelamente al piano stradale, con il bordo inferiore ad altezza di almeno 80 cm da terra, in posizione tale da renderla visibile.

23.14 Il coordinatore per la progettazione deve predisporre anche il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti?

No, infatti, come indicato dall'art. 33, D.P.R. n. 207/2010, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è tra i documenti che compongono il progetto esecutivo, quindi, questo piano deve essere redatto dal professionista incaricato della redazione del progetto esecutivo.

Comunque, il coordinatore per la progettazione di lavori pubblici deve prendere visione dei contenuti di questo piano di manutenzione, in quanto l'introduzione dell'Allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008 ha evidenziato che, per le opere di cui al D. Lgs. n. 163/2006, il fascicolo "tiene conto" del piano di manutenzione dell'opera; questa indicazione ha confermato, quindi, la necessità di una continua sinergia tra progettista e coordinatore per la progettazione. I contenuti del piano di manutenzione sono riportati in dettaglio all'art. 38, D.P.R. n. 107/2010; il piano deve essere costituito dai seguenti documenti:

- il manuale d'uso;
- il manuale di manutenzione;
- il programma di manutenzione.

23.15 Il coordinatore in fase di progettazione può effettuare il collaudo statico di un'opera pubblica?

Si, la deliberazione dall'Autorità di verifica dei contratti pubblici 14 gennaio 2004, n. 2, ha precisato che "l'incarico di collaudatore statico ai sensi della legge n. 1086/1971 non è incompatibile con quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione atteso che il coordinatore progettazione non interviene nella progettazione propriamente detta, ma redige soltanto il PSC".

23.16 E' soggetto a sanzioni il coordinatore per la progettazione che non redige il PSC e il fascicolo o li redige in modo chiaramente insufficiente?

Si, l'art. 87, D. Lgs. n. 106/2009, ha lasciato invariate la sanzione dell'arresto (da 3 a 6 mesi) già previste dall'art. 158, D. Lgs. n. 81/2008, per il coordinatore per la progettazione che non redige il piano di sicurezza e di coordinamento, mentre l'ammenda per la stessa violazione che era "da 3.000 a 12.000 euro" è stata ridotta a "da 2.500 a 6.400 euro".

24 CONTENUTI FONDAMENTALI DEL PSC

La direttiva 92/57/CE ha previsto la necessità della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento partendo dalla constatazione che "le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri della Comunità".

24.1 Perché è importante la redazione del PSC?

Poiché nei cantieri edili è utilizzato con notevole frequenza il subappalto, la direttiva 92/57/CE ha fatto presente che è necessaria la predisposizione del PSC in quanto "all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni del lavoro". È importante, però, che questo documento non sia considerato un puro adempimento amministrativo, da elaborare soltanto per evitare le sanzioni previste dalla legge in caso di sua mancata predisposizione, ma sia redatto correttamente e sia con continuità consultato, rispettato e, dove necessario, aggiornato.

24.2 Da cosa è costituito il PSC?

Come indicato dall'art. 100, D. Lgs. n. 81/2008, "il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori".

Il PSC deve essere redatto dal coordinatore per la progettazione, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, come previsto dall'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008.

24.3 Esiste qualche caso in cui il PSC deve essere predisposto dal coordinatore per l'esecuzione anziché dal coordinatore per la progettazione?

Sì, come previsto dal combinato disposto dell'art. 90, comma 5, e dell'art. 92, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore in fase di esecuzione, sempre su specifico incarico da parte del committente o del responsabile lavori, deve redigere il PSC nel caso in cui "dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese".

Questa condizione si verifica, in particolare, nel caso in cui l'impresa esecutrice, che aveva iniziato i lavori utilizzando soltanto le proprie maestranze, decida, nel corso dell'esecuzione, di affidare parte dei lavori in subappalto a un'altra impresa determinando così la presenza di più imprese in cantiere. Questa condizione in effetti non dovrebbe verificarsi per i lavori pubblici, in quanto l'art. 118, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono indicare i lavori che intendono subappaltare, ma non sempre questa condizione è rispettata. Inoltre, nel corso dei lavori può presentarsi la necessità di dover effettuare varianti in corso d'opera che l'impresa esecutrice non è in grado di eseguire, per cui è necessario affidarne l'esecuzione a un'altra impresa, determinando così, anche in questo caso, la presenza di almeno due imprese in cantiere.

24.4 Quali sono i contenuti minimi del PSC?

I contenuti minimi del PSC erano già stati riportati in dettaglio agli artt. 2, 3 e 4, D.P.R. n. 222/2003, e sono stati riproposti all'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, in parte modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, in cui, al punto 2.2.3, è stato precisato che il CSP "effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, a esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa".

Infatti, i rischi propri dell'attività dell'impresa devono essere riportati nel POS.

24.5 Quali devono essere, in dettaglio, i contenuti del PSC?

Gli elementi che devono essere riportati nel PSC sono indicati al punto 3.1, norma UNI 10942, e sono:

- a) la completa analisi del sito in cui sorgono l'opera e il relativo cantiere, con la completa indagine effettuata allo scopo di individuare i pericoli indotti dalle condizioni geomorfologiche, idrauliche, ambientali del sito nonché delle aree su di esso incidenti o del bacino geografico cui il sito appartiene;
- b) la progettazione generale delle installazioni di cantiere;
- c) l'analisi delle fasi di lavorazione previste nel cantiere;
- d) la progettazione degli apprestamenti di sicurezza;
- e) le prescrizioni operative destinate alla sicurezza dei lavoratori del cantiere;
- f) la stima di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del cantiere, delle opere e degli apprestamenti di sicurezza previsti;

- g) il programma operativo con i tempi e le durate di tutte le fasi di lavoro previste;
- h) le procedure di gestione del piano stesso in fase esecutiva".

24.6 Quale tipologia di rischi deve essere riportata nel PSC?

Per molti anni e, in qualche caso, ancora oggi, i PSC prodotti non hanno riportato i contenuti richiesti dalla normativa e, quindi, in definitiva, sono risultati poco utili al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri; infatti, secondo la prima versione del D. Lgs. n. 494/1996, il PSC doveva riportare:

- i rischi intra-aziendali, quindi, i rischi propri dell'impresa in relazione alle caratteristiche delle macchine e delle attrezzature di lavoro che possiede e di procedure di lavoro che intende utilizzare;
- i rischi extra-aziendali, quindi, gli specifici rischi legati al contesto del sito di realizzazione dell'opera, quindi, a eventuale presenza di rischi provenienti dall'esterno o a possibilità di "esportare" all'esterno rischi di cantiere;
- i rischi interferenziali, cioè i possibili rischi derivanti dalla presenza di più imprese e lavoratori autonomi in cantiere.

Ma è subito risultato estremamente difficoltoso per il CSP individuare i rischi intra-aziendali, in quanto, al momento della stesura del PSC, quindi, prima dell'effettuazione della gara di appalto, il coordinatore in fase di progettazione non conosce l'impresa che eseguirà i lavori e, quindi, le caratteristiche delle attrezzature e delle metodologie di lavoro che avrebbe utilizzato per l'esecuzione.

Opportunamente, quindi, già il D. Lgs. n. 528/1999, di modifica del D. Lgs. n. 494/1996, aveva stabilito che i rischi intra-aziendali non dovevano essere contenuti nel PSC ma nel POS, predisposto dal datore di lavoro dell'impresa, in relazione alle caratteristiche delle proprie attrezzature di lavoro e delle metodologie operative utilizzate.

Nel PSC devono essere riportati, quindi, i rischi extra-aziendali e i rischi interferenziali relativi allo specifico cantiere.

24.7 Quali sono i più frequenti rischi extra-aziendali che possono interessare il cantiere?

I più frequenti rischi extra-aziendali sono quelli derivanti dalla particolare ubicazione del cantiere, che può determinare rischi aggiuntivi per gli addetti rispetto a quelli

propri delle lavorazioni che, come indicato all'Appendice D.1 alla norma UNI 10942, possono essere individuate in:

- "geologia e sismicità;
- idrologia e meteorologia territoriale e locale;
- contiguità con flussi di traffico stradale;
- contiguità con impianti industriali".

Inoltre, altri pericoli possono essere indotti dall'eventuale presenza di reti di servizi, quali:

- "elettrorodotti aerei;
- cavidotti elettrici sotterranei;
- tubazioni di metano, gas, prodotti petroliferi;
- reti fognarie;
- reti idriche".

24.8 Quali sono i più frequenti rischi interferenziali che possono interessare il cantiere?

I rischi interferenziali possono essere causati soprattutto dalla necessità del committente di accelerare i tempi di completamento dei lavori, quindi, attività lavorative tra loro temporalmente incompatibili sono eseguite, invece, contemporaneamente per cui è necessario prevedere la predisposizione di particolari DPC o l'utilizzo di specifici DPI per consentirne l'esecuzione in condizioni di sicurezza.

Il documento ITACA 1° marzo 2006, "Linee guida per l'applicazione del DPR 222/03", ha riportato sette esempi di possibili lavorazioni interferenti, indicando gli interventi che devono essere attuati per evitare i relativi rischi interferenziali.

24.9 Deve essere redatto il PSC nel caso in cui una seconda impresa interviene in cantiere per l'esecuzione di lavori di finitura quando la prima ha completamente ultimata la propria attività lavorativa e, quindi, non vi è il rischio di pericolose interferenze tra i lavoratori delle due imprese?

Sì, il legislatore ha previsto l'obbligo della predisposizione del PSC, oltre che in caso di presenza contemporanea di due o più imprese in cantiere, anche nel caso di

presenza non contemporanea, prima di tutto per evitare che il committente possa fittiziamente frazionare temporalmente l'esecuzione di alcune lavorazioni per eludere l'applicazione della direttiva cantieri, in particolare, per quanto attiene all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza. E' opportuno ricordare che l'aggiunta della locuzione "anche non contemporanea" è stata richiesta dalla XI Commissione parlamentare Lavoro e Previdenza sociale del Senato per "tenere conto anche delle fasi successive in cui intervengono lavori di rifinitura, di completamento e di impiantistica, non meno pericolosi del lavoro principale e quindi bisognosi di particolare attenzione sul piano del coordinamento".

24.10 Il PSC può essere firmato da più professionisti incaricati dal committente o dal responsabile dei lavori?

No, l'art. 91, D. Lgs. n. 81/2008, si è espresso sempre al singolare stabilendo che "durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il PSC predisponendo un fascicolo".

Il coordinatore per la progettazione, in caso risulti necessario eseguire lavorazioni particolari e specialistiche, può richiedere la collaborazione di un collega esperto ma, firmando il PSC nel suo complesso, ne assume la paternità e, quindi, la completa responsabilità.

24.11 Il PSC deve riportare i rischi relativi allo svolgimento dei lavori edili in generale o quelli dello specifico cantiere?

Il difetto ricorrente di numerosi PSC è di essere troppo voluminosi e prolissi, riportando l'elencazione di tutti i possibili rischi che possono essere presenti nei cantieri e le normative che è necessario rispettare per eliminarli o almeno ridurli.

Invece, il PSC, come specificatamente richiesto dal punto 2.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, deve essere "specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità". Infatti, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2008, n. 21002, ha condannato il coordinatore in fase di progettazione relativo al restauro di una civile abitazione in quanto il PSC, anziché avere un contenuto specifico, adeguato alle particolari caratteristiche del cantiere che doveva essere aperto, "era in realtà una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un qualsiasi cantiere edile, finendo con l'essere in sostanza del tutto inidonea a fronteggiare i rischi che nello specifico potevano presentarsi". La sentenza ha precisato che, infatti, "il PSC conteneva 21 rischi generici e 287 prescrizioni di prevenzione che coprono pressoché tutto l'ambito dei lavori edili".

24.12 Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, risulti necessario aggiornare il PSC, redatto dal coordinatore per la progettazione, queste modifiche devono essere fatte dal CSP stesso?

No, come chiaramente indicato dall'art. 92, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, in caso risulti necessario adeguare il PSC, "in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute", queste modifiche devono essere effettuate dal coordinatore in fase di esecuzione.

Anche il punto 2.3.3, Allegato XV ha precisato che durante i periodi di maggior rischio, dovuto a interferenze di lavoro, il CSE deve verificare periodicamente la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano. Infine, il punto 2.3.5, Allegato XV, ha ricordato che il coordinatore in fase di esecuzione ha l'obbligo di integrare il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che intervengono in cantiere.

24.13 L'impresa esecuttrice può fare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al PSC?

Sì, come previsto dall'art. 100, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, l'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al PSC, qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Anche per quanto riguarda i lavori pubblici l'art. 131, D. Lgs. n. 163/2006, ha previsto la possibilità, per le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di modifica o integrazione al PSC loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

24.14 Oltre alle imprese esecutrici anche gli RLS possono fare proposte di modifica ai contenuti del PSC?

Sì, l'art. 102, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "prima dell'accettazione del PSC il datore di lavoro di ciascuna impresa esecuttrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo".

24.15 Oltre alle imprese esecutrici, anche i lavoratori autonomi sono obbligati a rispettare le indicazioni contenute nel PSC?

Sì, l'art. 100, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito chiaramente che "i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza". Il piano operativo di sicurezza al quale si fa riferimento è quello dell'impresa che ha affidato al lavoratore autonomo l'effettuazione di una specifica attività lavorativa.

24.16 Il contratto di appalto deve obbligatoriamente contenere il PSC?

Sì, l'art. 100, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto". In particolare, per i lavori pubblici, l'art. 131, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "i contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza sono nulli".

24.17 I contenuti del PSC predisposto dal coordinatore per la progettazione sono soggetti a validazione da parte della stazione committente?

Sì, al riguardo si è assistito a una evoluzione della normativa, in particolare, per quanto riguarda i lavori pubblici, infatti, l'art. 47, D.P.R. n. 554/1999, aveva stabilito che "prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede, in contraddittorio con i progettisti, a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e al documento preliminare alla progettazione".

Il comma 2, art. 47, D.P.R. n. 554/1999, aveva elencato le parti del progetto che dovevano essere oggetto della validazione, senza fare alcun riferimento al piano di sicurezza e di coordinamento. Il D.P.R. n. 207/2010 ha fornito, invece, indicazioni più precise e dettagliate e, all'art. 45, "Finalità della verifica del progetto", ha stabilito che la verifica deve accertare in particolare la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, facendo indirettamente riferimento, quindi, ai contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e al fascicolo.

I successivi disposti hanno individuato i soggetti abilitati all'effettuazione di queste verifiche, in funzione dell'importo dei lavori; verifiche che possono essere effettuate sia da parte di strutture tecniche interne della stazione appaltante che da strutture esterne abilitate.

24.18 Secondo quali modalità deve essere effettuata la verifica dei contenuti del PSC?

L'art. 53, D.P.R. n. 207/2010, ha riportato il dettaglio delle documentazioni che devono essere oggetto della verifica, precisando anche che, per il piano di sicurezza e di coordinamento, è necessario verificare "che sia redatto per tutte le tipologie di

lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008".

25 CONTENUTI SPECIFICI DEL PSC

Per fare in modo che il PSC fosse effettivamente utile per il miglioramento delle condizioni di tutela dei lavoratori in cantiere, all'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha stabilito con molta precisione e dettaglio i contenuti minimi di questo piano fornendo al coordinatore in fase di progettazione una precisa guida per la sua corretta elaborazione. E' opportuno ricordare che il legislatore, per quanto riguarda il PSC, ha fatto riferimento ai contenuti "minimi", cioè alle indicazioni indispensabili per garantire la sicurezza e la salute degli addetti.

Infatti, la determinazione dell'Autorità per la verifica dei contratti pubblici n. 4/2006 ha precisato che i contenuti dell'Allegato XV costituiscono "un livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall'opera complessa al modesto intervento di manutenzione".

25.1 Nel PSC deve essere riportata la particolare ubicazione del cantiere?

Sì, il punto 2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che tra i contenuti minimi del PSC deve essere presente "la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere". Infatti, se l'ubicazione del cantiere ha caratteristiche particolari, quindi, per esempio, è relativa a un'area urbana a largo traffico, è strettamente confinante con edifici vecchi e fatiscenti, in una zona con particolari condizioni climatiche, come in alta montagna o in zone di terreno scosceso e franoso, possono essere presenti rischi particolari per gli addetti che devono essere presi in considerazione nel PSC e per i quali il coordinatore in fase di progettazione deve indicare le misure più idonee per eliminarli o, almeno, ridurli.

25.2 Nel PSC deve essere riportata la planimetria del cantiere?

Sì, l'art. 100, D. Lgs. n. 81/2008, ha indicato chiaramente che "il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere". Qualora la particolarità dell'opera lo richieda, il PSC deve contenere anche una breve descrizione delle

caratteristiche idrogeologiche del terreno. In particolare, il punto 2.2.2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che devono essere riportate:

- le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- la dislocazione delle zone di carico e di scarico;
- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;
- i servizi igienico-assistenziali;
- la viabilità principale di cantiere.

Una non idonea predisposizione e organizzazione delle attività di cantiere, non soltanto può determinare, nel corso dello svolgimento dei lavori, infortuni per gli addetti ma può causare anche rallentamenti nell'esecuzione dei lavori e aumenti del costo delle lavorazioni.

25.3 Quali sono i più importanti rischi provenienti dall'esterno che devono essere evidenziati nel PSC?

Come indicato al punto 2.2.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nel PSC devono essere evidenziati i rischi dovuti alle particolari caratteristiche dell'area di cantiere, "con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee". Infatti, numerosi sono stati gli infortuni, sempre molto gravi, conseguenti al contatto di autogru, di ponti sviluppabili, di trabattelli, di ponteggi con linee aeree nude e altrettanto frequenti sono stati gli infortuni, soprattutto nell'utilizzo di escavatori, conseguenti alla rottura di tubazioni di gas, non segnalate, che oltre a determinare infortuni hanno causato anche gravi danni materiali.

25.4 Nel PSC devono essere riportate le caratteristiche e la predisposizione degli impianti da porre a servizio delle attività di cantiere?

Sì, il punto 2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il PSC deve riportare l'analisi degli "impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo". In particolare, per quanto riguarda l'impianto elettrico, se nel PSC non è indicato il numero e la dislocazione dei diversi quadri di cantiere gli addetti saranno costretti a utilizzare linee elettriche volanti e allacciamenti temporanei che possono facilmente determinare rischi per gli addetti. Analogamente,

devono essere indicati i punti di prelievo sia dell'acqua potabile per le esigenze dei lavoratori che dell'acqua necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative.

25.5 Nel PSC devono essere riportate indicazioni relative all'impianto di terra di cantiere?

Sì, il punto 2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito chiaramente che il PSC deve contenere l'analisi delle caratteristiche dell'impianto di terra. Il coordinatore in fase di esecuzione, prendendo visione delle caratteristiche del terreno e della presumibile dislocazione delle attrezzature di cantiere, in particolare, del quadro elettrico generale, dell'impianto di betonaggio, della gru a torre e della zona di lavorazione dei ferri, deve indicare nel PSC la posizione più idonea della ubicazione dei dispersori e il tracciato dei conduttori di terra.

25.6 Nel PSC deve essere indicata l'eventuale necessità della predisposizione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche?

Sì, come chiaramente indicato al punto 2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008.

Il coordinatore per la progettazione, conoscendo la zona d'Italia di installazione del cantiere, rilevando la presenza al contorno delle caratteristiche e dell'altezza di altre strutture e potendo determinare con sufficiente precisione le dimensioni, soprattutto in altezza, del ponteggio metallico e della gru a torre, secondo le indicazioni della norma CEI 81/10, può stabilire se è necessaria la predisposizione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e, in caso affermativo, dare le indicazioni di massima relative alle caratteristiche dell'impianto.

25.7 L'art. 100, D. Lgs. n. 81/2008, indicando i contenuti del PSC, ha precisato che in questo documento devono essere riportati, nello specifico, i rischi particolari di cui all'Allegato XI, quali sono questi rischi?

L'Allegato XI ha riportato "l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori", tra cui, quelli che possono riguardare le attività edili, sono:

"1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dai procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti".

25.8 Il legislatore, riportando i rischi di seppellimento e di caduta dall'alto, ha aggiunto la frase "se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dai procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera "; cosa deve essere inteso con questa espressione?

Un chiarimento al riguardo è stato fornito dalle linee guida per l'applicazione del D. Lgs. n. 494/1996 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, per quanto riguarda gli scavi, ha indicato:

- "scavo a sezione obbligata in zona definita di instabilità del terreno;
- scavo a sezione obbligata con spazi limitati di operatività di cantiere;
- scavo a sezione obbligata, aggravato dalla presenza di elevato traffico veicolare o traffico pesante;
- scavo a pozzo, eseguito a mano, di piccola sezione;
- escavazione su fronti aperti;
- escavazioni nelle immediate vicinanze delle quali, siano presenti vibrazioni o pressioni anomale come quelle prodotte dalla infissione di pali;
- escavazioni su aree urbanizzate per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni di gas, linee elettriche e altri servizi;
- scavi di sbancamento con insufficiente stabilità del terreno, tale da non permettere alle pareti degli scavi la formazione di una adeguata pendenza;
- escavazione di cunicoli;
- escavazioni prossime a corsi d'acqua, falde acquifere, pozzi o dove si possa ipotizzare la presenza di gas naturale (es. discariche ecc.)".

Per quanto riguarda, invece, le cadute dall'alto, il documento ha riportato:

- "lavori sui tetti;
- lavori in altezza su elementi di fabbrica non portanti;
- lavori eseguiti su coperture a falde;

- lavori su coperture piane non dotate di parapetto, qualora l'intervento interessi zone con rischio di caduta (esempio:

lavori da eseguirsi in prossimità di cornicioni ecc.);

- lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;

- lavori effettuati di notte;

- montaggio di ponteggi secondo modalità diverse da quelle previste dagli schemi ministeriali e che richiedono la redazione di un progetto da parte di professionista abilitato;

- allestimento di castelli di tiro;

- lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio;

- lavori che comportano l'uso di ponteggi in concomitanza con altri rischi incrociati o multipli;

- lavori con uso ripetitivo o continuativo di sistemi di trattenuta, a eccezione delle fasi di montaggio e smontaggio di ponteggi (es. posa di reti su scarpate);

- lavori che implicano l'uso ripetitivo o continuativo (superiore a tre giorni) di trabattello, di ponte sviluppabile, piattaforma aerea o similari".

25.9 Quali sono i rischi più frequenti ai quali il coordinatore per la progettazione deve prestare particolare attenzione nella predisposizione del PSC?

Come indicato al punto 2.2.3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, i rischi più comuni ai quali è necessario fare particolare attenzione e che, quindi, devono essere evidenziati nel PSC, sono:

- i rischi di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

- i rischi di seppellimento da adottare negli scavi;

- i rischi di caduta dall'alto;

- i rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzione;

- i rischi di elettrocuzione;

- i rischi dovuti a rumore;

- i rischi conseguenti all'uso di sostanze chimiche.

26 COSTI DELLA SICUREZZA RIPORTATI NEL PSC

La probabilità che possano verificarsi infortuni in cantiere aumenta se l'imprenditore cerca di risparmiare sulla predisposizione degli apprestamenti di sicurezza.

Infatti, una buona organizzazione di impresa, l'utilizzo di attrezzature di lavoro idonee alla specifica attività, l'utilizzo di maestranze esperte e ben formate può consentire all'imprenditore di effettuare un buon ribasso sul prezzo posto a base d'asta, ma se questo ribasso interessa anche il costo degli apprestamenti di sicurezza certamente vi sarà una riduzione del livello di garanzia degli addetti.

Per questi motivi il legislatore ha stabilito che i costi della sicurezza devono essere esclusi dal ribasso d'asta.

26.1 E' indispensabile che nel PSC siano riportati i costi della sicurezza?

Sì, l'art. 100, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha indicato chiaramente che il PSC deve contenere anche la stima dei costi della sicurezza, rimandando al punto 4, Allegato XV, per il dettaglio delle modalità secondo le quali effettuare questa stima e individuare le lavorazioni e gli impianti che devono essere oggetto dell'analisi.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavori pubblici, la determinazione dell'Autorità n. 4/2006 ha ricordato che "i costi della sicurezza, nel caso di lavori pubblici, devono essere preventivamente quantificati già nella fase progettuale, evidenziati in modo distinto nei bandi di gara ed esclusi dal ribasso". La sentenza di Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2008, n. 21002, ha condannato un coordinatore in fase di progettazione, tra l'altro, in quanto il documento contenente la stima dei costi della sicurezza era stato redatto soltanto dopo la visita in cantiere dei funzionari della ASL e, quindi, artatamente retrodatato.

26.2 Cosa deve essere inteso con il termine "costi della sicurezza"?

Il punto 1.1.1, lettera m), Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha definito costi della sicurezza "i costi indicati all'articolo 100". Quindi i "costi della sicurezza" sono quelli indicati nel piano di sicurezza e di coordinamento, cioè, i "costi contrattuali" relativi al "progetto della sicurezza", derivanti dalle specifiche scelte tecniche decise dal committente ed evidenziate dal coordinatore per la progettazione nel PSC.

Questi costi sono dovuti al particolare "contesto" del luogo di ubicazione del cantiere, alla "peculiarità" dell'opera da realizzare o alla necessità di prevedere l'utilizzo di particolari DPI o DPC al fine di eliminare i rischi conseguenti alle "interferenze" tra le lavorazioni che potrebbero determinare rischi per gli addetti e che devono essere eseguiti contemporaneamente in conseguenza della necessità di ridurre i tempi di completamento dell'opera. Secondo quanto indicato nella determinazione dell'Autorità n. 4/2006 "il PSC deve comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione". Questi costi devono essere "stimati" dal coordinatore per la progettazione con le normali procedure del "computo metrico" e non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese e, quindi, devono essere corrisposti "integralmente" all'impresa vincitrice della gara di appalto.

26.3 Cosa sono gli "oneri della sicurezza"?

In molti casi i "costi" della sicurezza sono chiamati anche "oneri" o "spese" e, in particolare, facendo riferimento al punto 1.1.1, lettera m), Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, in cui sono definiti "oneri della sicurezza" quelli "indicati all'articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006".

Il comma 3, art. 131, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che il PSC, ovvero il PSS, nonché il POS formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri devono essere evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Quindi, gli "oneri della sicurezza" dovrebbero comprendere oltre ai "costi della sicurezza" evidenziati nel PSC anche le somme relative agli apprestamenti di sicurezza che l'appaltatore deve porre in essere ex lege, in quanto relative a obbligazioni normative espressamente previste dal legislatore per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle specifiche lavorazioni indicate nel POS.

Alcuni esperti hanno individuato, invece, con l'espressione "oneri della sicurezza", soltanto quelli afferenti alle "obbligazioni normative" relative allo specifico cantiere e rilevabili dal POS. Segue questa tesi la legge della Regione Umbria n. 3, che, all'art. 23, comma 2, ha precisato che "per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori".

Queste somme costituiscono, quindi, un "onere" in quanto afferiscono a interventi che l'appaltatore deve porre in essere ex lege e non ex contractu. Sempre lo stesso

disposto ha precisato che è necessario "indicare specificatamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere per la sicurezza e il presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare. Tali somme non sono soggette a ribasso d'asta".

26. 4 Se le proposte di integrazione al PSC, effettuate dall'impresa esecutrice, sono ritenute dal coordinatore per l'esecuzione utili per migliorare la sicurezza del cantiere possono essere aumentati i costi della sicurezza indicati nel PSC?

No, come chiaramente indicato dal comma 5, art. 100, D. Lgs. n. 81/2008, "in nessun caso le eventuali integrazioni al PSC possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti". Anche il punto 4.1.4, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito in maniera inequivocabile che "i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici". Per quanto riguarda specificatamente i lavori pubblici, l'art. 131, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che gli oneri della sicurezza riportati nel PSC "vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta".

26.5 Deve essere effettuata la stima dei costi relativi alla sicurezza anche in caso di varianti in corso d'opera di un'opera pubblica?

Sì, come indicato dai punti 4.1.4 e 4.1.5, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, la stima dei costi della sicurezza che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera devono essere individuati con gli stessi criteri adottati per la redazione del PSC e "sono compresi nell'importo totale della variante e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso".

26.6 Quali sono in dettaglio i costi della sicurezza da riportare nel PSC?

Come chiaramente indicato al punto 4.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, dove è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza devono essere stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi di:

- apprestamenti previsti nel PSC;
- misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni interferenti;
- impianti di terra e di scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;

- procedure contenute nel PSC per specifici motivi di sicurezza;
- interventi richiesti per sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni;
- misure di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Tutte queste indicazioni devono essere prese in considerazione soltanto se connesse alla specificità del singolo cantiere e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori.

26.7 Che differenza c'è tra costi di sicurezza "contrattuali" e costi di sicurezza ex lege?

Come chiaramente indicato nella determinazione n. 4/2006 i costi della sicurezza "contrattuali" sono quelli derivanti dall'ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell'impresa, quindi, quelli "connessi al coordinamento delle attività di cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP".

Invece, i costi ex lege sono i costi della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del D. Lgs. n. 626/1994 (ora D. Lgs. n. 81/2008) per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto.

26.8 I costi "contrattuali" da riportare nel PSC possono essere stimati come percentuale dell'importo dei lavori?

No, la determinazione n. 4/2006 ha precisato che "non trova più spazio la prassi, praticata in passato, di stimare i costi della sicurezza mediante l'applicazione di percentuali sull'importo complessivo dei lavori".

La determinazione ha concluso che, invece, "è richiesto al CSP l'impegno di calcolare i costi della sicurezza mediante un accurato computo metrico estimativo fondato sulle proprie scelte progettuali". In dettaglio, il punto 4.1.3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basati su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente".

Anche il punto 9.3, norma UNI 10942, ha precisato che "gli oneri per la sicurezza, in qualsiasi modo siano valutati, non possono essere esposti in via preliminare sotto forma percentuale. L'eventuale onerosità relativa è deducibile solo a completa

effettuazione delle stime analitiche e ottenuta come parametro dedotto da importi calcolati in modo analitico".

26.9 Devono essere riportati nel PSC anche i costi ex lege, quindi, i costi relativi alla predisposizione dei mezzi di prevenzione e protezione richiesti dalla normativa di sicurezza per le singole lavorazioni?

No, la determinazione n. 4/2006 ha stabilito chiaramente che "non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza "ex lege", quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti "costi generali" per l'adeguamento dell'impresa al D. Lgs. n. 626/94", ora D. Lgs. n. 81/2008, "ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria ecc."

26.10 I costi della sicurezza ex lege possono essere soggetti a ribasso d'asta?

No, la determinazione n. 4/2006 ha precisato che "a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, è sottratto alla competizione del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d'asta".

Inoltre, l'art. 131, D. Lgs. n. 163/2006, ha ricordato che il PSC, ovvero il PSS e il POS, "formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione e i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta".

La determinazione n. 4/2006 ha precisato ulteriormente che "vanno evidenziati nei bandi di gara per l'esclusione dal ribasso anche i costi derivanti dal POS e dal PSS, nonostante tali documenti vengano redatti dopo l'aggiudicazione a cura dell'impresa aggiudicataria".

Infatti, la sicurezza dei lavoratori è materia di elevata rilevanza sociale che trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41, comma 2) e nel diritto comunitario.

26.11 In caso di offerte anormalmente basse, le imprese possono fornire giustificazioni relative ai costi della sicurezza?

No, l'art. 87, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che, in via generale, "quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni eventualmente necessarie ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima". La disposizione, però, al comma 4, ha precisato

che "non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nelle offerta e risultare congrui". Al riguardo la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.4/2006ha ribadito che "le stazioni appaltanti devono verificare la congruità delle offerte delle imprese con riguardo ai costi della sicurezza evidenziati da queste, per accertare che sia stata correttamente valutata la quota relativa alla sicurezza e che non sia assoggettata al ribasso".

26.12 I costi relativi alla predisposizione dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere inseriti nel PSC e non essere soggetti a ribasso d'asta?

Sì, questi due impianti sono "esclusivamente" di sicurezza, in quanto un imprenditore incosciente potrebbe predisporre l'alimentazione delle macchine di cantiere senza prevedere il collegamento a terra delle relative carcasse metalliche, in quanto le macchine funzionano, dal punto di vista operativo, anche senza questo collegamento. Analogamente, le strutture metalliche di notevoli dimensioni poste all'aperto, come la gru a torre e il ponteggio metallico, possono essere utilizzate dai lavoratori anche se privi della protezione contro le scariche atmosferiche. L'appendice II al documento Itaca ha inserito questi due impianti tra quelli da indicare nel PSC, il cui costo non deve essere assoggettato a ribasso d'asta.

26.13 I costi relativi al montaggio e allo smontaggio e all'utilizzo dei ponteggi devono essere inseriti nel PSC e devono essere interamente esclusi dal ribasso d'asta?

Sì, in effetti, sull'argomento vi sono state per lungo tempo opinioni contrastanti, in quanto per le opere provvisorie e, in particolare, per i ponteggi metallici, molti esperti hanno ritenuto opportuno fare una distinzione tra ponteggi "di servizio" e ponteggi "di sicurezza" e molti ritenevano opportuno computare soltanto questi ultimi tra gli oneri di sicurezza. Al riguardo, però, la determinazione n.4/2006ha rilevato che "tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole applicazione, per la difficoltà di definire un discriminante netto tra quanto un apprestamento o parte di esso è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni". La determinazione n. 4/2006 è giunta alla conclusione che, quindi, i costi relativi al montaggio, allo smontaggio e all'utilizzo dei ponteggi "sono integralmente riconducibili al costo della sicurezza e devono essere esclusi dal ribasso". Il legislatore ha fatto una scelta definitiva attraverso un'inequivoca, seppure solo esemplificativa, elencazione di apprestamenti i cui costi devono essere esclusi dal

ribasso, in coerenza con la generale evoluzione del quadro normativo rivolto verso un consolidamento e rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei cantieri. Si è verificato, quindi, un cambiamento di impostazione rispetto a quanto previsto in precedenza dal D.M. n. 145/2000, che, come evidenziato dalla determinazione n. 4/2006, all'art. 5, aveva previsto che "le spese per opere provvisorie erano da corrispondere all'appaltatore col prezzo contrattuale, mediante le spese generali e, quindi, soggette a ribasso".

26.14 Le imprese esecutrici hanno l'obbligo di stimare i costi della sicurezza relativi ai lavori che sono chiamati a svolgere?

Sì, come indicato dalla determinazione n. 4/2006, per quanto riguarda i costi di sicurezza delle singole lavorazioni, "spetta alle singole imprese concorrenti effettuare la stima analitica estrapolandoli dal costo delle singole lavorazioni (con l'utilizzo dei prezziari specialistici per la sicurezza già predisposti dalle Regioni) ed escluderli dal ribasso in sede d'offerta". A loro volta "competono alla S.A. soltanto "evidenziarli nei bandi di gara".

26.15 Oltre i costi della sicurezza indicati nel PSC, sono presenti altri costi che non devono essere soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici?

La risposta è stata affermativa dal 13 luglio 2011 sino al 22 dicembre 2011, ma è diventata negativa successivamente a questa data.

Infatti, la legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva aggiunto all'art. 81, D. Lgs. n. 163/2006, il comma 3bis, il quale aveva stabilito che "l'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". L'aggiunta di questo comma aveva costituito una modifica molto significativa alla precedente normativa in quanto, come indicato nel documento Itaca 14 luglio 2011, "Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del dl 70/2011", aveva imposto di "salvaguardare comunque e sempre il valore della mano d'opera quale costo non negoziabile, e per tanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con previsto già per gli oneri della sicurezza". Questo comma 3bis, però, è stato abrogato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, abrogazione confermata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, per cui, per quanto riguarda la valutazione del costo del lavoro nelle offerte delle imprese, è

restato valido soltanto quanto indicato dall'art. 86, "Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse", sempre del D. Lgs. n.163/2006 in cui, al comma 3bis, è stato precisato che "nella predisposizione delle gara di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture". Probabilmente, la necessità di escludere dal ribasso d'asta, oltre al costo della sicurezza, anche il costo del personale sarà riproposta quando saranno aggiornate le tabelle di cui al decreto del Ministero dei Lavori pubblici 11 dicembre 1978 che ha suddiviso in diverse categorie i lavori pubblici e per ogni categoria ha definito le incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli. A titolo esemplificativo queste tabelle hanno previsto una incidenza della manodopera del 18% per le opere stradali e del 40% per le opere edili; è necessario, quindi, da parte del Ministero, procedere a un aggiornamento di queste tabelle, magari rapportandole alle nuove categorie di riferimento OG e OS.

26.16 La segnaletica di sicurezza che deve essere prevista per un cantiere stradale deve essere considerata come apprestamento totalmente afferente alla sicurezza?

Sì, facendo riferimento al contenuto della determinazione n. 4/2006, nella quale sono differenziati i costi della sicurezza ex lege a carico dell'impresa e quelli "contrattuali" a carico del committente, è precisato che, tra questi ultimi, devono essere compresi anche le spese connesse al coordinamento delle attività esplicitate nel "cantiere" inteso in senso estensivo. Quindi, la segnaletica di sicurezza prevista dal regolamento di attuazione del codice della strada, come segnali di lavori in corso, limiti di velocità, segnali di strada chiusa per lavori, eventuali semafori ecc., deve essere considerata come elemento afferente al PSC [1].

[1] Si veda, per dettagli in materia, di ITACA, Supporto tecnico giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in materia di contratti pubblici.

27 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE LAVORAZIONI DA INSERIRE NEL PSC

In qualche caso è fatta confusione tra i contenuti di questi due elaborati che, invece, differiscono tra loro sia per quanto riguarda le rispettive finalità che per quanto attiene al soggetto che li deve predisporre. Infatti, il cronoprogramma delle lavorazioni deve individuare la sequenza temporale degli interventi necessari per l'esecuzione completa dell'opera e deve essere predisposto dal professionista che ha l'incarico di redigere il progetto esecutivo, mentre il cronoprogramma dei lavori ha lo scopo di individuare le lavorazioni che, se svolte contemporaneamente, possono determinare rischi aggiuntivi per gli addetti e deve essere predisposto dal coordinatore in fase di progettazione.

27. 1 Che cosa è il cronoprogramma dei lavori e da chi deve essere predisposto?

Come indicato al punto 1.1.1, lettera g), Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, il cronoprogramma dei lavori è costituito dal "programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata".

Questo cronoprogramma deve essere predisposto dal CSP, infatti, il punto 2.3.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il CSP effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi e predispone il cronoprogramma dei lavori". Al riguardo il documento ITACA, al punto 4.1.1, ha precisato che "il CSE dispone di questo importante strumento per evidenziare la necessità del coordinamento e della regolamentazione, ai fini della sicurezza, dell'uso comune di attrezzature, mezzi logistici e di protezione collettiva. Mediante il cronoprogramma inoltre si prefigge lo scopo di evitare che il rischio possa transitare da una lavorazione all'altra".

27.2 Perché è importante la predisposizione del cronoprogramma dei lavori?

E' importante la predisposizione di questo documento in quanto consente di individuare le lavorazioni che, considerate singolarmente, determinano un basso livello di rischio ma che, invece, se svolte contemporaneamente e nello stesso luogo ad altre attività lavorative, possono determinare condizioni di rischio elevate per gli addetti.

Infatti, il punto 2.3.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni e predispone il cronoprogramma dei lavori". L'Allegato XV ha precisato anche che "per le opere rientranti nel campo di applicazione D. Lgs. n. 163/2006 il cronoprogramma dei lavori prende esclusivamente in considerazione le

problematiche inerenti agli aspetti della sicurezza ed è redatto a integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art. 42 DPR 554/1999" (ora art. 40, D.P.R. n. 207/2010).

27.3 Il cronoprogramma dei lavori deve fare parte del PSC?

Sì, il punto 2.1.2, lettera i), Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che il PSC deve riportare "la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori".

27.4 Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, risulti necessario aggiornare il cronoprogramma dei lavori, già predisposto dal coordinatore in fase di progettazione, questo aggiornamento deve essere sempre effettuato dallo stesso?

No, l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma deve essere effettuato dal CSE come chiaramente richiesto dal punto 2.3.3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "durante i periodi di maggior rischio dovuto a interferenze di lavoro, il CSE aggiorna il PSC e in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario".

27.5 Che cos'è il cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art. 40, D.P.R. n. 207/2010?

L'art. 40, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire ogni anno intero decorrente dalla data della consegna".

Questo cronoprogramma ha il fine di regolare, quindi, i rapporti, soprattutto di natura economica e di rispetto dei tempi di esecuzione, concordati tra committente e imprese esecutrici e deve essere predisposto anche per poter rispettare l'art. 1666, c.c., secondo il quale "se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita". Quindi, con questo documento è determinata la distribuzione nel tempo della spesa di esecuzione del manufatto e sono previste le date degli stati di avanzamento dei lavori da riportare nel capitolato speciale di appalto.

Questo cronoprogramma delle lavorazioni ha, quindi, un fine completamente differente da quello dei lavori che ha lo scopo di individuare, invece, le fasi di lavoro che, se svolte contemporaneamente, possono determinare rischi aggiuntivi per i lavoratori presenti in cantiere.

27.6 Nel caso si manifestino discordanze tra il cronoprogramma dei lavori e il cronoprogramma delle lavorazioni, quale documento ha la prevalenza?

La tempistica indicata nel cronoprogramma dei lavori e, quindi, nel PSC, poiché ha forza contrattuale, ha la prevalenza rispetto alle indicazioni richieste dal direttore dei lavori o da altri soggetti della stazione committente, purché sia strettamente correlato a esigenze di sicurezza.

27.7 Con quale metodologia devono essere predisposti il cronoprogramma dei lavori e il cronoprogramma delle lavorazioni?

Nella generalità dei casi si utilizza il diagramma di Gantt. Per quanto riguarda il cronoprogramma delle lavorazioni sono riportate sull'asse verticale gli importi progressivi dei lavori che devono essere eseguiti sino all'importo complessivo in corrispondenza della data di fine lavori e sull'asse orizzontale i tempi relativi di esecuzione. Normalmente sono considerati gruppi omogenei di lavori (scavi, struttura in cemento armato, impianti, pitturazioni, opere di finitura) e nel calcolo del tempo di esecuzione deve essere tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Per quanto riguarda, invece, il cronoprogramma dei lavori deve essere riportato, mediante barre orizzontali, l'indicazione delle singole lavorazioni e le relative durate e, attraverso la sovrapposizione delle barre, sono individuate le interferenze tra le varie fasi di lavoro e, quindi, occorre verificare se queste sovrapposizioni temporali sono compatibili nei riguardi della sicurezza.

27.8 E' obbligatorio predisporre il cronoprogramma delle lavorazioni?

Sì, come indicato dall'art. 33, D.P.R. n. 207/2010, il cronoprogramma delle lavorazioni costituisce uno dei documenti di cui deve essere composto il progetto esecutivo.

27.9 Da chi deve essere eventualmente aggiornato il cronoprogramma delle lavorazioni?

L'art. 149, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che ai direttori operativi può essere affidato dal direttore dei lavori, fra gli altri, anche il compito di "curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e

segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi".

28 PREDISPOSIZIONE E CONTENUTI DEL FASCICOLO TECNICO

Il legislatore non si è preoccupato soltanto di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera ma anche di quelli che, a giusto titolo, saranno successivamente impegnati a effettuare sull'opera stessa interventi di manutenzione, di riparazione, di trasformazione. Infatti, già la direttiva 92/57/CE aveva previsto la necessità di redigere un documento in cui fossero riportate le misure di prevenzione e di protezione da predisporre per assicurare che anche gli interventi da effettuare, nel corso degli anni, sull'opera ultimata, potessero essere effettuati in condizioni di sicurezza. Il punto 3.2, norma UNI 10942, "Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento", ha definito il fascicolo "documento che contiene le informazioni e le eventuali istruzioni per l'esercizio, la manutenzione, la demolizione delle singole parti dell'opera o dei suoi componenti o elementi, allo scopo di ottenere condizioni di sicurezza per gli operatori presenti".

28.1 Che cosa deve contenere il fascicolo tecnico e da chi deve essere predisposto?

Come indicato all'art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, il fascicolo tecnico è il documento "contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica". L'art. 91, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il fascicolo "è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera"; questo documento deve essere redatto secondo le indicazioni di massima riportate nell'Allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b), questo documento, come il PSC, deve essere predisposto dal coordinatore in fase di progettazione su incarico del committente o del responsabile dei lavori che, a loro volta, devono metterlo a disposizione di tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori in modo che queste possano essere chiaramente a conoscenza degli interventi che devono eseguire.

28.2 Da chi deve essere redatto il fascicolo nel caso in cui i lavori siano eseguiti da una sola impresa e, quindi, non sia stato nominato il coordinatore in fase di progettazione?

Purtroppo, il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, non ha preso in considerazione questa evenienza.

La maggioranza degli esperti sono concordi nell'affermare che in questo caso il documento debba essere redatto dal professionista che elabora il progetto esecutivo dell'opera, dato che i contenuti del fascicolo, dovendo riportare gli apprestamenti di sicurezza necessari per poter effettuare gli interventi di manutenzione, sono strettamente correlati ai contenuti dal piano di manutenzione dell'opera.

28.3 Quali sono i contenuti del fascicolo?

Il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha avuto il merito, rispetto al D. Lgs. n. 494/1996, di indicare in dettaglio gli elementi che devono essere riportati nel fascicolo riportandoli all'Allegato XVI:

- Capitolo I descrizione sintetica dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti;
- Capitolo II individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati;
- Capitolo III riferimenti alla documentazione di supporto esistente.

28.4 Quali sono gli elementi ai quali è necessario prestare particolare attenzione nella redazione del fascicolo?

Nella predisposizione del fascicolo, deve essere posta particolare attenzione alle modalità di accesso, per l'esecuzione di attività di manutenzione, a strutture dalle quali una caduta dall'alto, potrebbe avere conseguenze tragiche per l'operatore, come tetti, mensole, ballatoi, vetrate, coperture, facciate. La natura e la collocazione dei mezzi di accesso (scale, passerelle, andatoie) alle zone in cui è necessario accedere per poter eseguire gli interventi di manutenzione devono essere concordate con il progettista dell'opera. Nel caso in cui non risultasse possibile predisporre idonee misure di accesso e di stazionamento per l'esecuzione di questi interventi, il coordinatore in fase di progettazione deve evidenziare, nel fascicolo, la necessità di ricorrere, dove necessario, a mezzi esterni di accesso, come, per esempio, ponti sviluppabili.

28.5 Il coordinatore per la progettazione deve redigere il fascicolo anche nel caso coordini lavori di manutenzione ordinaria?

No, sempre l'art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che "il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001".

Questa disposizione ha stabilito che devono essere considerati "interventi di manutenzione ordinaria" "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Quindi, non è certamente necessaria la predisposizione del fascicolo per lavori relativi a:

- riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli;
- riparazione o sostituzione o coibentazione dei manti di copertura o dei tetti;
- pulitura, tinteggiatura o parziale rifacimento di facciate, di balconi, di terrazze e relative ringhiere;
- riparazione o pulitura di infissi o serramenti esterni;
- rifacimento o tinteggiatura di pavimentazioni sia esterne che interne;
- riparazione o sostituzione di apparecchi igienico-sanitari;
- riparazione o adeguamento di impianti tecnologici dell'edificio, come impianti elettrici, idrici, di scarico, di riscaldamento e condizionamento, di sollevamento, antincendio;
- riparazione o rinforzo di parti degli elementi strutturali dell'edificio e di scale.

28.6 Il fascicolo deve essere redatto anche nel caso in cui il committente, avendo affidato i lavori a un'unica impresa, non avesse nominato il coordinatore di progettazione e, poi, nel corso dei lavori, siano intervenute in cantiere altre imprese?

Sì, in questo caso, come previsto dall'art. 90, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione che a sua volta deve redigere il PSC e predisporre il fascicolo come richiesto dall'art. 92, comma 2.

28.7 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, risulti necessario aggiornare il fascicolo, questo aggiornamento deve essere effettuato dal coordinatore in fase di progettazione che lo ha predisposto?

No, in questi casi l'aggiornamento deve essere effettuato dal CSE, come chiaramente previsto dall'art. 92, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008. La necessità di questo

aggiornamento può risultare necessaria "in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute".

28.8 Nel caso in cui, nel corso della vita dell'opera già ultimata, si renda necessario apportare modifiche al fascicolo, queste modifiche devono essere predisposte sempre dal coordinatore per l'esecuzione?

No, una volta che la realizzazione dell'opera è ultimata, sia il coordinatore per la progettazione che il coordinatore per l'esecuzione hanno completato il loro incarico e le modifiche del fascicolo, resesi eventualmente necessarie in seguito agli interventi effettuati sull'opera nel corso della sua esistenza, devono essere apportate dal committente; infatti, il punto I, Allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "il fascicolo è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza".

28.9 Nel caso sia necessario effettuare interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e se questi interventi richiedano la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo deve essere predisposto dal coordinatore per la progettazione o dal coordinatore per l'esecuzione?

In questo caso l'aggiornamento del fascicolo deve essere predisposto dal coordinatore per la progettazione; infatti, il punto I, Allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione". Resta sempre a carico del coordinatore per l'esecuzione l'aggiornamento, dove necessario, del fascicolo.

28.10 Che differenza c'è tra misure preventive e protettive "in dotazione dell'opera" e le misure preventive e protettive "ausiliarie" che il coordinatore per la progettazione deve indicare nel fascicolo?

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure incorporate nell'opera o al servizio della stessa per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire interventi successivi sull'edificio, mentre le misure preventive e protettive "ausiliarie" sono le misure la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori, come indicato al punto II, Allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008. Per fare un esempio, la "linea vita" predisposta sul tetto dell'edificio, alla quale i lavoratori devono agganciarsi nel corso dell'esecuzione di lavori con rischio di caduta dall'alto, costituisce una "misura in dotazione dell'opera", mentre l'imbracatura di sicurezza che i lavoratori devono indossare nel corso dell'esecuzione dei lavori costituisce una

"misura ausiliaria" che deve essere fornita dal datore di lavoro dell'impresa che deve eseguire i lavori di manutenzione sul tetto dell'edificio.

28.11 Nel caso di lavori pubblici il fascicolo predisposto dal coordinatore in fase di progettazione deve tenere conto dei contenuti del piano di manutenzione dell'opera?

Sì, il punto I, Allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il fascicolo "tiene conto" dei contenuti del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 554/1999" (ora art. 38, D.P.R. n. 207/2010). Questo ha confermato quanto già richiesto dall'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale la nomina del coordinatore per la progettazione deve avvenire "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione", proprio perché i due elaborati, progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento, con relativo fascicolo, devono essere predisposti in sinergia da parte dei professionisti che li elaborano.

28.12 Il fascicolo deve contenere anche indicazioni riguardo alle modalità e alla tempistica di manutenzione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera?

Sì, il punto II, Allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il fascicolo deve fornire anche le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per "mantenere in piena funzionalità nel tempo le misure predisposte, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità". Infatti, poiché questi apprestamenti possono rimanere per molti mesi inutilizzati, se non fossero oggetto di idonea manutenzione, potrebbero risultare non funzionanti o addirittura funzionanti in modo pericoloso al momento del loro utilizzo.

28.13 A quali sanzioni è soggetto il coordinatore per la progettazione che "dimentica" di redigere il fascicolo?

Per la mancata redazione del fascicolo, l'art. 87, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 158, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, a carico del coordinatore per la progettazione, una sanzione consistente nell'arresto da tre a sei mesi o nell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

28.14 Dove e a cura di chi deve essere conservato il fascicolo?

Il fascicolo deve essere conservato, insieme al piano di manutenzione dell'opera, tra i documenti del manufatto, a cura del gestore dell'immobile che ha l'obbligo di metterlo a disposizione dei datori di lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono effettuare interventi sull'immobile stesso; infatti, il punto I, Allegato XVI

al D. Lgs. n. 81/2008, ha ricordato che "il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita".

29 OBBLIGHI DI SICUREZZA A CARICO DEI PROGETTISTI

Una corretta progettazione di qualsiasi manufatto deve tenere conto anche della necessità che la successiva realizzazione possa essere eseguita nel rispetto della sicurezza e della salute degli addetti impegnati nell'esecuzione e per questi motivi l'art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che la designazione del coordinatore per la progettazione sia effettuata "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione", in modo che la progettazione dell'opera e la progettazione della sicurezza, nel corso della relativa esecuzione, procedano in modo sinergico.

In particolare, per i lavori pubblici, il legislatore ha richiesto che, nelle successive fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, siano riportate indicazioni sempre più precise nei riguardi degli apprestamenti di sicurezza da prevedere nel corso della realizzazione dell'opera.

29.1 Quali sono le fasi di progettazione di un'opera pubblica?

Come richiesto dall'art. 2, legge 5 novembre 1971, n. 1086, "la costruzione delle opere deve avvenire in base a un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile, iscritto al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".

In particolare, l'art. 93, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che la progettazione, in materia di lavori pubblici, deve essere articolata secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in:

- preliminare definisce caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
- definitiva individua compiutamente i lavori da realizzare;
- esecutiva determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo.

Al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 482/1995 ha precisato che "questa articolazione è ritenuta essenziale per assicurare, con il progetto esecutivo, la eseguibilità concreta dell'opera pubblica e per rendere certi i tempi e i costi di realizzazione".

29.2 Può essere consentito eliminare una delle fasi di progettazione?

Sì, la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 24 settembre 2008, n. 40, ha precisato che "è fatta salva la facoltà del RUP di integrare o di modificare il contenuto dei singoli livelli di progettazione nonché di ridurre, in casi particolari, anche il numero degli stessi".

La determinazione n. 40/2008 ha precisato che, però, "tale facoltà tuttavia non può essere intesa come possibilità di sopprimere, sic et simpliciter, uno dei livelli di progettazione ma piuttosto di unificare due o più livelli qualora ciò sia ritenuto dal RUP necessario o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o alla dimensione dei lavori". Infatti, in precedenza, la determinazione n. 4/2001 aveva stabilito che "la possibilità per il RUP di ridurre il numero dei livelli di progettazione, non riguarda il progetto esecutivo, costituendo lo stesso la base per la materiale esecuzione dell'intervento".

29. 3 I tre livelli progettuali possono essere approvati contemporaneamente?

No, la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2006, n. 16, ha stabilito che "la contemporanea approvazione dei tre livelli progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) contrasta con le finalità stesse delle diverse attività di progettazione". Infatti, il progettista deve avere il tempo di prendere visione del livello precedente di progettazione per poter proseguire nella relativa elaborazione.

29.4 Il committente è libero di fissare termini molto ristretti per la redazione delle diverse fasi progettuali?

No, la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2007, n. 178, ha precisato che "laddove venga stabilito un termine particolarmente breve per la redazione del progetto, tale termine costituisce una limitazione alla partecipazione dei professionisti, stante la estrema difficoltà di produrre in tempi troppo stretti gli elaborati progettuali previsti".

29. 5 Il progetto preliminare di un'opera pubblica deve contenere indicazioni relative alla sicurezza dei cantieri?

Sì, l'art. 17, D.P.R. n. 207/2010, ha richiesto di riportare, già nel progetto preliminare, "prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza", indicando in particolare i contenuti dell'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008. E' importante iniziare a evidenziare, già in questa fase progettuale, le eventuali criticità che, nel corso dei lavori, potrebbero presentarsi nei riguardi della sicurezza e queste criticità possono essere costituite, per esempio, da:

- particolari caratteristiche del terreno su cui il manufatto deve sorgere;
- presenza di edifici adiacenti o confinanti ai quali le lavorazioni di cantiere potrebbero determinare nocimento strutturale;
- presenza di edifici adiacenti di caratteristiche particolari come ospedali e scuole per le quali le attività di cantiere, in particolare, polvere e rumore, potrebbero determinare condizioni di disagio;
- vicinanza all'area di cantiere di linee ferrate, autostrade, strade di notevole traffico veicolare o pedonale;
- presenza nell'area di cantiere di linee elettriche a media e alta tensione;
- presenza nel sottosuolo dell'area di cantiere di condutture interrato di gas, di acqua, fognanti, telefoniche;
- caratteristiche delle vie di accesso per i mezzi di cantiere.

29.6 Il progetto definitivo di un'opera pubblica deve contenere indicazioni relative alla sicurezza dei cantieri?

Sì, l'art. 25, D.P.R. n. 554/1999, non aveva fornito alcuna indicazione nei riguardi della sicurezza, invece, l'art. 24, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che tra gli elaborati compresi nel progetto definitivo deve essere riportato anche l'"aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza".

29.7 Il progetto esecutivo di un'opera pubblica deve contenere indicazioni relative alla sicurezza dei cantieri?

Sì, l'art. 33, D.P.R. n. 207/2010, riportando il lungo elenco dei documenti componenti il progetto esecutivo, ha indicato anche il "piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008". Quindi, al progetto esecutivo deve essere allegato il PSC che deve tenere conto delle indicazioni riportate nei due precedenti livelli di progettazione.

29.8 Il progetto esecutivo deve tenere conto soltanto della sicurezza degli addetti impegnati nella realizzazione del manufatto?

No, la progettazione deve preoccuparsi, oltre che della sicurezza dei lavoratori impegnati, anche di quella delle persone estranee presenti in prossimità del cantiere, in quanto l'art. 15, comma 11, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "i progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di

costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute".

29.9 Oltre che della sicurezza dei lavori, le diverse fasi progettuali devono preoccuparsi anche di eventuali rischi ambientali?

Sì, l'art. 15, comma 9, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "gli elaborati progettuali prevedono misure atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione all'attività di cantiere e a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri;

b) l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale".

29.10 Il professionista che elabora il progetto esecutivo deve predisporre anche il piano di manutenzione dell'opera?

Sì, l'Allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che, per le opere di cui al D. Lgs. n. 163/2006, quindi, per le opere pubbliche, il fascicolo deve tenere conto del piano di manutenzione dell'opera.

L'art. 38, D.P.R. n. 207/2010, al riguardo, ha fatto presente che "il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico".

Il piano di manutenzione deve avere un contenuto differenziato in relazione alla specificità dell'intervento e, in ogni caso, deve essere costituito da:

- il manuale d'uso;

- il manuale di manutenzione;

- il programma di manutenzione.

29.11 Il dipendente di una pubblica amministrazione incaricato della progettazione e/o direzione dei lavori di un'opera pubblica deve essere abilitato all'esercizio della professione?

Sì, l'art. 90, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione".

E' necessario aver superato, quindi, l'esame di Stato, mentre non vi è l'obbligo della iscrizione al relativo albo professionale.

29.12 In caso di infortunio può essere ritenuto responsabile dell'evento il professionista incaricato della progettazione anche se l'errore progettuale è stato commesso da un suo collaboratore?

Sì, ricade certamente sul progettista la responsabilità in caso di infortunio avvenuto sia durante la costruzione che durante l'utilizzo del manufatto in conseguenza di una non corretta progettazione, se risulta provato il diretto nesso di causalità tra la progettazione non corretta e l'infortunio. Inoltre, il progettista non può esimersi da responsabilità se il difetto di progettazione non è da attribuire direttamente a quest'ultimo, ma ad altro professionista che ha collaborato alla predisposizione della progettazione stessa.

Questo è stato precisato dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 1999, n. 7021, relativa al crollo di una costruzione destinata a ospitare una clinica universitaria. Con questa sentenza il responsabile della progettazione strutturale dell'opera è stato condannato per i reati di cui agli artt. 449, 434 e 589, c.p., "per aver commesso errori di calcolo che avevano portato al crollo del manufatto, che aveva investito un operaio, che si trovava al suo interno al momento del fatto, riportando lesioni che l'avevano poi tratto a morte".

La sentenza ha ribadito, infatti, che il progettista ha responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e, qualora si sia avvalso, in questa opera, di collaboratori, ha l'ineludibile obbligo di verificare, di controllare, di accertare, nel farli propri, l'esattezza dei calcoli, sia nella loro impostazione che nel loro sviluppo; non si esime da responsabilità delegando ad altri questo compito, su di lui direttamente incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri al riguardo, facendo acriticamente propri elaborati e calcoli.

29.13 Vi sono novità riguardo alle modalità secondo le quali le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria?

Sì, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 9, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali.

L'argomento è stato in dettaglio affrontato dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 3 maggio 2012, n. 49, che ha evidenziato la necessità di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti circa le modalità di individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per le prestazioni dei servizi di ingegneria e di architettura.

Infatti, l'Autorità ha evidenziato la necessità che "il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni, poiché una carente progettazione, oltre a determinare la realizzazione di opere pubbliche di minor pregio, è stata dall'Autorità individuata in più occasioni come la fonte principale di maggiori costi e tempi di realizzazione, nonché di riserve e di ricorsi giurisdizionali".

E' opportuno evidenziare anche che "la determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è altresì funzionale a una più efficace verifica della congruità delle offerte e all'esatta e proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara".

La determinazione, molto complessa e articolata, ha precisato che gli importi da porre a base di gara devono discendere da una corretta analisi della prestazione richiesta e fornire alle stazioni appaltanti utili indicazioni riguardo agli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione del relativo corrispettivo.

30 CARATTERISTICHE DEL POS E SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SUA REDAZIONE

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), D. Lgs. n. 81/2008, e il POS è definito come il "documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1 a)", il quale ha previsto l'obbligo per il datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi, "i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV".

Il POS deve essere redatto, quindi, oltre che dall'impresa affidataria, anche da tutte le imprese che eseguono lavori in subappalto, comprese quelle che effettuano il montaggio di impianti.

L'esaustiva redazione del POS costituisce elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la salute degli addetti in quanto questo documento fa riferimento alla particolare attività lavorativa svolta, alle specifiche metodologie di lavoro utilizzate e alle attrezzature effettivamente a disposizione degli addetti.

30.1 I datori di lavoro di piccole imprese con meno di 10 addetti e le imprese familiari possono autocertificare la stesura del POS?

No, la possibilità, da parte del datore di lavoro, di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi è consentita, in via generale, dall'art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ma non per i cantieri edili per i quali, anche se operano un numero ridotto di lavoratori, sono sempre presenti numerose condizioni di rischio sul luogo di lavoro.

Per questi motivi l'art. 96, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti redigono il piano operativo di sicurezza".

30.2 Una cooperativa di lavoratori autonomi ha l'obbligo di redigere il POS?

Sì, sta diventando sempre più diffuso in edilizia l'utilizzo di lavoratori autonomi che si associano tra loro per l'esecuzione di lavori che, singolarmente, non sarebbero in grado di completare; il contratto di "associazione in partecipazione" è previsto dall'art. 2549, c.c.

In questo caso la cooperativa di soci costituisce "impresa", in quanto un associato svolge il ruolo di "datore di lavoro", assumendo una posizione di prevalenza e di garanzia nei confronti degli altri soci, organizzandone l'attività e vigilando per quanto riguarda il rispetto della normativa di sicurezza.

Gli altri associati sono, quindi, a tutti gli effetti, "lavoratori dell'impresa", infatti, l'art. 2, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "al lavoratore è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso".

30.3 Il titolare di una "impresa individuale" senza dipendenti deve redigere il POS?

Il quesito ha dato luogo a interpretazioni difformi da parte degli esperti del settore.

Infatti, interpretando "alla lettera" quanto previsto dall'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008, l'impresa individuale, anche se non ha dipendenti, ha sempre la natura giuridica di "impresa", in quanto, in qualsiasi momento, può assumere qualche lavoratore e, quindi, deve redigere il POS.

Inoltre, l'art. 89, comma 1, lettera h), sempre del D. Lgs. n. 81/2008, fornendo la definizione di POS, lo definisce come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige", senza fare alcun riferimento alla possibilità che l'impresa non abbia dipendenti.

Altri esperti, invece, forse più concretamente, hanno evidenziato che l'impresa individuale, se opera in cantiere senza dipendenti, è assimilabile a un lavoratore autonomo e, quindi, non deve redigere il POS. In ogni caso sia il titolare dell'impresa individuale che il lavoratore autonomo, nel momento in cui decidono di utilizzare in cantiere anche un solo lavoratore dipendente, diventano automaticamente "impresa" e, quindi, devono redigere il POS.

30.4 L'impresa che effettua noli a caldo di macchine o di attrezzature di lavoro deve redigere il POS?

No, è il datore di lavoro dell'impresa che richiede e usufruisce della macchina e del relativo operatore che deve inserire nel proprio POS le operazioni che devono essere eseguite dall'attrezzatura e le modalità di corretta esecuzione.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare che la macchina abbia i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa e che l'operatore sia stato formato, informato e addestrato al suo corretto utilizzo; l'operatore della macchina è praticamente equiparato a un lavoratore dipendente dell'impresa, dovendo effettuare gli interventi che il datore di lavoro ha stabilito di eseguire.

30.5 L'impresa che accede in cantiere per effettuare lavori di pulizia e riordino degli uffici, spogliatoi, refettorio e locali di deposito deve redigere il POS?

Sì, a tutti gli effetti, è una "impresa" che è presente in cantiere, anche se per l'effettuazione di lavori di natura "ordinaria".

Il coordinatore in fase di esecuzione deve prendere visione del POS predisposto dall'impresa di pulizie, verificandone la coerenza con il PSC e, dove necessario, fornendo all'impresa indicazioni riguardo a particolari modalità secondo cui gli addetti devono spostarsi all'interno del cantiere per accedere ai diversi ambienti e indicando divieti di accesso, per esempio, in zone in cui sono conservati materiali

contenenti amianto o dove sono conservati preparati chimici pericolosi che non possono essere manipolati.

30.6 Nel caso in cui sia necessario eseguire lavori che potrebbero determinare rischi, oltre che per i lavoratori, anche per semplici cittadini presenti nelle immediate vicinanze del cantiere, è necessario predisporre il DUVRI, il PSC o il POS?

Al riguardo è necessario fare un distinguo.

Se i lavori sono eseguiti da più imprese è in ogni caso necessario nominare il coordinatore per la progettazione che, nel PSC, deve evidenziare i rischi e le misure più idonee a evitarli sia nei riguardi dei lavoratori che dei soggetti presenti nelle immediate vicinanze; inoltre, ciascuna impresa deve predisporre il proprio POS. Se, invece, i lavori sono eseguiti da una sola impresa, è necessario che questi rischi siano evidenziati nel POS, nel caso di lavori privati, e nel PSS in caso di lavori pubblici.

Infatti, come previsto dall'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, è necessario che il datore di lavoro-committente predisponga il DUVRI soltanto nel caso di possibili rischi interferenziali tra i propri dipendenti e i lavoratori dell'impresa esecutrice.

Quindi, nel caso in cui, per esempio, il committente debba eseguire lavori nel proprio negozio, ufficio, officina, in cui non sono presenti propri dipendenti, se queste attività potessero determinare rischi per gli inquilini dell'edificio o per gli utenti della strada, le relative misure di prevenzione dovrebbero essere riportate nel POS o nel PSS.

Infatti, il punto 3.2.1, lettera g), Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che, tra i contenuti del POS, debba essere riportato "l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere".

30.7 A chi spetta verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici con quello dell'impresa affidataria?

Il D. Lgs. n. 494/1996 aveva previsto che questa verifica fosse esclusivamente di competenza del coordinatore in fase di esecuzione; invece, il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che, in prima battuta, questa verifica debba essere effettuata dall'impresa affidataria che ha scelto l'impresa alla quale intende affidare alcune lavorazioni in subappalto. Infatti, l'art. 97, D. Lgs. n. 81/2008, che ha individuato gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, ha stabilito chiaramente che il datore di lavoro di questa impresa ha anche l'obbligo di "verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE".

30.8 La mancata redazione del POS può essere motivo di annullamento del contratto di lavori pubblici?

Sì, l'art. 131, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, ha precisato che "i contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2" (quindi PSC, e, in caso di sua assenza, PSS e POS), "sono nulli".

30.9 Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro che non redige il POS?

Come indicato dall'art. 88, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 159, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che non redige il POS "è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro"; inoltre, "si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'Allegato XI". Poiché, il più delle volte, il POS è presente in cantiere ma è largamente incompleto, opportunamente lo stesso disposto ha precisato che "si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il POS è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'Allegato XV".

31 I CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L'obbligo a carico dell'impresa esecutrice di dover predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un documento in cui individuare i rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori, nel corso dell'attività del cantiere, e di evidenziare le misure necessarie per eliminarli o almeno ridurli, risale all'art. 18, comma 8, legge n. 55/1990, cosiddetta "legge antimafia", la quale aveva stabilito che "le stazioni appaltanti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori".

Con il recepimento delle direttive comunitarie l'obbligo di predisporre questo documento è stato esteso, oltre che ai lavori pubblici, anche ai lavori privati e, in particolare, con l'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve predisporre, sono state individuate in dettaglio e il relativo documento che il datore di lavoro deve predisporre ha preso il nome di piano operativo di sicurezza (POS).

31.1 Che cos'è il POS e in quali casi deve essere predisposto?

In pratica il POS corrisponde al documento di valutazione dei rischi (DVR) che tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di predisporre dopo aver effettuato una completa valutazione dei rischi ai quali i propri dipendenti possono essere esposti nell'ambiente in cui operano. La differenza consiste nel fatto che mentre il DVR è unico in quanto normalmente resta sempre lo stesso il luogo di lavoro in cui gli addetti operano, i POS devono essere tanti quanti sono i cantieri in cui l'impresa esegue attività operative, in quanto, in relazione delle differenze logistiche e ambientali, anche svolgendo una stessa tipologia di lavorazione, gli addetti possono essere esposti a rischi diversificati. Questo documento deve essere redatto sia da parte dell'impresa affidataria che da parte delle eventuali imprese subappaltatrici, come richiesto dall'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008. Il punto 3.2.1, Allegato XV, ha ribadito che "il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici".

31.2 Quali sono in dettaglio i contenuti del POS?

Il punto 3.6, norma UNI 10942, ha precisato che "nel caso di commesse per le quali il committente abbia previsto e fornito all'appaltatore il progetto esecutivo e il relativo piano di sicurezza, il documento di valutazione cantiere deve essere redatto e tenuto aggiornato con gli stessi metodi proposti per la redazione e gestione del piano di sicurezza e coordinamento e deve essere denominato piano di sicurezza operativo. Il piano operativo deve contenere in modo completo e documentato tutti gli elementi previsti nel documento di valutazione cantiere, con le necessarie precisazioni e indicazioni relative al dettaglio dei materiali, delle attrezzature, delle risorse, delle procedure esecutive e dei programmi che l'appaltatore intende proporre e utilizzare".

31.3 Da chi deve essere firmato il POS?

Il POS deve essere firmato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice e, poiché la definizione di POS ha fatto riferimento all'art. 17, D. Lgs. n. 81/2008, la redazione di questo documento costituisce un obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro, al pari del documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro deve firmare questo documento anche se non ha una specifica professionalità nel campo, infatti, il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, non ha fornito alcuna indicazione relativamente al titolo di studio, all'esperienza specifica o alla partecipazione a corsi di formazione necessari per poter essere abilitato alla firma del POS. Se il datore di lavoro ritiene di non possedere la competenza specifica necessaria a una sua esaustiva elaborazione, può richiedere la collaborazione di un dipendente dell'impresa o di un consulente esterno ma, firmando il documento, assume la responsabilità penale in caso di infortunio conseguente a una sua non corretta o esaustiva compilazione.

Questo è stato confermato dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2009, n. 6613, relativa a un infortunio mortale avvenuto nel corso di lavori su un tronco della rete autostradale nella quale è stato precisato che:

- la redazione del POS non è delegabile da parte del datore di lavoro;
- in ogni caso con la sottoscrizione "per approvazione" del documento, il datore di lavoro ne assume pienamente la responsabilità.

La redazione del POS non può essere demandata, da parte del datore di lavoro, neanche al direttore di cantiere al quale ha dato regolare "delega di funzioni" secondo le condizioni stabilite dall'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008.

31.4 Il soggetto, interno o esterno all'impresa che collabora alla predisposizione del POS, può avere qualche responsabilità nel caso di infortunio riconducibile a errori od omissioni eventualmente contenuti in questo documento?

Sì, in questo caso è ritenuto responsabile, oltre che il datore di lavoro che ha firmato il piano, anche il professionista che ha collaborato alla sua redazione, come chiaramente indicato dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2004, n. 1494, in cui è stato precisato che "responsabile dell'evento è certamente il datore di lavoro il quale è direttamente gravato dell'obbligo di redazione del piano, obbligo che, tra l'altro, non può formalmente delegare, ma tale è anche il soggetto, seppure esterno all'impresa, che è stato incaricato della redazione del piano, in veste di collaboratore del datore di lavoro quale esperto del settore e al quale sono dunque direttamente imputabili le inadeguatezze causalmente rilevanti nella determinazione dell'infortunio".

31.5 Il POS deve riportare, con evidenza, la data della relativa elaborazione?

Sì, l'art. 89, comma 1, lettera h), D. Lgs. n. 81/2008, ha definito "piano operativo di sicurezza" "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a)".

L'art. 17 ha stabilito che il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) e l'art. 28, comma 2, ha precisato che questo documento deve avere "data certa". Quindi, per la proprietà transitiva, oltre il DVR, anche il POS deve riportare la "data certa" della relativa predisposizione e gli ispettori degli organi di vigilanza devono verificare la presenza in cantiere di questo documento riportante la relativa data di compilazione. Infatti, se il POS non è presente in cantiere ed è esibito successivamente è possibile che sia stato predisposto a posteriori apponendo una data antecedente a quella dell'ispezione. Al riguardo la sentenza di Cass. pen.,

sez. III, 25 novembre 2008, n. 43840, in cui è condannato il datore di lavoro per la mancata presenza in cantiere del POS, ha stabilito che l'esecuzione dell'adempimento potrebbe essere dimostrata soltanto con la produzione di un documento avente "data certa" anteriore a quella dell'accertamento, mentre quello depositato, privo di data certa, è inidoneo a provare di essere stato formato prima dell'accertamento.

31.6 Il POS deve fare specifico riferimento ai contenuti del PSC?

Sì, il punto 3.2.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che il POS deve contenere "le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto". Infatti, il coordinatore per la progettazione, al momento in cui deve predisporre il PSC, non conosce quale impresa vincerà la gara di appalto e, quindi, i mezzi tecnici e le procedure lavorative che saranno utilizzate nel corso dell'esecuzione dei lavori, per cui le indicazioni che riporta devono necessariamente essere generiche. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve rendere attuative, quindi, nel POS, queste indicazioni, in relazione alle caratteristiche della propria impresa e dei mezzi tecnici che intende utilizzare.

31.7 Il POS deve riportare l'organigramma dell'impresa e i nominativi dei soggetti incaricati dell'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in cantiere?

Sì, questo obbligo è espressamente previsto dal punto 3.2, Allegato XV, e, in particolare, nell'organigramma dell'impresa, devono essere riportati:

- "i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti".

31.8 Il POS deve contenere le copie relative alle attestazione della formazione dei lavoratori?

Sì, il punto 3.2.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, tra i contenuti minimi del POS ha indicato "la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere".

31.9 Il POS deve obbligatoriamente riportare il nominativo del RLS?

No, l'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, al punto 3.2, riportando i contenuti minimi del POS, ha indicato i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere e "del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato".

Infatti, è una "facoltà" e non un "obbligo" per i lavoratori di eleggere o designare un proprio rappresentante, per cui, se non intendono avvalersi di questa facoltà, il datore di lavoro non può costringerli a farlo. Il datore di lavoro può evidenziare che la mancata indicazione nel POS del nominativo del RLS non è dovuta a una dimenticanza ma al mancato utilizzo di un proprio diritto da parte dei lavoratori.

31.10 Il POS deve riportare l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre, delle opere provvisorie, delle macchine e degli impianti di cui è proprietaria o soltanto di quelli utilizzati in cantiere?

Come indicato al punto 3.2.1, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, e ribadito al punto 4.3.1, documento ITACA, questo elenco deve riguardare esclusivamente le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate nello specifico cantiere.

Infatti, se il POS è voluminoso e prolisso e contiene l'indicazione delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'impresa ma non utilizzate nello specifico cantiere, sarà consultato con difficoltà dagli addetti, quando necessario.

31.11 Il POS deve riportare anche la valutazione dello stress lavoro-correlato?

Sì, l'art. 28, D. Lgs. n. 81/2008, ha sancito la necessità della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra i quali è necessario prendere in considerazione anche quelli collegati, appunto, allo stress lavoro-correlato; però, né il D. Lgs. n. 81/2008, né le integrazioni apportate dal D. Lgs. n. 106/2009 hanno fornito indicazioni riguardo alle modalità secondo le quali procedere a questa valutazione. Molto opportuni sono stati, quindi, i chiarimenti forniti nella lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 novembre 2010, nella quale è stato precisato che è necessario effettuare prima di tutto una "valutazione preliminare" consistente nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili che la circolare ha suddiviso in tre distinte famiglie. In particolare, per i lavori edili devono essere presi

in considerazione i rischi legati alla particolarità dell'ambiente di lavoro come, per esempio, il lavoro notturno, i lavori in periodi particolari dell'anno caratterizzati da temperature molto calde o molto fredde, i lavori in gallerie, i lavori con utilizzo di esplosivi.

Qualora dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro è unicamente tenuto a darne conto nel DVR e a prevedere un piano di monitoraggio.

Invece, nel caso in cui siano rilevati elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro deve procedere alla pianificazione e all'adozione degli opportuni interventi correttivi (organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi).

31.12 Dove deve essere tenuto il POS?

Il POS, come gli altri documenti di cantiere, deve essere tenuto sul posto di lavoro in modo da poterne essere verificata la predisposizione da parte degli organi di vigilanza e, soprattutto, in modo da poter essere facilmente consultato dagli addetti in caso di necessità.

32 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)

Il legislatore ha previsto, per i lavori pubblici, una normativa più rigida rispetto a quella relativa ai lavori privati, infatti, mentre per i lavori privati, nel caso in cui non sia necessario redigere il PSC, essendo presente in cantiere una sola impresa, è sufficiente la predisposizione del POS, per quanto riguarda i lavori pubblici, in caso di mancanza del PSC, oltre al POS, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve predisporre anche un'altro documento che prende il nome di piano di sicurezza sostitutivo (PSS). La necessità della predisposizione del PSS si presenta soprattutto per i lavori di entità non rilevante, di caratteristiche ripetitive che possono essere eseguiti da una sola impresa, soprattutto perché non si presenta la necessità dell'installazione di impianti.

32. 1 Che cos'è, quando e da chi deve essere predisposto il piano di sicurezza sostitutivo (PSS)?

Per i lavori pubblici, l'art. 131, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore

o il concessionario redige e consegna alle amministrazioni aggiudicatrici un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996" (ora Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008). Quindi, per i lavori pubblici, l'obbligo di redazione, da parte dell'appaltatore, del PSS si aggiunge all'obbligo della redazione del POS che deve essere in ogni caso redatto.

32.2 Quali indicazioni di sicurezza devono essere riportate nel PSS, da parte dell'impresa esecutrice, rispetto a quanto già indicato nel POS?

Nel PSS devono essere considerate le eventuali interferenze delle attività di cantiere con l'area circostante e anche le interferenze che possono determinare condizioni di rischio per gli addetti dovute alle lavorazioni eseguite dall'impresa stessa.

32.3 L'art. 131, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto l'obbligo di redazione del PSS da parte dell'appaltatore o del concessionario, ma qual è la differenza tra servizi dati in appalto o in concessione?

Una risposta esaustiva al riguardo è fornita dalla deliberazione 4 maggio 2011, n. 47, la quale ha precisato che "il discrimine tra la fattispecie giuridica dell'appalto e quella della concessione è da ravvisarsi nel fatto che nell'appalto di servizi le prestazioni sono rese in favore dell'Amministrazione, mentre nella concessione di servizi s'instaura un rapporto trilaterale, tra l'Amministrazione, il concessionario e gli utenti. In particolare nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'Amministrazione compensare in toto l'attività svolta dal privato".

32.4 Quali sono i contenuti del PSS?

I contenuti del PSS sono chiaramente indicati dal punto 3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza".

Alcuni ritengono che il PSS costituisca un inutile doppione del POS, invece, il PSS deve contenere elementi aggiuntivi rispetto a quelli normalmente riportati nel POS quali:

- l'indicazione degli eventuali rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori, conseguenti alle particolari caratteristiche e ubicazione del sito in cui devono essere svolti i lavori;

- i rischi provenienti dall'esterno e che possono interessare l'area di cantiere;
- i rischi che le lavorazioni di cantiere possono trasmettere all'ambiente circostante;
- il cronoprogramma dei lavori.

32.5 Il POS e il PSS redatti dall'impresa esecutrice devono obbligatoriamente costituire due documenti separati?

No, il punto 4.3, documento ITACA 1° marzo 2006, ha precisato che "ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, è integrato con gli elementi del POS; in questo caso il PSS e il POS possono far parte di un unico documento".

32.6 Poiché il PSS, redatto dall'appaltatore, non contiene la stima dei costi della sicurezza, chi deve effettuare l'analisi di questi costi?

Il punto 4.1.2, Allegato XV, ha stabilito, al riguardo, che "per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 163/06 e per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, stimano i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori". In effetti, l'espressione "amministrazioni appaltanti" è piuttosto generica, comunque, il soggetto che può effettuare questa stima può essere individuato nel responsabile lavori o, soprattutto, nel professionista che redige il progetto esecutivo che, conoscendo in dettaglio le caratteristiche dell'opera da realizzare, può compiutamente effettuare questa stima.

32.7 Poiché il PSS contiene gli stessi elementi del PSC, il soggetto che lo redige deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per chi redige il PSC, quindi, per i coordinatori della sicurezza?

No, né il D. Lgs. n. 81/2008 né il D. Lgs. n. 163/2006, con il relativo regolamento di attuazione, hanno previsto la necessità di una particolare qualifica professionale per il soggetto che redige il PSS. Poiché questo documento deve essere considerato un "POS ampliato", deve essere firmato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice anche se non è in possesso di particolare qualifica professionale.

32.8 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione di lavori per i quali è stato redatto il PSS, sia necessario effettuare varianti in corso d'opera, quali documenti è necessario predisporre?

In questo caso è necessario effettuare un distinguo.

Se i lavori di variante sono affidati a un'impresa differente da quella che sta eseguendo i lavori è necessario che il committente o il responsabile dei lavori nomini

il coordinatore esecuzione che deve redigere il PSC per il complesso dei lavori residui, come richiesto dal combinato disposto dell'art. 90, comma 5, e dell'art. 92, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008. Se, invece, la variante è eseguita dalla stessa impresa che sta eseguendo i lavori, non è necessaria la nomina del coordinatore in fase di esecuzione, ma l'impresa stessa deve aggiornare sia il POS che il PSS e l'amministrazione appaltante deve effettuare la stima dei costi della sicurezza relativi alla variante.

32.9 Il PSS deve essere allegato al contratto di appalto?

Sì, l'art. 131, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, ha precisato che "i contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2" (quindi PSS, in mancanza del PSC, e POS) sono nulli.

33 SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI CSE TEMPISTICA DI NOMINA

Sia il PSC, redatto dal coordinatore in fase di progettazione, che i POS, redatti dal datore di lavoro dall'impresa affidataria e dalle imprese subappaltatrici, costituirebbero inutili fascicoli cartacei se il legislatore non avesse previsto la figura del coordinatore in fase di esecuzione con il compito di verificare la completa e corretta applicazione dei contenuti di questi documenti.

Il coordinatore per l'esecuzione costituisce, infatti, la figura centrale in cantiere, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute degli addetti, in quanto, oltre a dover verificare l'applicazione dei contenuti di questi documenti, compito già estremamente gravoso, ha anche l'obbligo di modificarli, se carenti in qualche parte, e di aggiornarli in caso di varianti in corso d'opera.

33.1 Da chi deve essere effettuata la nomina del coordinatore per l'esecuzione?

Come per quanto previsto per il coordinatore in fase di progettazione la nomina del coordinatore in fase di esecuzione deve essere effettuata, non dagli uomini di governo, bensì dai dirigenti della stazione appaltante, in particolare, dal soggetto che svolge le funzioni di committente o dal responsabile dei lavori, eventualmente delegato dal committente stesso, come previsto dall'art. 90, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008.

33.2 Il coordinatore in fase di esecuzione deve possedere gli stessi requisiti professionali richiesti per il coordinatore in fase di progettazione?

Sì, l'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008, ha richiesto per il professionista chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione gli stessi requisiti professionali di titolo di studio, di pregresso espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni e di partecipazione a uno specifico corso di formazione richiesti per il coordinatore per la progettazione. Anche il coordinatore per l'esecuzione deve partecipare al corso di aggiornamento con cadenza quinquennale.

33.3 In quali casi deve essere nominato il coordinatore in fase di esecuzione?

La modifica apportata dall'art. 59, D. Lgs. n. 106/2009, all'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che deve essere effettuata la nomina del coordinatore per l'esecuzione "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea", per i cantieri, quindi, per i quali era stato già nominato il coordinatore per la progettazione. I compiti del coordinatore in fase di esecuzione sono molto più gravosi rispetto a quelli del coordinatore in fase di progettazione, anche per quanto riguarda il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, in quanto un PSC esaustivo può essere predisposto in un arco di tempo limitato, dell'ordine al massimo di 1 o 2 mesi, mentre l'attività del coordinatore per l'esecuzione si sviluppa per tutto il tempo di realizzazione del manufatto che può protrarsi anche per qualche anno.

33.4 Con quale tempistica deve essere nominato il coordinatore per l'esecuzione?

L'art. 90, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che la nomina del CSE deve avvenire "prima dell'affidamento dei lavori".

E' stata opportuna questa indicazione temporale da parte del legislatore in quanto il coordinatore in fase di esecuzione deve avere il tempo di prendere visione dei contenuti del PSC e del cronoprogramma per poter intervenire nel caso reputi necessario apportare alcune modifiche ai contenuti del piano stesso.

33.5 Con quale tempistica deve essere nominato il coordinatore in fase di esecuzione in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire?

I lavori privati, per la cui esecuzione non è richiesto il permesso di costruire, costituiscono un caso particolare.

Infatti, l'art. 90, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "le disposizioni di cui al comma 3", per il quale è previsto l'obbligo di nomina del coordinatore in fase di

progettazione nel caso di presenza di più imprese in cantiere, "non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a euro 100.000. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".

La motivazione che ha spinto il legislatore a inserire l'indicazione riportata in questo comma 11 era quella di non gravare i committenti di lavori di importo modesto dei costi relativi alla nomina di entrambi i coordinatori.

La Commissione dell'Unione europea aveva rilevato, però, che questa disposizione non rispettava i principi della direttiva 92/57/CE secondo la quale, a prescindere dall'importo dei lavori, in presenza di più imprese in cantiere, è necessario procedere, in ogni caso, alla nomina di entrambi i coordinatori.

Per poter rispettare quanto richiesto dalla Commissione europea, anche nei riguardi della tempistica di nomina, il legislatore ha emanato la circolare del Ministero del lavoro n. 30/2009, la quale ha stabilito che, in questo caso particolare, "il coordinatore per l'esecuzione deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione".

33.6 Può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione il committente o il responsabile lavori?

Sì, come previsto dall'art. 90, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, sia il committente che il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 98, come possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione analogamente possono svolgere anche quelle di coordinatore per l'esecuzione. Inoltre, come previsto dal comma 8, sia il committente che il responsabile lavori hanno la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, anche personalmente il coordinatore in fase di esecuzione.

Questa sostituzione può essere necessaria in caso di impedimento, per un certo periodo di tempo, del coordinatore a causa di malattia o di gravi problemi familiari.

33.7 Può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione il professionista che era stato già designato coordinatore per la progettazione?

Sì, nessuna disposizione del D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto l'incompatibilità tra queste due funzioni, anzi, molti ritengono opportuno questo accorpamento di

funzioni, in quanto può risultare più agevole per il coordinatore per l'esecuzione provvedere all'applicazione di un PSC da lui stesso predisposto piuttosto che di un piano di sicurezza predisposto da un altro professionista che potrebbe essere non condiviso in alcuni punti.

Inoltre, può essere più agevole per il coordinatore in fase di esecuzione intervenire per apportare qualche modifica a questo documento, da lui stesso predisposto, qualora necessario.

33.8 Può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione il progettista dell'opera?

Si, nessuna disposizione né del D. Lgs. n. 81/2008, né del D. Lgs. n. 163/2006, ha vietato questo accorpamento di funzioni, anzi, molti sostengono che, soprattutto per lavori non molto impegnativi, se è nominato coordinatore per l'esecuzione il progettista dell'opera, è possibile che lo stesso, conoscendo a fondo le caratteristiche costruttive e realizzative del manufatto, in particolare, se è previsto l'utilizzo di materiali particolari o che devono essere collocati secondo specifiche procedure, possa intervenire al meglio per apportare eventuali modifiche al PSC.

33.9 Può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione il datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo dipendente?

No, già l'art. 2, D. Lgs. n. 528/1999, di modifica del D. Lgs. n. 494/1996, aveva stabilito che il coordinatore in fase di esecuzione deve essere un "soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice".

L'art. 89, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008, è stato ancora più preciso stabilendo che il coordinatore per l'esecuzione "non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato".

Questa doppia funzione di datore di lavoro-coordinatore in fase di esecuzione, infatti, sarebbe assurda in quanto lo stesso soggetto si troverebbe nella posizione estremamente ambigua di controllore-controllato e, certamente, non potrebbe svolgere correttamente il suo incarico di coordinatore. Analogamente, un dipendente dell'impresa potrebbe trovarsi in gravi difficoltà nel caso in cui, in qualità di coordinatore per l'esecuzione, fosse costretto a chiedere al committente la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto, determinando così un grave danno economico a carico del proprio datore di lavoro.

Risulta essere opportuna anche la precisazione relativa all'impossibilità di nominare come coordinatore in fase di esecuzione il RSPP dell'impresa in quanto può svolgere queste funzioni, oltre un dipendente del datore di lavoro, anche un libero professionista.

L'impossibilità di questo accorpamento di funzioni è evidenziata nella sentenza di Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 38860, relativa a un infortunio plurimo, di cui uno con esito mortale, durante lavori di sistemazione della rete fognaria di un comune, per lo smottamento del terreno durante l'effettuazione di uno scavo ristretto. Per questo lavoro pubblico il compito di coordinatore per l'esecuzione era stato demandato all'imprenditore che aveva anche predisposto il PSC e la sentenza ha evidenziato il mancato rispetto del divieto di accorpamento di funzioni tra datore di lavoro dell'impresa esecutrice e il coordinatore per l'esecuzione.

33.10 Esiste qualche caso particolare in cui le funzioni di coordinatore per l'esecuzione possono essere svolte da un dipendente dell'impresa esecutrice?

Sì, l'art. 58, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008, ha consentito, in un caso particolare, una deroga a questo divieto, infatti, ha stabilito che "le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano nel caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice (interpello Terna)". A partire dal 20 agosto 2009, quindi, se i lavori sono eseguiti da dipendenti dello stesso committente, è possibile nominare coordinatore per l'esecuzione anche un dipendente dell'impresa stessa. Le motivazioni di questo cambiamento di rotta sono contenute nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009 in cui è stato evidenziato che l'affidamento a personale dell'impresa esecutrice dell'incarico di coordinatore per l'esecuzione in qualche caso può offrire maggiori elementi di garanzia al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'azione di prevenzione. Infatti, molte volte, per lavori altamente specializzati, non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all'esterno dell'impresa esecutrice, per cui l'integrazione tende a dare grande responsabilità al committente permettendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto operativamente nel processo costruttivo, di scegliere come coordinatore in fase di esecuzione un proprio dipendente di sicura esperienza. Questa possibilità, però, ha determinato numerose critiche in quanto, poiché secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione, "in caso di pericolo grave e imminente", ha la facoltà di sospendere le singole lavorazioni, e il CSE, prendendo questa decisione, determinerebbe certamente un grave danno economico al proprio datore di lavoro.

33.11 Può svolgere le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione il socio lavoratore dell'impresa al quale il committente ha affidato l'esecuzione dei lavori?

No, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, il socio lavoratore deve essere considerato, a tutti gli effetti, "lavoratore", quindi, in qualità di dipendente dell'impresa, non può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione, come indicato dall'art. 89, comma 1, lettera f). Il socio lavoratore dell'impresa potrebbe svolgere, invece, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, le funzioni di coordinatore per la progettazione in quanto nessuna disposizione del D. Lgs. n. 81/2008 ha vietato espressamente questo incarico. Comunque, questa nomina non è consigliabile, in quanto questo soggetto potrebbe essere portato a suggerire, nel PSC, soluzioni tecniche e l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro in possesso dell'impresa dalla quale dipende, compromettendo così la regolarità e la correttezza della gara di appalto.

33.12 Può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione il socio accomandante dell'impresa chiamata a eseguire i lavori?

Sì, anche se con qualche riserva. L'art. 89, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che non può svolgere le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione "il datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato". Il socio accomandante partecipa soltanto finanziariamente (socio di capitale), non intervenendo direttamente nella gestione dell'impresa, quindi, non può essere individuato in nessuna delle figure dell'impresa alle quali il legislatore ha espressamente vietato di svolgere le funzioni di CSE. Tuttavia, motivi di opportunità sconsigliano in ogni caso l'assunzione di questo incarico, in quanto il socio accomandante, in qualità di CSE, avrebbe certamente qualche remora a prendere uno dei provvedimenti previsti dall'art. 92 quali l'allontanamento dell'impresa o la risoluzione del contratto, in quanto causerebbe un danno economico all'impresa e, quindi, a se stesso.

33.13 L'attività di coordinatore in fase di esecuzione, su incarico del committente o del responsabile dei lavori, può essere svolto congiuntamente da due professionisti?

No, il committente, per lavori particolarmente complessi, potrebbe ritenere opportuno affidare l'incarico di coordinatore in fase di esecuzione non a un singolo professionista ma a due o addirittura a tre soggetti al fine di garantire al meglio il controllo del rispetto della normativa di sicurezza nel corso dell'esecuzione dei lavori. Però, sia dalla lettura del D. Lgs. n. 494/1996 che da quella del D. Lgs. n. 81/2008, non sembra consentita questa possibilità, in quanto le due norme si sono espresse sempre al singolare:

- secondo l'art. 90 il committente o il responsabile dei lavori deve designare il coordinatore per l'esecuzione;
- secondo l'art. 92 il coordinatore per l'esecuzione deve verificare, organizzare, segnalare, sospendere ecc.

Sembrerebbe chiaro, quindi, l'intendimento del legislatore di consentire la nomina di un solo soggetto per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione.

Al riguardo, anche la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 29 aprile 2002, n. 113, aveva stabilito che "deve ritenersi non corretto l'affidamento del compito di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione congiuntamente a due professionisti, stante la necessità di ricondurre le responsabilità che il D. Lgs. n. 494/1996 attribuisce al coordinatore, a un ben identificato soggetto".

Infatti, se fosse nominato più di un coordinatore, in caso di grave infortunio, sarebbe molto difficoltoso, per il collegio giudicante, stabilire a quale professionista attribuire la responsabilità dell'evento.

Malgrado le chiare indicazioni fornite sia dal D. Lgs. n. 81/2008 sia dalla deliberazione n. 113/2002 alcuni esperti hanno sostenuto, invece, che è possibile nominare due coordinatori in quanto questa possibilità è prevista dall'art. 3, direttiva 92/57/CE.

Infatti, stranamente, la direttiva si è espressa al plurale, in quanto, ha indicato che "il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute" e anche l'art. 6 ha precisato che "il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute coordinano, applicano, adeguano, organizzano, adottano ecc."

Sarebbe opportuno un chiarimento definitivo da parte del legislatore.

33.14 Può svolgere le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione il professionista già nominato direttore dei lavori?

Sì, nessun disposto del D. Lgs. n. 81/2008 ha vietato questo doppio incarico, anzi, per quanto riguarda i lavori pubblici, l'art. 151, D.P.R. n. 207/2010, ha fatto presente che "le funzioni di coordinatore esecuzione possono essere svolte dal direttore dei lavori qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa". E' opportuno ricordare che l'art. 127, D.P.R. n. 554/1999, che è restato valido sino all'8 giugno 2011, aveva stabilito non la possibilità ma addirittura l'obbligo di questo accorpamento di funzioni.

E' indispensabile che, però, il professionista, se assume il doppio incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione, non sottovaluti il rischio di confusione tra i due ruoli. Infatti, in qualità di direttore dei lavori, ha l'obbligo di mettere in secondo piano l'interesse economico, cioè il rispetto del capitolato di appalto e dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte, di esclusivo rilievo "civilistico" che in qualche caso può essere in contrasto con la necessità di far rispettare, in qualità di coordinatore, quanto indicato nel PSC e nei POS, obbligo governato da "norme pubblicistiche" che prevedono responsabilità penali in caso di mancato adempimento, come espressamente previsto dall'art. 158, D. Lgs. n. 81/2008.

33.15 Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori di lavori pubblici non nomini come coordinatore per l'esecuzione il direttore dei lavori è libero nella scelta del coordinatore?

No, l'art. 151, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori". Quindi, non può essere nominato coordinatore per l'esecuzione un professionista esterno ma l'incarico deve essere dato a un dipendente dell'ufficio della "direzione lavori"; infatti, l'art. 147, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alle dimensioni e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere".

33.16 Il coordinatore in fase di esecuzione può essere nominato nel corso dell'esecuzione dei lavori?

Sì, l'art. 90, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che deve essere effettuata la nomina del coordinatore per l'esecuzione "nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese". Questo è il caso, per esempio, in cui risulti necessario effettuare qualche variante in corso d'opera che l'impresa esecutrice non vuole o non è in grado di effettuare. Questo potrebbe essere anche il caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'impresa esecutrice decida di affidare in subappalto l'esecuzione di alcune attività lavorative. In effetti, questa evenienza non dovrebbe essere consentita in quanto, in particolare per i lavori pubblici, l'art. 118, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito

che i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono indicare i lavori che intendono subappaltare. In questi casi il coordinatore per l'esecuzione nominato ha anche l'obbligo, come previsto dall'art. 92, comma 2, di redigere il PSC per i lavori residui.

33.17 L'operato del CSE può essere controllato da parte del committente o del responsabile dei lavori?

Sì, l'art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 62, D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che "la designazione del coordinatore esecuzione non esonera il committente o il responsabile lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dei relativi obblighi", [art. 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)].

33.18 Il coordinatore per l'esecuzione può effettuare il collaudo statico di un'opera pubblica?

Sì, la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 14 gennaio 2004, n. 2, ha precisato che "la figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest'ultimo non assolva anche l'incarico di direttore dei lavori ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo".

34 SVOLGIMENTO DEI COMPITI DA PARTE DEL CSE

Numerosi e molto pesanti sono gli obblighi a carico del coordinatore per l'esecuzione che non può essere "costantemente" presente in cantiere ma deve assicurare una presenza "assidua" soprattutto nei momenti in cui in cantiere sono svolte lavorazioni particolarmente rischiose.

Per questi motivi, in caso di gravi infortuni in cantiere, il CSE è il primo destinatario, molto spesso insieme al datore di lavoro o al preposto dell'impresa esecutrice, di avviso di garanzia da parte del collegio giudicante chiamato a individuare le cause e le responsabilità dell'infortunio e, molto spesso, il procedimento a suo carico si conclude con una condanna, come dimostrato dalle numerose sentenze di cassazione pubblicate negli ultimi anni.

34.1 Il coordinatore per l'esecuzione che, per motivi di salute o familiari, per un certo periodo di tempo (1, 2, 3 mesi) non può svolgere le proprie funzioni di vigilanza in cantiere, può temporaneamente delegare un collega, naturalmente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 98, D. Lgs. n. 81/2008?

No, il delegato non può a sua volta delegare e la nomina di coordinatore, anche per un periodo di tempo limitato, può essere conferita soltanto dal committente o dal responsabile lavori. Nel caso in cui il coordinatore in fase di esecuzione non possa svolgere, per un certo periodo di tempo, le sue funzioni deve dimettersi dall'incarico, facendone regolare comunicazione al committente o al responsabile dei lavori che deve provvedere alla sua sostituzione, come previsto dall'art. 90, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008. Sta sempre al committente o al responsabile dei lavori, terminato il periodo di impedimento, eventualmente sostituire il coordinatore subentrato conferendo nuovamente l'incarico al coordinatore di prima nomina.

34.2 Il coordinatore per l'esecuzione, nel caso di lavori pubblici, può avvalersi del supporto di un collaboratore?

Sì, esiste questa possibilità di collaborazione a partire dall'8 giugno 2011, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006). Infatti, l'art. 150, che ha individuato i compiti degli ispettori di cantiere, ha confermato quanto già previsto dall'art. 126, D.P.R. n. 554/1999, ma ha affidato a questo soggetto anche il compito *"dell'assistenza al coordinatore per l'esecuzione"*.

Quindi, l'ispettore di cantiere, essendo presente con continuità sul luogo di lavoro, può prontamente comunicare al coordinatore eventuali situazioni anomale e avvertirlo della tempestiva effettuazione di lavorazioni particolarmente rischiose.

E' comunque auspicabile che il legislatore effettui una più puntuale precisazione riguardo alle modalità di applicazione di questa "assistenza".

34.3 Il coordinatore per l'esecuzione, nel caso di lavori privati, può avvalersi del supporto di un collaboratore?

No, questa possibilità di collaborazione è stata prevista, dal D.P.R. n. 207/2010, soltanto per i lavori pubblici, mentre il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, che si applica sia ai lavori pubblici che a quelli privati, non ha previsto nulla al riguardo.

34.4 Nel caso in cui il coordinatore in fase di esecuzione sia nominato nel corso dell'esecuzione dei lavori ha altri compiti oltre quello di CSE?

Sì, è necessario prima di tutto ricordare che questa nomina "postuma" deve essere effettuata nel caso in cui, *"dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese"*, come previsto dall'art. 90, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008. In questo caso particolare, l'art. 92, comma 2, ha stabilito che il coordinatore in fase di esecuzione deve anche *"redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo"*. Infatti, essendo presenti in cantiere almeno due imprese, è necessario organizzare il coordinamento delle attività svolte dalle stesse.

34.5 Il coordinatore per l'esecuzione deve intervenire nell'autorizzazione, da parte del direttore dei lavori, nella liquidazione dei costi della sicurezza?

Sì, il punto 4.1.6, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che *"il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto"*.

34.6 Il coordinatore in fase di esecuzione deve munirsi, al pari dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, di tessera di riconoscimento quando accede in cantiere?

No, l'art. 21, D. Lgs. n. 81/2008, individuando i soggetti che hanno l'obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento qualora effettuino la loro prestazione in cantiere, ha fatto esplicito riferimento all'art. 2222, c.c., che riguarda il compimento di un "contratto d'opera", normalmente svolto da un lavoratore autonomo, mentre l'attività del coordinatore in fase di esecuzione riguarda lo svolgimento di attività intellettuali normate dagli artt. 2229-2238, c.c. Quindi, il coordinatore per l'esecuzione, pur potendo essere assimilata la sua attività a quella di lavoratore autonomo, non ha l'obbligo di munirsi di tesserino di riconoscimento.

35 INTERVENTI DEL CSE VERSO LE IMPRESE ESECUTRICI E I LAVORATORI AUTONOMI

Poiché i cantieri edili, soprattutto pubblici, possono avere una durata anche di alcuni anni, possono essere frequenti gli interventi che il coordinatore in fase di esecuzione deve effettuare nei riguardi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per evitare rischi conseguenti al mancato coordinamento delle loro attività. In qualche caso gli interventi del CSE possono essere limitati a semplici richiami per risolvere problemi contingenti il cui adempimento è di rapida attuazione, mentre in altri casi è necessario che il CSE intervenga con provvedimenti più pesanti nei riguardi dell'impresa esecutrice.

35.1 Il CSE, essendo certamente un esperto di problematiche di sicurezza, può dare direttamente alle maestranze suggerimenti e disposizioni al fine di applicare al meglio la normativa?

No, il coordinatore per l'esecuzione non si deve ingerire nelle modalità di esecuzione dei lavori, in quanto i lavoratori non hanno alcuna dipendenza gerarchica nei suoi confronti. Il CSE deve fare riferimento alle diverse figure previste nella scala gerarchica dell'impresa, quindi, al datore di lavoro, al direttore di cantiere, al capo

cantiere, al RSPP, prima dell'effettuazione della "contestazione scritta" alle imprese e ai lavoratori autonomi prevista dall'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008.

35.2 Il coordinatore in fase di esecuzione, qualora abbia anche l'incarico di direttore dei lavori, ha qualche potere nei riguardi dell'organizzazione del personale delle imprese esecutrici?

Sì, il D.P.R. n. 207/2010 ha abrogato molte disposizioni del D.M. n. 145/2000, ma non l'art. 6, "*Disciplina e buon ordine dei cantieri*", che, al comma 5, ha stabilito che "*il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza*". Sicuramente, il mancato rispetto della normativa di sicurezza deve costituire "grave negligenza" nell'esecuzione dei lavori.

35.3 Il coordinatore in fase di esecuzione ha qualche potere di controllo e di vigilanza nei riguardi dei lavoratori autonomi presenti in cantiere?

Sì, l'art. 92, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, tra i diversi compiti del coordinatore per l'esecuzione, anche quello di "*organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione*". Inoltre, l'art. 94, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "*i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza*".

35.4 Il coordinatore in fase di esecuzione deve partecipare alla riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35, D. Lgs. n. 81/2008?

No, questa riunione è una attività tipicamente aziendale e, come previsto dall'art. 35, a questa riunione devono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente e il RLS. Il CSE può verificare il regolare svolgimento di questa riunione che deve essere effettuata almeno una volta all'anno per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Come previsto dall'art. 104, D. Lgs. n. 81/2008, se la durata dei lavori è inferiore a duecento giorni lavorativi, l'accettazione da parte del RLS del PSC, costituisce assolvimento dell'obbligo dell'effettuazione di questa riunione.

35.5 Il coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di coordinare le attività delle imprese esecutrici?

Sì, l'art. 92, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito l'obbligo, a carico del coordinatore per l'esecuzione, di "*organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività*". Questa cooperazione è necessaria soprattutto per coordinare l'utilizzo di apparecchi elettrici,

di sollevamento materiali, di ponti sviluppabili, di trabattelli, di scale, normalmente di proprietà dell'impresa affidataria ma che, saltuariamente, devono essere utilizzati anche dai lavoratori dalle imprese che eseguono lavori in subappalto. In questi casi, l'elemento più importante che deve essere considerato è l'individuazione dei lavoratori che devono essere adibiti alla manovra di queste attrezzature se, cioè, devono essere obbligatoriamente dipendenti dell'impresa affidataria o possono anche essere dipendenti delle imprese subappaltatrici.

In quest'ultimo caso, è indispensabile verificare che questi lavoratori siano sufficientemente formati e addestrati all'utilizzo di queste attrezzature, come espressamente previsto dall'art. 71, D. Lgs. n. 81/2008.

35.6 Il coordinatore in fase di esecuzione ha anche l'obbligo di coordinare i RLS delle imprese esecutrici?

Sì, l'art. 92, comma 1, lettera *d*), D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto, a carico del coordinatore per l'esecuzione, anche l'obbligo di *"realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere"*. Infatti, i RLS sono certamente a conoscenza di quanto previsto nel PSC, per quanto riguarda il coordinamento delle lavorazioni che devono essere effettuate, in quanto, come previsto dall'art. 100, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, i rispettivi datori di lavoro avevano messo a loro disposizione copia del PSC e dei POS, almeno dieci giorni prima dell'inizio lavori. Quindi, i RLS, essendo certamente a conoscenza delle criticità di alcune lavorazioni, possono fornire al coordinatore fattiva collaborazione per quanto attiene al relativo coordinamento.

35.7 Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di valutare eventuali proposte di integrazione al PSC, da parte dell'impresa esecutrice, per meglio garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere?

Sì, l'art. 100, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che *"l'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza"*. E' necessario ricordare quanto stabilito in modo categorico dalla stessa disposizione secondo la quale *"in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti"*.

35.8 Nel caso di lavori pubblici il CSE ha l'obbligo di verificare il rispetto della tempistica con cui l'appaltatore deve consegnare all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alla sicurezza in cantiere?

Sì, l'art. 151, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che *"il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice"*.

Questo disposto ha stabilito che l'appaltatore deve consegnare all'amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del PSC, un PSS se non è previsto il PSC e il POS.

35.9 Il coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di aggiornare il PSC riportando i nominativi delle imprese chiamate a eseguire lavori in subappalto?

Sì, poiché il PSC è predisposto prima dell'effettuazione della gara di appalto, non può certamente riportare i nominativi dell'impresa affidataria e delle imprese che eseguiranno lavori in subappalto, per cui il punto 2.3.5, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che *"il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica"*.

36 INTERVENTI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER SAL E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nel caso di lavori complessi e di notevole durata è necessario intervenire per la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Analogamente, è frequente il caso in cui è necessario effettuare delle varianti in corso d'opera che, implicando la necessità dell'adozione di misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle già previste nel PSC, necessitano dell'intervento del coordinatore esecuzione.

36.1 Nel caso in cui l'impresa esecutrice faccia delle proposte tendenti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e queste proposte siano condivise dal coordinatore per l'esecuzione può essere variato l'ammontare dei costi della sicurezza?

No, l'art. 100, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che *"l'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza"*. È necessario ricordare, però, quanto stabilito in modo categorico dallo stesso disposto secondo il quale *"in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti"*.

36.2 Il CSE ha il potere di intervenire nella liquidazione dei costi della sicurezza in relazione agli stati di avanzamento alle imprese esecutrici?

Sì, il punto 4.1.6, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che *"il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto"*.

Infatti, poiché i costi della sicurezza sono riportati nel PSC e il CSE conosce a fondo questo documento in quanto deve verificare il rispetto dei relativi contenuti da parte delle imprese esecutrici, è certamente il soggetto più idoneo a dare l'autorizzazione al pagamento di questi oneri.

Questo potere del coordinatore per l'esecuzione può costituire un'arma di ricatto per costringere l'impresa esecutrice che molto spesso, per evidenti motivi economici, pone difficoltà ad adempiere alle sue richieste in tema di apprestamento delle misure di sicurezza, negando, in caso contrario, l'autorizzazione al pagamento.

36.3 Nel caso sia necessario procedere all'effettuazione di varianti in corso d'opera di un lavoro effettuato da una sola impresa, per il quale, quindi, non sono stati nominati i coordinatori della sicurezza, è necessario procedere alla nomina del coordinatore in fase di esecuzione?

E' necessario fare un distinguo. Se la variante è eseguita dalla stessa impresa che sta eseguendo i lavori non è necessario nominare il coordinatore in fase di esecuzione in quanto non si è *"in presenza di più imprese, anche non contemporanea"* (art. 90, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008); l'impresa ha soltanto l'obbligo di aggiornare il proprio POS. Se, invece, i lavori di variante sono eseguiti da un'altra impresa o per scelta del committente o per rifiuto dell'impresa a eseguirli, è necessario procedere alla nomina del coordinatore per l'esecuzione che ha anche l'obbligo di redigere il PSC e di determinare i costi della sicurezza relativi ai lavori di variante.

36.4 Nel caso di varianti in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione deve determinare i relativi costi della sicurezza?

Sì, il punto 4.1.5, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera sono applicate le disposizioni generali relative alla stima dei costi della sicurezza e che *"i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso"*.

36.5 Nel caso in cui una nuova impresa entri in cantiere per eseguire lavori in subappalto, il CSE deve ricevere il POS direttamente dalla stessa?

No, l'art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, tra gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, anche quello di *"verificare la congruenza dei piani"*

operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi al coordinatore per l'esecuzione".

Al riguardo l'art. 13, D. Lgs. n. 494/1996, aveva previsto che, invece, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice dovesse trasmettere il proprio POS direttamente al coordinatore per l'esecuzione.

E' stata opportuna l'introduzione di questo passaggio intermedio in quanto l'impresa affidataria, conoscendo i rischi relativi alle lavorazioni che intende subappaltare, può valutare correttamente le misure di prevenzione e protezione che l'impresa intende predisporre e verificarne la coerenza con quelle già predisposte in cantiere. Inoltre, questa indicazione è in linea con il nuovo criterio introdotto dal D. Lgs. n. 81/2008, rispetto alla normativa precedente, che ha dato maggiori responsabilità all'impresa affidataria affidandole anche il compito di coordinare le attività delle imprese chiamate all'esecuzione dei lavori in subappalto.

36.6 Secondo quali modalità il coordinatore in fase di esecuzione può attestare di aver preso visione del POS e lo ha giudicato completo e congruo?

Il coordinatore per l'esecuzione per attestare che i contenuti del POS rispettano quanto richiesto dal punto 3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, deve firmare il POS per "presa visione".

36.7 Il CSE ha l'obbligo di verificare la presenza in cantiere dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio, del PiMUS e dell'eventuale progetto?

Sì, queste documentazioni fanno parte integrante del POS, sia che le operazioni siano effettuate dall'impresa affidataria con proprio personale che da un'impresa che opera in subappalto, quindi, il CSE ha l'obbligo di verificarne la presenza in cantiere e il rispetto delle procedure di lavoro riportate.

37 OBBLIGHI DEL CSE SPECIFICAMENTE PREVISTI DALL'ART. 92, D. Lgs. N. 81/2008

Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione, già indicati dall'art. 5, D. Lgs. n. 494/1996, sono stati ancor meglio puntualizzati dall'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008, che ha individuato i controlli che il professionista deve effettuare nel corso dei sopralluoghi che effettua in cantiere e i conseguenti interventi che deve adottare in relazione alle eventuali inadempienze riscontrate.

Quindi, il CSE, nel caso non rispetti qualcuno degli obblighi previsti a suo carico, oltre a essere soggetto alle sanzioni riportate all'art. 158, D. Lgs. n. 81/2008, come modificate dall'art. 87, D. Lgs. n. 106/2009, sarà certamente chiamato, in concorso con altri soggetti, in particolare con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in caso in cui si verifichi un grave infortunio in cantiere.

37.1 Il coordinatore in fase di esecuzione deve controllare che il PSC e i POS siano tenuti in cantiere?

Sì, il coordinatore in fase di esecuzione deve avere certamente la possibilità di consultare questi documenti per verificarne il rispetto da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Succede spesso che, invece, il PSC, in qualche caso anche i POS, siano conservati nell'ufficio dell'impresa affidataria, che dista magari parecchi chilometri dalla sede del cantiere, per cui ne risulta impossibile la rapida consultazione.

E' indispensabile che, quindi, una fotocopia di questi documenti sia sempre presente sul luogo di lavoro in modo da poter essere consultati con immediatezza in caso di necessità, oltre che dalle imprese esecutrici, anche dal CSE.

37.2 Il CSE è soggetto a qualche sanzione in caso di mancato rispetto da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi delle indicazioni riportate nel PSC?

Sì, l'art. 92, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito l'obbligo a carico del CSE di *"verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"*. Quindi, nel caso in cui gli organi di vigilanza, nel corso delle ispezioni, riscontrino che non sono state attuate le indicazioni riportate nel PSC e che il CSE non ha adottato alcun provvedimento nei riguardi della impresa inadempiente, possono sanzionare il CSE con i provvedimenti previsti dall'art. 158, D. Lgs. n. 81/2008, come modificate dall'art. 87, D. Lgs. n. 106/2009.

Inoltre, se il mancato rispetto dei contenuti del PSC ha avuto come conseguenza un grave infortunio, il CSE è soggetto anche a pesanti responsabilità penali. Al riguardo la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21485, ha condannato il CSE per il grave infortunio occorso a un lavoratore precipitato al suolo da una altezza di 4 metri, mentre operava sul tetto di una costruzione, in quanto la cintura di sicurezza che utilizzava non era stata in grado di proteggerlo perché non tesata.

Il CSE è stato ritenuto responsabile dell'evento in quanto non aveva controllato, nel corso dei sopralluoghi effettuati, l'idoneità del sistema di protezione individuale che non era stato predisposto secondo le indicazioni riportate nel PSC. Analogamente, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2005, n. 34360, relativa all'infortunio

che aveva coinvolto due lavoratori durante il montaggio di un ponteggio autosollevante, ha individuato la responsabilità del CSE in quanto il ponteggio non era stato montato secondo le istruzioni fornite dalla ditta costruttrice.

La Cassazione ha condannato il CSE per non avere controllato la predisposizione delle misure di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchiatura, contrariamente a quanto indicato nel PSC. L'importanza che attiene alla necessità di un continuo controllo, da parte del CSE, dei contenuti del PSC è evidenziato anche dai contenuti della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17631, in cui è stato condannato il CSE per l'infortunio mortale occorso a un lavoratore, caduto da una impalcatura durante le operazioni di sollevamento di una putrella di acciaio.

La Cassazione ha concluso affermando che *"malgrado il profilo della sicurezza fosse presente in quasi tutti i documenti esibiti, nella sostanza la sicurezza, tranne l'aspetto cartaceo e formale, è risultata la grande esclusa"*.

37.3 Il CSE è soggetto a qualche sanzione se non ha modificato, dove necessario, il PSC?

Sì, l'art. 92, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che *"il coordinatore per l'esecuzione deve adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute"*. Al riguardo è opportuno ricordare il contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 24010, relativa al grave infortunio avvenuto nel corso della ristrutturazione di un edificio, in cui un lavoratore, mentre era intento a eseguire lavori di scanalatura, era deceduto per le lesioni riportate nel crollo parziale di un muro perimetrale.

Il CSE è stato dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo per essere venuto meno all'obbligo di aggiornare il PSC in conseguenza della modifica dell'*iter* dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l'imminenza del pericolo di crollo, l'operazione di scanalatura che il lavoratore stava effettuando. La sentenza ha precisato che l'ordine di esecuzione delle opere, previsto dal PSC, era stato modificato mediante la decisione di demolire il tetto e il vecchio solaio prima di completare i lavori interessanti i muri perimetrali e questa demolizione aveva fatto venire meno i sostegni materiali dei muri, privati fra l'altro degli originali puntelli.

In questa situazione l'imputato, presente quotidianamente in cantiere, avrebbe dovuto introdurre, prima della demolizione, le necessarie modifiche al PSC. Analogamente, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2007, n. 2604, relativa all'infortunio mortale occorso a due lavoratori che stavano abbattendo, a una altezza di 10 metri dal suolo, una parete divisoria ha condannato il CSE per aver omesso di aggiornare il PSC e per aver omesso di controllare il rispetto del preesistente piano che aveva previsto regole di fatto non rispettate sui lavori in altezza (in particolare, l'uso delle cinture di sicurezza).

Anche più recentemente la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2010, n. 13236, ha condannato il CSE *"per aver omissso di predisporre un aggiornamento del PSC, essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di prevedere interventi sul PSC in grado di evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori di scavo, anche quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi"*.

La sentenza era relativa all'infortunio mortale occorso a un lavoratore che operava in uno scavo di 1,70m di profondità e di 1,60m di larghezza, a causa del franamento delle pareti dello scavo prive di qualsiasi opera di sostegno in cui era stato necessario effettuare scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti.

37.4 Il CSE deve entrare nel merito dei contenuti del POS?

Sì, il CSE deve richiedere al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di apportare le necessarie modifiche al POS nel caso in cui nel documento non siano riportate tutte le lavorazioni che gli addetti devono eseguire, le caratteristiche delle macchine necessarie all'esecuzione delle lavorazioni e i DPI che dovranno essere utilizzati. Il CSE deve richiedere anche l'eliminazione dal documento di tutti i riferimenti a lavorazioni che non saranno eseguite dall'impresa, in modo da non appesantire inutilmente il documento rendendone più laboriosa la consultazione.

37.5 Nel caso in cui il CSE, nel corso di sopralluogo in cantiere, si accorga che una impresa che sta eseguendo lavori in subappalto non ha redatto il POS può sospendere le lavorazioni che l'impresa sta eseguendo?

No, anche se con un distinguo. Premettendo che l'obbligo di redigere il POS è previsto anche nei riguardi delle imprese chiamate a eseguire lavori in subappalto dall'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, alcuni ritengono che, in questo caso, il coordinatore in fase di esecuzione, non potendo verificare l'idoneità del POS e la congruenza dello stesso con il PSC, debba impedire all'impresa inadempiente di dare inizio ai lavori. Questo è certamente un comportamento eccessivo e non espressamente previsto dal legislatore che ha dato al coordinatore il potere di sospendere le singole lavorazioni *"soltanto" "in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato"*.

In questo caso il CSE deve sollecitare l'impresa a redigere con immediatezza il POS e, in caso di ritardo, applicare quanto previsto all'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008, quindi, fare comunicazione dell'inadempienza al committente.

Soltanto se il CSE ha rilevato che l'impresa, oltre a non aver redatto il POS, sta iniziando a eseguire i lavori in modo tale da determinare un pericolo grave e imminente per gli addetti deve procedere alla sospensione delle relative lavorazioni, come chiaramente previsto dall'art. 92, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008.

37.6 Quali controlli deve effettuare il CSE che rilevi la presenza in cantiere di lavoratori temporaneamente distaccati da un'altra impresa?

In questo caso il CSE deve tenere presente quanto previsto dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale *"nell'ipotesi del distacco del lavoratore di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"*. Quindi, il CSE deve considerare i lavoratori distaccati alla stessa stregua dei lavoratori dell'impresa presso la quale sono distaccati e, in particolare, deve verificare che questi lavoratori e le lavorazioni che sono chiamati a svolgere siano inseriti nel POS.

37.7 Che comportamento deve avere il coordinatore in fase di esecuzione che abbia rilevato che il POS è stato redatto in modo generico e incompleto?

Molti POS sono redatti in modo frettoloso mediante il semplice "copiaincolla" di schede relative alle più frequenti lavorazioni di cantiere e non riportano la descrizione dell'effettiva lavorazione da compiere, le attrezzature di lavoro che saranno utilizzate, i nominativi degli addetti, i DPI che hanno in dotazione. Ora, poiché il CSE, apponendo la sua firma per presa visione sul POS, ne attesta sia la completezza che la coerenza con i contenuti del PSC, nel caso in cui ne constati la genericità e incompletezza, lo deve restituire al datore di lavoro dell'impresa richiedendone la corretta e completa elaborazione. Se l'impresa non ha ancora iniziato l'attività in cantiere, come forma di deterrenza, il CSE può comunicare che potrà iniziare l'attività soltanto successivamente alla predisposizione esaustiva del documento e la sua approvazione.

37.8 Il CSE è soggetto a qualche sanzione in caso di mancato rispetto, da parte delle imprese esecutrici, delle indicazioni riportate nel POS?

Sì, l'art. 92, comma 1, lettera *b*), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, a carico del CSE, l'obbligo di *"verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo"*.

Al riguardo la sentenza di Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2004, n. 45054, ha condannato il CSE in quanto gli ispettori della ASL, nel corso di un sopralluogo, avevano accertato che le rampe delle scale interne erano prive di parapetti, così come i balconi e i lastrici solari, e avevano sorpreso un dipendente intento a lavorare sul tetto del garage, a un'altezza superiore a 2 m, in assenza di adeguate opere provvisorie atte a evitare la caduta dall'alto. La Cassazione aveva condannato il CSE in quanto il mancato rispetto di alcune prescrizioni contenute nel POS, accertato dai tecnici ASL, non poteva che essere attribuito a una "condotta omissiva negligente dell'imputato".

37.9 Il coordinatore per l'esecuzione deve verificare la coerenza con il PSC soltanto del POS dell'impresa affidataria o anche quelli delle imprese subappaltatrici?

Il CSE deve certamente verificare i contenuti del POS dell'impresa affidataria, infatti, l'art. 92, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che deve *"verificare l'idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC"*, ma deve verificare anche l'idoneità dei POS delle imprese che eseguono lavori in subappalto e la relativa congruenza con i contenuti del PSC.

Qualche dubbio al riguardo è sorto in quanto l'art. 97 ha stabilito che il datore di lavoro dell'impresa affidataria *"verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al coordinatore per l'esecuzione"*, per cui ad alcuni era sembrato sufficiente questo controllo da parte dell'impresa affidataria. Invece, il CSE deve valutare anche i contenuti dei POS delle imprese subappaltatrici per i quali può richiedere la necessità di qualche modifica, infatti, sempre il comma 1, lettera b), ha previsto che il CSE verifichi che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS.

37.10 Il CSE ha l'obbligo di modificare, dove necessario, i contenuti del fascicolo?

Sì, l'art. 92, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito chiaramente che il CSE ha l'obbligo di *"adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute"*.

Queste modifiche possono risultare necessarie soprattutto in caso di varianti in corso d'opera che, avendo modificato le caratteristiche del manufatto, possono richiedere anche aggiornamenti del fascicolo.

37.11 Come deve comportarsi il CSE che constata il mancato rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle indicazioni contenute nel PSC e nel POS?

Il CSE deve prima di tutto fare una *"contestazione scritta"* alle imprese o ai lavoratori autonomi, come espressamente previsto dall'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008. In questa contestazione devono essere indicati i punti in cui non sono state rispettate le prescrizioni riportate nel PSC e nel POS e, in generale, il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle norme di buona tecnica, riportando gli articoli della normativa che sono stati disattesi e indicando il tempo massimo in cui devono essere attuati i richiesti adeguamenti.

37.12 Come si deve comportare il CSE che, in occasione del sopralluogo effettuato in cantiere, abbia rilevato che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi non hanno ottemperato alle prescrizioni richieste in occasione del sopralluogo precedente?

In questo caso il CSE, rilevando l'inerzia dell'impresa a ottemperare alle prescrizioni impartite per iscritto, come previsto dall'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n.

81/2008, ha l'obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze riscontrate e di proporre *"la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto"*.

Ciascuno di questi interventi costituisce certamente un notevole danno per l'impresa e il legislatore ha previsto questa facoltà per il CSE al fine di accrescerne l'autorità e, quindi, rendere il più possibile incisivi i suoi interventi in cantiere nei riguardi delle imprese esecutrici.

37.13 Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori adotti uno dei provvedimenti richiesti dal CSE nei riguardi delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi dal cantiere, il legislatore ha previsto qualche obbligo a carico del RUP?

Si, l'art. 151, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che, in questo caso, *"i provvedimenti sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento"*. Questa comunicazione può determinare gravi problemi per le imprese in quanto, come indicato all'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA, esecutrici di lavori pubblici, sono riportati, tra l'altro, *"episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici"*.

Le amministrazioni aggiudicatrici, consultando il casellario informatico dell'Autorità per la verifiche dei contratti pubblici, possono facilmente individuare gli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori.

37.14 Come si deve comportare il CSE che abbia rilevato che il committente o il responsabile dei lavori, malgrado le sollecitazioni trasmesse per iscritto, non abbia adottato alcuno dei provvedimenti richiesti nei riguardi delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi inadempienti?

Come previsto dall'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008, il CSE, nel caso rilevi che il committente o il responsabile dei lavori, malgrado le sollecitazioni, non abbia adottato alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, *"dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti"*. I tecnici di questi uffici, essendo *"ufficiali di polizia giudiziaria"*, intervengono prendendo, nei riguardi degli inadempienti, i provvedimenti richiesti dal D. Lgs. n. 758/1994. Al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1722, ha condannato il coordinatore per l'esecuzione *"per aver omissso di effettuare le ulteriori comunicazioni alla ASL e all'Ufficio del lavoro, dopo che la prima comunicazione non aveva sortito i dovuti effetti concreti"*. La sentenza ha rilevato che queste

comunicazioni dovevano essere effettuate "il più presto possibile", trattandosi di prescrizioni imposte al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori.

37.15 Come si deve comportare il CSE che, in occasione del sopralluogo effettuato in cantiere, abbia rilevato la presenza di un grave rischio per i lavoratori?

Come richiesto dall'art. 92, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008, il CSE, *"in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate"*. In questi casi, deve essere particolarmente attenta la sua attività di vigilanza, in quanto una condizione di pericolo da "teorica" può concretizzarsi in "pericolo grave e imminente" per i lavoratori, per cui il CSE ha l'obbligo di intervenire con immediatezza sospendendo le singole lavorazioni.

Il CSE deve ricorrere a questa soluzione estrema soltanto in caso di assoluta necessità, in quanto questo provvedimento può determina certamente condizioni di aperta conflittualità con gli interessi dell'impresa esecutrice per cui, se il provvedimento non dovesse risultare motivato, l'impresa potrebbe citare per danni il CSE. Al riguardo la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2007, n. 19389, ha condannato il CSE per omicidio colposo in danno di un lavoratore deceduto in seguito alla caduta dal tetto, per mancanza di opere provvisoriale e di un idoneo aggancio della cintura di sicurezza. La sentenza ha rilevato che il giorno prima del fatto, l'imputato aveva effettuato un sopralluogo in cantiere e riscontrato una serie di inadempienze, per cui avrebbe dovuto ordinare alla ditta di eseguire *ad horas* le modifiche necessarie, pena la sospensione dei lavori. Invece, *"l'imputato trascurò il dovere di sospendere i lavori ben sapendo che gli operai stavano lavorando sul tetto in situazioni di estremo pericolo"*, mentre questa situazione aveva costituito uno stato di "pericolo grave e imminente".

Analogamente, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 14654, ha condannato il CSE che non era intervenuto nel corso delle operazioni di smontaggio di un ponteggio eseguite in modo non corretto in quanto *"la omessa segnalazione dell'irregolarità all'esecutore dei lavori e la omessa intimazione della sospensione dei lavori in presenza di detto pericolo, costituiscono omissioni che sono legate causalmente all'incidente, tenuto conto che la condotta attiva del CSE avrebbe evitato l'evento attraverso l'eliminazione della fonte di pericolo"*. La sentenza aveva riguardato l'infortunio mortale di un lavoratore precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri e che era deceduto per le conseguenze dell'impatto.

37.16 Il coordinatore in fase di esecuzione ha l'obbligo di intervenire, oltre che nei riguardi delle imprese esecutrici, anche nei riguardi dei lavoratori autonomi?

Si, l'art. 94, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che *"i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore"*

per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza", quindi, anche questi lavoratori sono soggetti al controllo del CSE.

Qualche problema può sorgere nel caso in cui i lavori siano affidati a una sola impresa che si avvale dell'attività di uno o più lavoratori autonomi che operano in modo indipendente tra loro per cui non è stato nominato il CSE.

In questo caso, questi lavoratori sono realmente "autonomi" e possono determinare condizioni di rischio per se stessi e per i dipendenti dell'impresa esecutrice, in quanto non sono soggetti ad alcun controllo.

37.17 Nel caso in cui il CSE, in occasione della visita effettuata in cantiere, riscontri la presenza di un pericolo grave per la sicurezza di qualche lavoratore, deve sospendere l'attività del complesso del cantiere?

No, l'art. 92, comma 1, lettera *f*), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito chiaramente che, in questo caso, il CSE ha il potere di sospendere le "singole lavorazioni" sino a quando l'impresa inadempiente non si sia adeguata alle prescrizioni richieste dalla normativa di sicurezza.

Quindi, il CSE deve sospendere, per esempio, una attività di scavo, il montaggio di un ponteggio, la pitturazione di una particolare parte del manufatto, la collocazione delle tegole, il montaggio di un ascensore o di un impianto di condizionamento, consentendo che proseguano tutte le altre attività del cantiere. Infatti, la sospensione dell'attività di tutto il cantiere determinerebbe un evidente danno nei riguardi delle altre imprese che, pur essendo presenti nello stesso contesto lavorativo, operano nel rispetto delle norme di sicurezza.

37.18 Cosa deve essere inteso con l'espressione "pericolo grave e imminente" in presenza del quale il coordinatore per l'esecuzione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera *f*), può sospendere le singole lavorazioni?

Questa eventuale decisione del coordinatore per l'esecuzione è a completa discrezionalità dello stesso in quanto il legislatore, in considerazione delle centinaia di condizioni lavorative che possono presentare rischi per i lavoratori, non aveva alcuna possibilità di elencare, anche in via generale, le condizioni che possono giustificare questo intervento.

La responsabilità per quanto attiene a questa decisione ricade, quindi, in via esclusiva sul CSE che deve prendere questa decisione applicando gli stessi criteri che guidano alla "valutazione dei rischi" in generale, quindi, valutando sia la "gravità" sia la "probabilità" dell'evento.

37.19 Qual è la differenza tra pericolo e rischio?

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera r), D. Lgs. n. 81/2008, il "pericolo" è la *"proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni"*, mentre la successiva definizione di "rischio" è *"probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione"*. Quindi, una condizione di rischio si manifesta nel caso di presenza di una condizione di pericolo e di lavoratori esposti, per cui il rischio = pericolo x esposizione.

Per esempio, nel caso di un solaio di un edificio in costruzione privo di parapetto verso il vuoto, esiste evidentemente un pericolo che non può determinare un rischio per gli addetti se l'accesso al solaio è sbarrato e nessuno può accedervi; questo pericolo si trasforma in rischio quando è eliminato lo sbarramento e qualche lavoratore inizia a operare sul solaio, risultando esposto al rischio di caduta nel vuoto.

Analogamente, in presenza di un preparato classificato come tossico e, quindi, pericoloso, non determina alcun rischio per gli addetti sino a quando il preparato resta chiuso e ben conservato in un armadio, ma appena è prelevato per essere utilizzato, automaticamente il pericolo si trasforma in rischio per gli addetti esposti che potrebbero potenzialmente subire un danno nel corso del relativo utilizzo.

37.20 Quale riferimento di carattere generale può avere il CSE per stabilire quali sono le più gravi condizioni di rischio alle quali possono essere esposti i lavoratori?

Come riferimento per individuare le condizioni di grave rischio, il CSE può fare riferimento ai contenuti del D. Lgs. n. 758/1994, *"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"*, in cui il legislatore ha considerato "gravi" le inosservanze a norme di sicurezza la cui violazione è punita con l'arresto fino a sei mesi a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti. Così, per esempio, un ponteggio metallico montato non rispettando le prescrizioni riportate nella Sezione V, D. Lgs. n. 81/2008, può determinare una condizione di rischio astratta se non è ancora utilizzato dai lavoratori, mentre questa condizione di rischio diventa "grave e imminente" se alcuni lavoratori lo utilizzano e, quindi, sono esposti al rischio di caduta da notevole altezza, in questa seconda condizione è pienamente giustificato l'intervento del CSE.

37.21 Il coordinatore in fase di esecuzione, in caso rilevi "gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche", deve "in ogni caso" sospendere la lavorazione?

No, anche se con qualche distinguo. Per cercare di non commettere errori nel decidere l'adozione di questo grave provvedimento, il coordinatore può seguire il criterio indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 33/2009 che ha riguardato il caso in cui gli ispettori degli organi di vigilanza, nel corso delle ispezioni, rilevino *"gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute e della sicurezza sul lavoro"*. La circolare n. 33/2009 ha precisato che, in questo caso, gli ispettori *"possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale"*, in quanto il provvedimento deve essere

adottato "di norma" ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscono, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo.

Il documento ministeriale ha fatto presente che, infatti, *"laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento"*. La circolare n. 33/2009 ha fatto l'esempio relativo *"alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda di acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare lavori di rimozione di materiali nocivi"*. Inoltre, è necessario valutare l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione *"in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in concessione (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas, ecc.) così pregiudicando il godimento di diritti costituzionalmente garantiti"*.

Malgrado queste indicazioni fornite dalla circolare n.33/2009, la decisione del coordinatore di procedere alla sospensione della singola lavorazione, nel caso riscontri la presenza di gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche, costituisce sempre una decisione molto difficile e rischiosa.

37.22 Nel caso in cui il CSE, rilevando condizioni di grave pericolo per gli addetti, decida di sospendere una lavorazione in cantiere, deve farne comunicazione al committente?

Sì, anche se la necessità dell'invio di questa comunicazione non è espressamente indicata dall'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008, il committente e il responsabile dei lavori devono essere messi al corrente di questa grave decisione che può determinare ritardi e modifiche nel completamento dell'opera; il CSE costituisce, infatti, l'importante anello di collegamento tra imprese esecutrici e committenza.

E' opportuno che la comunicazione sia trasmessa anche al direttore dei lavori che, in conseguenza di questa sospensione, sarà certamente costretto ad apportare modifiche al cronoprogramma delle lavorazioni.

37.23 Nel caso di sospensione dei lavori da parte del CSE, l'impresa esecutrice, una volta eseguiti i lavori, può riprendere automaticamente le lavorazioni in cantiere?

No, come è stata comunicata per iscritto all'impresa la sospensione dei lavori, per poter riprendere i lavori l'impresa deve attendere l'autorizzazione scritta da parte del CSE in cui lo stesso deve prendere atto della corretta effettuazione degli adeguamenti richiesti e, quindi, della rimozione delle condizioni di rischio per gli addetti.

Questa comunicazione deve essere inviata, oltre che all'impresa interessata, anche al committente e al direttore dei lavori.

37.24 Nel caso di grave infortunio in cantiere sono più rilevanti le responsabilità se il professionista, oltre a svolgere le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione, ha svolto anche quelle di coordinatore in fase di progettazione?

Sì, questa responsabilità è chiaramente sancita dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38002, relativa all'infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile a un marmista incaricato di pavimentare i rampanti di una scala e scivolato al suolo durante il trasporto di una lastra di marmo. Sono dichiarati colpevoli di omicidio colposo il titolare dell'impresa appaltatrice *"per non avere installato parapetti di protezione lungo la scala in costruzione"* e il professionista che aveva avuto l'incarico sia di coordinatore in fase di progettazione che in fase di esecuzione perché *"aveva redatto un piano di sicurezza privo dei requisiti previsti e non aveva esercitato le verifiche in ordine all'applicazione da parte dell'impresa delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e non aveva verificato l'idoneità del piano operativo dell'impresa e la sua coerenza con il PSC"*. In particolare, è stato contestato al coordinatore di *"non aver fatto sospendere la pavimentazione della scala, pur essendo evidente l'assenza dei parapetti"*. E' giunta alle stesse conclusioni anche la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17631, relativa al grave infortunio occorso durante l'esecuzione dei lavori di restauro dell'avancorpo juvarriano di palazzo Madama a Roma.

La vittima era sul ponteggio a un'altezza di circa 30 metri da terra e stava procedendo al sollevamento, tramite un paranco, di una putrella metallica, di sezione a U, lunga circa 6 metri.

Una volta giunta al piano di calpestio su cui stava operando la vittima, era necessario adagiare la putrella sull'impalcato e questa operazione aveva implicato, per il lavoratore, l'esposizione al rischio di caduta dall'alto, in quanto era stato temporaneamente eliminato il parapetto di protezione che avrebbe ostacolato il trascinamento della trave verso l'interno. Lo scioglimento improvviso del nodo a strozzo che tratteneva la putrella ne aveva determinato la caduta improvvisa e la conseguente caduta al suolo della vittima che non era assicurata alla struttura fissa da alcuna imbracatura. Il professionista, nella qualità di coordinatore per la progettazione, è stato ritenuto responsabile per l'evento in quanto *"aveva redatto in modo carente il prescritto piano di sicurezza e coordinamento, in quanto non prendeva adeguatamente in considerazione l'operazione di salita dei carichi con montacarichi a cavalletto e di conseguenza le misure di prevenzione da adottarsi nell'esecuzione di tali lavorazioni"*. Invece, nella qualità di coordinatore, la sentenza ha ricordato l'esistenza a suo carico di *"una posizione di garanzia di ampio contenuto, che si estrinseca in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo,*

e di connessi poteri impeditivi, i quali ultimi sono l'espressione più evidente della connessa posizione di garanzia".

La sentenza ha precisato che, infatti, la normativa di sicurezza ha assegnato al coordinatore per l'esecuzione anche il compito di vigilare sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro previste dalla normativa e ha rilevato che, infine, per quanto riguarda le cinture di sicurezza, questi dispositivi, *"ben lungi dal trovarsi a portata di mano degli operai per l'impiego al bisogno, erano riposti in tutt'altra zona del cantiere e risultavano essere stati utilizzate solo in un'unica eccezionale occasione (visita dei funzionari delle Belle Arti)".*

38 OBBLIGHI DI CONTROLLO DEL CSE, SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA

Sono molti gli obblighi di sicurezza che devono essere rispettati nei cantieri e non tutti questi obblighi possono essere chiaramente riportati nel PSC, per cui il coordinatore in fase di esecuzione deve verificare, non soltanto la corretta applicazione dei contenuti di questo documento, ma anche la corretta applicazione delle norme di legge non espressamente citate e anche delle norme di buona tecnica, come le norme UNI e CEI, che costituiscono un sempre più valido contributo alla riduzione del fenomeno infortunistico nei cantieri. Al riguardo, infatti, la determinazione dell'Autorità n. 4/2006 ha evidenziato che *"secondo il principio di effettività, sul coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE) grava l'obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall'altro, il rispetto da parte dell'esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (ex lege) che, in quanto a carico dell'esecutore stesso, non fanno parte del PSC".*

38.1 Secondo quali modalità il CSE deve verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici, della normativa generale di sicurezza?

L'art. 5, D. Lgs. n. 494/1996, per individuare gli obblighi del CSE, aveva utilizzato il verbo "assicurare", mentre successivamente il D. Lgs. n. 528/1999 aveva sostituito questo verbo con "verificare", indicando con chiarezza che il compito del CSE è quello di esercitare una attività di "controllo" sulle modalità di esecuzione dei lavori da parte delle imprese esecutrici.

L'utilizzo del verbo "verificare" è stato confermato dall'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008. Il significato del verbo "verificare" è stato chiarito dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2009, n. 6219, relativa a un grave infortunio avvenuto nel corso di lavori di coibentazione e di impermeabilizzazione del tetto di un edificio di proprietà del

comune di Trieste, in cui un lavoratore era precipitato al suolo in quanto non erano stati predisposti né dispositivi di protezione collettiva (parapetti) né era stata fornita agli addetti alcuna imbracatura di sicurezza. La Cassazione, nel condannare il CSE, ha evidenziato che lo stesso avrebbe dovuto "verificare", ossia "controllare" l'opera altrui, con l'obbligo di intervento in considerazione della presenza di numerose violazioni di misure di prevenzione, mentre chiaramente non aveva adempiuto a questo obbligo.

38.2 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi dell'impianto elettrico di cantiere?

Poiché l'attività lavorativa in cantiere è svolta quasi sempre all'aperto, quindi, con notevole rischio di elettrocuzione per gli addetti, particolare attenzione deve essere sempre posta nella predisposizione dell'impianto elettrico e nel controllo della persistenza nel tempo delle sue caratteristiche di sicurezza.

Il CSE non ha certamente il compito di effettuare il "collaudo" dell'impianto, ma, a garanzia della sicurezza degli addetti e a salvaguardia di sue eventuali responsabilità, ha certamente l'obbligo di effettuare prima di tutto un "controllo documentale" dell'impianto in modo da essere sicuro che lo stesso sia stato predisposto a "regola d'arte" e sia stato già sottoposto alle verifiche previste dalla normativa.

Inoltre, particolari anomalie dell'impianto possono essere immediatamente percepibili anche a occhio nudo, senza la necessità di effettuare controlli strumentali e, quindi, il CSE, se riscontra qualche irregolarità, ha l'obbligo di intervenire.

Il CSE deve verificare, in particolare:

- la presenza in cantiere della dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa abilitata che ha realizzato l'impianto (D.M. n. 37/2008, *ex lege* n. 46/1990);
- la presenza in cantiere della comunicazione all'ISPESL e alla ASL o all'ARPA di messa in esercizio dell'impianto di messa a terra di cantiere e dell'eventuale verbale rilasciato dagli enti che hanno effettuato l'ispezione;
- la presenza in cantiere delle dichiarazioni di conformità dei quadri elettrici rilasciata dal costruttore del quadro; tutti i quadri elettrici utilizzati in cantiere devono essere quadri ASC (apparecchi di serie per cantiere) conformi alla norma CEI 1713/4, in quanto devono avere particolari caratteristiche di protezione delle persone contro il contatto con parti pericolose e contro l'ingresso dannoso dell'acqua;
- la predisposizione degli accorgimenti procedurali e tecnici previsti in caso di presenza, all'interno o ai confini dell'area di cantiere, di linee elettriche aeree nude di media tensione;

- la presenza del marchio (doppio quadratino) riportato sugli utensili elettrici portatili e rispetto del divieto di collegamento elettrico a terra per questi apparecchi.

38.3 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche delle strutture metalliche di notevoli dimensioni presenti in cantiere?

Il CSE deve verificare che nel PSC sia riportato il calcolo di verifica dell'autoprotezione o meno della gru a torre e del ponteggio metallico.

Nel caso in cui risulti la necessità della predisposizione dell'impianto, il CSE deve verificare che sia stata effettuata la relativa comunicazione all'INAIL e alla ASL competente per territorio. In particolare, il CSE deve controllare che i conduttori di terra abbiano una sezione di almeno 35 mm² e che sia stato realizzato il collegamento in parallelo dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con l'impianto di terra del cantiere, espressamente previsto dalle norme CEI, in quanto di frequente questo collegamento non è predisposto.

38.4 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi degli apparecchi di sollevamento materiali utilizzati in cantiere?

A seconda della tipologia di attività lavorativa da svolgere in cantiere è possibile dover utilizzare, per quanto riguarda il sollevamento materiali, la gru a torre, l'autogru, la gru su autocarro, i cavalletti per l'edilizia, i paranchi a palo.

Per l'utilizzo in condizioni di sicurezza di tutti questi apparecchi il legislatore ha previsto precise disposizioni, per cui il CSE ha l'obbligo di verificare:

- la presenza in cantiere dei verbali di prima verifica e di verifica periodica di tutti gli apparecchi di sollevamento materiali di portata >di 200 kg (art. 71, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008); la periodicità con cui effettuare le verifiche periodiche è indicata all'Allegato VII, tuttavia, per gli apparecchi utilizzati nei cantieri edili, la verifica deve essere in ogni caso annuale; la prima di queste verifiche periodiche è effettuata dall'ISPESL (oggi INAIL) e le successive dalle ASL (art. 71, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008);

- la presenza in cantiere del libretto con le istruzioni d'uso e di manutenzione (art. 71, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008) degli apparecchi;

- la presenza in cantiere dei risultati dei controlli periodici e straordinari effettuati sugli apparecchi, a cura del datore di lavoro, "da persona competente", secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e di manutenzione dell'apparecchio (art. 71, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008), in particolare, per quanto riguarda la verifica trimestrale delle funi e delle catene;

- l'attestazione della specifica formazione degli addetti adibiti alla manovra e alla manutenzione di questi apparecchi (art. 71, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008);

- la verifica che gli apparecchi noleggiati siano accompagnati da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 10, D. Lgs. n. 81/2008).

38.5 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi degli apparecchi di sollevamento persone utilizzati in cantiere?

Come gli apparecchi di sollevamento materiali anche gli apparecchi di sollevamento persone, come i ponti sviluppabili, gli ascensori da cantiere, i ponteggi autosollevanti, i ponti sospesi devono essere sottoposti a prima verifica e a verifica periodica annuale da parte dell'INAIL e delle ASL.

Anche la manovra di questi apparecchi deve essere affidata a lavoratori specificatamente "addestrati" a cura del datore di lavoro e devono essere oggetto degli interventi di manutenzione indicati nel relativo libretto che deve accompagnare sempre l'attrezzatura.

38.6 Soltanto i tecnici dell'INAIL e dell'ASL possono effettuare le prime verifiche e le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento materiali e persone?

No, molti datori di lavoro, in passato, alla contestazione da parte degli organi di vigilanza relativa alla mancanza dei verbali di verifica periodica di questi apparecchi, facevano presente che la responsabilità della mancanza della visita di controllo era dovuta all'inadempienza dell'ISPESL e delle ASL che, malgrado le sollecitazioni, non avevano provveduto all'effettuazione della verifica per insufficienza di personale tecnico.

Questo problema dovrebbe essere ormai risolto, infatti, come previsto dall'art. 71, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008, qualora l'ISPESL (ora INAIL) non riesca ad assicurare l'effettuazione del servizio entro 60 giorni e le ASL entro 30 giorni, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti pubblici e privati che, con la qualifica di "incaricati di pubblico servizio", sono abilitati all'effettuazione della verifica, secondo le procedure riportate nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 luglio 2012 e, successivamente, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20 gennaio 2012 hanno fatto slittare l'entrata in vigore di questo decreto, prima di "270 giorni" e, quindi, di "390 giorni" per cui il decreto è finalmente entrato in vigore il 23 maggio 2012.

38.7 Un datore di lavoro come può verificare che un organismo al quale intende affidare l'esecuzione delle verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento materiali e persone sia abilitato?

Il 21 maggio 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il primo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all'art. 71, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008.

L'elenco ha indicato, per ciascun soggetto, il gruppo di apparecchi per il quale è abilitato alla verifica, per cui il datore di lavoro, consultando questo elenco, può facilmente verificare l'idoneità del soggetto al quale intende affidare l'esecuzione delle verifiche.

38.8 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nel caso in cui rilevi che un apparecchio di sollevamento materiali è utilizzato per il sollevamento di persone?

L'art. 184, D.P.R. n. 547/1955, ha stabilito, in modo molto generico, che questi mezzi, qualora siano adibiti al sollevamento o al trasporto di persone, *"devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza e devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali"*.

Anche il D. Lgs. n. 81/2008, al riguardo, è stato generico, infatti, il punto 3.1.4, Allegato VI, ha indicato che, *"a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica"*.

38.9 Cosa deve essere inteso con l'espressione "a titolo eccezionale"?

Un chiarimento decisivo al riguardo è stato fornito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 febbraio 2011 nella quale è stato precisato che si è in presenza di condizioni "eccezionali":

- "quando si tratta di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o dal contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza".

La circolare 10 febbraio 2011 ha anche precisato che l'effettuazione di queste operazioni deve essere preceduta, in ogni caso, da una accurata analisi dei rischi che

deve comprendere la scelta appropriata delle attrezzature che devono essere impiegate, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare, le modalità operative per le varie fasi di lavoro.

38.10 E' possibile utilizzare per il sollevamento di persone "a titolo eccezionale", oltre che le gru, anche i carrelli elevatori?

Sì, però il loro utilizzo è consentito soltanto nel rispetto del parere di "eccezionalità" espresso dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 19 gennaio 2011.

Inoltre, al riguardo, sempre la Commissione consultiva permanente nella seduta del 18 aprile 2012 ha fornito precise procedure operativa di sicurezza, stabilendo i principali aspetti che devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro che intende impiegare "eccezionalmente" questa tipologia di attrezzatura di lavoro per il sollevamento di persone, quali:

- le caratteristiche dell'attrezzatura di lavoro;
- l'ambiente di lavoro;
- il personale e le modalità di utilizzo della attrezzatura di lavoro.

In particolare, occorre verificare che la portata complessiva della cesta e della persona sollevata non deve superare la metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore.

38.11 Il CSE può avere qualche responsabilità nel caso di infortunio avvenuto nel corso di operazioni particolari effettuate dall'apparecchio di sollevamento?

Sì, questa responsabilità è indicata, per esempio, nella sentenza di Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17468, relativa a un infortunio verificatosi all'interno di un cantiere edile nel corso delle operazioni di scarico di materiali edili da una gru il cui carico, accidentalmente sganciatosi, aveva investito un lavoratore. La Corte aveva accertato che "il PSC prevedeva correttamente la predisposizione di appositi accorgimenti al fine di evitare rischi di caduta del carico dalla gru causati da errata imbracatura" mentre l'imputato, che "aveva frequentemente verificato il lavoro in cantiere", aveva omesso di verificare il rispetto delle prescrizioni precauzionali, consentendo "la prassi routinaria del trasferimento del carico con carico in particolare eccessivo". La sentenza ha contestato, quindi, la mancata verifica della rischiosità e della pericolosità delle operazioni di scarico e ha evidenziato l'obbligo di questa verifica, da parte del coordinatore per l'esecuzione, obbligo che è rimasto

insoddisfatto, a fronte della prassi operativa "irregolare" che "avrebbe potuto e dovuto essere stata attenzionata e adeguatamente contrastata".

38.12 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi dell'entità del livello sonoro presente in cantiere?

L'art. 103, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento".

Quindi, il coordinatore per l'esecuzione deve verificare la presenza in cantiere di questo documento che deve essere predisposto a cura dell'impresa affidataria. Se però il CSE ha riscontrato la presenza in cantiere di un numero notevole di attrezzature di lavoro che funzionano contemporaneamente, molto ravvicinate e operanti in luoghi ristretti, può ritenere opportuno richiedere l'effettuazione della misurazione diretta del livello sonoro, in quanto il Capo II, D. Lgs. n. 81/2008, ha abrogato le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 277/1991 e ha fissato in 87 dB(A) il valore limite di esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore che in precedenza era fissato in 90 dB(A).

38.13 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi delle attrezzature in pressione utilizzate in cantiere?

Analogamente a quanto indicato per gli apparecchi di sollevamento, il CSE non deve certamente effettuare la verifica di sicurezza di questi apparecchi, ma deve effettuare soltanto una "verifica documentale" e deve accertare la presenza in cantiere della documentazione attestante la regolarità delle attrezzature a pressione utilizzate in cantiere che, in particolare, sono costituite da:

- il libretto di collaudo e il verbale di verifica periodica di monta-liquidi, compressori, bombole, bidoni;
- il cartellino attestante l'effettuazione della verifica e dell'eventuale ricarica semestrale, effettuata da ditta autorizzata, di estintori portatili.

38.14 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi delle attrezzature e dei materiali soggetti al controllo dei VVF?

Anche in questo caso il CSE deve verificare la presenza in cantiere del certificato di prevenzione incendi (CPI) necessario nel caso in cui in cantiere siano svolte attività o

siano utilizzate attrezzature soggette al controllo dei VVF che, in particolare, possono essere costituiti da:

- i gruppi di produzione di energia elettrica con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW;
- le sostanze esplodenti che devono essere utilizzate per scavi o per sbancamenti;
- i depositi di legname da costruzione e lavorazione;
- lo stoccaggio di bitume.

E' necessario ricordare che da pochi mesi è entrato in vigore il D.P.R. n. 151/2011 che ha riportato le 97 attività soggette al controllo dei VVF che sono state classificate secondo differenti categorie di rischio (A, B, C) in relazione alle quali sono state differenziate le procedure a carico del datore di lavoro per l'ottenimento del CPI.

38.15 Quali sono gli obblighi di controllo che il CSE è tenuto a effettuare nei riguardi di sostanze pericolose utilizzate in cantiere?

Il CSE ha l'obbligo di verificare la presenza delle schede di sicurezza dei preparati utilizzati in cantiere.

Infatti, il punto 3.2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, tra i contenuti minimi del POS, ha indicato "l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con le relative schede di sicurezza".

Sempre più numerosi sono i preparati che possono causare danni alla salute dei lavoratori che sono costituite da:

- agenti cancerogeni (amianto, bitume, catrame, oli disarmanti minerali, polveri di legno);
- sostanze nocive (solventi e diluenti delle vernici, fumi di saldatura);
- sostanze irritanti (malte e calcestruzzi, lana di vetro, sigillanti, acidi).

Il contenitore di tutte queste sostanze deve essere fornito di etichetta nella quale sono indicati, in forma sintetica, i relativi contenuti e, inoltre, deve essere presente in cantiere la relativa scheda di sicurezza che deve fornire indicazioni riguardo ai rischi per la sicurezza e la salute dell'utilizzatore e l'impatto che il prodotto può avere sull'ambiente circostante.

Queste indicazioni sono di notevole utilità per i lavoratori che possono essere chiaramente avvertiti sia in merito alle cautele e ai DPI che devono essere utilizzati

nel corso della manipolazione di questi preparati sia riguardo agli eventuali interventi di emergenza.

38.16 Il coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di verificare la presenza in cantiere di DPI "salvavita", come le cinture di sicurezza da utilizzare in caso di rischio di caduta dall'alto dei lavoratori?

Sì, se nel PSC o nel POS è indicata, in modo generico, la necessità dell'utilizzo, per l'esecuzione di attività lavorative particolarmente rischiose, dell'imbracatura di sicurezza, il CSE ha l'obbligo di verificare che questa attrezzatura sia effettivamente presente in cantiere e sia conservata in buone condizioni.

Infatti, questo obbligo di controllo, da parte del CSE, è evidenziato dal contenuto della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2011, n. 15562, relativa a un infortunio accaduto durante la rimozione di lastre di cemento-amianto di un capannone industriale.

Il lavoratore "era precipitato a terra dal tetto del capannone ubicato a una altezza dal suolo superiore a 4 metri ove operava senza idonei presidi antinfortunistici e sganciato dalla cintura di sicurezza, dopo aver posto un piede in fallo".

La sez. IV ha rilevato che "l'obbligo di vigilanza demandato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori implicava il controllo sulla presenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione nel rischioso, non occasionale, frangente".

Inoltre, è opportuno osservare che il coordinatore per l'esecuzione "non poteva verosimilmente dirsi all'oscuro della data di inizio delle operazioni di rimozione delle coperture in eternit, per cui ove avesse adempiuto agli obblighi dettati dalla normativa antinfortunistica direttamente riferiti alla specifica posizione di garanzia rivestita, l'evento di certo non si sarebbe verificato".

38.17 Il CSE ha l'obbligo di verificare che gli addetti utilizzati per il montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi metallici siano forniti di patentino attestante la partecipazione a specifici corsi di formazione?

Sì, l'art. 136, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "i ponteggi devono essere montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., a opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste". I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati all'Allegato XXI al D. Lgs. n. 81/2008.

38.18 Il CSE ha l'obbligo di verificare che gli addetti utilizzati per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali mediante funi siano forniti di patentino attestante la partecipazione a specifici corsi di formazione?

Sì, in considerazione della particolare pericolosità di queste operazioni, le relative modalità di esecuzione devono essere riportate in dettaglio nel POS predisposto dal datore di lavoro che deve riportare i nominativi degli addetti che, come previsto dall'art. 116, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, devono avere una "formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio".

Come per i ponteggi i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi che questi addetti devono frequentare sono riportati all'Allegato XXI.

38.19 Oltre che per i montatori di ponteggi metallici e agli addetti al lavoro in sospensione mediante funi, il legislatore ha previsto la necessità di una particolare formazione per i lavoratori addetti alla manovra di attrezzature complesse e pericolose?

Sì, l'art. 73, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che la conferenza Stato-Regioni avrebbe individuato le attrezzature di lavoro per la cui manovra è necessaria una specifica abilitazione degli operatori.

L'individuazione di queste attrezzature è stata fatta dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012 che ha fornito precise indicazioni anche riguardo le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

Queste attrezzature sono state individuate in:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (ore di formazione, in relazione alle diverse caratteristiche dell'apparecchio - 8, 10 o 12 ore);
- gru su autocarro (ore di formazione - 12 ore);
- gru a torre (ore di formazione, in relazione alle diverse caratteristiche dell'apparecchio - 12, 14 o 16 ore);
- gru mobili (ore di formazione, in relazione alle diverse caratteristiche dell'apparecchio - 14 o 22 ore);
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (ore di formazione, in relazione alle diverse caratteristiche dell'apparecchio - 12, 16 o 20 ore);

- escavatori, pale caricatori, autoribaltabili a cingoli (ore di formazione, in relazione alle diverse caratteristiche dell'apparecchio - 10, 16, 22, 28 o 34 ore);

- pompe per calcestruzzo (ore di formazione - 14 ore).

38.20 A partire da quale data scatta l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di abilitazione per poter manovrare queste attrezzature?

Come stabilito dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, questo obbligo scatta "dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", quindi, a partire dal 13 marzo 2013.

38.21 E' previsto anche l'obbligo di aggiornamento per gli addetti alla manovra di queste attrezzature di lavoro?

Sì, sempre l'accordo 22 febbraio 2012 ha stabilito che l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, partecipando a un corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative ad argomenti dei moduli pratici.

38.22 Quali procedure deve seguire il coordinatore in fase di esecuzione che, nel corso di operazioni di scavo o di demolizione, scopre la presenza di materiali contenenti amianto, come l'eternit?

Il CSE deve sospendere immediatamente le operazioni nella zona interessata al ritrovamento di questo materiale, circoscrivere la zona con nastro bianco/rosso per impedire l'avvicinamento di lavoratori alla zona e coprire i materiali rinvenuti con teloni di plastica per evitare possibili dispersioni nell'aria di fibre di amianto. Il CSE deve informare il committente o il responsabile dei lavori che, a sua volta, dovrà commissionare la rimozione di questo materiale a una ditta specializzata che potrà intervenire dopo l'approvazione del "piano di lavoro" da parte della ASL territorialmente competente; questo piano di lavoro sostituisce il POS. Il CSE dovrà coordinare, oltre alle imprese già presenti in cantiere, anche l'impresa che esegue la rimozione del materiale contenente amianto.

38.23 Il coordinatore in fase di esecuzione ha l'obbligo di verificare che i lavoratori presenti in cantiere siano muniti di apposita tessera di riconoscimento?

Sì, l'art. 18, comma 1, lettera u), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il datore di lavoro, "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, deve munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro". Quindi,

anche se l'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008, non ha previsto, tra i numerosi obblighi del coordinatore per l'esecuzione, anche questa specifica verifica, in considerazione dell'importanza che attiene alla presenza di questa tessera di riconoscimento per combattere, nelle attività edili, il lavoro nero e irregolare e il subappalto in cascata e della facilità e l'immediatezza con cui può essere verificato il mancato rispetto di questo obbligo, il CSE ha l'obbligo morale di procedere alla specifica contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi e, quindi, in caso di mancato adempimento, di effettuare la relativa comunicazione al committente o al responsabile dei lavori.

Occorre ricordare che, come richiesto dall'art. 5, legge n. 136/2010, la tessera di riconoscimento deve riportare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

38.24 Il coordinatore in fase di esecuzione deve verificare che anche i lavoratori autonomi siano forniti di tessera di riconoscimento?

Sì, l'art. 59, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 106/2009, ha aggiunto, alle parole "anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa" dell'art. 90, D. Lgs. n. 81/2008, le parole "o a un lavoratore autonomo".

E' stata opportuna questa aggiunta in quanto spesso, proprio tra i lavoratori autonomi, è possibile registrare, con più frequenza, il mancato rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali. Come richiesto dall'art. 5, legge n. 136/2010, la tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi deve riportare anche l'indicazione del committente.

38.25 Il coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di verificare il rispetto di quanto previsto nel PiMUS in merito al corretto montaggio di un ponteggio?

Sì, questo obbligo è evidenziato dalle conclusioni della sentenza di Cass. pen., sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 115, relativa all'infortunio conseguente al crollo di un ponteggio, risultato totalmente inadeguato a garantire la sicurezza dei lavoratori; infatti, la sentenza ha evidenziato, al riguardo, che dei 90 punti di ancoraggio, ritenuti necessari, ne vennero rinvenuti, dopo l'incidente, a seconda delle diverse ricostruzioni, 28 o 54.

La Cassazione ha concluso che, quindi, il coordinatore per l'esecuzione era venuto meno all'adempimento degli obblighi incombenti sullo stesso, "per non aver verificato la corretta applicazione del piano di sicurezza, per non aver segnalato le palesi inadempienze e per non aver disposto la sospensione dei lavori in presenza di

plateali violazioni delle norme di prevenzione per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che operavano in altezza".

38.26 Il CSE può avere responsabilità qualora l'incidento coinvolga, non qualche lavoratore, ma persone estranee allo svolgimento dell'attività lavorativa?

Sì, questa responsabilità è affermata dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19492, relativa al grave incidente causato da un'automobile fuori strada che, in seguito all'urto contro una barriera in cemento (new jersey) posto sul margine della carreggiata, aveva invaso la corsia opposta di marcia e urtato un'altra autovettura provocando la morte di tre degli occupanti e lesioni gravissime nei confronti di un'altra persona.

La Cassazione ha individuato la causa dell'incidento nella cattiva segnalazione della situazione di pericolo rappresentata dal restringimento della carreggiata non segnalato adeguatamente e, quindi, nella violazione degli artt. 14 e 21, codice della strada.

Per l'incidento erano stati indagati per omicidio e lesioni personali colpose, oltre al conducente e a due dipendenti dell'impresa esecutrice dei lavori, anche il coordinatore in fase di esecuzione. In particolare, il CSE era stato condannato in quanto non aveva assicurato il collegamento tra l'impresa appaltatrice e il committente e non aveva adeguato il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori.

La Cassazione aveva precisato che, quindi, "la posizione di garanzia del coordinatore nella esecuzione della propria attività, in base al principio del "neminem laedere", vale non solo nei confronti dei lavoratori, ma anche dei terzi che, a causa dell'inadempimento delle cautele allo stesso imposte, riportino danni alle persone".

38.27 Il coordinatore in fase di esecuzione può essere ritenuto responsabile per l'incidento mortale occorso a un lavoratore di una ditta subappaltatrice anche se non era stato informato dell'ingresso in cantiere della ditta stessa?

Sì, il coordinatore in fase di esecuzione deve verificare la presenza delle misure di sicurezza a prescindere da quale lavoratore le avrebbe dovuto utilizzare, sia esso dipendente della impresa affidataria o di una impresa subappaltatrice o un lavoratore autonomo.

Infatti, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2010, n. 17576, ha condannato il coordinatore in fase di esecuzione in quanto i lavori erano proseguiti malgrado vi fosse un "pericolo grave e imminente" per i lavoratori. Nell'incidento era stato coinvolto un lavoratore di una ditta subappaltatrice precipitato da una altezza di 7

metri mentre lavorava sul tetto di un capannone in costruzione, in quanto operava senza utilizzare una idonea imbracatura di sicurezza. La difesa dell'imputato aveva evidenziato la circostanza che il coordinatore non era stato informato dell'inizio dei lavori da parte della ditta. Invece, la Cassazione ha rilevato che l'imputato avrebbe dovuto accorgersi della mancata predisposizione delle indispensabili misure di sicurezza costituite dalla installazione, sul manufatto, di boccole all'interno delle quali dovevano essere inseriti paletti di un m di altezza sui quali predisporre un sistema di funi-tiranti al quale i singoli operatori avrebbero dovuto agganciare la imbracatura di sicurezza. La sentenza ha concluso affermando che l'infortunio era dipeso da questa negligenza del coordinatore.

39 MODALITA' DI INTERVENTO DEL CSE

La frequenza con cui il coordinatore in fase di esecuzione deve programmare i suoi interventi in cantiere, per ottemperare agli obblighi previsti a suo carico, è una delle domande alle quali è più difficile fornire una risposta esaustiva.

Infatti, subito dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 494/1996, la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato aveva fatto presente che "gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla direttiva cantieri rischiavano di apparire burocratici e formali se non veniva garantita una presenza effettiva del coordinatore in cantiere". La Commissione aveva suggerito di introdurre, quindi, nel decreto di modifica costituito dal D. Lgs. n. 528/1999, l'obbligo di "redigere un sommario verbale di cantiere, con cadenza settimanale, relativo all'andamento dei lavori di cui al PSC".

Questa proposta non era stata accolta dal Governo con la motivazione che la tenuta del verbale di cantiere avrebbe costituito "un ulteriore appesantimento burocratico che non si traduce in un miglioramento delle condizioni di tutela, in quanto di carattere meramente "quantitativo", che mal si attaglia a una prestazione "di risultato" quale quella del coordinatore per l'esecuzione". In effetti, non è tanto la presenza fisica in cantiere del CSE che costituisce l'elemento determinante per individuare una sua eventuale responsabilità, bensì la circostanza che, pur avendo rilevato condizioni contra legem in cantiere, non si sia attivato prendendo uno dei provvedimenti previsti dall'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008, come, per esempio, sospendere le singole lavorazioni o proporre al committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

39.1 Quali sono gli elementi più significativi in base ai quali il CSE deve decidere la periodicità dei suoi interventi in cantiere?

Le indicazioni di carattere generale che possono guidare il CSE nello stabilire la tempistica con cui programmare i sopralluoghi sono costituiti soprattutto da:

- particolare pericolosità dell'ubicazione del cantiere;
- livello medio di formazione professionale degli addetti;
- ingresso in cantiere dell'impresa affidataria;
- entrata in cantiere di ciascuna impresa subappaltatrice;
- fasi di lavoro particolarmente complesse e a maggiore rischio;
- infortuni, anche se di lieve entità, o incidenti a cose;
- sospensioni dei lavori per un significativo numero di giorni;
- particolari fenomeni atmosferici, come allagamenti con conseguenti smottamenti del terreno;
- scadenze previste per la verifica degli adeguamenti richiesti in occasione di precedenti sopralluoghi.

Al riguardo, la sentenza della Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2010, n. 15640, ha condannato il coordinatore in fase di esecuzione per un grave infortunio avvenuto in cantiere, con la motivazione che erano stati poco frequenti i suoi sopralluoghi in cantiere.

Le deduzioni della difesa dell'imputato erano incentrate soprattutto nella considerazione che la cadenza dei controlli in cantiere, da parte del coordinatore in fase di esecuzione, non è stabilita per legge.

La Cassazione ha concluso affermando che, invece, "il rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere deve essere verificato dal coordinatore non con occasionali sopralluoghi, ma con costanti controlli, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza".

Invece, il coordinatore era venuto meno al preciso obbligo di verificare, dopo la diffida all'impresa, la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti allo specifico lavoro svolto dall'infortunato e di ordinare l'immediata sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del PSC.

39.2 Quale comportamento deve tenere il coordinatore per l'esecuzione che, nel corso della visita in cantiere, abbia rilevato il mancato rispetto dei contenuti del PSC e dei POS e, non essendo presente in cantiere né il datore di lavoro né il direttore di cantiere, nessun lavoratore vuole firmare il relativo verbale?

In questo caso è necessario fare un distinguo.

Se le contestazioni non riguardano un pericolo grave e imminente o se sono relative alla mancanza di qualche documentazione o certificazione, il CSE deve trasmettere il verbale al datore di lavoro dell'impresa con raccomandata.

Se, invece, il CSE ha rilevato la presenza di un pericolo grave e imminente per i lavoratori, deve adottare il provvedimento di sospensione della singola lavorazione facendo la relativa comunicazione, oltre che al datore di lavoro, anche agli organi di vigilanza e al committente.

39.3 Il CSE può avere qualche responsabilità per un infortunio accaduto nel periodo in cui i lavori sono temporaneamente sospesi?

Sì, accade spesso che l'esecuzione dei lavori sia sospesa, per esempio, per problemi di carattere economico dell'impresa, per violenti eventi climatici, per blocco dei lavori da parte del comune o dell'autorità giudiziaria. In questi casi il CSE deve comunicare al committente e al datore di lavoro dell'impresa esecutrice che sono cessati i suoi obblighi di controllo previsti dall'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008, e che gli deve essere comunicata, con congruo anticipo, la data dell'eventuale ripresa dei lavori al fine di poter preventivamente verificare che durante il periodo di sospensione non si siano verificate anomalie delle strutture del cantiere (recinzioni, ponteggi, muri di sostegno, impianto elettrico, segnaletica di sicurezza).

In mancanza di queste comunicazioni, il CSE resta sempre "coordinatore" e, quindi, può essere chiamato a rispondere, in concorso con altri soggetti, in caso di infortuni avvenuti successivamente alla ripresa dei lavori.

39.4 A quali sanzioni è soggetto il coordinatore in fase di esecuzione per il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 92, D. Lgs. n. 81/2008?

L'art. 87, D. Lgs. n. 106/2009, ha lasciato invariata, per il coordinatore per l'esecuzione, la sanzione dell'arresto (da 3 a 6 mesi) se non ha verificato l'applicazione del PSC e del POS, se non ha organizzato la cooperazione tra i datori di lavoro, se non ha segnalato al committente le inadempienze delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, se non ha sospeso le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente e se non ha redatto il PSC in caso di nomina a lavori

già iniziati, invece, l'ammenda è stata ridotta, "da 3.000 a 8.000 euro" a "da 2.500 a 6.400 euro". Invece, per quanto riguarda la sanzione per il coordinatore per l'esecuzione che non ha curato il coordinamento tra i RLS delle imprese esecutrici, è confermato l'arresto da 2 a 4 mesi, mentre l'ammenda che era "da 1.250 a 5.000 euro" è stata ridotta a "da 1.000 a 4.800 euro".

39.5 Il coordinatore per l'esecuzione può incorrere in responsabilità penali nel caso in cui avvenga un infortunio nel periodo tra la fine dei lavori e il momento della presa in consegna dell'opera da parte del committente?

Sì, non sempre l'ultimazione dei lavori coincide con il termine di tutte le attività di cantiere, in quanto può essere necessario dover effettuare lavorazioni accessorie o di completamento. Al riguardo, l'art. 199, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "il certificato di ultimazione lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori". Inoltre, può essere necessario dover effettuare qualche intervento residuo anche successivamente al termine delle operazioni di collaudo, infatti, l'art. 227, D.P.R. n. 207/2010, ha previsto che "se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine".

Il coordinatore in fase di esecuzione, in caso di infortunio nel corso dell'esecuzione di questi interventi ultimativi, pur non essendone a conoscenza, potrebbe essere chiamato a rispondere dell'evento, in quanto è ancora "formalmente" vigente l'incarico di coordinatore.

Poiché, normalmente, il termine dell'attività di cantiere è collegato alla rimozione della relativa recinzione e alla disattivazione del quadro elettrico di alimentazione, è opportuno che, al termine di questi interventi, per scaricarsi di ogni responsabilità, il coordinatore faccia una comunicazione, formalizzando la conclusione della sua attività di controllo in cantiere.

Questa comunicazione deve essere trasmessa al RUP, al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa esecutrice e deve riportare la disponibilità di intervento, in caso di effettuazione di lavori successivi, previa comunicazione che deve essere effettuata con qualche giorno di anticipo.

39.6 Quali comunicazioni deve fare il CSE che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, decide di dimettersi, per motivi personali, dall'incarico ricevuto?

Il CSE può decidere di dare le dimissioni per gravi motivi di salute o familiari e, in questo caso, oltre che al committente e al RUP, deve darne comunicazione anche all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro alla quale era stata inviata la notifica preliminare, riportante il suo incarico. Se, invece, il CSE decide di dare le dimissioni in quanto, malgrado il suo impegno e le sue sollecitazioni, le imprese esecutrici continuano a operare senza rispettare i contenuti del PSC e dei POS e le norme di sicurezza in generale, per evitare responsabilità sia di carattere penale che civile, il CSE, prima dell'invio della lettera di dimissioni, deve aver attivato quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008 (proposta al committente di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, risoluzione del contratto). Nel caso in cui il CSE rilevi nel cantiere condizioni di "pericolo grave e imminente", prima di inviare la lettera di dimissioni, deve attivare quanto previsto sempre dall'art. 92, comma 1, lettera f), quindi, "sospendere le singole lavorazioni", per evitare di avere responsabilità nel caso in cui dovesse accadere qualche infortunio prima che il committente abbia formalizzato l'incarico al nuovo CSE.

39.7 Il coordinatore per l'esecuzione può avere qualche responsabilità se i lavori proseguono anche se è scaduto il relativo permesso di costruire?

No, in questo caso la responsabilità è del committente che ha presentato al comune la richiesta e, quindi, conosce la scadenza del permesso ottenuto e, in seconda battuta, del direttore dei lavori e del titolare dell'impresa che esegue i lavori.

Il CSE si deve occupare esclusivamente del rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere e potrebbe avere, al riguardo, qualche responsabilità soltanto se dovesse svolgere anche le funzioni di direttore dei lavori.

40 MODALITA' DI INTERVENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'Autorità di vigilanza è stata istituita dall'art. 9, legge n. 109/1994, quindi, all'atto della sua istituzione, aveva competenza soltanto sui lavori pubblici, mentre, con il D. Lgs. n. 163/2006, le sue competenze sono state estese anche ai contratti pubblici di servizi e forniture.

L'Autorità ha fundamentalmente il compito di controllare che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici possano "svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità" (art. 2, D. Lgs. n. 163/2006), quindi:

- vigila sui contratti pubblici per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell'esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara;
- vigila sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione;
- formula al governo proposte di modifica alla legislazione;
- vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;
- formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.

40. 1 Secondo quali modalità interviene l'Autorità?

L'Autorità interviene attraverso la periodica pubblicazione di determinazioni, deliberazioni, pareri di precontenzioso, pareri sulla normativa, in seguito a specifiche richieste di chiarimenti da parte di amministrazioni appaltanti e di imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture.

Gli atti di portata più generale, in particolare di chiarimento del contenuto delle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

40.2 L'Autorità ha poteri sanzionatori e ispettivi?

Sì, l'Autorità può:

- richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti e agli operatori economici;
- disporre ispezioni, anche su richiesta motivata, con l'eventuale collaborazione della Guardia di Finanza e di altri organi dello Stato;

- disporre perizie, analisi economiche e statistiche;
- trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti;
- irrorare sanzioni pecuniarie per sanzionare le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazioni false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione (SOA).

40.3 Che cos'è e come opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture?

L'Osservatorio opera nell'ambito dell'Autorità, con il compito di provvedere alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, in particolare, per quanto riguarda i bandi di gara, le aggiudicazioni, gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego di manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni (art. 7, comma 4, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006).

Per consentire all'Osservatorio di tenere e di aggiornare questa banca data, le stazioni appaltanti devono inviare queste informazioni per tutti i contratti di importo superiore ai 150.000 euro.

40.4 L'Autorità può richiedere alle imprese esecutrici chiarimenti riguardo a gravi infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro?

Sì, l'art. 38, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti "che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio".

Quindi l'Autorità, come previsto dall'art. 6, comma 9, può richiedere agli operatori economici esecutori dei contratti la documentazione necessaria a verificare la regolarità o meno di questa esclusione.

40.5 Può essere esclusa da una gara di appalto un'impresa che omette di dichiarare un reato, direttamente incidente sull'affidabilità dell'impresa stessa, in relazione al rispetto delle norme di sicurezza poste a tutela dei lavoratori?

Sì, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1799, ha ritenuto non ragionevole l'apprezzamento di "non gravità", compiuto dall'impresa partecipante alla gara in rapporto a una condanna patteggiata per omicidio colposo, commesso da uno dei due amministratori della società, per "imprudenza, imperizia, negligenza e colpa specifica, consistente nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro".

La Cassazione ha precisato che, infatti, essendo incontestabile la "gravità" del reato, spettava soltanto all'Amministrazione la responsabile scelta, sull'eventuale superamento della presunzione relativa di inaffidabilità, conseguente alla condanna stessa.

Quindi, era inammissibile che il concorrente potesse essere ritenuto non tenuto all'obbligo di dichiarazione imposto dall'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006, e dal bando di gara che richiedeva un'attestazione circa l'oggettiva insussistenza di condanne che potessero essere incidenti, in astratto, sull'affidabilità morale e professionale dei rappresentanti delle imprese concorrenti.

40.6 Quali possono essere altri motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti su cui l'Autorità può richiedere chiarimenti?

Come indicato all'art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006, sono certamente esclusi dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi:

- coloro che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- coloro che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- coloro che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Quindi, l'Autorità può richiedere, sia alle stazioni appaltanti che alle imprese esecutrici, informazioni, chiarimenti, documentazioni necessarie per giudicare la liceità o meno di questi provvedimenti.

40.7 A quali sanzioni possono andare incontro le imprese che non danno risposta alle richieste di chiarimenti da parte dell'Autorità?

L'Autorità può richiedere agli operatori economici, esecutori dei contratti, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici e, al riguardo, l'art. 74, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, ha precisato che la

mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo di 25.822 euro.

40.8 L'impresa è soggetta a sanzione più pesante nel caso in cui esibisca una documentazione non veritiera?

Sì, l'art. 74, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito, a carico delle imprese, una sanzione fino a un massimo di 51.545 euro qualora forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri e ne è informata la SOA al fine di accertare che l'attestazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti richiesti.

40.9 L'Autorità può sospendere o stabilire la decadenza dell'attestazione nel caso in cui l'impresa continui a non dare risposta alle richieste di chiarimenti?

Sì, come ha indicato l'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, e ha precisato in dettaglio la determinazione 6 aprile 2011, n. 3, l'Autorità, a fronte del perdurare dell'inadempimento, può stabilire:

- la sospensione dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno qualora l'impresa continui a non rispondere alle richieste dell'Autorità anche oltre i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la risposta;
- la decadenza dell'attestazione medesima nelle ipotesi in cui l'inadempimento continui anche successivamente alla decorrenza del periodo di sospensione.

40.10 Le imprese sono soggette a sanzione anche nel caso di risposte incomplete e tardive?

Sì, la sentenza di Cass. civ., 26 agosto 2005, n. 17396, ha stabilito che alle mancate risposte "sono equiparate le condotte costituite dalla risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva)".

41 NOMINA E FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

E' fondamentale, sia per i lavori pubblici che per quelli privati, che il committente possa avere la possibilità di verificare che l'impresa alla quale ha affidato l'esecuzione dei lavori rispetti il capitolato di appalto ed esegua i lavori "a regola d'arte". Infatti l'art. 1662, c.c., ha stabilito che "il committente ha il diritto di

controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato". Questa necessità è ancora più stringente per i lavori pubblici, infatti, l'art. 130, D. Lgs. n. 163/2006, ha precisato che "per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a istituire un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti". In particolare, poi, per quanto riguarda "le opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso e a struttura metallica", l'art. 2, legge 5 novembre 1971, n. 1086, ha stabilito che "l'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".

41.1 Con quale tempistica deve essere nominato il direttore dei lavori?

L'art. 147, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere". Questa tempistica di nomina era stata già richiesta dalla deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2009, n. 8, secondo la quale "l'istituzione dell'ufficio di direzione lavori deve avvenire prima della gara, atteso che tra i compiti del direttore dei lavori vi è anche quello di attestare prima la sussistenza delle condizioni per la realizzabilità del progetto indicate dall'art. 71 del D.P.R. n. 554/1999" (ora art. 106, D.P.R. n. 207/2010).

41.2 Per un cantiere relativo a lavori pubblici di notevole complessità e durata possono essere nominati due direttori dei lavori in modo da poter meglio garantire il controllo della corretta esecuzione dei lavori?

No, questa soluzione non è consentita in quanto l'art. 130, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che l'ufficio di direzione dei lavori deve essere costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. Anche in precedenza la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 156, aveva precisato che "la nomina di più direttori lavori è in contrasto con l'art. 27 della legge 109/94 e con gli artt. 123 e 124 del D.P.R. n. 554/1999, i quali stabiliscono che l'ufficio di direzione lavori è costituito da un direttore dei lavori ed, eventualmente, da uno o più assistenti.

Ne consegue che il direttore dei lavori è un organo monocratico ancorché nell'esercizio delle sue funzioni abbia facoltà di avvalersi di collaboratori".

Quindi, nel caso di particolare complessità e durata dei lavori, la stazione appaltante deve nominare, oltre al direttore dei lavori, uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere che collaborino con il direttore dei lavori.

41.3 Il direttore dei lavori può svolgere le funzioni di RSPP per l'impresa esecutrice, in qualità di professionista esterno, o collaborare con il datore di lavoro dell'impresa alla redazione del POS e, dove necessario, del PiMUS?

No, lo svolgimento di questi incarichi sarebbero chiaramente in contrasto con le funzioni precipue del direttore dei lavori che deve operare esclusivamente nell'interesse e alle dipendenze del committente. Al riguardo, la determinazione dell'Autorità 12 febbraio 2003, n. 4, ha precisato che "la funzione autoritaria svolta dal direttore dei lavori impone che l'esplicazione del suo incarico sia preordinata esclusivamente alla salvaguardia dell'interesse pubblico a ottenere una corretta realizzazione dell'opera, con il conseguente divieto di legami di cointeressenza tra il direttore dei lavori (vigilante) e il soggetto esecutore dei lavori (vigilato)". La determinazione n. 4/2003 ha proseguito affermando che "quando il direttore dei lavori è un soggetto interno alla stazione appaltante sussiste il divieto di cui trattasi, in ragione dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego. Nel caso in cui le funzioni di direttore dei lavori siano attribuiti a soggetti esterni alla stazione appaltante vi è un divieto assoluto di intrattenere rapporti professionali con l'appaltatore, in quanto è necessario garantire che il direttore dei lavori effettivamente vigili sulla corretta esecuzione dell'opera nell'esclusivo interesse della PA committente, assicurando così la massima trasparenza nella fase di esecuzione dei lavori".

41.4 Quali sono le funzioni fondamentali del direttore dei lavori?

Queste funzioni sono chiaramente indicate all'art. 148, D.P.R. n. 207/2010, secondo il quale "il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità del progetto e del contratto". Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento dell'attività dell'ufficio di direzione lavori e costituisce l'anello di congiunzione fondamentale tra la committenza e l'appaltatore riguardo a tutti gli aspetti sia tecnici che economici relativi al contratto.

41.5 Quali possono essere le responsabilità del direttore dei lavori che non ha svolto con diligenza il proprio incarico?

Queste responsabilità sono sancite dall'art. 1176, comma 2, c.c., "Diligenza nell'adempimento", secondo il quale "nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni

inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Nella diligenza è compresa la "perizia" che deve essere considerata come conoscenza e attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.

41.6 Secondo quali modalità deve intervenire il direttore dei lavori che ha rilevato anomalie nella esecuzione dei lavori?

Nel caso in cui il direttore dei lavori accerti che i lavori non sono eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel capitolato di appalto, deve rispettare quanto indicato dall'art. 164, D.P.R. n. 207/2010, secondo il quale il direttore dei lavori deve "comunicare al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori".

A sua volta il RUP deve convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e deve promuovere, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

41.7 Il direttore dei lavori si deve preoccupare anche di verificare la regolarità contributiva dei lavoratori presenti in cantiere?

Sì, anche se questo obbligo di verifica, in particolare per quanto riguarda il DURC, è chiaramente previsto dall'art. 90, comma 9, e dall'Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, a carico del committente o del responsabile lavori.

Però, l'art. 148, comma 4, D.P.R. n. 207/2010, ha aggiunto, rispetto a quanto già previsto a suo carico dal D.P.R. n. 554/1999, che il direttore dei lavori ha anche il compito di "verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti".

Quindi, in seconda battuta, rientra tra gli obblighi del direttore dei lavori anche quello del controllo della regolarità del DURC delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi al fine di contribuire alla lotta al lavoro nero che è particolarmente diffuso nelle attività edili.

Infatti, essendo presente con continuità in cantiere, il direttore dei lavori può certamente accorgersi più facilmente, rispetto al committente o al responsabile dei lavori, dell'eventuale presenza in cantiere di lavoratori irregolari.

41.8 Il direttore dei lavori ha l'obbligo di intervenire qualora rilevi che i lavoratori presenti in cantiere non sono muniti della tessera di riconoscimento?

Si, l'art. 18, comma 1, lettera u), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, anche quello di "munire, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

A quanto già previsto da questa disposizione, l'art. 5, legge n. 136/2010, ha aggiunto che la tessera di riconoscimento deve riportare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento richiesta dall'art. 21, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, deve riportare anche l'indicazione del committente.

Il direttore dei lavori e i suoi collaboratori, costituiti dal direttore operativo e dagli assistenti di cantiere, possono con facilità e immediatezza accorgersi del mancato rispetto di questa disposizione che molto spesso è dovuto alla presenza di lavoratori irregolari.

41.9 Il direttore dei lavori ha qualche responsabilità relativamente all'accettazione dei materiali utilizzati in cantiere?

Si, l'art. 148, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi".

Anche in precedenza la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2004, n. 73, aveva precisato che "ai sensi dell'art. 124 del DPR 554/99, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare tempestivamente e con visite cadenzate in cantiere, la qualità dei materiali impiegati, al fine di non pregiudicare l'esecuzione ed il proseguo dei lavori".

41.10 Il direttore dei lavori ha qualche obbligo di comunicazione nel caso rilevi un ribasso non corretto sui lavori affidati in subappalto?

Sì, l'art. 148, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che il direttore dei lavori deve "provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 118, comma 4, del codice".

E' opportuno ricordare che questa disposizione ha stabilito che "l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%".

Lo stesso art. 148 ha stabilito anche che "l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso".

41.11 Il direttore dei lavori può avere qualche responsabilità se l'impresa esecutrice affida alcune lavorazioni in subappalto senza la preventiva autorizzazione del committente?

Sì, l'art. 118, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "l'affidatario deve provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni" e il soggetto che può più facilmente accorgersi del mancato rispetto di questo obbligo è certamente il direttore dei lavori in considerazione della sua assidua presenza in cantiere.

A conferma, la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2008, n. 35, ha evidenziato che "la vigilanza in ordine al rispetto del divieto di affidare senza previa autorizzazione in subappalto lavorazioni comprese nell'appalto, spetta principalmente al direttore dei lavori e, ove nominato, al relativo assistente con funzioni di ispettore di cantiere, in ossequio agli articoli 124, c. 4, e 126 c. 2 c) del D.P.R. n. 554/1999".

41.12 Il direttore dei lavori può avere qualche responsabilità nel caso in cui disponga l'esecuzione di varianti al progetto senza il consenso della stazione appaltante?

Sì, l'art. 132, D. Lgs. n. 163/2006, ha riportato in dettaglio le motivazioni per le quali possono essere ammesse varianti in corso d'opera e, quindi, se non si verifica alcuna di queste condizioni, il direttore dei lavori non può consentire l'esecuzione di queste varianti senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione appaltante.

Ha confermato questo la sentenza della Corte dei Conti, sez. II centr., 16 ottobre 2000, n. 303, secondo la quale "deve essere ravvisato un carattere di anti giuridicità nel comportamento del direttore dei lavori appaltati dal comune che, sia pure al fine di superare contraddizioni e inadeguatezze progettuali, dispone varianti di progetto senza previo consenso dell'amministrazione appaltante, obbligando, in definitiva, l'amministrazione stessa per una spesa finale molto superiore all'iniziale prezzo di aggiudicazione".

41.13 Il direttore dei lavori può avere qualche responsabilità per danni conseguenti a eventuali ordini non corretti impartiti all'appaltatore e da questi eseguiti?

Sì, al riguardo, la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2007, n. 48, ha riportato il contenuto della sentenza di Cass. civ., Sezioni unite, 23 marzo 2004, n. 5781, la quale ha stabilito che "il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti".

41.14 Il direttore dei lavori può emettere il certificato di regolare esecuzione?

Sì, l'art. 141, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione", mentre l'art. 237, D.P.R. n. 207/2010, ha precisato che "il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento".

41.15 Il direttore dei lavori ha qualche obbligo di tenuta e aggiornamento dei manuali di uso e manutenzione degli impianti che resteranno in dotazione dell'edificio ultimato?

Sì, l'art. 148, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che il direttore dei lavori deve anche "curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati".

42 OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Per quanto attiene al controllo delle condizioni di sicurezza del cantiere è opportuno ricordare che nessuna disposizione del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha menzionato la figura del direttore dei lavori ed eventuali suoi obblighi di sicurezza per cui non sono certamente indicate sanzioni a suo carico. Potrebbe essere possibile dedurre che, quindi, al direttore dei lavori non può essere attribuita alcuna responsabilità nel caso in cui i lavori siano condotti senza il completo rispetto della normativa di sicurezza e se si verifica un grave infortunio in cantiere.

Invece, possono sussistere, anche a carico del direttore dei lavori, responsabilità penali in caso di infortuni, soprattutto se, essendo i lavori eseguiti da una sola impresa, non è stato nominato il coordinatore in fase di esecuzione sul quale grava,

istituzionalmente, la responsabilità primaria del controllo delle condizioni di sicurezza del cantiere.

42.1 Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da una sola impresa per cui non è stato redatto il PSC e il direttore dei lavori si accorge che non è presente in cantiere il POS (lavori privati) e il POS e il PSS (lavori pubblici) ha facoltà di sospendere i lavori?

Al riguardo è necessario fare un distinguo. Nel caso di mancata presenza in cantiere del POS il direttore dei lavori non dovrebbe esercitare alcuna forma di coercizione nei riguardi del datore di lavoro dell'impresa sospendendo i lavori, ma deve avvertire il committente o il responsabile dei lavori di questa grave inadempienza dell'impresa. Se, invece, dovesse riscontrare, oltre alla mancanza della documentazione cartacea, anche un pericolo grave e imminente per i lavoratori deve richiedere l'immediato adeguamento delle condizioni di sicurezza minacciando la sospensione dei lavori, avvisando contestualmente anche il committente e l'organo di vigilanza.

42.2 In un cantiere in cui i lavori sono eseguiti da una sola impresa, per il quale, quindi, non sono stati nominati i coordinatori della sicurezza, il direttore dei lavori può subire qualche sanzione da parte degli ispettori degli organi di vigilanza per il mancato rispetto in cantiere della normativa di sicurezza?

No, in nessuna disposizione del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, è menzionata la figura del direttore dei lavori per cui non può essere soggetto ad alcuna sanzione, né penale, né pecuniaria da parte degli organi di vigilanza che rilevano che in cantiere non sono applicate le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge.

La situazione è completamente differente, invece, nel caso in cui, in conseguenza del mancato rispetto della normativa di sicurezza, dovesse verificarsi un grave infortunio; in questo caso, infatti, il direttore dei lavori può essere certamente chiamato, in concorso con altri soggetti, a rispondere di omicidio colposo o di lesioni gravi colpose.

Infatti, il direttore dei lavori essendo certamente un tecnico ed essendo presente frequentemente in cantiere, come indicato in numerose sentenze di Cassazione, "non può non accorgersi" di palesi violazioni della normativa di sicurezza da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi, per cui, in questi casi, ha "l'obbligo morale" di intervenire segnalando la situazione prima al direttore di cantiere e al preposto, quindi, al committente o al responsabile dei lavori e, nei casi più gravi, direttamente agli organi di vigilanza.

In questi casi, infatti, la Cassazione ha condannato il direttore dei lavori per "colpevole inerzia" nell'adottare i necessari provvedimenti.

La sentenza di Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4846, ha condannato per omicidio colposo il direttore dei lavori di un cantiere in cui erano eseguite opere appaltate da un comune, in quanto "nella sua qualità di direttore dei lavori si era accorto per tempo che il titolare dell'impresa faceva svolgere il lavoro ai propri dipendenti in una situazione definita altamente a rischio, per cui altro non doveva fare che agire di conseguenza, in quanto nei suoi confronti la normativa antinfortunistica pure opera".

42.3 Può avere qualche responsabilità il direttore dei lavori che, ritenendo che i lavori possono essere condotti in condizioni di maggior sicurezza, si ingerisce nell'esecuzione suggerendo, direttamente ai lavoratori, particolari procedure di lavoro, l'adozione di norme comportamentali, l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione?

Si, il direttore dei lavori non ha alcun potere gerarchico nei riguardi delle maestranze, per cui, nel caso in cui intenda fare qualche proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza, deve interloquire, non direttamente con i lavoratori, ma con il datore di lavoro, con il direttore di cantiere o con il preposto dell'impresa, infatti, soltanto questi soggetti hanno l'autorità di dare disposizioni ai lavoratori.

Al riguardo, già molti anni fa la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 1985, n. 8175, aveva stabilito che "il direttore dei lavori, quando sovrintende in concreto al cantiere e non limiti la propria attività al controllo della corretta esecuzione del capitolato, deve essere ritenuto destinatario delle norme di prevenzione da infortuni sul lavoro edile".

Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che per l'accertamento delle responsabilità, in caso di infortunio, vale il principio della "effettività delle mansioni". Anche più recentemente la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2002, n. 12751, ha stabilito la responsabilità del direttore dei lavori che si era ingerito nell'esecuzione dei lavori, per aver consigliato di utilizzare e fornito all'appaltatore un ponte mobile utilizzando il quale un dipendente dell'impresa si era infortunato.

La Cassazione aveva concluso affermando che "il direttore dei lavori deve limitarsi al controllo della rispondenza dei lavori effettuati alle regole dell'arte e alle condizioni del contratto, però quando si ingerisce concretamente nell'esecuzione dei lavori, diventa destinatario degli obblighi previsti dalle norme di prevenzione". Anche la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 12 settembre 2003, n. 43343, relativa all'infortunio

occorso a un lavoratore che era caduto da una scala riportando lesioni mortali, ha stabilito la responsabilità, oltre che del datore di lavoro, anche del direttore dei lavori "per essersi ingerito nella esecuzione del lavoro e per aver disposto che l'attività lavorativa che aveva determinato l'infortunio venisse anticipata e venisse eseguita in un certo modo". Infatti, la Cassazione fa presente che se il direttore dei lavori si ingerisce, comportandosi come un datore di lavoro o un direttore tecnico di cantiere, impartendo istruzioni ai dipendenti, le maestranze riconoscono l'esercizio, in via di fatto, di un potere di supplenza da parte del direttore dei lavori.

42.4 Qual è la differenza tra le funzioni di direttore dei lavori e quelle di direttore di cantiere?

E' nettamente differente il profilo giuridico tra queste due figure:

- direttore dei lavori nominato dal committente, che dovrebbe restare estraneo a ogni incombenza relativa all'organizzazione della sicurezza in cantiere, dovendosi esclusivamente occupare, invece, del controllo dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera;
- direttore di cantiere più diretto collaboratore dell'imprenditore che deve predisporre opere provvisorie e mezzi necessari a evitare qualsiasi situazione di rischio per i lavoratori.

42.5 A quali responsabilità penali, in caso di grave infortunio in cantiere, può andare incontro il direttore dei lavori che accerti che il committente non ha nominato né il coordinatore per la progettazione, né il coordinatore per l'esecuzione malgrado siano presenti in cantiere più imprese?

Il compito fondamentale del direttore dei lavori è quello di verificare che i lavori sono eseguiti secondo quanto indicato nel capitolato di appalto, quindi, in via puramente teorica non avrebbe nessun obbligo giuridico di attivarsi al fine di eliminare una condizione irregolare.

Però, numerose sentenze di Cassazione hanno ribadito che il direttore dei lavori, essendo certamente un tecnico, accertando la presenza di condizioni lavorative palesemente *contra legem* esistenti nell'ambito del cantiere stesso e, quindi, ha l'obbligo morale, anche se non giuridico, di informare il committente a provvedere alle nomine. Questo anche per interesse egoistico in quanto, se è stato nominato il coordinatore per l'esecuzione, in caso di grave infortunio, il giudice chiamerà il coordinatore, mentre in caso di mancata presenza del coordinatore, il direttore dei

lavori sarà certamente chiamato a fornire chiarimenti riguardo alle condizioni di sicurezza del cantiere stesso.

42.6 Il direttore dei lavori ha la possibilità di intervenire nei riguardi dell'impresa esecutrice dei lavori nel caso in cui rilevi una scarsa conoscenza e, quindi, mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte degli addetti?

Sì, il D.P.R. n. 207/2010, oltre al D.P.R. n. 554/1999, ha abrogato numerose disposizioni del D.M. n. 145/2000, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", ma non l'art. 6, "Disciplina e buon ordine dei cantieri", il quale ha stabilito che "il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza". La scarsa considerazione nei riguardi dell'applicazione delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ha costituito certamente una "grave negligenza" che può giustificare la richiesta di questo provvedimento.

42.7 Quale deve essere il comportamento del direttore dei lavori che svolge anche le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione?

In questo caso il professionista si trova in una posizione molto delicata, in quanto sono a suo carico tutte le responsabilità previste per i due ruoli per cui è importante che riesca a mantenere nettamente distinto il binario tecnico da quello della sicurezza. Infatti, il "dovere funzionale", a carico del coordinatore in fase di esecuzione, di segnalare al committente o al responsabile dei lavori il mancato rispetto del PSC o del POS o di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente deve avere la prevalenza rispetto al "dovere di risultato", a carico del direttore dei lavori, che configura l'interesse del committente relativo al completamento dell'opera nelle modalità e nei tempi previsti nel capitolato d'appalto.

43 OBBLIGHI DI SICUREZZA DEI DIRETTORI OPERATIVI E DEGLI ISPETTORI DI CANTIERE

L'art. 147, D.P.R. n. 207/2010, ha previsto la necessità che le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscano un ufficio di direzione lavori che, oltre che dal direttore dei lavori, in relazione alla dimensione e alla tipologia e alla categoria

dell'intervento, può prevedere la presenza di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il direttore operativo e l'ispettore di cantiere, oltre a dover collaborare con il direttore dei lavori per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'intervento, possono essere anche chiamati a svolgere compiti strettamente legati al controllo delle condizioni di sicurezza del cantiere.

43.1 Quali sono le funzioni del direttore operativo?

Come indicato all'art. 149, D.P.R. n. 207/2010, "gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti di lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori".

In particolare, possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- dirigere lavorazioni specialistiche.

43.2 Al direttore operativo può essere affidato l'incarico di coordinatore in fase di esecuzione?

Sì, l'art. 151, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, ha precisato che "nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Il direttore operativo, per poter svolgere anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.

98, D. Lgs. n. 81/2008.

43.3 Quale deve essere il comportamento del direttore operativo, chiamato a svolgere le funzioni di CSE, per evitare responsabilità penali in caso di infortunio in cantiere?

L'art. 149, D.P.R. n. 207/10, ha stabilito che "gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori".

Quindi, lo stesso soggetto svolge contemporaneamente le funzioni sia di collaboratore e di assistente del direttore dei lavori che di coordinatore per l'esecuzione. In questo caso il suo comportamento, in qualità di coordinatore per l'esecuzione, deve avere piena autonomia rispetto agli obblighi di dipendenza gerarchica nei riguardi del direttore dei lavori, in quanto è il dominus del cantiere per quanto attiene al controllo della sicurezza e della salute dei lavoratori ed è obbligato a prendere tutti i provvedimenti richiesti dalla sua funzione come, per esempio, la sospensione delle singole lavorazioni, anche se l'adozione di questo provvedimento non è condivisa dal direttore dei lavori, suo superiore gerarchico.

43.4 Quali sono le funzioni degli ispettori di cantiere?

Le funzioni dell'ispettore di cantiere sono riportate all'art. 150, D.P.R. n. 207/2010, secondo il quale gli ispettori di cantiere "collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto".

Questa disposizione ha confermato quanto già previsto dall'art. 126, D.P.R. n. 554/1999, stabilendo fra gli altri i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali;
- il controllo sulle attività dei subappaltatori;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti.

43.5 L'ispettore di cantiere può avere specifici obblighi di sicurezza?

Sì, esiste questa possibilità di collaborazione a partire dall'8 giugno 2011, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006", in quanto l'art. 150 ha confermato i compiti a suo carico già previsti dall'art. 126, D.P.R. n. 554/1999, ma ha affidato a questo soggetto anche il compito "dell'assistenza al coordinatore per l'esecuzione".

Quindi, l'ispettore di cantiere, essendo presente con continuità sul luogo di lavoro, può prontamente comunicare al coordinatore eventuali situazioni anomale e avvertirlo della tempistica dell'effettuazione di lavorazioni particolarmente rischiose.

La risposta è negativa, invece, per quanto riguarda i lavori privati, in quanto il D. Lgs. n. 81/2008 non ha previsto nulla al riguardo.

Comunque, è auspicabile che il legislatore effettui una più puntuale precisazione riguardo alle modalità di applicazione di questa "assistenza", che potrebbe essere estesa anche ai lavori privati.

43.6 L'ispettore di cantiere, che fornisce assistenza al coordinatore per l'esecuzione, deve avere questo specifico incarico dal direttore dei lavori o dal coordinatore in fase di esecuzione?

Questo incarico deve essere conferito dal direttore dei lavori, infatti, l'art. 150, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori".

43.7 L'ispettore di cantiere, che collabora con il coordinatore in fase di esecuzione, ha il potere autonomo di sospendere le singole lavorazioni nel caso rilevi la presenza di un pericolo grave e imminente?

No, questa facoltà è espressamente prevista soltanto a carico del CSE, per cui, nel caso in cui l'ispettore di cantiere si accorga che i lavoratori operano non rispettando i contenuti del PSC e dei POS o non rispettando specifici articoli di legge, deve avvisare con immediatezza il CSE che l'unico soggetto abilitato dal Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, a prendere questa grave decisione.

43.8 L'ispettore di cantiere ha qualche obbligo relativo alla sicurezza sul lavoro nei riguardi dell'attività delle imprese che eseguono lavori in subappalto?

Sì, l'art. 150, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 207/2010, ha previsto che l'ispettore di cantiere debba collaborare con il direttore dei lavori anche per quanto riguarda "il controllo sulle attività dei subappaltatori".

Tra questi obblighi rientra certamente la verifica che il subappalto sia stato regolarmente autorizzato dalla stazione appaltante, che l'impresa abbia predisposto il POS e che i lavoratori siano muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come richiesto dall'art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008.

La deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 3 settembre 2008, n. 35, ha precisato che "la vigilanza in ordine al rispetto del divieto di affidare, senza previa autorizzazione, in subappalto lavorazioni comprese nell'appalto spetta principalmente al direttore dei lavori e, ove nominato, al relativo assistente con funzioni di ispettore di cantiere".

44 OBBLIGHI DI SICUREZZA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

A prescindere dall'organizzazione delle condizioni di sicurezza che il committente deve predisporre tramite il coordinatore in fase di progettazione, il quale deve redigere il PSC, e tramite il coordinatore in fase di esecuzione, che deve effettuare le visite in cantiere, sono i datori di lavoro delle imprese esecutrici i soggetti che operano in "prima linea" e che, quindi, hanno il compito di attuare e mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza in cantiere.

Infatti, il legislatore, nel Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha indicato in dettaglio gli obblighi a carico, oltre che dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche dei relativi dirigenti e preposti che, con la loro assidua presenza in cantiere, possono assicurare la completa attuazione e il rispetto delle norme di sicurezza. In ogni caso le maggiori responsabilità dell'organizzazione e dell'attuazione della sicurezza devono ricadere, in prima battuta, sul datore di lavoro dell'impresa affidataria, che si è aggiudicata l'appalto per l'esecuzione dei lavori, infatti, la definizione di impresa affidataria [art. 89, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 81/2008] è "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".

44.1 Perché è importante che sia chiaramente individuata l'impresa affidataria?

Diversamente da quanto era stato previsto dal D. Lgs. n. 494/1996 che non aveva indicato alcun obbligo particolare a carico dell'impresa affidataria rispetto alle imprese subappaltatrici, il D. Lgs. n. 81/2008, con l'art. 97, ha voluto responsabilizzare il datore di lavoro dell'impresa affidataria eleggendolo a primo responsabile della sicurezza del cantiere con il compito, prima di tutto, di effettuare una scelta oculata delle imprese alle quali decide di affidare l'esecuzione di alcune lavorazioni e, quindi, di coordinarne gli interventi.

44.2 Qual è il primo compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria?

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, come previsto dall'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di redigere il POS, al pari di tutte le altre imprese presenti in cantiere e, quindi, di "verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione" [art. 97, comma 3, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008].

44.3 Anche se è un caso che si verifica molto raramente, se l'impresa affidataria affida l'esecuzione di tutte le lavorazioni a imprese appaltatrici, per cui non sono presenti in cantiere propri dipendenti che svolgono attività lavorativa, ma soltanto personale tecnico con compiti organizzativi e di controllo, deve, in ogni caso, redigere il POS?

La risposta dovrebbe essere affermativa e il condizionale è conseguenza del fatto che il legislatore non ha previsto, nello specifico, questa possibilità. Infatti, gli addetti a operazioni di organizzazione e di controllo dell'impresa affidataria sono pur sempre lavoratori dipendenti che, quindi, devono essere tutelati dal proprio datore di lavoro per quanto attiene ai rischi ai quali possono essere esposti sul luogo di lavoro.

In particolare, devono essere indicati in uno specifico documento i DPI di cui devono essere forniti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi ai quali devono accedere per l'esecuzione dei propri compiti. Inoltre, è opportuno ricordare che, poiché l'art. 97, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di "verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio", è, in ogni caso, richiesta la predisposizione del POS da parte dell'impresa affidataria.

44.4 Quali sono in dettaglio gli obblighi di sicurezza dell'impresa affidataria?

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria, naturalmente con la collaborazione delle imprese esecutrici alle quali hanno affidato alcune lavorazioni in subappalto, per quanto di competenza, come richiesto dall'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008, hanno l'obbligo di:

- adottare le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere;
- predisporre l'accesso e la recinzione di cantiere;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o di attrezzature;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

44.5 L'impresa affidataria può presentare al CSE proposte di modifica del PSC?

Sì, l'art. 100, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "l'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza".

Anche per quanto riguarda i lavori pubblici l'art. 131, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige eventuali proposte integrative del PSC".

44.6 L'impresa affidataria deve effettuare qualche controllo nei riguardi dell'idoneità delle imprese alle quali ha deciso di affidare alcune lavorazioni in subappalto?

Sì, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve effettuare sulle imprese alle quali intende affidare lavori in subappalto gli stessi controlli che il committente o il responsabile lavori ha effettuato nei suoi riguardi, quindi, deve verificarne l'idoneità tecnico professionale facendo riferimento ai contenuti dell'Allegato XVII, come richiesto dall'art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, deve verificare l'iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia del subappalto, la regolarità contributiva riportata nel DURC e acquisire la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14, D. Lgs. n. 81/2008).

44.7 Ha responsabilità la ditta affidataria se ha affidato lavori in subappalto a una ditta con insufficiente idoneità tecnica?

Sì, per esempio, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, n. 31633/2010, ha condannato il rappresentante legale di una ditta appaltatrice che aveva affidato "una parte importante dei lavori a una impresa oggettivamente priva dei mezzi e dell'organizzazione necessari al fine di garantire il rispetto delle norme di protezione dell'incolumità dei lavoratori". L'impresa subappaltatrice era risultata non idonea allo svolgimento del lavoro in quanto priva dei mezzi tecnici necessari ad attuare le misure di prevenzione contenute nel piano di sicurezza; inoltre, la sentenza ha imputato al rappresentante legale della ditta di avere stabilito un termine troppo esiguo (90 giorni) per il completamento del subappalto.

Infatti, durante l'esecuzione dei lavori si era verificato un infortunio mortale a un lavoratore intento alla congiunzione di due tubi di acciaio di una condotta di acquedotto da posizionare all'interno di uno scavo.

La Cassazione ha attribuito, inoltre, la responsabilità per l'evento anche al direttore di cantiere e al capo cantiere della ditta affidataria in quanto "avrebbero dovuto interessarsi del modo in cui il subappaltatore eseguiva i lavori, cooperando con lo stesso all'attuazione delle misure di protezione dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni".

44.8 Nel caso in cui l'impresa che si aggiudica i lavori, nel corso dell'esecuzione, rilevi carenze nel PSC può richiedere una integrazione dei prezzi pattuiti per l'esecuzione dell'appalto al fine di eseguire i lavori in condizioni di maggiore sicurezza?

No, come previsto dall'art. 100, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, l'impresa che si è aggiudicata i lavori può certamente presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; la disposizione ha precisato che, però, "in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti".

44.9 Di quanto tempo possono disporre l'impresa affidataria e il CSE per verificare la congruenza dei POS delle imprese chiamate a eseguire lavori in subappalto con il proprio?

Questo tempo è di 15 giorni. L'art. 101, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione".

A molti esperti era sembrato eccessivo il tempo di 15 giorni per l'effettuazione di queste verifiche di congruità, tanto che qualche anno fa era stato proposto di ridurlo a 510 giorni, ma la modifica non è stata mai attuata.

Comunque, questo tempo massimo si raggiunge raramente in quanto l'impresa affidataria ha tutto l'interesse di procedere il più rapidamente possibile all'inizio dei lavori e, quindi, di accelerare l'effettuazione di questi controlli.

44.10 Se l'impresa affidataria ha più di 200 dipendenti è obbligata a nominare un RSPP interno all'azienda?

Sì, l'art. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda è obbligatorio nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori". Quindi, deve essere nominato un RSPP interno

se l'impresa conta più di 200 dipendenti, anche se i lavoratori sono impegnati in cantieri differenti, funzionanti contemporaneamente.

44.11 Poiché la gara di appalto può essere vinta da un consorzio di imprese (ATI), quale impresa del consorzio deve essere considerata come impresa affidataria?

Per poter fornire una risposta esaustiva è necessario fare riferimento a quanto indicato nel parere sulla normativa dell'Autorità 22 luglio 2010 nel quale, prima di tutto, è ricordato che il legislatore ha richiesto l'individuazione di una unica impresa affidataria ai fini dell'espletamento dei compiti in materia di sicurezza sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Il parere ha precisato che, quindi, "tale individuazione è rimessa alla libera determinazione delle parti, ancorché per le ATI tale ruolo dovrebbe essere svolto dalla mandataria, e deve essere comunicata alla stazione appaltante in sede di stipula del contratto d'appalto".

E' opportuno ricordare che l'ATI è un organismo costituito da più imprese che conferiscono a una di esse (impresa mandataria) il mandato per presentare l'offerta per una gara di appalto di lavori pubblici e l'incarico di trattare con il committente le modalità di esecuzione dell'opera.

44.12 I dipendenti dell'impresa affidataria devono avere una formazione particolare?

Sì, l'art. 65, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 97, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione". L'ultima bozza di questa disposizione aveva previsto che almeno uno di questi soggetti dovesse avere una formazione corrispondente a quella dei coordinatori della sicurezza ma, nella stesura definitiva del decreto, questo obbligo è stato eliminato. Probabilmente un decreto di prossima emanazione individuerà in dettaglio i contenuti di questa "adeguata formazione".

44.13 Con l'adozione di quali sistemi i datori di lavoro, sia dell'impresa affidataria, sia delle imprese esecutrici, possono migliorare le condizioni di sicurezza delle imprese in generale e delle imprese edili in particolare?

Questo miglioramento può essere ottenuto adottando un Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL); la possibilità, ma non l'obbligo, di adottare questo sistema è previsto dall'art. 30, D. Lgs. n. 81/2008, in cui, in particolare, è precisato che l'adozione di questo sistema ha "efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001".

L'adozione di questo sistema ha determinato, inoltre, il vantaggio per l'impresa di ridurre i costi indiretti, in quanto riduce la probabilità di accadimento di infortuni e, quindi, i costi che ne conseguono e di ridurre anche i costi diretti, in quanto è possibile richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo i primi due anni di attività, come previsto dal D.M. 12 dicembre 2000, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.

Per la relativa applicazione possono essere utilizzate le linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste linee guida hanno validità di carattere generale, per cui la loro applicazione deve essere modulata sulle specifiche caratteristiche dell'impresa (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell'organizzazione).

Per favorire la diffusione dei SGSL nelle imprese, in particolare, piccole e medie, l'INAIL ha predisposto modelli applicativi per comparti specifici, con la collaborazione delle parti sociali e degli organismi paritetici.

45 QUALIFICAZIONE SOA

La qualificazione SOA è operante dal 1° gennaio 2000, da quando la legge n. 109/1994 ha abrogato l'Albo nazionale dei costruttori sostituendolo con un sistema di qualificazione indispensabile per poter eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

La qualificazione per l'esecuzione di questi lavori è data da organismi di diritto privato (SOA) accreditati dall'Autorità di vigilanza che devono accertare e attestare il possesso, da parte dei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei requisiti richiesti.

45.1 E' sufficiente, per poter eseguire lavori pubblici, che l'impresa affidataria sia iscritta alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto?

No, l'art. 40, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati; con il regolamento viene disciplinato il sistema di qualificazione per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro". Quindi, l'obbligo della qualificazione riguarda tutte le imprese, sia l'affidataria che le subappaltatrici, se eseguono lavori di importo superiore a 150.000 euro.

45.2 A quale importo dei lavori è necessario fare riferimento per quanto riguarda il limite di 150.000 euro?

E' necessario fare riferimento all'importo che la stazione appaltante ha posto a base di gara, al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza.

45.3 Secondo quale procedura le imprese edili possono acquisire la qualificazione SOA?

Come indicato dall'art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006, il sistema di qualificazione delle imprese è attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA) appositamente autorizzati dall'Autorità.

Le modalità secondo le quali devono essere costituite le SOA, i requisiti generali, i requisiti tecnici, le tariffe, la vigilanza dell'Autorità, la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione sono in dettaglio riportati agli artt. 64-75, D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso l'attività di attestazione deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

45.4 L'impresa che acquisisce la qualificazione SOA può eseguire qualsiasi lavoro per qualsiasi importo?

No, l'art. 61, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4".

Questo comma 4 ha previsto una classifica secondo livelli di importo crescenti:

- I fino a 258.000 euro;
- II fino a 516.000 euro;
- III fino a 1.033.000 euro;
- III-bis fino a 1.500.000 euro;
- IV fino 2.582.000 euro;
- IV-bis fino a 3.500.000 euro;
- V fino 5.165.000 euro;

- VI fino 10.329.000 euro;
- VII fino a 15.494.000 euro;
- VIII oltre 15.494.000 euro.

45.5 E' possibile sostituire l'attestazione SOA con una "autocertificazione" che ne dichiari il possesso?

Sì, al riguardo, la sentenza del TAR Piemonte 16 ottobre 2009, n. 2334, ha dichiarato l'ammissibilità dell'autocertificazione per dimostrare il possesso dell'attestazione SOA, dichiarando illecito, quindi, il disciplinare di gara che aveva escluso la possibilità di utilizzare l'autocertificazione per l'attestazione SOA.

45.6 La qualificazione SOA deve essere rinnovata?

Sì, come previsto dall'art. 77, D.P.R. n. 207/2010, l'attestazione SOA è soggetta a una verifica triennale e "in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto".

45.7 Quali sono i requisiti necessari per la qualificazione SOA?

Come indicato all'art. 78, D.P.R. n. 207/2010, l'impresa deve possedere requisiti d'ordine generale, indicati agli artt. 38 e 39, D. Lgs. n. 163/2006, e requisiti di ordine speciale (art. 79, D.P.R. n. 207/2010) costituiti da:

- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo.

45.8 La mancanza della qualificazione comporta l'esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla gara di appalto?

Sì, la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2009, n. 29, ha stabilito che "la mancanza della qualificazione comporta l'esclusione dagli appalti di lavori pubblici superiori ai 150.000 euro, infatti il venir meno della qualificazione certificata dalla SOA determina la mancanza di un presupposto necessario per l'esecuzione del contratto".

45.9 L'impresa può integrare la documentazione relativa ai requisiti tecnici richiesti dal bando successivamente alla gara di appalto?

No, la sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2005, n. 610, ha stabilito che "i requisiti tecnici di partecipazione a una gara di pubblico appalto devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda, al più al momento della scadenza del bando, e non è ammessa una integrazione postuma che violerebbe la "par condicio" fra i concorrenti".

45.10 La stazione appaltante può verificare la correttezza della documentazione prodotta dall'impresa per la quale ha ottenuto la qualificazione SOA?

No, il parere sulla normativa dell'Autorità 29 aprile 2009 ha precisato che "nel sistema di qualificazione non è contemplato, in capo alle S.A., alcun potere di richiedere o verificare la documentazione prodotta dalle imprese in sede di qualificazione. Sussiste infatti esclusivamente in capo alle SOA il potere-dovere di effettuare tale verifica".

45.11 Sono state modificate le "soglie comunitarie" per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture?

Sì, il regolamento (UE) della Commissione 30 novembre 2011, n. 1251/2011, ha modificato le precedenti soglie al di sopra delle quali gli appalti devono essere considerati di "rilevanza comunitaria", per cui dal 1° gennaio 2012:

- per gli appalti di lavori, la soglia passa da 4.845.000 a 5.000.000 di euro;
- per gli appalti di forniture e servizi, la soglia passa da 193.000 a 200.000 euro.

46 OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO DELLE ESECUTRICI NON DELEGABILI

La definizione di "datore di lavoro" fornita dall'art. 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, è "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

In considerazione di questi poteri posti a carico del datore di lavoro, quindi, il legislatore ha stabilito che alcuni adempimenti, fondamentali per assicurare il rispetto

della normativa di sicurezza sul luogo di lavoro, non potevano essere delegati ad altri soggetti, nell'ambito dell'impresa, ma dovevano essere ottemperati esclusivamente e personalmente dal datore di lavoro stesso.

Questo riguarda naturalmente sia l'impresa affidataria che le imprese chiamate a eseguire lavori in subappalto.

Infatti, in edilizia è molto utilizzato il subappalto, anche per lavori di piccola e media entità, per cui l'impresa che si aggiudica i lavori molto spesso decide di subappaltare l'esecuzione di alcune lavorazioni, prima di tutto per ragioni di economicità.

Inoltre, per alcune lavorazioni, come l'installazione di impianti, il subappalto può costituire una necessità in quanto normalmente le imprese edili non hanno l'abilitazione per l'installazione di impianti come ascensori, impianti antincendio, impianti idrici, impianti di condizionamento.

46.1 Quali sono gli obblighi di sicurezza non delegabili da parte del datore di lavoro?

Gli obblighi di sicurezza non delegabili da parte del datore di lavoro sono chiaramente indicati all'art. 17, D. Lgs. n. 81/2008, e cioè:

- "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (DVR);
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)".

46.2 Il datore di lavoro deve sempre nominare il RSPP, anche se l'impresa ha un numero molto ridotto di dipendenti?

Sì, sussiste questo obbligo non soltanto per le attività a notevole rischio, come i cantieri edili, ma per qualsiasi altra attività anche a basso rischio, come uffici, depositi, negozi in cui sono presenti lavoratori dipendenti.

Infatti, il D. Lgs. n. 81/2008 è applicato a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, quindi, ovviamente, anche per tutte le attività edili in cui, anche in presenza di 2 o 3, lavoratori, il livello di rischio è sempre elevato. Come indicato all'art. 3, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008, sono esclusi dall'applicazione dell'obbligo di nomina del RSPP soltanto i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

46.3 Il datore di lavoro è libero di nominare come RSPP un proprio dipendente o un professionista esterno?

Sì, l'art. 31, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni".

Il comma 3 ha precisato che, quindi, "nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio".

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei necessari requisiti.

46.4 E' preferibile che il datore di lavoro utilizzi un servizio di prevenzione e protezione interno all'impresa o esterno?

Non è possibile dare una risposta definitiva al riguardo, infatti, il datore di lavoro può scegliere la soluzione che reputa migliore in relazione alle problematiche di sicurezza, alla dislocazione dei cantieri e alle professionalità esistenti all'interno dell'impresa.

Molti esperti hanno asserito che normalmente è preferibile utilizzare un SPP interno in quanto la presenza continua del RSPP e degli eventuali ASPP sul posto di lavoro può garantire un maggiore controllo delle condizioni di sicurezza; può risultare opportuno ricorrere a un professionista esterno qualora sia necessario risolvere qualche problema particolare.

Se, invece, il datore di lavoro ha deciso di utilizzare un SPP esterno è sempre opportuno che, in ogni caso, individui un ASPP interno che, essendo presente con continuità sul luogo di lavoro, può segnalare al RSPP esterno eventuali improvvise condizioni di rischio.

46.5 L'art. 31, D. Lgs. n. 81/2008, facendo riferimento all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, da parte del datore di lavoro, ha utilizzato il termine "servizio interno"; il servizio interno corrisponde a dipendenti dell'impresa?

Sì, l'art. 31, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, non siano in possesso dei requisiti necessari per poter svolgere le funzioni di RSPP e di ASPP".

Quindi, se il servizio è interno, il legislatore ha utilizzato il termine "dipendenti", mentre in caso di utilizzo di una struttura esterna fa riferimento a "persone o servizi".

46.6 Il datore di lavoro può nominare un professionista esterno per qualsiasi numero di addetti dell'impresa?

No, l'art. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda è obbligatoria nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori".

Quindi, per quanto riguarda le imprese edili, deve essere nominato un RSPP interno se l'impresa ha più di 200 dipendenti, anche se questi addetti operano in cantieri diversi.

46.7 Nel caso di una impresa di notevoli dimensioni che opera in più cantieri, il datore di lavoro può nominare due o più RSPP?

No, l'art. 17, D. Lgs. n. 81/2008, si è espresso al singolare, per cui, anche per imprese di notevoli dimensioni, deve essere nominato soltanto un responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui l'impresa operi contemporaneamente in più cantieri, il datore di lavoro, oltre al RSPP, può nominare più addetti al servizio di prevenzione e protezione che riferiscano e collaborino con il responsabile, infatti, l'art. 31, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che gli addetti "devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda".

46.8 Il datore di lavoro deve nominare un solo RSPP anche se opera contemporaneamente in diversi cantieri?

Sì, l'incarico di RSPP può essere svolto, oltre che dal datore di lavoro o da un dipendente dell'impresa, anche da un libero professionista esterno che può assumere, quindi, incarichi professionali, non soltanto per una impresa che opera in più cantieri, ma anche per più imprese.

E' opportuno che, comunque, in questo caso, il RSPP inviti i diversi datori di lavoro che gli hanno conferito l'incarico a nominare, per ciascun cantiere, un ASPP interno che lo possa avvertire in caso si presentino in cantiere problematiche di sicurezza particolari.

46.9 Il datore di lavoro deve fare qualche comunicazione relativamente al nominativo del RSPP designato per l'impresa?

No, in effetti, al riguardo, vi è stato un mutamento della normativa, infatti, l'art. 8, comma 11, D. Lgs. n. 626/1994, aveva previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare all'ispettorato del lavoro e alla unità sanitaria locale territorialmente competenti il nominativo della persona designata come RSPP, sia che fosse interno che esterno all'azienda. L'art. 28, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008, ha eliminato questo obbligo stabilendo soltanto che il nominativo del RSPP deve essere riportato nel documento di valutazione dei rischi e che questo documento deve avere "data certa".

46.10 Le responsabilità del RSPP sono aumentate dopo che il legislatore ha richiesto la necessità di una specifica formazione per poter svolgere le relative funzioni?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834, prima di tutto, ha ricordato che il RSPP è un consulente del datore di lavoro e i risultati degli studi e delle elaborazioni dello stesso sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere, comunque, delle eventuali negligenze del consulente. Quindi, la sentenza ha fatto presente che, in considerazione della "qualifica specifica", conseguita dal RSPP, questi, "ancorché privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione, avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione".

46.11 Oltre al RSPP il datore di lavoro, in caso di cantieri di notevoli dimensioni, deve obbligatoriamente nominare anche qualche ASPP?

No, il legislatore, in considerazione dell'estrema variabilità delle caratteristiche e dell'organizzazione delle diverse tipologie di aziende, dei differenti rischi che possono essere presenti nell'ambiente di lavoro, non ha indicato, neanche di massima, un numero minimo di addetti da nominare, ma, all'art. 31, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato soltanto che "gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati". Quindi, resta al giudizio del datore effettuare, oltre alla nomina obbligatoria del RSPP, anche la nomina di qualche ASPP.

Come indicazione di carattere generale è opportuno che il datore di lavoro nomini almeno un addetto se il RSPP è un professionista esterno che possa essere avvertito dall'addetto in caso di situazioni particolari che possono presentarsi in cantiere e se

l'impresa ha attivato contemporaneamente più cantieri, variamente dislocati, è opportuno che in ciascuno sia presente un ASPP.

46.12 Il datore di lavoro può nominare come RSPP il preposto o un lavoratore del cantiere?

No, il datore di lavoro certamente non può nominare RSPP un lavoratore dipendente, esistendo una assoluta incompatibilità tra i due ruoli, in quanto il lavoratore è il destinatario delle azioni di prevenzione e protezione e, quindi, non può assumere, contemporaneamente, la posizione di soggetto attivo oltre che passivo di tutela. Inoltre, è opportuno che, anche se non esistono specifici divieti normativi, il datore di lavoro non nomini RSPP il preposto, in quanto non spetta al preposto il compito di collaborare con il datore di lavoro nella predisposizione delle misure di sicurezza previste dalla normativa, ma soltanto quello di vigilare che le misure predisposte dal datore di lavoro e dai dirigenti, con la consulenza del RSPP, siano effettivamente attuate dai lavoratori. Invece, il datore di lavoro può certamente nominare RSPP un dirigente o il direttore tecnico di cantiere con cui collaborare nell'organizzazione della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, pur restando sempre titolare del potere decisionale e di spesa.

46.13 Quali elementi devono essere riportati nel DVR?

Come indicato nella norma UNI 10942, il documento di valutazione dell'impresa esecutrice è "il documento elaborato e fatto proprio dal datore di lavoro responsabile dell'impresa esecutrice che contiene tra l'altro:

- a) la valutazione dei posti di lavoro siti nei luoghi di lavoro dei reparti fissi dell'impresa quali: uffici, depositi, officine;
- b) la valutazione dei posti di lavoro relativi all'esercizio, alle macchine e alle attrezzature semoventi dell'impresa;
- c) la valutazione preventiva delle lavorazioni tipiche delle categorie di lavori specializzati dichiarati dall'impresa, con le relative schede di valutazione per le diverse categorie professionali dei lavoratori in esse impiegati".

Questo documento è distinto dai diversi POS che, sempre il datore di lavoro, ha l'obbligo di predisporre per ogni cantiere in cui sono presenti dipendenti dell'impresa, riportanti le misure di prevenzione e di protezione da adottare relativamente alle attività da svolgere nello specifico luogo di lavoro.

46.14 Il datore di lavoro di una impresa che opera contemporaneamente in più cantieri deve predisporre un DVR per ogni cantiere?

No, il datore di lavoro deve predisporre un POS per ogni cantiere, mentre il DVR è unico per l'impresa.

Il DVR deve essere soltanto aggiornato e integrato in caso di variazioni all'organizzazione dell'impresa, di variazioni logistiche e strutturali di uffici, di depositi, di officine di pertinenza dell'impresa stessa e in caso di assunzione di nuovi lavoratori per i quali, nel DVR, devono essere riportate le relative qualifiche e gli attestati di formazione.

46.15 Il datore di lavoro come può dimostrare, in caso di ispezioni da parte dell'organo di vigilanza, di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver elaborato il relativo documento (DVR)?

Il datore di lavoro può dimostrare di aver ottemperato a questi obblighi apponendo, come richiesto dall'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, sul documento la "data certa".

Dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008 sono subito sorti dubbi e perplessità riguardo alle modalità secondo le quali poter apporre sul DVR la data della relativa elaborazione. E' intervenuta, quindi, la precisazione dell'art. 18, D. Lgs. n. 106/2009, in cui le parole "deve avere data certa" sono state sostituite da "deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, ove nominato".

Quindi, i soggetti che, oltre al datore di lavoro, firmano il documento, ne certificano la data di predisposizione.

46.16 Come può il datore di lavoro di imprese di dimensioni ridotte attestare la data di predisposizione del DVR se il RSPP non è stato designato in quanto lui stesso ha svolto le relative funzioni, il RLS non è stato eletto dai lavoratori e non è necessaria la nomina del medico competente?

In questo caso, poiché la firma presente sul DVR sarebbe soltanto quella del datore di lavoro, per evitare possibili contestazioni da parte dell'organo di vigilanza, il datore di lavoro può far timbrare il documento presso un ufficio postale, può inviarsi il documento attraverso la posta elettronica certificata (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68) o può ricorrere alla "marca temporale" (D.P.R. 28 dicembre 2000).

46.17 La mancanza di data certa sul DVR può essere assimilata alla mancata redazione del documento?

Sì, al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2008, n. 43840, ha stabilito che "un documento sprovvisto di data certa ed esibito successivamente all'intervento del personale ispettivo, non dà certezza che l'elaborazione di tale documento sia avvenuta prima dell'ispezione effettuata".

46.18 Dove deve essere conservato il DVR?

Come richiesto dall'art. 29, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, il DVR "deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi".

46.19 Come è sanzionata la mancata predisposizione del DVR da parte del datore di lavoro?

Il legislatore era stato particolarmente severo nello stabilire la sanzione a carico del datore di lavoro per la mancata predisposizione del DVR, infatti, l'art. 55, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, l'aveva sanzionata con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

L'art. 32, D. Lgs. n. 106/2009, ha ridotto l'entità di questa sanzione fissandola nell'arresto da 3 a 6 mesi o nell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Il legislatore ha confermato però l'arresto da 4 a 8 mesi per le attività di manutenzione, di rimozione, di smaltimento e di bonifica di amianto e per i cantieri temporanei o mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

46.20 E' sempre valido quanto previsto dall'art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale, dopo il 30 giugno 2012, non è più consentito ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di "autocertificare" la valutazione dei rischi?

No, il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, ha precisato che "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie", le parole "non oltre il 30 giugno 2012" sono state sostituite con le parole "non oltre il 31 dicembre 2012".

47 COMPITI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI IMPRESE EDILI

In Italia il 90% delle imprese edili ha meno di 10 dipendenti, per cui, opportunamente, il legislatore ha consentito che il datore di lavoro possa svolgere direttamente alcuni compiti che, nelle imprese di dimensioni medio-grandi, sono normalmente delegati a lavoratori dipendenti.

In particolare, queste funzioni sono quelle di RSPP e di addetto al primo soccorso e all'antincendio; tuttavia, per poter svolgere questi compiti il datore di lavoro deve frequentare specifici corsi di formazione.

47.1 Il datore di lavoro può svolgere personalmente le funzioni di RSPP?

Sì, l'art. 34, D. Lgs. n. 81/2008, ha consentito che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle ipotesi previste nell'Allegato 2.

L'Allegato 2 ha consentito lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi per le aziende industriali e artigiane fino a 30 addetti.

47.2 Quale formazione deve avere il datore di lavoro che intende svolgere personalmente i compiti propri del RSPP?

L'art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve frequentare un corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in relazione al livello di rischio delle lavorazioni in azienda, rimandando alla conferenza Stato-Regioni il compito di definire i contenuti e l'articolazione di questi corsi. I contenuti di questi corsi sono stati definiti dall'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 che ha stabilito che i cantieri edili devono essere considerati luoghi di lavoro a livello di rischio alto, per cui i datori di lavoro che intendono svolgere le funzioni di RSPP devono frequentare un corso di formazione della durata di 48 ore.

Il percorso formativo prevede.

- un modulo normativo giuridico;
- un modulo gestionale organizzazione della sicurezza;
- un modulo tecnico individuazione e valutazione dei rischi;

- un modulo relazionale formazione e consultazione dei lavoratori.

L'accordo 21 dicembre 2011 ha previsto anche la necessità di un aggiornamento quinquennale (a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto) della durata di 14 ore.

47.3 L'art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che per poter svolgere le funzioni di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; questo obbligo è valido anche se le funzioni di RSPP sono svolte direttamente dal datore di lavoro?

No, al riguardo, l'interpello del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 5/2008 ha precisato che per il datore di lavoro che intende svolgere personalmente le funzioni di RSPP non è richiesto questo titolo di studio ma soltanto l'attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, D.M. 16 gennaio 1997.

Questo corso, che era della durata di 16 ore, è stato sostituito, dal dicembre 2011, dal corso previsto dall'accordo Stato-Regioni della durata di 48 ore.

47.4 Possono continuare a svolgere le funzioni di RSPP i datori di lavoro che in passato hanno frequentato il corso di 16 ore previsto dall'art. 3, D.M. 16 gennaio 1997?

Sì, però, i datori di lavoro che già svolgono le funzioni di RSPP, come richiesto dal punto 7, accordo 21 dicembre 2011, entro 24 mesi (quindi, entro l'8 gennaio 2014) devono frequentare il corso di aggiornamento di 14 ore.

47.5 Il datore di lavoro può svolgere anche le funzioni di addetto al primo soccorso e di addetto alla prevenzione incendi?

Sì, questa possibilità è espressamente prevista dall'art. 34, D. Lgs. n. 81/2008.

Però, l'art. 22, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica di questo articolo, ha stabilito che il datore di lavoro, "anche nel caso di affidamento dell'incarico di RSPP a persone interne all'azienda, può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, nelle imprese o unità produttive sino a 5 lavoratori".

Quindi, riepilogando:

- nelle imprese sino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere le funzioni sia di RSPP che di addetto alle emergenze di primo soccorso e antincendio, naturalmente dopo aver partecipato ai relativi corsi di formazione;

- nelle imprese da 6 lavoratori sino a 30 lavoratori il datore di lavoro non può svolgere le funzioni di addetto alle emergenze di primo soccorso e antincendio ma può svolgere le funzioni di RSPP;

- nelle imprese da 31 lavoratori sino a 200 lavoratori il datore di lavoro non può svolgere personalmente le funzioni di RSPP e può dare il relativo incarico sia a un proprio dipendente che a un professionista esterno;

- nelle imprese con oltre 200 lavoratori il datore di lavoro deve dare l'incarico di RSPP esclusivamente a un dipendente dell'impresa.

47.6 Può sussistere qualche responsabilità del soggetto che richiede una prestazione lavorativa a un soggetto che si infortuna e che non ha con lo stesso alcun rapporto di dipendenza?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7730, ha condannato il parroco di una parrocchia del reato di lesioni colpose aggravate a danno di una persona che si era offerta volontaria ed era caduta dall'altezza di circa 3 metri a seguito del ribaltamento di un trabattello, utilizzato per i lavori preparatori di una festa parrocchiale, non allestito a regola d'arte.

Il trabattello apparteneva alla parrocchia e non era ravvisabile alcun rapporto di dipendenza tra l'infortunato e il parroco. La sentenza ha precisato che "l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi "di lavoro"".

Infatti, il parroco aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava "volontariamente" il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche e, quindi, a far utilizzare un trabattello idoneo e controllare che fosse adoperato in modo conforme alle norme di sicurezza.

48 ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI DEL CANTIERE, NON DELEGABILI DAL DATORE DI LAVORO

Gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro relativi alla predisposizione del DVR e alla nomina del RSPP riguardano tutte le attività lavorative, ma per i cantieri edili, in relazione sia della notevole diversità delle lavorazioni che possono essere svolte che dell'alto livello di rischio che quasi sempre le contraddistingue, il legislatore ha previsto che il datore debba predisporre, oltre al DVR, anche un'altro importante documento costituito dal piano operativo di sicurezza (POS).

48.1 Qual è il primo specifico obbligo a carico del datore di lavoro delle imprese edili?

I datori di lavoro, sia dell'impresa affidataria che delle imprese esecutrici, che eseguono lavori in subappalto, come previsto dall'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, hanno in ogni caso l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) relativo alle specifiche lavorazioni che devono eseguire in cantiere.

48.2 Anche i datori di lavoro delle imprese familiari e con meno di 10 addetti devono redigere il POS?

Sì, questo obbligo è indicato, sempre dall'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008, anche per le imprese di dimensioni modeste.

Con l'art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha consentito, in via generale, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano "autocertificare" l'effettuazione della valutazione dei rischi. Questa procedura è consentita, però, per luoghi di lavoro e attività a basso rischio come uffici, depositi, negozi, bar, ristoranti, piccole officine, invece un cantiere, anche con un numero ridotto di lavoratori occupati, può presentare condizioni di alto rischio che devono essere prese in considerazione, per cui il legislatore, con l'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008, ha richiesto che, per quanto riguarda i cantieri edili, il datore di lavoro debba predisporre in ogni caso un apposito documento (POS), in cui devono essere indicate le misure per evitare o almeno ridurre i rischi presenti.

48.3 E' sanzionabile il datore di lavoro che non abbia predisposto il POS per un cantiere in cui opera un numero molto ridotto di lavoratori, per esempio due addetti?

Sì, come, per esempio, ha stabilito la sentenza di Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968. Il caso ha riguardato il controllo effettuato da un ispettore della ASL che aveva sanzionato il datore di lavoro, avendo riscontrato la mancanza del documento di valutazione dei rischi in un cantiere in cui operavano due operai dipendenti di una

ditta di impermeabilizzazioni, con una ammenda di 1.500 euro. Il ricorso del datore di lavoro era collegato al fatto che la sentenza faceva riferimento al D. Lgs. n. 626/1994, vigente al momento del fatto, che aveva esonerato, in presenza di un numero molto limitato di lavoratori, il datore di lavoro dalla predisposizione del DVR, in sostituzione del quale era sufficiente produrre una autocertificazione. La Suprema Corte non ha accettato questa considerazione, facendo presente che per i cantieri edili il DVR corrisponde al POS la cui redazione è sempre obbligatoria anche in presenza di meno di dieci addetti in cantiere.

48.4 Il datore di lavoro che non ha una competenza tecnica sufficiente a predisporre il POS può scaricare le proprie responsabilità relative a una non corretta ed esaustiva elaborazione facendolo predisporre a qualche altro soggetto?

No, anche se, per la redazione del POS, il datore di lavoro può richiedere la collaborazione di un dipendente dell'impresa o di un professionista esterno, deve firmare in ogni caso il documento, assumendo così tutte le responsabilità penali e civili nel caso in cui risultassero nello stesso errori e omissioni.

48.5 Quali sono i contenuti del POS?

I contenuti del POS sono in dettaglio riportati all'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 e in questo documento devono essere riportate soltanto le procedure di lavoro, le attrezzature, le macchine, i DPC e i DPI effettivamente utilizzati dai dipendenti dell'impresa per lo svolgimento dell'attività specifica da svolgere nel cantiere. Molti POS, invece, hanno riportato l'elenco di tutte le attrezzature di proprietà dell'impresa, per cui, essendo estremamente dispersivi, risultano in definitiva poco utili per lo specifico cantiere.

48.6 Quali obblighi ha il datore di lavoro dell'impresa esecutrice che abbia affidato l'esecuzione di alcune attività lavorative a un lavoratore autonomo?

In questo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare, prima di tutto, l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, secondo le indicazioni riportate al punto 2, Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, e, quindi, deve aggiornare il proprio POS indicando le attività che saranno svolte dal lavoratore autonomo e le relative modalità operative, in quanto il lavoratore autonomo non deve predisporre il POS.

Il datore di lavoro ha anche l'obbligo di verificare che il lavoratore sia "realmente autonomo" in quanto, se il lavoratore autonomo intervenisse con la collaborazione anche di un solo aiutante o apprendista, diventerebbe a sua volta "impresa" e, quindi, dovrebbe redigere il POS.

48.7 Il datore di lavoro deve continuare a tenere sul luogo di lavoro il registro infortuni?

Sì, occorre ricordare che l'art. 4, comma 5, lettera o), D. Lgs. n. 626/1994, aveva previsto l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di tenere sul luogo di lavoro un registro nel quale dovevano essere annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che avevano comportato un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 è stata decretata la scomparsa di questo documento cartaceo che doveva essere sostituito da uno telematico, infatti, l'art. 18, comma 1, lettera r), D. Lgs. n. 81/2008, aveva stabilito, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche quello di "comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento". Un successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, avrebbe dovuto definire le modalità secondo le quali procedere alla trasmissione di questi dati. Poiché il D. Lgs. n. 106/2009 non ha fornito alcuna indicazione al riguardo e non è stato successivamente emanato nessun decreto e poiché nel frattempo è scaduta la delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro contenuta nella legge n. 123/2007, resta sempre valido quanto previsto dall'art. 53, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, quindi "restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni", per cui il datore di lavoro deve continuare a tenere e ad aggiornare questo documento.

49 OBBLIGHI DELEGABILI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Poiché le aziende in generale e le imprese edili in particolare possono essere di notevoli dimensioni, avere un numero elevato di dipendenti e operare contemporaneamente in più cantieri, il legislatore ha consentito che alcuni obblighi di sicurezza possano essere delegati, da parte del datore di lavoro, ad altri soggetti, in particolare, ai dirigenti dell'impresa, infatti, il titolo dell'art. 18, D. Lgs. n. 81/2008, è "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente".

49.1 Quali condizioni devono essere verificate perché il datore di lavoro possa "legittimamente" delegare alcune delle funzioni che il legislatore ha previsto a suo carico a un proprio dipendente, per esempio, a un dirigente?

L'art. 4, DLgs. n. 626/1994, aveva indicato gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro, facendo implicitamente intendere che altri obblighi, non specificatamente menzionati, potessero essere delegati ad altro soggetto.

Il D. Lgs. n. 81/2008, con l'art. 16, ha fatto chiarezza su questo punto ammettendo esplicitamente la possibilità di effettuare questa delega ed elencando in dettaglio i relativi limiti e condizioni:

"a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto".

49.2 Il datore di lavoro, effettuando la delega di funzioni, è sottratto da ogni responsabilità in caso di infortunio in cantiere?

No, l'art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite".

49.3 Il datore di lavoro può fare la delega di funzioni al dipendente già nominato RSPP?

Sì, in molti casi i datori di lavoro cercano di liberarsi delle responsabilità connesse agli obblighi relativi dell'applicazione delle norme di sicurezza nominando RSPP un dipendente dell'azienda con funzioni dirigenziali al quale sono state delegate anche le funzioni relative alla organizzazione della sicurezza in azienda. Praticamente, ricadono così sullo stesso soggetto sia compiti consultivi, come RSPP, che compiti attuativi, come dirigente delegato dal datore di lavoro. In questo caso il RSPP sarà certamente chiamato a rispondere, in caso di gravi infortuni, oltre che nella qualità di consulente del datore di lavoro, anche nella qualità di responsabile della sicurezza dell'azienda.

E' giunta a queste conclusioni la sentenza di Cassazione, sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15266, relativa al decesso della dipendente di una ditta che aveva in appalto servizi di confezionamento dei pasti e di gestione dei carrelli all'interno di un ospedale.

La vittima era all'interno dell'ascensore e, durante la discesa, il carrello aveva urtato contro una sporgenza muraria per cui era rimasta schiacciata contro la parete morendo per asfissia. La Cassazione ha concluso che sussiste responsabilità penale del RSPP tutte le volte in cui un infortunio sul lavoro possa essere oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa e di esposizione a rischio dei lavoratori ignorata dal RSPP; infatti, il RSPP, anche se privo del potere decisionale e di spesa, nel caso specifico, aveva l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento.

49.4 Il soggetto delegato può fare, a sua volta, una ulteriore delega di funzioni?

Sì, l'art. 12, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro". E' opportuno porre l'attenzione sull'aggettivo "specifiche", per cui il dirigente delegato non può, a sua volta, delegare "tutte" le funzioni che gli sono state attribuite da parte del datore di lavoro, ma soltanto alcune. Per esempio, in caso di un cantiere di notevoli dimensioni, la "subdelega" può specificatamente riguardare il controllo e l'efficienza degli apparecchi di sollevamento materiali e persone presenti in cantiere, la regolarità dei ponteggi, la manutenzione delle apparecchiature elettriche, la conservazione e la manutenzione dei DPI, la regolarità delle strutture logistiche di supporto al cantiere.

49.5 Quali nomine possono essere fatte, oltre che dal datore di lavoro, anche dai dirigenti?

L'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che, oltre al datore di lavoro, anche i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività lavorative, possono:

- "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

49.6 Quali comunicazioni possono essere fatte, oltre che dal datore di lavoro, anche dal dirigente?

Come indicato dall'art. 18, comma 1, lettera r), D. Lgs. n. 81/2008, anche il dirigente può:

- "comunicare all'INAIL, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

49.7 Oltre alla comunicazione all'INAIL, il datore di lavoro è soggetto a qualche altro importante adempimento in caso di infortunio di un lavoratore in cantiere?

Sì, come previsto dall'art. 54, D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro deve fare denuncia dell'infortunio all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio; la denuncia deve essere effettuata entro due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia.

49.8 Quali provvedimenti sono stati previsti dal legislatore per combattere forme irregolari nelle attività di trasporto di materiali in cantiere?

Per combattere il fenomeno dell'abusivismo e del lavoro irregolare nelle attività di trasporto di materiali in cantiere l'art. 4, legge 13 agosto 2010, n. 136, ha stabilito che "al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi".

50 NOMINA E COMPITI DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE-DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 81/2008, il dirigente è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". Quindi, è fondamentale l'azione svolta dalla figura del dirigente in tutti i luoghi di lavoro; per le attività edili

il dirigente può svolgere il ruolo di direttore tecnico di cantiere. Però, è opportuno evidenziare che, per gli stabilimenti industriali, lo svolgimento dell'attività lavorativa è quasi sempre routinaria e, quindi, può essere abbastanza agevole programmare le corrette modalità operative per garantire la produzione e, contemporaneamente, individuare le più idonee misure di prevenzione e protezione necessarie ad assicurare la sicurezza degli addetti. Nei cantieri edili, invece, le attività lavorative sono sempre molto diversificate in relazione alla evoluzione del manufatto da realizzare e, inoltre, può manifestarsi con molta frequenza la necessità di modificare la preventivata modalità di esecuzione dei lavori in relazione a particolari condizioni atmosferiche e alla necessità di procedere a varianti in corso d'opera.

In questi casi il dirigente deve intervenire stabilendo modifiche alle procedure di esecuzione dei lavori e, quindi, indicando le specifiche misure di sicurezza che è necessario adottare.

50.1 E' obbligatoria la nomina del direttore tecnico in cantieri di dimensioni medio-piccole?

No, mentre la figura del datore di lavoro esiste sempre, quella del dirigente è eventuale, in quanto in aziende e cantieri di dimensioni ridotte è il datore di lavoro che dirige e sorveglia personalmente le maestranze, quindi svolge praticamente anche le funzioni di dirigente e, in qualche caso, anche quelle di preposto, così come in aziende di dimensioni medio-piccole le funzioni di dirigente e di preposto possono essere svolte dallo stesso soggetto; in ogni caso, il dirigente è soggetto al potere gerarchico del datore di lavoro.

50.2 Qual è la differenza tra la figura del direttore tecnico dell'impresa e quella del direttore tecnico di cantiere?

La figura del direttore tecnico dell'impresa è individuata nel soggetto previsto come direttore tecnico a livello aziendale, nella qualità di professionista indicato nell'attestazione SOA che le imprese edili devono avere nel proprio organigramma per poter partecipare a gare di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Infatti, l'art. 87, comma 1, D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 26, D.P.R. n. 34/2000), ha precisato che "la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori".

Invece, il direttore tecnico di cantiere è la figura del "dirigente" che ha il compito di programmare e di organizzare lo svolgimento delle diverse attività lavorative e, quindi, anche delle relative predisposizioni di sicurezza.

Quindi, le funzioni del direttore tecnico di cantiere sono fondamentalmente quelle di:

- seguire costantemente i lavori e organizzare e sorvegliare le operazioni di cantiere;
- dare istruzioni per la più corretta esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
- individuare i preposti ai quali affidare il controllo del rispetto dei piani di sicurezza;
- predisporre un adeguato servizio di manutenzione delle macchine e delle attrezzature di lavoro.

Le due figure di direttore tecnico d'impresa e di direttore tecnico di cantiere possono coincidere.

50.3 Può avere responsabilità, in caso di infortunio, il dirigente impegnato a seguire, contemporaneamente, l'attività di diversi cantieri della stessa impresa?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 1990, n. 9690, ha stabilito che "in caso di infortunio sul lavoro determinato dall'omissione delle prescritte misure di sicurezza, è penalmente responsabile il dirigente incaricato di assicurare contemporaneamente la prevenzione degli infortuni in due distinti luoghi di lavoro, il quale pur avendo constatato l'impossibilità di adempiere adeguatamente al duplice incarico ricevuto non si sia astenuto da una attività che gli impediva di garantire la sicurezza del lavoro".

50.4 E' soggetto a maggiori responsabilità il dirigente che ha avuto delega di funzioni da parte del datore di lavoro?

Sì, in particolare se la delega di funzioni ha i requisiti riportati all'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008.

Già alcuni anni fa la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 1990, n. 1545, aveva stabilito che il datore di lavoro, soggetto obbligato in via principale all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, può, in caso di impossibilità di adempiere direttamente all'obbligo, delegare a tal fine una persona tecnicamente qualificata.

50.5 Ha qualche responsabilità, in caso di infortunio in cantiere, il dirigente che ha redatto il POS in modo incompleto?

Sì, anche se il POS deve essere firmato dal datore di lavoro, il dirigente di cantiere che lo ha predisposto non indicando un grave rischio presente e le necessarie misure di protezione che è necessario predisporre, è certamente chiamato in giudizio in caso di grave infortunio.

Al riguardo la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2010, n. 38691, ha dichiarato il direttore tecnico e l'assistente di cantiere di una impresa edile colpevoli del reato di cui agli artt. 41 e 589, c.p., in quanto avevano cagionato la morte di un lavoratore rimasto folgorato a seguito dell'urto con cavi elettrici a media tensione del braccio di una gru su autocarro utilizzata per scaricare a terra grossi tubi. Al direttore tecnico è stato contestato di non aver riportato nel POS modalità operative e dettagliate misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori in relazione alla presenza, nell'area del cantiere, della linea aerea interferente con i lavori di scavo, di movimentazione e di scarico di tubi.

All'assistente di cantiere è stato contestato, invece, di non aver vigilato, benché presente in cantiere il giorno dell'infortunio, e di non aver provveduto a disporre una adeguata protezione atta a evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti del braccio della gru.

50.5 I dirigenti devono avere una specifica formazione nel campo della sicurezza sul lavoro?

Sì, l'art. 23, D. Lgs. n. 106/2009, ha aggiunto all'art. 37, D. Lgs. n. 81/2008, che ha previsto la necessità di una specifica formazione per i preposti, anche le parole "i dirigenti".

Le modalità di formazione di questi soggetti sono indicate nell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 nel quale è stato precisato che la durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore e che, tenuto conto della peculiarità delle loro funzioni, questa formazione deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi. Anche per i dirigenti deve essere previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.

50.6 I dirigenti devono frequentare il corso di formazione anche se risultano già formati?

No, il punto 11, accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 ha stabilito che "fermo restando l'obbligo di aggiornamento non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente decreto, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/1/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003", corso di formazione di 16 ore per datori di lavoro che intendevano svolgere personalmente le funzioni di RSPP, "o a quelli del modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006", corso di formazione di 28 ore.

50.7 Quali sono i contenuti specifici della formazione dei dirigenti?

Come specificato sempre dall'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 la formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

- modulo 1 - giuridico-normativo;
- modulo 2 - gestione e organizzazione della sicurezza;
- modulo 3 - individuazione e valutazione dei rischi;
- modulo 4 - comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

50.8 Il direttore tecnico dell'impresa affidataria ha particolari responsabilità?

Sì, questa responsabilità è stabilita, per esempio, dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39606, relativa all'infortunio mortale occorso a un lavoratore caduto attraverso una apertura posta nel solaio del primo piano, da adibire successivamente al passaggio di canalizzazioni, non opportunamente protetta da parapetto normale e coperta soltanto da un non idoneo pannello di polistirolo.

La Cassazione ha condannato il geometra che aveva svolto le funzioni di direttore di cantiere in quanto aveva ommesso di cooperare con le ditte alle quali erano stati appaltati altri settori delle lavorazioni al fine di porre in essere misure di prevenzione appropriate e, inoltre, aveva ommesso di disporre che le diverse aperture nel solaio fossero protette al fine di evitare il rischio di caduta nel vuoto.

Infatti, la sentenza ha precisato che "l'imputato rivestiva la qualifica di direttore tecnico di cantiere ed era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale".

50.9 Il direttore di cantiere dell'impresa affidataria ha specifici obblighi di controllo per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di sicurezza in cantiere?

Sì, in particolare per quanto riguarda i lavori pubblici, l'art. 131, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006, ha precisato che "il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza".

51 NOMINA E COMPITI DI SICUREZZA DEL PREPOSTO CAPOCANTIERE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008, il preposto è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Già più di 50 anni fa l'art. 4, D.P.R. n. 547/1955, individuando gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, aveva stabilito che questi soggetti dovevano attuare, rispettivamente, le misure di sicurezza (datori di lavoro), rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (dirigenti), disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (preposti).

Gli obblighi dei preposti sono stati più specificatamente individuati, quindi, dall'art. 19, D. Lgs. n. 81/2008, nel quale è stato precisato che i preposti devono "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti".

51.1 Quali sono le responsabilità del preposto?

Le responsabilità del preposto sono state individuate in dettaglio dal punto 4.9, norma UNI 10942, secondo il quale questo soggetto deve:

"a) fare attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza e impartire le istruzioni di lavoro desunte dai documenti di valutazione impresa e cantiere;

b) cooperare con il CSE per evidenziare eventuali incongruenze tra le evenienze del cantiere e la pianificazione prevista;

c) adeguare l'informazione dei lavoratori e tenere sotto controllo la manutenzione delle macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature".

51.2 Il datore di lavoro deve obbligatoriamente nominare "formalmente" il preposto del cantiere?

La nomina formale da parte del datore di lavoro del preposto è opportuna ma non obbligatoria.

Infatti, il soggetto che deve svolgere i compiti attribuiti a questa figura è facilmente individuabile in quanto il suo nominativo deve essere riportato, in ogni caso, nel POS, come chiaramente richiesto dal punto 3.2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008.

In ogni caso, qualora si verifichi un infortunio in cantiere, il giudice deve individuare il "preposto di fatto", quindi il soggetto che, concretamente, ha svolto il compito di sovrintendere all'attività dei singoli lavoratori, per cui, automaticamente, grava sul preposto anche l'onere di sorvegliare il comportamento corretto degli addetti per quanto riguarda il rispetto della normativa di sicurezza. Per esempio, la sentenza di Cass. civ., sezione lavoro, 20 agosto 1996, n. 7669, aveva precisato che "l'attribuzione ad un soggetto della qualifica di "preposto" ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa". Anche la sentenza di Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11406, aveva precisato che "chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori". La sentenza di Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 2009, n. 12673, ha stabilito che il capo cantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, pertanto, dell'osservanza delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla presenza o meno di una formale delega. Infatti, il capo cantiere, in quanto costantemente presente durante l'esecuzione dei lavori, ha il compito specifico di vigilare affinché gli stessi siano eseguiti nel pieno rispetto delle norme di organizzazione del lavoro nonché di quelle previste dalla legislazione in materia di infortuni. Quanto già indicato negli anni passati dalle sentenze di Cassazione è stato sancito in modo definitivo dall'art. 299, D. Lgs. n. 81/2008, "Esercizio di fatto di poteri direttivi", il quale ha stabilito che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".

51.3 In un gruppo ristretto di addetti, per esempio, due/quattro lavoratori addetti al montaggio di impianti, chi svolge le funzioni di preposto?

In questi casi il lavoratore più anziano e più esperto normalmente organizza il lavoro e dà disposizioni ai colleghi riguardo alle modalità di esecuzione, per cui questo soggetto assume "automaticamente" le funzioni di preposto e, quindi, ha l'obbligo di vigilare riguardo al rispetto delle norme di sicurezza da parte dei colleghi di lavoro.

Al riguardo la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 1999, n. 6824, aveva stabilito che "il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra deve essere annoverato tra i preposti ed è destinatario delle norme antinfortunistiche".

51.4 Il datore di lavoro può nominare un preposto per due differenti cantieri?

No, il "preposto" deve sovrintendere alla attività lavorativa controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Quindi, mentre il dirigente-direttore di cantiere ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro e di organizzare l'attività lavorativa per cui non è obbligato a essere presente con continuità in cantiere, invece il preposto deve assicurare una presenza quasi continua sul luogo di lavoro per poter esercitare la funzione di controllo e di vigilanza per quanto riguarda il rispetto, da parte dei lavoratori, della normativa di salute e sicurezza. Anzi, è opportuno che sia individuato anche un "vice-preposto" che possa svolgere le funzioni di vigilanza in caso di momentanea assenza del preposto per ferie o malattia.

51.5 Il preposto, per poter svolgere le sue funzioni, deve essere in possesso di un titolo di studio minimo?

No, nessuna disposizione del D. Lgs. n. 81/2008 ha individuato un titolo di studio minimo per poter svolgere le funzioni di preposto, infatti l'art. 19, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, tra gli obblighi dei preposti, soltanto quello di "frequentare appositi corsi di formazione".

51.6 Il preposto deve essere "sempre" presente in cantiere per poter svolgere i compiti di controllo e di vigilanza nei riguardi dei lavoratori?

Il preposto deve essere in grado di assicurare una presenza sul luogo di lavoro certamente più assidua rispetto a quella che può assicurare sia il datore di lavoro che il dirigente, questo, però, non vuol dire che non possa allontanarsi temporaneamente dal luogo di lavoro per lo svolgimento di altri compiti collegati alle sue funzioni. Al riguardo la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 1987, aveva evidenziato che "compito del preposto non è quello di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore. Il preposto deve semplicemente assicurarsi, in modo continuo ed efficace, che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; tale controllo deve essere effettuato direttamente, cioè personalmente e senza intermediazione di altri; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal

luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro".

51.7 Il preposto ha l'obbligo, in particolare, di sorveglianza riguardo all'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori?

Sì, al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2009, n. 46678, ha precisato che chi è deputato dal datore di lavoro o dal dirigente, con delega formale o anche di fatto, a verificare che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, risponde del fatto di non avere vigilato sull'uso, da parte dei lavoratori, dei prescritti dispositivi di protezione, sicché la violazione di questo obbligo è sanzionata penalmente dall'art. 56, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008.

51.8 Può avere responsabilità il preposto che non abbia fornito al lavoratore indicazioni riguardo alle corrette modalità di esecuzione di una operazione semplice e all'apparenza poco rischiosa?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4412, ha precisato che non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori affidati allo stesso, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, a una attenta e assidua vigilanza e, specialmente, a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione, tanto più quando, come nel caso esaminato, si sia trattato di un lavoro che lo stesso aveva ordinato e di lavoratore che vi era stato addetto per la prima volta. La sentenza n. 4412/2012 ha riguardato un infortunio occorso a un lavoratore che era stato incaricato dal capo squadra di pulire una grata e che, avendo posato il piede sulla lamiera molto sottile che si era rotta, era precipitato all'interno di una buca di 3m di altezza. E' stato condannato il preposto perché aveva detto al lavoratore soltanto di stare attento a non farsi male, senza fornire nessuna specifica istruzione riguardo alle modalità secondo le quali eseguire l'operazione e, soprattutto, senza informarlo che la lamiera non era in grado di reggere il peso di una persona.

51.9 Il preposto deve avere una cura particolare nel vigilare il comportamento degli apprendisti?

Sì, l'obbligo di vigilanza nei riguardi degli apprendisti deve essere ancora più pressante da parte del preposto in quanto, normalmente, gli apprendisti hanno poca dimestichezza con l'attività lavorativa e, quindi, con i rischi che possono presentarsi durante il suo svolgimento, in particolare, per quanto attiene al corretto uso dei DPI. Al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 5 luglio 2001, n. 27276, ribadendo

l'obbligo del preposto di assicurarsi dell'uso dei DPI da parte dei lavoratori, ha precisato che "l'obbligo di vigilanza è particolarmente pressante nei confronti dell'apprendista, in quanto questi, a causa della sua inesperienza, ha bisogno di essere costantemente seguito ed assiduamente controllato".

51.10 Il preposto ha obblighi di vigilanza anche nei riguardi dei lavoratori anziani ed esperti?

Sì, potrebbe anche non essere richiesta la vigilanza nei riguardi di quei lavoratori che, in relazione alla notevole esperienza lavorativa già acquisita, non dovrebbero avere bisogno della vigilanza da parte del preposto. Invece, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 23 luglio 1997, n. 7245, ha precisato che "l'operaio nel momento in cui esegue il lavoro in cui è esperto, è pur sempre un lavoratore che, per quanto dotato di autonomia, deve essere seguito da qualcuno che abbia poteri di supremazia tali da richiamarlo al rispetto delle norme antinfortunistiche".

51.11 Il preposto deve "esigere" il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori?

Sì, per esempio, già la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 1990, n. 10272, aveva stabilito che "il preposto ha l'obbligo di intervenire con energia e fermezza nei riguardi dei lavoratori negligenti o riottosi e non può limitarsi a benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato ad infliggere le sanzioni del caso". Analogamente, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 23 luglio 1997, n. 7245, aveva affermato che "il preposto è colui che sovrintende alle attività cui sono addetti i lavoratori subordinati, anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche". Anche la sentenza di Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 1999, n. 14243, ha precisato che "è obbligo del preposto di non limitarsi a dare disposizioni e formulare richiami ma di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione", anche e soprattutto nel caso in cui il lavoratore tenga abitualmente, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, un comportamento di grave imprudenza e, quindi, di violazione della normativa. Infatti, nel caso specifico, malgrado il lavoratore infortunato fosse stato oggetto di avvertenze contenute nei cartelli esposti ad personam, il preposto non poteva limitarsi a disporre, ma doveva pretendere l'osservanza delle disposizioni prevenzionistiche e arrivare a esigerne l'adozione, avvalendosi di tutti i poteri operativi e disciplinari di cui dispone.

51.12 A chi deve essere attribuita la responsabilità dell'infortunio occorso al preposto che partecipa direttamente all'esecuzione dei lavori?

In questo caso la responsabilità dell'evento deve essere attribuita, secondo la scala gerarchica dell'organizzazione di impresa, al dirigente o direttamente al datore di lavoro. Infatti, secondo la Cassazione, non può esistere la figura del "preposto di se stesso", a causa dell'impossibilità di cumulare nello stesso soggetto la figura del creditore e del debitore di sicurezza. Al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 1999, n. 4597, ha precisato che "quando il preposto è personalmente impegnato nell'esecuzione di lavori che dovrebbero da lui essere solamente sorvegliati e diretti, perde il ruolo di soggetto garante del bene tutelato e diventa oggetto della tutela giuridica".

51.13 Il preposto deve avere, a cura del datore di lavoro, una formazione specifica riguardo alla normativa di salute e sicurezza?

Sì, l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 ha indicato le modalità e la durata di questa formazione stabilendo che "la formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di durata minima di 8 ore". Questa formazione per i preposti deve essere aggiunta, quindi, a quella minima prevista per i lavoratori che operano in edilizia (classe di rischio alto) che deve essere di 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica.

Anche per i preposti, sempre l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 ha previsto la necessità di un aggiornamento quinquennale di 6 ore di durata minima, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

51.14 Quali sono i contenuti specifici della formazione dei preposti?

L'art. 37, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che i contenuti della formazione dei preposti comprendono:

- "a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

51.15 La formazione dei preposti deve essere fatta obbligatoriamente in azienda?

No, l'art. 37, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008, aveva stabilito che "i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro".

L'art. 23, D. Lgs. n. 106/2009, ha modificato questo disposto eliminando le parole "in azienda", consentendo che la formazione possa essere effettuata "anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili o le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori".

51.16 I preposti devono frequentare il corso di formazione anche se risultano già formati?

No, il punto 11, accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, ha stabilito che "non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi". Però questi lavoratori e preposti, se la formazione è stata erogata da più di 5 anni, devono partecipare al corso di aggiornamento entro 12 mesi.

52 OBBLIGHI DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 2094, c.c., il lavoratore è il "prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"

Per quanto attiene, in particolare, alla sicurezza sul lavoro, l'art. 2, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 81/2008, ha definito il lavoratore come la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione". E' opportuno far notare la differenza di questa definizione con quella riportata nei decreti "anni 50" nei quali si faceva riferimento esclusivamente a "lavoratori subordinati". Invece, il D. Lgs. n. 81/2008 ha fatto riferimento, genericamente, a "lavoratori" ampliando così l'obbligo dell'applicazione della normativa

antifortunistica anche ad altre categorie di lavoratori non subordinati, come i lavoratori "a cottimo" e i "lavoratori autonomi" per i quali il Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto precisi obblighi, e alle nuove categorie di "lavoratori atipici" previsti dalla "legge Biagi".

52.1 Quali sono gli obblighi fondamentali dei lavoratori?

Come indicato dall'art. 20, D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori devono, in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui sono a conoscenza;
- non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti o, comunque, disposti dal medico competente.

52.2 I lavoratori devono prendersi cura, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei colleghi di lavoro?

Sì, l'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". Infatti, è frequente il caso in cui il comportamento imprudente di un

lavoratore determini rischi per altri lavoratori presenti nello stesso ambiente di lavoro; ha affrontato questa condizione la sentenza di Cass. pen., sez IV, 24 gennaio 1984, secondo la quale, in caso di infortunio sul lavoro, sussiste la responsabilità per colpa del dipendente che, incaricato di manovrare una macchina, ometta, pur essendo totalmente inesperto, di rifiutare l'incarico e, comunque, di far presente la propria incapacità e l'assenza di cognizioni tecniche in ordine alla macchina affidatagli, così lasciando intendere di avere capacità ed esperienza e provocando per imperizia la morte di un altro operaio.

Fattispecie di incarico di manovrare una gru con cui, per imperizia nella manovra, è provocata la caduta al suolo di un operaio da una impalcatura con conseguente decesso dello stesso. In modo analogo, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1998, n. 11817, aveva stabilito la responsabilità di un lavoratore per l'infortunio occorso a un altro lavoratore. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio aveva chiarito che l'addetto a un muletto aveva sollevato un pacco di mattoni senza adottare misure idonee ad assicurare la stabilità del carico, cagionando in questo modo lesioni ad altro lavoratore investito dai mattoni caduti a seguito del cedimento della base del pacco.

52.3 In quali casi deve essere prevista una specifica formazione dei lavoratori?

Come indicato all'art. 37, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, la formazione e, dove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

52.4 L'addestramento dei lavoratori può essere fatto presso strutture esterne al luogo di lavoro?

No, l'art. 37, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro".

52.5 Il lavoratore può rifiutarsi di compiere un'azione che ritiene pericolosa e allontanarsi dal posto di lavoro in caso di emergenza?

Sì, l'art. 44, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno; inoltre l'art. 43, comma 4,

stabilisce che il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato". Già in precedenza la sentenza di Cass. civ., sezione lavoro, 9 maggio 2005, n. 9576, aveva stabilito che "non vi può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente emergano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongono ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall'art. 32 della Costituzione, che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all'art. 2087 del c.c."

52.6 Ha responsabilità il lavoratore che abbia disatteso le direttive impartitegli?

Sì, l'art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il lavoratore "deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro".

Al riguardo, già la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 23 luglio 2001, n. 29486, aveva stabilito che "qualora la dirigenza dell'azienda dimostri di essersi tempestivamente attivata impartendo ai propri dipendenti adeguate prescrizioni, anche verbali, circa il divieto di compimento di specifiche operazioni in condizioni di pericolo, la condotta del lavoratore che abbia ciononostante compiuto l'operazione assume i caratteri dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, ponendosi come causa esclusiva dell'evento". La Corte aveva ritenuto provato che, infatti, la dirigenza dell'azienda aveva tempestivamente intimato verbalmente ai propri dipendenti di non procedere alle operazioni di pulizia della fossa di alloggiamento della macchina senza avere prima disattivato l'erogazione dell'energia elettrica.

52.7 Ha responsabilità il lavoratore che non abbia utilizzato le attrezzature messegli a disposizione da parte del datore?

Sì, il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza e della salute. Quindi, se il datore di lavoro ha ottemperato pienamente a questo obbligo, in caso di infortunio a qualche addetto, la relativa responsabilità deve essere attribuita completamente al lavoratore che non abbia utilizzato o abbia utilizzato in modo non conforme le attrezzature di lavoro messegli a disposizione. La sentenza di Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 1998, ha confermato che quando il datore di lavoro abbia fornito al dipendente idonea attrezzatura necessaria e sufficiente per effettuare determinate operazioni, la condotta volontaria dell'agente che, lasciato inutilizzato l'attrezzo, deliberatamente contravvenga alla disposizione dell'imprenditore e si comporti in

modo da mettere a repentaglio la propria incolumità, costituisce fattore sopravvenuto sufficiente a determinare da sé l'evento lesivo-infortunio.

La sentenza ha precisato che, infatti, il datore di lavoro ha ragione di affidamento sulla correttezza e lealtà del dipendente e, quindi, di ritenere che lo stesso, nell'espletamento del lavoro, si attenga alle istruzioni e utilizzi i mezzi posti a sua disposizione, idonei a impedire il verificarsi di infortuni.

52.8 Quali sono gli obblighi del lavoratore nei riguardi dei DPI che gli sono stati assegnati?

Come indicato dall'art. 78, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori devono:

- "provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non devono apportarvi modifiche di propria iniziativa".

Inoltre, sempre l'art. 78 ha stabilito che al termine dell'utilizzo i lavoratori devono rispettare le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

52.9 Il lavoratore è indennizzabile anche nel caso di rischio improprio?

Sì, si è in presenza di "rischio improprio" per il lavoratore, nel caso in cui l'infortunio occorsogli non è direttamente collegabile alla specifica attività lavorativa alla quale è adibito, ma è comunque ricollegabile alle sue funzioni.

Questo è il caso affrontato dalla sentenza di Cass. civ., sezione lavoro, 24 luglio 2004, n. 14287, che ha riguardato un infortunio occorso a un lavoratore che aveva varcato la soglia dell'ufficio per avere istruzione per mettere in moto un trattore gommato che doveva essere dallo stesso riparato e aveva urtato contro una vetrata dell'ufficio rimanendo infortunato. La Cassazione ha ricordato, prima di tutto, il contenuto dell'art. 2, D.P.R. n. 1124/1965, secondo il quale l'infortunio sul lavoro è indennizzabile non soltanto nell'ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro ma anche quando si concretizza un rischio improprio che sia comunque inserito in una attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. Secondo la Corte è indennizzabile, quindi, l'infortunio subito dal lavoratore anche nel caso di rischio non radicato nelle mansioni tipiche del lavoro affidato, bensì nelle attività necessarie e antecedenti allo svolgimento del lavoro, a nulla rilevando la occasionalità del rischio stesso, quindi, anche nel caso di spostamenti interni o esterni

al luogo di lavoro, che siano funzionali, però, allo svolgimento dell'attività lavorativa.

52.10 E' indennizzabile il lavoratore che abbia subito un infortunio non strettamente correlato allo svolgimento dell'attività lavorativa?

No, questo orientamento della giurisprudenza è confermato, per esempio, dal contenuto della sentenza di Cass. civ., sezione lavoro, 27 gennaio 2006, n. 1718, relativo al danno subito da un lavoratore che era intervenuto per sedare una lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza e un terzo. La Cassazione ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio che, anche se collegato topograficamente e temporalmente all'attività lavorativa, era derivato da una scelta arbitraria del lavoratore che, anzi, partecipando con le apparenti sembianze di paciere a una colluttazione tra due soggetti, potrebbe essere incriminato per rissa ai sensi dell'art. 588, c.p.

53 SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La figura del medico competente risale a più di 50 anni fa, infatti, già l'art. 33, D.P.R. n. 303/1956, aveva stabilito che nelle lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti i lavoratori dovevano essere visitati da un "medico competente"; non era stata mai fornita, però, una precisa definizione di questa figura professionale che, invece, è stata data dall'art. 2, D. Lgs. n. 81/2008, che lo ha definito "medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto".

53.1 Qual è la differenza tra la qualifica di "medico competente" e quella di "medico autorizzato"?

Il medico competente è il soggetto incaricato della sorveglianza sanitaria dei soggetti operanti in tutti i luoghi di lavoro mentre il "medico autorizzato" è il medico che deve effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di "radiazioni ionizzanti", classificati come lavoratori esposti di categoria A.

53.2 Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente soltanto se sul luogo di lavoro e in cantiere, in particolare, sono svolte lavorazioni per la cui effettuazione è prevista obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria degli addetti?

No, anche se, al riguardo, il legislatore doveva essere più preciso. Infatti, l'art. 18, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, anche quello di "richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto". Gli obblighi del medico competente sono elencati all'art. 25, dal quale è possibile rilevare che la sorveglianza sanitaria nei riguardi dei lavoratori è soltanto uno degli obblighi previsti a suo carico. Infatti, il medico competente deve anche collaborare per la predisposizione delle misure di tutela della salute degli addetti, all'attività di formazione e informazione, all'organizzazione del servizio di primo soccorso e deve visitare, almeno una volta all'anno, gli ambienti di lavoro. Quindi, dalla lettura combinata degli artt. 18 e 25 è possibile dedurre l'obbligo, per il datore di lavoro, di nominare il medico competente anche nei casi in cui non sono svolte in cantiere lavorazioni per le quali è richiesta la sorveglianza sanitaria, in modo che lo stesso possa svolgere tutti gli altri compiti che la normativa ha previsto a suo carico.

53.3 La nomina del medico competente deve essere fatta obbligatoriamente dal datore di lavoro?

No, come previsto dall'art. 18, D. Lgs. n. 81/2008, l'incarico di medico competente, che deve effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, può essere conferito sia direttamente dal datore di lavoro che dal dirigente.

53.4 Il datore di lavoro o il dirigente può nominare "medico competente" un qualsiasi professionista purché sia fornito di laurea in medicina e chirurgia?

No, l'art. 38, D. Lgs. n. 81/2008, ha individuato in dettaglio i titoli e i requisiti che è necessario possedere per poter svolgere le funzioni di medico competente. Il datore di lavoro deve verificare che, quindi, il professionista incaricato sia iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (art. 38, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008). Il Ministero della Salute ha aggiornato al 4 maggio 2012 l'elenco nazionale dei medici autorizzati all'esercizio del ruolo di medico competente e il relativo elenco nazionale è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria; gli elenchi sono suddivisi per regioni e aggiornati a dicembre 2011.

53.5 Il datore di lavoro può nominare medico competente un professionista che sia suo dipendente?

Sì, l'art. 39, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che il medico competente possa svolgere la propria opera in qualità di:

"a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro".

53.6 Il datore di lavoro o il dirigente può nominare medico competente un professionista di una struttura pubblica che svolge attività di vigilanza?

No, l'art. 39, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente".

53.7 Nel caso di imprese di notevoli dimensioni e con più cantieri variamente dislocati possono essere nominati più medici competenti?

Sì, l'art. 39, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che "nei casi di aziende con più unità produttive il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento".

53.8 E' a carico del datore di lavoro e del dirigente l'onere del controllo del rispetto della periodicità con cui i lavoratori devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria?

Sì, l'art. 13, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 18, D. Lgs. n. 81/2008, ha aggiunto, agli obblighi già previsti a carico del datore di lavoro e del dirigente, anche quello di "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria".

53.9 Il medico competente di un'impresa edile può tenere il corso di primo soccorso per i dipendenti dell'impresa stessa?

Sì, il medico competente ha certamente la formazione professionale necessaria per poter svolgere questo corso e il D.M. n. 388/2003 non ha indicato particolari requisiti per poter svolgere le funzioni di docente in questo corso.

53.10 Nel caso in cui il medico competente rilevi la necessità di effettuare accertamenti particolari può richiedere il supporto di medici specialistici?

Sì, l'art. 39, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri".

53.11 Il medico competente per circostanze personali quali, per esempio, malattia o altri impedimenti oggettivi, può farsi temporaneamente sostituire da un altro collega naturalmente in possesso dei requisiti richiesti?

No, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 febbraio 2006, n. 1768, ha precisato che "la norma non contempla affatto l'ipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri specialisti. L'incarico di medico competente, infatti, ha natura strettamente fiduciaria implicando obblighi e precise responsabilità personali e deve essere svolto personalmente dal medico competente incaricato". La nota n. 1768/2006 ha concluso che, quindi, "la prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L'unica eccezione a questo orientamento può consistere nell'assenza per malattia o altri impedimenti del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico".

53.12 Il medico competente ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria anche i lavoratori che non sono ufficialmente alle sue dipendenze?

Sì, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 2012, n. 6998, ha stabilito che "in materia antinfortunistica un rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi tale, a prescindere dalla qualifica formale, con riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore". La sentenza aveva riguardato il caso di due lavoratori, formalmente titolari di una ditta artigiana, che prestavano la propria attività quasi esclusivamente per conto e secondo le direttive dell'imputato che aveva fornito loro i materiali e i relativi mezzi di trasporto e aveva dato indicazioni riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori. La Cassazione ha concluso che, quindi, praticamente, si era in presenza di "un lavoro subordinato" essendo i lavoratori assoggettati, con continuità, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un soggetto che svolgeva praticamente le funzioni di "datore di lavoro".

54 COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Numerosi sono i compiti e le responsabilità che il legislatore ha posto a carico di questo professionista in quanto, in particolare per i cantieri edili, normalmente è dato notevole rilievo all'individuazione dei rischi per la sicurezza, mentre spesso sono trascurate le problematiche relative alla "salute" dei lavoratori che, invece, devono essere opportunamente considerate per evitare l'insorgere di malattie professionali anche gravi.

54.1 Il nominativo del medico competente deve essere comunicato agli organi di vigilanza?

No, il nominativo del medico competente deve essere riportato nel DVR, analogamente a quanto previsto per il RSPP e per il RLS, dove eletto.

54.2 Quali sono le lavorazioni di cantiere per le quali il medico competente deve certamente sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori?

Le lavorazioni che possono riguardare i cantieri edili per le quali il D. Lgs. n. 81/2008 ha richiesto l'obbligo della sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente sono:

- movimentazione manuale dei carichi (art. 168);
- esposizione a rumore (art. 196);
- esposizione a vibrazioni (art. 204);
- rischio chimico (art. 229);
- rischio cancerogeno (art. 242);
- rischio amianto (art. 259);
- esposizione ad agenti biologici (art. 279).

La periodicità di questi accertamenti, da parte del medico competente, è "di norma una volta l'anno; però tale periodicità può assumere una cadenza diversa, stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio".

54.4 Un lavoratore può richiedere di essere sottoposto a controllo sanitario anche se la lavorazione alla quale è adibito non richiede la sorveglianza sanitaria?

Sì, l'art. 41, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto questa possibilità "purché sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi".

54.5 Il datore di lavoro deve servirsi del medico competente anche se in cantiere non sono svolte lavorazioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria degli addetti?

Sì, l'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, anche quello di "tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza".

A sua volta l'art. 41, comma 2, ha stabilito che la sorveglianza sanitaria deve comprendere:

- "visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore nel caso in cui le sue condizioni di salute siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente".

54.6 Il datore di lavoro, prima di affidare l'esecuzione di una attività lavorativa, deve accertare le condizioni di salute del lavoratore?

Sì, come richiesto dall'art. 41, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare lo stato generale di salute del lavoratore prima di affidargli qualsiasi compito operativo in azienda e in cantiere, in particolare, richiedendo una visita di controllo da parte del medico competente.

Il medico competente dovrà rilasciare un certificato di idoneità allo svolgimento dei compiti assegnati al lavoratore e, qualora individui nella mansione anche l'esposizione a un rischio per la quale la normativa di sicurezza ha previsto la sorveglianza sanitaria, dovrà procedere anche ai successivi controlli dello stato di salute.

54.7 Il legislatore ha previsto, in casi particolari, la necessità di sottoporre a controllo medico il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro?

Sì, è possibile che le conseguenze alla salute dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente rischiose possano manifestarsi anche dopo qualche anno dalla cessazione dello svolgimento della specifica attività lavorativa. Opportunamente, quindi, il legislatore, come per esempio all'art. 259, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, relativo alla sorveglianza sanitaria alla quale devono essere sottoposti i lavoratori esposti al rischio amianto, ha richiesto la necessità della visita medica anche al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in questa occasione, "il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari". La conferma che le conseguenze dell'attività svolta possano essere evidenti anche dopo alcuni anni dalla cessazione del lavoro è dimostrata dal fatto che l'art. 260, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori interessati devono essere conservate per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

54.8 Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di sottoporsi a una visita medica da parte del medico competente anche nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dall'art. 41, D. Lgs. n. 81/2008?

No, l'art. 32, Costituzione, ha stabilito che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge".

A chiarimento la circolare del Ministero del Lavoro n. 102/1995 ha precisato che "con la definizione di tale figura professionale non si è inteso estendere l'area di intervento del medico competente generalizzandola a tutti i settori di attività privati o pubblici. L'intervento del medico competente è richiesto soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione ne faccia espressa previsione".

54.9 Quali sono i giudizi che il medico competente, in seguito ai risultati della visita medica periodica, può esprimere nei riguardi della idoneità del lavoratore allo svolgimento della specifica mansione?

Come indicato all'art. 41, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, il medico competente, in base alle risultanze delle visite mediche, deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

"a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente".

In caso di giudizio di inidoneità temporanea il medico competente deve precisare i limiti temporali di validità.

54.10 Cosa deve fare il medico competente che, in occasione della visita medica periodica, rilevi condizioni di inidoneità del lavoratore alla specifica mansione alla quale è normalmente adibito?

In questo caso, come previsto dall'art. 41, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008, il medico competente deve "informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore".

54.11 Il medico competente può fornire a lavoratori che ne facciano richiesta informazioni relative alle condizioni di salute e, quindi, di idoneità di colleghi di lavoro?

No, la legge n. 675/1996 ha garantito che il trattamento dei dati personali sia svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

54.12 Il lavoratore può ricorrere nei riguardi del giudizio di inidoneità espresso dal medico competente?

Sì, come previsto dall'art. 41, comma 9, D. Lgs. n. 81/2008, "avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso".

54.13 Nel caso in cui il medico competente stabilisca una "inidoneità" alla mansione per la quale il lavoratore era stato assunto, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore?

No, come previsto dall'art. 27, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 42, D. Lgs. n. 81/2008, in questi casi "il datore di lavoro deve attuare le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'idoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".

54.14 Il lavoratore che si assenta per un lungo periodo per motivi di salute, prima di poter riprendere il lavoro, deve essere sottoposto a qualche controllo sanitario?

Sì, l'art. 26, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 41, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il lavoratore deve effettuare una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".

54.15 Anche il medico competente deve partecipare alla riunione annuale prevista dall'art. 35, D. Lgs. n. 81/2008?

Sì, l'art. 35 ha stabilito che nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, almeno una volta all'anno, deve essere prevista una riunione periodica alla quale, oltre al datore di lavoro o a un suo rappresentante, al RSPP e al RLS, deve partecipare anche il medico competente, dove nominato.

54.16 Il medico competente dell'impresa esecutrice, oltre all'obbligo di effettuare la vigilanza sanitaria sui dipendenti dell'impresa, ha anche l'obbligo di effettuare visite in cantiere?

Sì, l'art. 104, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza".

54.17 Come e a cura di chi devono essere conservati gli esiti delle visite mediche?

Come indicato all'art. 41, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, gli esiti dei controlli medici effettuati devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore che, come previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, deve essere custodita e aggiornata, sotto la propria responsabilità, a cura del medico competente.

Nelle aziende con più di 15 lavoratori il medico competente deve concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia.

La cartella sanitaria e di rischio deve essere predisposta rispettando i contenuti in dettaglio riportati all'Allegato 3A al D. Lgs. n. 81/2008.

55 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO IN CANTIERE

Molti reputano che sia poco probabile che possa svilupparsi un incendio in cantiere, soprattutto perché l'attività lavorativa è svolta quasi sempre all'aperto, invece, sono stati numerosi gli incendi, anche gravi, che si sono sviluppati, anche negli ultimi anni,

nei cantieri, soprattutto in caso di manutenzione straordinaria e trasformazione di edifici di notevoli dimensioni, anche storici, in conseguenza della presenza di materiali altamente infiammabili come legname, asfalto, bitume e attrezzature di lavori di saldatura che possono essere causa di innesco di incendio, soprattutto per la presenza di bombole di gas e di acetilene. E' indispensabile, quindi, anche per le attività di cantiere, come richiesto dall'art. 46, D. Lgs. n. 81/2008, "adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori".

Inoltre, è alta la frequenza con cui possono accadere gravi infortuni in cantiere, spesso ubicati a notevole distanza dal più vicino ospedale, per cui l'art. 45, D. Lgs. n. 81/2008, ha evidenziato la necessità di "prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza".

55.1 Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare qualche lavoratore che possa prontamente intervenire in caso di incendio e possa prestare interventi di "primo soccorso" a qualche collega infortunato?

Sì, è fondamentale individuare quali lavoratori devono intervenire in caso di emergenza, per cui l'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il datore di lavoro deve "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e, comunque, di gestione dell'emergenza". L'art. 43, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione".

55.2 La nomina degli addetti al primo soccorso e all'emergenza antincendio deve essere obbligatoriamente fatta dal datore di lavoro?

No, l'art. 18, D. Lgs. n. 81/2008, inerente a queste nomine, ha come titolo "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", per cui queste nomine possono essere fatte, oltre che dal datore di lavoro, anche dai dirigenti che "organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite".

55.3 Con quale tempistica deve essere fatta la nomina degli addetti al primo soccorso e all'emergenza antincendio?

L'art. 18, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che queste designazioni devono essere effettuate preventivamente, quindi, prima dell'avvio dell'attività lavorativa.

55.4 Qual è il numero minimo di addetti alla gestione delle emergenze che il datore di lavoro deve nominare in funzione delle caratteristiche del cantiere?

Il legislatore non ha fornito alcuna indicazione al riguardo, ma all'art. 43, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha indicato, in modo generico, che questi lavoratori "devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva". Quindi, resta a carico del datore di lavoro e del dirigente la responsabilità di decidere il numero di lavoratori abilitati alla gestione delle emergenze antincendio e di primo soccorso in funzione del numero di lavoratori mediamente presenti in cantiere, delle dimensioni e delle caratteristiche del cantiere, del livello di rischio delle lavorazioni, dei turni di ferie e delle assenze programmate per i lavoratori.

55.5 Gli addetti all'emergenza antincendio designati devono frequentare specifici corsi di formazione?

Sì, come indicato all'art. 46, D. Lgs. n. 81/2008, gli addetti antincendio devono frequentare il corso previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998 che ha suddiviso tutti i luoghi di lavoro in tre categorie, in relazione all'entità del rischio, quindi, a rischio basso, medio e alto, in corrispondenza dei quali i lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione della durata di 4, 8 o 16 ore.

Normalmente, i cantieri edili sono considerati luoghi di lavoro a rischio di incendio medio per cui gli addetti devono frequentare il corso della durata di 8 ore; se, invece, sono previsti lavori in galleria e con utilizzo di esplosivo, il livello di rischio da considerare è alto, per cui gli addetti devono frequentare il corso di 16 ore.

55.6 Gli addetti al primo soccorso devono frequentare specifici corsi di formazione?

Sì, l'art. 45, D. Lgs. n. 81/2008, ha rimandato al decreto del Ministero della Salute n. 388/2003, per quanto riguarda le modalità di formazione degli addetti al primo soccorso, che devono frequentare un corso di formazione di 12 o 16 ore secondo la tipologia di rischi dell'azienda e il numero di lavoratori occupati. Poiché i cantieri edili sono classificati tra le aziende di gruppo A, i lavoratori designati devono partecipare a corsi di formazione della durata di 16 ore i cui contenuti sono in dettaglio riportati all'Allegato 3. Infatti, i cantieri edili appartengono al gruppo A II, quindi, "ad aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente".

55.7 Gli addetti al primo soccorso devono partecipare a corsi di aggiornamento?

Sì, l'art. 3, D.M. n. 388/2003, ha stabilito che "la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico".

55.8 Il datore di lavoro può svolgere direttamente, oltre ai compiti di RSPP, anche quelli di addetto al primo soccorso e di addetto antincendio?

Sì, però, soltanto per i cantieri di dimensioni modeste.

Infatti, l'art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha consentito al datore di lavoro di poter svolgere, oltre che i compiti di RSPP, anche quelli di addetto antincendio e al primo soccorso; però, l'art. 22, D. Lgs. n. 106/2009, ha fatto una precisazione al riguardo, consentendo che il datore di lavoro possa svolgere questi compiti "soltanto per le imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori".

Sempre l'art. 22 ha anche ricordato che il datore di lavoro, per poter svolgere queste funzioni, in ogni caso, deve frequentare i corsi di formazione previsti dagli artt. 45 e 46, D. Lgs. n. 81/2008, per i lavoratori designati.

55.9 Quali sono i presidi di intervento di primo soccorso che devono essere presenti in cantiere?

In cantiere deve essere sempre presente la cassetta di pronto soccorso che deve essere custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato I al D.M. n. 388/2003.

Invece, per le imprese con meno di 3 lavoratori come, per esempio, le imprese che effettuano installazione e manutenzione di impianti e si spostano con frequenza da un cantiere all'altro, è sufficiente la presenza di un pacchetto di medicazione i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato 2 al D.M. n. 388/2003.

55.10 Il medico competente può richiedere la necessità che siano presenti in cantiere, oltre a quanto contenuto nella cassetta di pronto soccorso, anche altri presidi sanitari?

Sì, l'art. 4, D.M. n. 388/2003, ha previsto che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, può prevedere, oltre a quanto contenuto nella cassetta di pronto soccorso, anche la presenza di altri presidi medici necessari in relazione agli specifici rischi derivanti dalla particolarità del cantiere. Per esempio, può essere prevista la necessità di "barelle civetta" da poter agganciare al gancio della gru, per consentire il trasporto a terra di un lavoratore infortunato in uno dei piani alti dell'edificio in costruzione, di "penna levaschegge" per eliminare, in condizioni di

sicurezza, schegge metalliche introdottesi nell'occhio nel corso di operazioni di affilatura di attrezzi con la mola smeriglio, di "siero antiofidico" in caso di morso di vipera, da utilizzare se i lavori sono svolti nel periodo estivo, in aperta campagna, distante più di due ore dal più vicino centro ospedaliero.

55.11 Il datore di lavoro deve fare qualche comunicazione relativamente al gruppo di appartenenza della propria impresa, relativamente al rischio incendio?

Sì, l'art. 1, comma 2, D.M. n. 388/2003, ha stabilito che il datore di lavoro, sentito il medico competente, nel caso in cui la propria azienda appartenga al gruppo A, lo comunichi alla AUSL competente per territorio in cui è svolta l'attività lavorativa, per la predisposizione degli eventuali interventi di emergenza. La comunicazione deve riguardare la sede aziendale dell'impresa e non i singoli cantieri (nota del Ministero della Salute 15 giugno 2004).

55.12 Qual è il posto più opportuno del cantiere in cui tenere la cassetta di pronto soccorso? Inoltre, la stessa deve essere tenuta chiusa a chiave?

L'art. 4, comma 2, D.M. n. 388/2003, ha stabilito che, in modo generico, "le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso devono essere mantenute in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custodite in luogo idoneo e facilmente accessibile". L'unico luogo con queste caratteristiche dovrebbe essere costituito dall'ufficio del cantiere che, oltre tutto, è quasi sempre presidiato; è opportuno che la cassetta sia tenuta chiusa a chiave per evitare che il contenuto sia "saccheggiato" per cui, nel momento del bisogno, possano risultare mancanti alcuni presidi necessari.

Infatti, tra le informazioni che devono essere fornite agli addetti rientra certamente l'ubicazione della cassetta e dei nominativi degli addetti ai quali è necessario rivolgersi in caso di necessità e, se la cassetta fosse tenuta aperta, si potrebbe correre il rischio che qualche lavoratore, in caso di necessità, si "automedichi" con conseguente rischio di interventi pericolosi.

55.13 Piccoli gruppi di lavoratori, costituiti da 23 addetti, che si spostano con l'automezzo dell'azienda per effettuare, in differenti luoghi di lavoro, operazioni di montaggio e di manutenzione di impianti devono tenere sull'autovettura il pacchetto di medicazione?

Sì, l'art. 2, comma 5, D.M. n. 388/2003, ha stabilito che "nelle aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un

mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.".

55.14 La responsabilità del mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio spetta ai lavoratori incaricati e formati o al datore di lavoro?

Questo compito spetta al datore di lavoro. L'Allegato VI al D.M. 10 marzo 1998 ha stabilito che "il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio". Per cui il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature antincendio e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento possa pregiudicare il corretto funzionamento e uso dei presidi antincendio.

55.15 I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono in ogni caso organizzare, all'interno del cantiere, un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori?

Sì, nella quasi generalità dei casi; l'art. 104, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, ha permesso la possibilità che nel contratto di affidamento lavori l'organizzazione di questo servizio possa essere a carico del committente. Questa condizione si può verificare soprattutto nel caso in cui i lavori siano svolti in ambienti o in immediate vicinanze di ambienti nei quali deve proseguire l'attività lavorativa del committente per cui sono presenti anche dipendenti del committente stesso per i quali è già stato istituito il servizio di pronto soccorso e di antincendio di cui l'impresa esecutrice può usufruire, in caso di necessità, evitando così le spese relative alla duplicazione del servizio nello stesso ambiente o in ambienti molto vicini.

56 NOMINA, REQUISITI, FORMAZIONE DEL RLS E DEL RLST

Ai sensi dell'art. 2, D. Lgs. n. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro". Quindi, questa figura ha "istituzionalmente" il compito di catalizzare le istanze dei lavoratori tendenti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute all'interno del luogo di lavoro, di filtrare queste istanze per poter prendere in considerazione quelle certamente utili e, quindi, di veicolare al datore di lavoro, ai dirigenti e al RSPP queste richieste. Anche il dodicesimo "considerando" della direttiva 89/391/CEE,

recepita con il D. Lgs. n. 626/1994, aveva fatto presente che "per garantire un migliore livello di protezione è necessario sviluppare la partecipazione equilibrata, in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, tra i datori di lavoro ed i lavoratori ed i loro rappresentanti grazie a procedure e strumenti adeguati, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali".

56.1 Il datore di lavoro può avere qualche responsabilità se i propri dipendenti decidono di non eleggere o designare un loro rappresentante?

No, eleggere un proprio rappresentante, per quanto attiene il controllo delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, costituisce un diritto dei lavoratori, come chiaramente indicato dall'art. 47, D. Lgs. n. 81/2008; i lavoratori sono liberi di decidere se esercitare o meno questo diritto.

Se, però, i lavoratori effettuano la nomina deve scattare, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di formazione del lavoratore eletto o designato.

56.2 E' necessario prevedere una formazione particolare per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispetto a quella prevista per i lavoratori?

Sì, l'art. 37, comma 10, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi". La disposizione ha precisato anche che la durata minima dei corsi è di 32 ore.

56.3 Quali sono i contenuti specifici del corso di formazione per gli RLS?

Questi contenuti sono riportati in dettaglio all'art. 37, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008, e riguardano:

- i principi giuridici comunitari e nazionali;
- la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- le valutazioni dei rischi;
- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

- gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- le nozioni di tecnica della comunicazione.

56.4 E' necessario prevedere un aggiornamento periodico per gli RLS?

Sì, l'art. 32, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto, per gli RLS, la necessità di un aggiornamento periodico di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

56.5 Per poter svolgere le sue funzioni, il RLS deve essere in possesso di un titolo di studio minimo?

No, nessuna disposizione del D. Lgs. n. 81/2008 ha individuato un titolo di studio minimo per poter svolgere le funzioni di RLS e di RLST.

E' previsto soltanto che acquisiscano la formazione specifica, i cui contenuti minimi sono indicati all'art. 37, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008, e che questa formazione avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro, senza oneri economici a carico dei lavoratori.

56.6 In imprese con numero molto elevato di dipendenti, è sufficiente che sia nominato un solo RLS?

No, l'art. 47, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il numero minimo di RLS è:

- uno per aziende sino a 200 lavoratori;
- tre per aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei per le aziende oltre i 1.000 lavoratori.

56.7 Può essere eletto RLS il preposto?

Sì, il preposto è un "lavoratore" a tutti gli effetti per cui può certamente essere eletto o designato RLS dai colleghi di lavoro.

56.8 Chi può rappresentare al datore di lavoro le istanze di sicurezza dei lavoratori nel caso non sia eletto o designato, da parte dei lavoratori, il loro rappresentante?

L'art. 47, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "qualora non si proceda alla elezione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST)".

Le funzioni di questa figura sono indicate all'art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del RLS "con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

56.9 Il RLST ha diritto a una formazione particolare rispetto a quella prevista per il RLS?

Sì, il RLST ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, per cui, come richiesto dal comma 7, art. 48, D. Lgs. n. 81/2008, deve partecipare a un corso di almeno 64 ore ed effettuare un aggiornamento annuale di 8 ore.

56.10 Da quale organismo è individuato il RLST?

Il RLST è individuato dall'organismo paritetico della provincia in cui è presente la sede legale dell'impresa; l'organismo paritetico, come previsto dall'art. 48, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, deve comunicare il nominativo del RLST all'impresa e ai lavoratori interessati.

56.11 Il datore di lavoro dell'impresa può vietare l'accesso in cantiere al RLST?

No, l'art. 48, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "ove l'azienda impedisca l'accesso al RLST questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza all'organo di vigilanza territorialmente competente".

56.12 Può essere eletto RLS un lavoratore che in precedenza era stato nominato RSPP da parte del datore di lavoro?

No, l'art. 50, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito chiaramente che "l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione". Già in precedenza, poiché il D. Lgs. n. 626/1994 non aveva precisato questa incompatibilità di funzioni, la sentenza di Cass. civ., 15 settembre 2006, n. 1965, aveva evidenziato che "concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro, significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllore coinciderebbero".

56.13 Deve essere obbligatoriamente nominato RLS un dipendente assunto a tempo indeterminato?

No, poiché l'art. 47, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il rappresentante dei lavoratori è eletto "dai lavoratori" al loro interno" e, poiché la definizione di lavoratore (art. 2, D. Lgs. n. 81/2008) è "persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato", può essere eletto RLS qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto con il quale sta prestando l'attività lavorativa. Comunque, è preferibile che i lavoratori eleggano RLS un collega assunto con contratto a tempo indeterminato per evitare di dover ripetere l'elezione in conseguenza del termine del contratto del lavoratore e per evitare al datore di lavoro l'onere relativo alla formazione del nuovo eletto.

56.14 Il nominativo del RLS deve essere comunicato a qualche organismo pubblico?

Sì, l'art. 18, comma 1, lettera aa), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il datore di lavoro o il dirigente devono "comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", mentre l'art. 48, comma 6, ha stabilito che l'organismo paritetico deve comunicare all'azienda e ai lavoratori il nominativo del RLST. La comunicazione deve essere fatta on line, utilizzando il sito internet dell'INAIL "punto cliente", in cui sono riportate le modalità secondo le quali effettuare la comunicazione. E' possibile anche scaricare uno schema di dichiarazione predisposto dall'INAIL.

56.15 Per quale motivo il datore di lavoro, mentre non ha alcuna responsabilità se i lavoratori decidono di non eleggere il RLS, è soggetto a una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro (art. 32, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 55, D. Lgs. n. 81/2008) se non segnala annualmente all'INAIL il nominativo del RLS?

Il legislatore è ricorso a questo artificio per "invogliare" il datore di lavoro ad attivarsi perché i lavoratori eleggano un loro rappresentante.

Infatti, in mancanza di questa elezione, come previsto dall'art. 52, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve contribuire al "sostegno delle attività degli organismi paritetici in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato".

57 INTERVENTI CHE POSSONO ESSERE MESSI IN ATTO DAL RSL E DAL RLST

Gli interventi del RLS possono essere molto utili ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute di tutti i luoghi di lavoro, ma possono risultare ancora più efficaci per i cantieri edili in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa è più difficilmente programmabile rispetto, per esempio, a uno stabilimento industriale.

57.1 I rappresentanti per la sicurezza delle imprese esecutrici possono prendere visione dei contenuti del PSC e del POS ed eventualmente fare qualche osservazione riguardo ai contenuti?

Sì, l'art. 100, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione degli RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori". Inoltre, l'art. 102, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che, prima dell'accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecuttrice deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve fornire allo stesso eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Sempre lo stesso art. 100 ha previsto che, quindi, "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo".

57.2 Il RLS ha diritto di richiedere al datore di lavoro la consegna, per prenderne visione, del documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'impresa?

Sì, l'art. 18, comma 1, lettera o), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito, tra gli obblighi del datore di lavoro o del dirigente, anche quello di "consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR".

57.3 Il DVR deve essere obbligatoriamente tenuto su supporto cartaceo?

No, l'art. 53, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico".

57.4 La consegna al RLS di un PC portatile, connesso con la rete aziendale, contenente il DVR dell'impresa, può costituire, per il datore di lavoro, assolvimento dell'obbligo di consegna del documento?

Sì, l'art. 18, comma 1, lettera o), D. Lgs. n. 81/2008, non aveva indicato le modalità di consegna del DVR al RLS, per cui l'interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 52/2008 ha precisato che l'obbligo di legge relativo alla consegna del DVR è comunque "garantito mediante consegna dello stesso su

supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del RLS, giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento affettivo delle funzioni di RLS".

57.5 Il RLS o il RLST può prendere visione delle documentazioni relative alle macchine e alle attrezzature di lavoro utilizzate, dei programmi di manutenzione delle stesse, dei verbali di ispezione degli organi di controllo e di vigilanza e dell'eventuale piano di evacuazione e di emergenza?

Sì, l'art. 50, comma 1, lettere e) e f), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il RLS "riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, nonché quelle inerenti alle macchine, agli impianti, agli ambienti di lavoro e le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza".

In particolare, riguardo ai verbali degli organi di vigilanza, il Ministero del Lavoro, con la direttiva 23 febbraio 2000, ha stabilito che "il personale ispettivo e di controllo dovrà partecipare agli RLSRLST anche le irregolarità riscontrate tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali".

57.6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in caso di durata presunta dei lavori inferiore a 200 giorni lavorativi, può richiedere al datore di lavoro l'effettuazione della riunione prevista all'art. 35, D. Lgs. n. 81/2008?

Sì, l'art. 35 ha stabilito che il datore di lavoro, nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, ha l'obbligo di indire, almeno una volta all'anno, una riunione alla quale devono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente, se nominato, e il RLS. Tuttavia, l'art. 104, D. Lgs. n. 81/2008, ha consentito che, se la durata presunta dei lavori è inferiore a 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 102 (consultazione del RLS, da parte del datore di lavoro, riguardo ai contenuti del PSC) ha costituito assolvimento dell'obbligo della riunione. L'art. 104 ha previsto, però, la possibilità che la riunione debba essere effettuata, in ogni caso, solo se con "motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". Questa richiesta, da parte del RLS, può essere dovuta alla effettuazione di lavorazioni di particolare rischio o alla constatazione del mancato rispetto in cantiere delle condizioni di sicurezza, soprattutto nel caso in cui, essendo i lavori di breve durata o affidati a una sola impresa, non è prevista la figura del coordinatore in fase di esecuzione.

57.7 Nel caso in cui in cantiere non sia prevista la designazione dei coordinatori della sicurezza, quali interventi può mettere in atto il RLS qualora riscontri che nel cantiere non sono rispettate le norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori?

Come previsto dall'art. 50, comma 1, lettera o), D. Lgs. n. 81/2008, il RLS "può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro". Le autorità competenti sono gli organi di vigilanza e, quindi, l'azienda sanitaria locale e la direzione provinciale del lavoro. Inoltre, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 1996, n. 399, i RLS "hanno la possibilità di chiamare il datore di lavoro dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela".

Questo soprattutto nel caso in cui il datore di lavoro non consenta il concreto svolgimento delle attività di cui all'art. 9, Statuto dei lavoratori, in quanto il controllo della sicurezza dell'ambiente di lavoro costituisce "attività sindacale" nel senso più ampio del termine.

57.8 Nei cantieri di notevoli dimensioni, di lunga durata e con presenza di numerose imprese il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha compiti particolari?

Sì, l'art. 49, D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che "per i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere", deve essere prevista la figura del rappresentante dei lavoratori di sito produttivo, individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo, con il compito di coordinamento dei rappresentanti stessi.

Oltre che per i cantieri di queste caratteristiche deve essere previsto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo anche per:

- i porti;
- i centri intermodali di trasporto;
- gli impianti siderurgici;
- i contesti produttivi con numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

58 OBBLIGHI DEL DATORE PER LA FORMAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEL CANTIERE

Ormai da più di venti anni sia il D. Lgs. n. 626/1994 che il D. Lgs. n. 494/1996, recependo rispettivamente le direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE, hanno posto il lavoratore e la sua formazione professionale al centro del sistema di prevenzione aziendale in quanto il legislatore si era reso conto che, anche in presenza di macchine, di impianti e di attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di sicurezza, era possibile raggiungere una significativa riduzione del fenomeno infortunistico soltanto in presenza di lavoratori opportunamente formati, informati e addestrati. Si è passati, così, da una prevenzione oggettiva, che si era preoccupata fundamentalmente di stabilire precise misure, distanze, caratteristiche di sicurezza delle macchine e degli ambienti di lavoro, a una prevenzione soggettiva con l'obbligo, quindi, per il datore di lavoro di prevedere una adeguata formazione dei lavoratori soprattutto se addetti a lavorazioni particolarmente rischiose. Il legislatore non ha ritenuto sufficiente che, però, l'attestazione di questa formazione fosse fornita direttamente dal datore di lavoro ma ha richiesto che dovesse essere certificata da soggetti formatori esterni abilitati, dopo che i lavoratori interessati avevano partecipato a uno specifico corso al termine del quale, dopo la verifica dell'apprendimento, è rilasciato un apposito patentino.

58.1 Le Regioni possono prevedere misure più restrittive, per esempio, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008?

Sì, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che, in relazione a quanto disposto dall'art. 117, Costituzione, le disposizioni della norma "si applicano con carattere di cedevolezza". Infatti, secondo l'art. 117, Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di politica estera, difesa e Forze armate, moneta, organizzazione amministrativa dello Stato, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza e stato civile, previdenza sociale, legislazione elettorale, dogane, tutela dell'ambiente, mentre sono materie di "legislazione concorrente" la tutela della salute e la tutela e sicurezza sul lavoro. Infatti, alcune Regioni del nord Italia, negli anni scorsi, hanno emanato decreti regionali che richiedevano la necessità del conseguimento di uno specifico patentino per poter essere adibito alla manovra di apparecchi di sollevamento materiali e persone, carrelli elevatori ed escavatori. Questo obbligo di specifica e documentata formazione agli addetti alla manovra di queste attrezzature di

lavoro è stato esteso a tutto il territorio nazionale dall'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

58.2 Qual è la formazione generale richiesta per i lavoratori, i dirigenti e i preposti del settore edile?

- Lavoratori: 4 ore di formazione generale più 12 ore di formazione specifica, per un totale di 16 ore; è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore (accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011);
- Lavoratori nuovi assunti in edilizia: 16 ore (contratto collettivo nazionale edilizia);
- Preposti: formazione per lavoratori più 8 ore di formazione specifica per un totale di 24 ore; è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore (accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011);
- Dirigenti: 16 ore di formazione più l'aggiornamento quinquennale di 6 ore (accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011).

58.3 Qual è la formazione generale richiesta per RSPP, ASPP e RLS del settore edile?

- RSPP: 28+60+24 ore pari a 112 ore, più l'aggiornamento quinquennale di 60 ore (provvedimento Stato-Regioni 26 gennaio 2006);
- ASPP: 28 + 60 ore; è previsto l'aggiornamento quinquennale di 28 ore (provvedimento Stato-Regioni 26 gennaio 2006);
- RLS: 32 ore di formazione; è previsto l'aggiornamento annuale di 4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende con più di 50 addetti (art. 37, D. Lgs. n. 81/2008).

58.4 Qual è la formazione richiesta per lavoratori addetti al primo soccorso e all'antincendio?

- Addetti antincendio (rischio medio): 8 ore e aggiornamento triennale di 5 ore (decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998);
- addetti antincendio (rischio alto, utilizzo esplosivi e lavori in galleria): 16 ore e aggiornamento triennale di 8 ore (decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998);
- addetti al primo soccorso: 16 ore e aggiornamento triennale di 6 ore (decreto del Ministero della Salute n. 388/2003).

58.5 Qual è la formazione richiesta per lavoratori addetti alle attività lavorative particolarmente rischiose?

- Addetti al montaggio, allo smontaggio, alla trasformazione di ponteggi metallici: 28 ore di formazione con aggiornamento quadriennale di 4 ore (Allegato XXI al D. Lgs. n. 81/2008);

- addetti ad accesso e posizionamento mediante funi: 32 ore di formazione con aggiornamento quinquennale di 8 ore.

58.6 Qual è la formazione richiesta per i lavoratori addetti alle attrezzature di lavoro particolarmente rischiose?

- Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili: 81012 ore di formazione in relazione alla tipologia di apparecchio con aggiornamento quinquennale di 4 ore (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012);

- addetti alla gru su autocarro: 12 ore di formazione in relazione alla tipologia di apparecchio con aggiornamento quinquennale di 4 ore (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012);

- addetti alla gru a torre: 121416 ore di formazione in relazione alla tipologia di apparecchio con aggiornamento quinquennale di 4 ore (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012);

- addetti alle gru mobili: 1422 ore di formazione in relazione alla tipologia di apparecchio con aggiornamento quinquennale di 4 ore (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012);

- addetti ai carrelli elevatori semoventi con conduttore a bordo: 121620 ore di formazione in relazione alla tipologia di apparecchio con aggiornamento quinquennale di 4 ore (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012);

- addetti agli escavatori, alle pale caricatrici, alle autoribaltabili a cingoli: 1016222834 ore di formazione in relazione alla tipologia di apparecchio con aggiornamento quinquennale di 4 ore (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012);

- addetti alle pompe di calcestruzzo: 14 ore di formazione in relazione alla tipologia di apparecchio con aggiornamento quinquennale di 4 ore (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012).

58.7 Qual è la formazione richiesta per lavoratori addetti alla manipolazione di materiali particolarmente pericolosi?

- Addetti alla rimozione, allo smaltimento e alla bonifica di materiali contenenti amianto: 30 ore di formazione con aggiornamento quinquennale di 4 ore (D.P.R. 8 agosto 1994);

- responsabili di operazioni di rimozione, di smaltimento e di bonifica di materiali contenenti amianto: 50 ore di formazione con aggiornamento quinquennale di 8 ore (D.P.R. 8 agosto 1994).

58.8 Deve essere prevista la formazione anche per i lavoratori atipici previsti dalla legge Biagi?

Sì, il D. Lgs. n. 276/2003, ha introdotto nuove forme di lavoro quali:

- il contratto di lavoro intermittente;
- il contratto di lavoro ripartito;
- il contratto di lavoro a progetto.

Questi contratti di somministrazione di lavoro possono essere conclusi da un soggetto chiamato "utilizzatore" che si rivolge ad altro soggetto chiamato "somministratore"; il somministratore fornisce la manodopera che è impiegata dall'utilizzatore.

L'art. 23, comma 5, è inerente alla formazione e all'informazione di queste particolari tipologie di lavoratori; normalmente, questo obbligo è adempiuto dall'utilizzatore che conosce i rischi dell'ambiente in cui questi lavoratori dovranno operare, soprattutto perché potrà servirsi delle modalità formative utilizzate per i lavoratori già impiegati.

58.9 Il personale di nuova assunzione deve obbligatoriamente essere formato prima che inizi l'attività lavorativa?

No, il punto 10, accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, ha previsto che "il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non sia possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione".

58.10 I componenti di un'impresa familiare devono obbligatoriamente risultare "formati" per poter partecipare all'attività di cantiere?

No, l'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che i componenti dell'impresa familiare "hanno facoltà" di partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di beneficiare della sorveglianza sanitaria. Lo stesso disposto

ha precisato che, però, la partecipazione ai corsi di formazione non è obbligatoria "fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", per cui, se i componenti dell'impresa familiare devono essere adibiti, per esempio, al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici o a operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto o alla conduzione di escavatori e di apparecchi di sollevamento, devono aver partecipato ai relativi specifici corsi di formazione.

58.11 Il datore di lavoro di addetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve prevedere una particolare formazione per questi lavoratori?

Sì, il D.P.R. n. 177/2011 ha previsto particolari e precise procedure di lavoro per lo svolgimento di queste attività che, negli ultimi anni, sono state causa di gravi infortuni con morti plurime. In particolare, l'art. 2 ha previsto la necessità di effettuare attività di informazione e formazione per tutto il personale utilizzato, compreso il datore di lavoro, specificatamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di queste attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti di questa formazione saranno riportati in dettaglio in un decreto di prossima pubblicazione da parte della conferenza Stato-Regioni.

58.12 Come può un lavoratore che deve essere assunto da un'impresa dimostrare di essere già formato?

Il lavoratore può dimostrare di essere già formato e informato per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, dell'attività lavorativa esibendo al nuovo datore di lavoro il libretto formativo del cittadino. L'art. 37, comma 14, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del DLgs. n. 276 del 10 settembre 2003". Questa disposizione ha definito "libretto formativo del cittadino" "il libretto del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".

Questo documento ha costituito, quindi, il "curriculum vitae formativo" del lavoratore e un importante ausilio per il datore di lavoro che, consultandolo, può:

- verificare le conoscenze già possedute dal lavoratore, in particolare, in materia di sicurezza sul lavoro;
- programmare la formazione mancante;
- attestare facilmente, in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza, di avere adempiuto agli organi di formazione.

58.13 L'art. 37, comma 12, D. Lgs. N. 81/2008, ha stabilito che la formazione dei lavoratori e quella dei propri rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ma quali sono gli organismi abilitati a effettuare questa formazione?

La circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13/2012 ha riportato i nominativi delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che hanno sottoscritto i contratti collettivi nazionali nel settore dell'edilizia, precisando che "solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possono definirsi "organismi paritetici" e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro".

Eventuali altri enti bilaterali non possono essere definiti, quindi, "organismi paritetici" e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

59 OBBLIGHI DI SICUREZZA DEI LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi chiamati a operare nei cantieri edili possono intervenire in applicazione di un contratto d'opera, che, come indicato dall'art. 2222, c.c., si ha "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente".

Anche per il contratto d'opera del "lavoratore autonomo" vi è un obbligo di risultato, con assunzione del "rischio d'impresa" per cui, al termine dei lavori, può realizzare un utile o subire anche una perdita economica.

59.1 Quali sono gli obblighi dei lavoratori autonomi in cantiere?

La figura del lavoratore autonomo è definita dall'art. 89, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 81/2008, come "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

L'art. 94, D. Lgs. n. 81/2008, ha riportato, per i lavoratori autonomi, l'obbligo di:

- attuare quanto previsto nel PSC e nei POS (art. 100, comma 3);
- rispettare le norme del capo II (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota);
- adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Nella formulazione di quest'ultimo punto il legislatore è stato impreciso, in quanto, se i lavori sono affidati a una sola impresa, non è prevista la figura del coordinatore in fase di esecuzione per cui non esiste il soggetto al quale i lavoratori autonomi possono fare riferimento.

59.2 Quali sono le responsabilità dei lavoratori autonomi?

Come indicato al punto 4.10, norma UNI 10942, i lavoratori autonomi devono:

"a) se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto, attuare le misure comportandosi come lavoratori dipendenti;

b) se inseriti in un'operazione autonoma in copresenza di altri reparti operativi o lavoratori autonomi, attuare tutte le misure di sicurezza come se fossero incaricati in qualità di preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore".

59.3 I lavoratori autonomi devono redigere il POS?

No, però, è opportuno fare presente che non scatta questo obbligo di redazione "soltanto" se il lavoratore autonomo è presente "da solo" in cantiere. Infatti, al riguardo, la nota del Ministero del Lavoro all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 418/2001 ha precisato che "l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto a essi si porrà quale "datore di lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere".

Quindi, se il lavoratore autonomo non opera da solo in cantiere ma utilizza qualche collaboratore o aiutante diventa automaticamente "datore di lavoro" e deve scattare, a suo carico, l'obbligo di predisporre il POS. Infatti, il legislatore ha evidenziato la netta differenza esistente tra concetto di impresa e quello di lavoratore autonomo, per

esempio, con l'art. 101, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, con il quale ha stabilito che "prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi". Quindi, quando il legislatore ha voluto fare riferimento ai lavoratori autonomi li ha espressamente menzionati e, se non menzionati, li ha voluti deliberatamente escludere dalla specifica disciplina che ha previsto per le imprese.

59.4 I lavoratori autonomi devono prendere visione del PSC?

Sì, l'art. 101, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito in modo chiaro che "prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi".

59.5 E' obbligata a redigere il POS un'impresa che entra in cantiere soltanto per la consegna di materiali come sacchi di calce e di cemento, tondini in ferro, tavoloni di legname, porte e infissi, pezzi igienici?

Secondo le indicazioni riportate all'art. 96, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81/2008, la risposta sarebbe stata affermativa, in quanto ha fatto riferimento, in modo generico, a tutte le imprese. Invece, il D. Lgs. n. 106/2009, con l'art. 64, ha modificato questa disposizione, precisando che "la previsione di cui al comma 1, lettera g) non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26". Quindi, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, è sempre necessario assicurare la reciproca informazione tra il datore di lavoro dell'impresa committente la fornitura e il datore di lavoro dell'impresa fornitrice, per cui il datore di lavoro-committente deve predisporre il DUVRI in cui devono essere indicate le misure necessarie per eliminare o, almeno, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Queste informazioni possono riguardare, per esempio:

- l'orario in cui accedere in cantiere;
- le dimensioni massime del mezzo di trasporto del materiale in relazione alle caratteristiche del cantiere;
- il percorso che il mezzo deve seguire per raggiungere la zona di scarico del materiale;
- la necessità di farsi accompagnare da un addetto dell'impresa se il cantiere è molto esteso;
- le modalità secondo cui posizionare il materiale da depositare;

- la eventuale necessità di utilizzare i mezzi di sollevamento presenti in cantiere per facilitare lo scarico.

59.6 E' obbligata a redigere il POS l'impresa fornitrice di calcestruzzo in cantiere?

La risposta è affermativa se l'impresa fornitrice deve concorrere nella realizzazione dell'opera in quanto, in questo caso, i propri dipendenti devono partecipare, insieme ai dipendenti dell'impresa, alle operazioni di scarico del calcestruzzo, divenendo così, non soltanto impresa fornitrice ma anche esecutrice. In queste condizioni, quindi, l'impresa fornitrice del calcestruzzo deve trasmettere il proprio POS al datore di lavoro dell'impresa che ha commissionato la fornitura, che, dopo averne verificato la congruenza con il proprio POS, lo deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione. Infatti, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 febbraio 2011 relativa alle procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, indicando i contenuti del DUVRI, ha precisato che "il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa". Quindi, se non è rispettata questa condizione, è necessario predisporre non il DUVRI ma il POS.

59.7 Il datore di lavoro di un'impresa familiare di piccole dimensioni che partecipa insieme ai propri dipendenti allo svolgimento dell'attività lavorativa deve sottoporsi ai controlli medici previsti per i propri dipendenti?

No, con un distinguo. L'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori "hanno facoltà" di beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Quindi, questi soggetti non sono obbligati a sottoporsi alla visita medica preventiva, mentre sono soggetti alla sorveglianza sanitaria se svolgono attività in cui è presente, per esempio, il rischio rumore e/o vibrazioni.

60 SICUREZZA NEI NOLI A CALDO E NEI NOLI A FREDDO

L'utilizzo dei noli a caldo e a freddo di macchine e di attrezzature di lavoro si va sempre più diffondendo in edilizia in quanto, per le imprese di dimensioni medio-piccole, non è conveniente acquistare attrezzature spesso molto costose che, avendo

un utilizzo ridotto nel corso dei lavori, sarebbero difficilmente ammortizzate, per cui, sempre più spesso, le imprese devono ricorrere al noleggio di queste attrezzature.

Nel nolo a freddo il contratto deve prevedere soltanto la fornitura della macchina o dell'attrezzatura che dovrà essere manovrata da un dipendente dell'impresa, mentre nel nolo a caldo, oltre al macchinario, è messo a disposizione del richiedente, oltre all'attrezzatura, anche un lavoratore con specifica competenza di utilizzo, che comunque deve svolgere una attività accessoria rispetto alla "prestazione principale" costituita dalla messa a disposizione del bene. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori è preferibile, quando possibile, ricorrere al nolo a caldo in quanto il manovratore messo a disposizione da parte dell'impresa proprietaria del macchinario, operando sempre con la stessa macchina, certamente ne deve conoscere al meglio i pregi e i difetti e le corrette modalità di utilizzo.

60.1 Il nolo a caldo di un macchinario può essere considerato appalto o subappalto?

Nella generalità dei casi, no. Come indicato all'art. 1655, c.c., "l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Quindi, chi è chiamato a eseguire l'appalto o il subappalto deve eseguire, per conto del committente, l'opera organizzando autonomamente le modalità secondo le quali eseguire il lavoro. Invece, nel nolo a caldo il manovratore della macchina opera in una posizione subordinata rispetto al committente che ha noleggiato il macchinario e che ha fornito le direttive secondo le quali eseguire il lavoro.

Infatti, il nolo di un bene può essere considerato alla stregua di un "contratto di locazione", normato dall'art. 1571, c.c., con cui "una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo"; nel nolo a caldo nel rapporto contrattuale è prevista la fornitura, oltre che del macchinario, anche del conduttore che viene a trovarsi in una posizione subordinata rispetto al committente che ha noleggiato il macchinario.

In questo caso il manovratore del macchinario si trova praticamente nella posizione di "distacco" indicata all'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, per cui "tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato".

Al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 13 giugno 1997, n. 6923, aveva precisato che "il nolo a caldo è un contratto atipico assimilabile come disciplina alla

locazione di cose mobili o, meglio, alla "locatio operis", ovvero all'appalto di servizi, in base al quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore".

60.2 La ditta che effettua il nolo a caldo, per esempio, di una autogru o di un escavatore, deve redigere il POS?

No, il datore di lavoro dell'operatore non ha alcuna competenza nell'organizzazione dell'attività lavorativa del proprio dipendente, in quanto il corretto posizionamento della macchina e il lavoro da svolgere sono a carico del soggetto che ha noleggiato il mezzo che deve inserire nel proprio POS l'utilizzo di questa attrezzatura, specificandone le modalità operative.

60.3 Quali sono gli obblighi di sicurezza dell'operatore e della ditta noleggiatrice della macchina?

L'operatore deve:

- rispettare l'organizzazione generale del cantiere in cui dovrà operare;
- non utilizzare la macchina in caso di guasto o di cattivo funzionamento degli organi di controllo e di sicurezza;
- non utilizzare la macchina per attività non previste nel libretto di uso e manutenzione, anche se richieste dal committente.

L'impresa noleggiatrice, a sua volta, ha l'obbligo di:

- fornire macchinari idonei all'attività lavorativa che deve essere svolta;
- effettuare la prevista manutenzione periodica dei macchinari;
- provvedere al necessario addestramento dell'operatore incaricato nei riguardi del corretto uso della macchina.

60.4 Nel caso di lavori pubblici un nolo a caldo di notevole importo deve essere considerato come sub appalto e, quindi, deve rispettare le condizioni previste dall'art. 118, D. Lgs. N. 163/2006, in particolare, è soggetto all'autorizzazione della stazione appaltante?

Sì, se il nolo rientra tra le condizioni indicate dall'art. 118, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006, quindi, se "singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare". In ogni caso, è obbligo dell'affidatario "comunicare alla

stazione appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

60.5 Nel caso di contratto di nolo a caldo eccedente il 2% dell'importo delle prestazioni affidate, sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori?

Sì, l'interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2012, ricordando il contenuto dell'art. 118, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006, ha precisato che "la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di un'estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati". Quindi, "l'intenzione del legislatore non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell'appalto ovvero del subappalto; in tale ipotesi è comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori". L'interpello n. 2/2012 ha ricordato, al riguardo, anche le conclusioni della sentenza del Tribunale di Bologna 22 novembre 2009 secondo la quale "la fattispecie del nolo a caldo e dell'appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell'impresa effettivamente operante".

60.6 Quali obblighi ha l'impresa esecutrice nei riguardi del committente nel caso in cui acquisti il conglomerato bituminoso da un produttore che provvede alla consegna in cantiere con propri mezzi ma non alla stesa del materiale alla quale provvede l'impresa stessa?

In questo caso non si è in presenza di un subappalto ma di un subcontratto di fornitura per cui non è richiesta l'autorizzazione del committente, ma, come richiesto dall'ultimo periodo dell'art. 118, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006, sussiste soltanto l'obbligo di comunicazione al committente del nome del subcontraente e dell'importo del contratto. Se, invece, fosse effettuata, oltre alla fornitura, anche la posa in opera del conglomerato bituminoso, si sarebbe in presenza, a tutti gli effetti, di un subappalto soggetto, quindi, all'autorizzazione del committente.

60.7 Il datore di lavoro che utilizza con nolo a freddo una macchina, quali garanzie può avere che la stessa sia rispondente alla normativa di sicurezza?

La macchina o l'attrezzatura deve essere accompagnata da un'attestazione, rilasciata dal noleggiatore, in cui sia indicata la rispondenza dell'attrezzatura alla specifica normativa di sicurezza. Inoltre, come richiesto dall'art. 71, comma 4, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, la macchina deve essere accompagnata dal registro di controllo, dove previsto. Infatti, l'art. 72, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buon stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza". Il datore di lavoro deve anche controllare che la macchina sia corredata di "apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione", come richiesto dall'art. 71, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008.

60.8 Quali controlli deve effettuare il datore di lavoro che rilevi che la macchina che ha preso a nolo non è marcata CE?

Il datore di lavoro deve fare attenzione a quanto richiesto dall'art. 70, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, secondo cui le attrezzature di lavoro immesse sul mercato prima del recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (21 settembre 1996) "devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V". È opportuno ricordare che il D.P.R. n. 459/1996, "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine", è stato abrogato e sostituito dal D. Lgs. n. 17/2010.

60.9 Il datore di lavoro dell'impresa che noleggia a caldo o a freddo deve effettuare qualche controllo su macchine e attrezzature che sono considerate particolarmente pericolose?

Sì, il datore di lavoro deve verificare se la macchina sia tra quelle per le quali il legislatore ha richiesto la necessità di una verifica periodica delle condizioni di sicurezza effettuata da un organo ufficiale di controllo, nel qual caso deve verificare la presenza dei verbali relativi a queste verifiche periodiche che devono essere effettuate con la frequenza indicata all'Allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008. I documenti attestanti l'effettuazione, con esito positivo, della prima verifica e delle verifiche periodiche devono accompagnare sempre la macchina.

60.10 Quali sono le attrezzature di lavoro più utilizzate nei cantieri edili soggette a prima verifica e a verifica periodica da parte di un organismo pubblico e con quale periodicità devono essere fatte queste verifiche?

Come indicato all'Allegato II al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, le attrezzature di lavoro di più frequente utilizzo nei cantieri edili che devono essere sottoposte a verifiche di legge sono:

- gruppo SC:

-- apparecchi fissi, mobili e trasferibili di sollevamento materiali di portata >di 200 kg;

-- carrelli semoventi a braccio telescopico;

- gruppo SP:

-- scale aeree a inclinazione variabile;

-- ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;

-- ponti sospesi e relativi argani;

-- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;

-- ascensori e montacarichi da cantiere.

Per queste attrezzature l'Allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto, in relazione alle loro caratteristiche e del relativo anno di fabbricazione, che la verifica periodica debba essere annuale, biennale o triennale. Però, l'Allegato VII ha precisato che per particolari settori di impiego, come costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, la verifica periodica debba essere in ogni caso annuale.

60.11 Quali organismi pubblici sono abilitati alla effettuazione della prima verifica e alle verifiche periodiche di queste attrezzature e cosa può fare il proprietario dell'apparecchio nel caso in cui gli organismi pubblici abilitati non effettuino in tempo utile il sopralluogo richiesto?

L'art. 71, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "la prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL", ora INAIL, "e le successive dalle ASL", e il successivo comma 12 ha previsto anche che gli organismi pubblici "possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati".

Le modalità di interventi di questi ultimi organismi sono state riportate nel decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 il quale, all'art. 2, ha stabilito che "l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle

verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta".

Quindi, all'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione può avvalersi laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura.

Questo decreto, che doveva entrare in vigore "90 giorni" dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il 30 aprile 2011), è stato modificato dal decreto 22 luglio 2011 che ha sostituito le parole "90 giorni" con "270 giorni" e, quindi, dal D.M. 20 gennaio 2012 che ha sostituito le parole "270 giorni" con "390 giorni" in considerazione della necessità di provvedere al completamento dell'attività istruttoria delle numerose richieste di abilitazione pervenute al Ministero.

60.12 Il legislatore ha previsto verifiche più particolareggiate per gli apparecchi immessi sul mercato da parecchi anni?

Sì, l'Allegato II al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011 ha previsto che, nel corso delle verifiche periodiche, devono essere effettuate "indagini supplementari" "finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali".

60.13 Quali sono gli obblighi dell'impresa esecutrice che ha necessità di utilizzare qualche attrezzatura di lavoro con nolo a freddo?

In questo caso, poiché insieme alla macchina non è fornito anche il conduttore, l'impresa ha l'obbligo di far manovrare l'attrezzatura a propri dipendenti che siano a perfetta conoscenza dei rischi che l'utilizzo della macchina può comportare. L'art. 71, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che, infatti, "qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica".

60.14 Quale garanzia deve richiedere il titolare dell'impresa che ha fornito una macchina con "nolo a freddo" che dovrà essere manovrata, quindi, da un dipendente dell'impresa che ha richiesto il nolo?

L'art. 72, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 45, D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che, in caso di nolo a freddo, "il noleggiatore dovrà acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio dell'attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati". Questo, non soltanto per evitare la possibilità di infortuni conseguenti a un non corretto utilizzo della macchina, ma anche per garantire l'integrità delle attrezzature che spesso sono di ingente valore e che, quindi, se non correttamente utilizzate, potrebbero causare danni economici rilevanti.

61 DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE PER MONTARE UN PONTEGGIO METALLICO

Prendendo atto, dall'analisi delle più frequenti cause di gravi infortuni in cantiere, che le operazioni di montaggio, di smontaggio e di trasformazione dei ponteggi metallici sono quelle che determinano ogni anno il più alto numero di gravi infortuni, il legislatore ha stabilito che lo svolgimento di queste attività lavorative, oltre a dover essere affidato a personale formato e addestrato, deve essere preceduto dalla predisposizione di una serie di documentazioni che possano essere di guida nel corso dell'esecuzione dei lavori.

61.1 L'impresa che dispone di un certo numero di elementi di ponteggio può montarli secondo il proprio criterio e secondo le esigenze del cantiere?

No, come richiesto dall'art. 131, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della relativa autorizzazione ministeriale"; questa autorizzazione alla costruzione e all'impiego deve essere richiesta dal fabbricante del ponteggio, per ciascun tipo di ponteggio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 131, comma 2).

L'utilizzatore del ponteggio deve anche farsi rilasciare dal fabbricante istruzioni e schemi relativi allo specifico ponteggio in cui siano indicati (art. 132):

- "calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione".

61.2 L'impresa che dispone di un ponteggio fornito di regolare autorizzazione ministeriale può utilizzarlo per un periodo di tempo illimitato?

No, l'art. 131, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico".

Quanto stabilito da questo disposto aveva fatto pensare che non potessero essere più utilizzati ponteggi metallici la cui autorizzazione ministeriale riportasse una data anteriore al 15 maggio 1998 (dieci anni rispetto all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008), invece, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 agosto 2010, n. 29, ha chiarito che "la validità decennale delle autorizzazioni ministeriali rilasciate prima del 15 maggio 2008 decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018".

61.3 Il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale deve essere richiesto dal fabbricante o dall'utilizzatore del ponteggio?

La circolare n. 29/2010 ha precisato che "l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice".

61.4 E' possibile montare la stessa tipologia di ponteggio sia nel caso di realizzazione di un nuovo edificio che nel caso di lavori di manutenzione?

No, l'art. 136, comma 4, lettera e), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che il datore di lavoro deve assicurare che "le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicura".

Stante la genericità di queste indicazioni, è necessario fare riferimento alle norma UNI EN 12810 la quale ha precisato che le caratteristiche di portanza degli impalcati dei ponteggi devono essere adeguate al massimo carico accidentale previsto per lo specifico utilizzo che, in particolare per i cantieri edili, deve essere di:

- 150 da N/m² per ponteggi da manutenzione;

- 300 da N/m² per ponteggi da costruzione;

- 450 da N/m² per piazzole di carico.

61.5 In quali casi, oltre alla autorizzazione ministeriale, è necessario predisporre uno specifico progetto del ponteggio?

L'art. 133, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere eretti in base ad un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione".

I casi più frequenti, in cui è necessario discostarsi dallo schema tipo riportato nella autorizzazione ministeriale, sono costituiti da:

- partenza ristretta da terra se il ponteggio deve essere montato in strade con marciapiedi molto stretti, per cui è necessario recuperare il più possibile spazio per il transito dei pedoni;
- necessità di eliminare uno o due montanti alla base del ponteggio per consentire l'accesso ad autorimesse, negozi, portoni.

In qualche caso le autorizzazioni ministeriali hanno riportato i provvedimenti che devono essere adottati in caso di modifiche di modesta entità rispetto allo schema tipo; in questi casi non è necessario, quindi, lo specifico progetto.

61.6 Come deve essere misurata l'altezza del ponteggio per verificare se supera i 20 metri?

Come indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 149/1985, i 20 m devono essere misurati "dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto".

61.7 Può essere aumentata la distanza tra i montanti del ponteggio per particolari caratteristiche del manufatto da realizzare?

Sì, al riguardo, l'art. 125, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha ricordato che "la distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a 3,60 m; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità".

61.8 E' necessario prevedere uno specifico progetto del ponteggio nel caso in cui sia protetto con cartelloni e affissi pubblicitari?

Sì, la predisposizione di questi affissi pubblicitari, che hanno fundamentalmente il fine di evitare il diffondersi di polvere nell'ambiente circostante, oltre ad aumentare il peso proprio del ponteggio, possono determinare "l'effetto vela" che può pregiudicarne la stabilità in caso di forti raffiche di vento. Al riguardo l'Allegato XIX al D. Lgs. n. 81/2008 ha stabilito che "qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature deve essere redatto apposito calcolo, eseguito da ingegnere o da architetto abilitato, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato". Il progetto è necessario per stabilire, soprattutto, il numero di agganci aggiuntivi del ponteggio all'edificio che bisogna predisporre per evitare il rischio di crollo del ponteggio.

61.9 Vi è qualche altro caso per il quale è necessario uno specifico progetto del ponteggio?

Sì, è necessario uno specifico progetto se è indispensabile ricorrere all'uso promiscuo di ponteggi metallici fissi.

Al riguardo la circolare n. 20/2003 ha stabilito che l'uso promiscuo di diverse tipologie di ponteggi è consentito esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni) purché:

- lo schema specifico sia realizzato in base a un progetto firmato da un ingegnere o un architetto;
- i due tipi di ponteggio sovrapposti appartengano ciascuno a una unica autorizzazione ministeriale;
- gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la particolare partenza, appartengano a una classe di carico non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
- il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti sia correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
- siano tenuti in cantiere il progetto e i libretti di autorizzazione relativi ai due ponteggi.

61.10 Qual è il contenuto del progetto, dove necessario, e da chi deve essere firmato?

Come indicato all'art. 133, D. Lgs. n. 81/2008, questo progetto deve comprendere:

- il calcolo di resistenza e di stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- il disegno esecutivo.

Questo progetto deve essere firmato da un ingegnere o un architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione e deve riportare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

61.11 Oltre all'autorizzazione ministeriale e all'eventuale progetto deve essere tenuta in cantiere qualche altra documentazione relativa al ponteggio?

Sì, l'art. 136, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista".

Inoltre, l'art. 134 ha stabilito che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di montaggio, uso e smontaggio" (PiMUS).

61.12 Quali sono i contenuti del PiMUS?

I contenuti minimi del PiMUS sono riportati in dettaglio all'Allegato XXII al D. Lgs. n. 81/2008 e sono:

- i dati identificativi del luogo di lavoro;
- l'identificazione del datore di lavoro, della squadra di lavoratori, compreso il preposto, degli addetti alle operazioni;
- l'identificazione del ponteggio, il disegno esecutivo e il progetto, dove previsto;
- la planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio e alle modalità di tracciamento;
- la descrizione dei DPI e delle attrezzature adoperate;
- le misure da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione;
- le misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche e contro la caduta di materiali e oggetti;

- l'illustrazione delle modalità di montaggio "passo dopo passo";
- la descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
- le indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.

61.13 Da chi deve essere firmato il PiMUS?

L'art. 136, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto".

Quindi, se il datore di lavoro deve redigere personalmente questo documento, è sufficiente la sua firma, invece, se ne deve affidare la redazione ad altro soggetto, dipendente dell'impresa o professionista esterno, il documento deve essere firmato da questo professionista, ma anche dal datore di lavoro in quanto il PiMUS costituisce parte integrante del POS che, come previsto dall'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008, deve essere firmato dal datore di lavoro.

61.14 Cosa è inteso per "persona competente" abilitata alla redazione del PiMUS?

Il legislatore non ha indicato specifiche competenze o titoli di studio necessari per redigere il PiMUS, per cui la scelta della "persona competente" ricade sul datore di lavoro che può anche redigerlo personalmente. Molti reputano necessario che questo documento debba essere obbligatoriamente redatto da un ingegnere o da un architetto, facendo confusione tra il PiMUS e il "progetto del ponteggio" che, come previsto dall'art. 133, D. Lgs. n. 81/2008, deve essere predisposto a cura di questi professionisti in caso di ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per configurazioni strutturali di notevole importanza e complessità rispetto a quanto indicato nella relativa autorizzazione ministeriale.

Invece, il PiMUS, che in ogni caso deve essere firmato dal datore di lavoro, può essere redatto da un dipendente dell'impresa, come il direttore tecnico di cantiere, il preposto, il RSPP, o da un professionista esterno e resta in ogni caso la responsabilità per colpa in eligendo a carico del datore di lavoro se ha scelto una persona palesemente non idonea al corretto svolgimento del compito affidato.

61.15 E' necessario predisporre il PiMUS anche per il montaggio e lo smontaggio dei trabattelli?

No, la circolare Ministero del Lavoro n. 30/2006 ha stabilito che per le attrezzature comunemente denominate "trabattelli", considerate le modalità di montaggio, uso,

trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro, assai difficilmente modificabili, per quello che concerne la redazione del PiMUS, è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante completate da informazioni (per esempio, sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.

61.16 E' necessario redigere il PiMUS anche per il montaggio di ponti sospesi, di ponteggi autosollevanti, di ponti a sbalzo?

No, sempre la circolare n. 30/2006 ha stabilito che, relativamente a queste attrezzature di lavoro, non trovano applicazione né le norme relative al PiMUS né quelle relative alla formazione di cui all'accordo 26 gennaio 2006; il datore di lavoro deve fare riferimento alla normativa generale relativa a formazione, informazione, addestramento dei lavoratori.

61.17 Tutta la documentazione relativa al ponteggio deve essere obbligatoriamente tenuta in cantiere?

Sì, l'art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "copia dell'autorizzazione ministeriale, copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie".

61.18 E' sufficiente che gli addetti al montaggio, allo smontaggio, alla trasformazione dei ponteggi metallici abbiano ricevuto la formazione da parte del datore di lavoro?

No, gli addetti a queste rischiose operazioni devono essere forniti di patentino attestante la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati da strutture esterne. Al riguardo l'art. 136, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste".

L'Allegato XXI ha individuato, quindi, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi di formazione e l'Allegato XXII ha richiesto specificatamente la "identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio".

61.19 Quali sono le caratteristiche del corso di formazione per gli addetti al montaggio, allo smontaggio, alla trasformazione dei ponteggi metallici?

I contenuti di questo corso di formazione sono riportati in dettaglio nell'Allegato XXI al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, è previsto un programma costituito da:

- modulo giuridico-normativo (4 ore);
- modulo tecnico (10 ore);
- modulo pratico (14 ore).

Nella generalità dei casi questi corsi sono organizzati dagli organismi paritetici del settore edile e dalle scuole edili in quanto, per lo svolgimento del modulo pratico, è necessario disporre di un "campo prove" per poter simulare il montaggio e lo smontaggio del ponteggio.

61.20 I lavoratori chiamati a operare sul ponteggio, dopo che ne è stata ultimata la predisposizione, devono aver frequentato il corso di formazione previsto dall'art. 136, D. Lgs. n. 81/2008?

No, la partecipazione al corso di formazione previsto dall'art. 136 è indispensabile soltanto per gli addetti al montaggio, alla trasformazione e allo smontaggio del ponteggio; i lavoratori che operano sul ponteggio devono avere la formazione di carattere generale per gli addetti ai lavori edili e la formazione specifica per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro costituita dal ponteggio fornita a cura del datore di lavoro che può autonomamente decidere le modalità e il numero di ore di formazione in funzione della pregressa formazione dei lavoratori.

61.21 E' sempre necessario prevedere la presenza di un preposto che sorvegli il corretto svolgimento delle operazioni di montaggio, di smontaggio e di trasformazione del ponteggio?

Sì, l'art. 123, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori". La composizione della squadra addetta alle operazioni deve prevedere la presenza di almeno tre lavoratori, in quanto, anche se non specificatamente indicato dalla norma, il ponteggio deve essere montato da almeno due lavoratori, sotto il controllo del preposto che può saltuariamente intervenire nell'esecuzione dei lavori, ma questi interventi non devono distrarlo dalla sua funzione principale di sorveglianza.

61.22 E' consentito che la sorveglianza sulle operazioni di montaggio/smontaggio del ponteggio sia effettuata dal preposto di cantiere?

No, il legislatore, con l'art. 136, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha richiesto la presenza di un preposto esclusivamente incaricato del controllo della corretta esecuzione di questa attività lavorativa, invece, il preposto di cantiere ha il compito di seguire e di controllare il complesso dell'attività. Questa necessità è stata evidenziata dalla sentenza di Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2010, n. 23936, che ha condannato l'amministratore unico di una società di lesioni colpose gravi nei riguardi di un lavoratore che, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere, al quarto piano dello stabile, era piombato sul balcone del terzo piano riportando un trauma cranico, fratture e contusioni.

La sentenza ha precisato che l'imputato non si era avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificatamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed è generico il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere che ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione di questi lavori che, secondo il dettato legislativo, devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto.

61.23 Nel caso di rifacimento della facciata di un edificio in cui l'impresa esecutrice deve affidare ad altra impresa soltanto il montaggio del ponteggio e ha iniziato l'attività lavorativa quando il ponteggio è completamente montato, non essendoci alcun rischio di interferenza tra i lavoratori delle due imprese, è necessario nominare i coordinatori per la sicurezza?

Sì, l'art. 90, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito inequivocabilmente l'obbligo della nomina dei coordinatori "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea". Quindi, il capo condominio committente deve designare il coordinatore per la progettazione che deve predisporre il PSC e il coordinatore per l'esecuzione che deve acquisire i POS delle due imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e deve verificarne la coerenza con i contenuti del PSC.

61.24 Il coordinatore per l'esecuzione deve prendere visione del PiMUS?

Sì, come previsto dall'art. 92, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di verificare l'idoneità del POS delle imprese esecutrici e, quindi, anche del PiMUS, in quanto il punto 3.2, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha previsto che tra i contenuti minimi del POS deve essere compreso l'elenco dei ponteggi e delle opere provvisorie di notevole importanza utilizzati in cantiere, per cui il PiMUS deve essere considerato un elemento facente parte del

POS. Se il ponteggio è montato da una impresa che svolge soltanto questo intervento in cantiere, il suo POS è costituito soltanto dal PiMUS.

61.25 Il coordinatore in fase di esecuzione, ingegnere o architetto, può accettare l'incarico, da parte del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, di redigere il progetto del ponteggio metallico, dove necessario?

La risposta, dal punto di vista del rispetto della normativa, può essere positiva in quanto l'art. 89, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito soltanto che il coordinatore per l'esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, un suo dipendente o il RSPP designato dallo stesso. Invece, la risposta è certamente negativa per quanto attiene all'etica professionale, in quanto il CSE risulterebbe retribuito, per l'incarico professionale relativo al progetto del ponteggio, dal soggetto che ha l'obbligo di "controllare" nello svolgimento dell'attività e per il quale, nell'esercizio delle funzioni di coordinatore, potrebbe richiedere al committente la sospensione dei lavori o, addirittura, la risoluzione del contratto, potendosi così trovare in una condizione di grave imbarazzo nel prendere queste decisioni.

62 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI MONTAGGIO E DI UTILIZZO DEL PONTEGGIO METALLICO

I ponteggi metallici, dovendo adattarsi alle caratteristiche dimensionali dell'edificio da servire, differiscono sempre l'uno dall'altro e possono avere caratteristiche differenti in relazione alle particolarità della base di appoggio e delle caratteristiche dimensionali della facciata dell'edificio per cui, nel corso degli anni, numerose circolari ministeriali hanno fornito precise indicazioni realizzative che sono state, in alcuni casi, meglio puntualizzate dal D. Lgs. n. 81/2008.

62.1 E' indispensabile montare un ponteggio nel caso sia necessario eseguire lavori all'esterno a un'altezza superiore a 8 metri?

Sì, sino a qualche anno fa, per l'esecuzione di lavori di breve durata, anche per altezze superiori a 8 m, sono utilizzati ponti su ruote a torre, predisponendo misure aggiuntive di sicurezza come l'allargamento della base di appoggio con l'aggiunta di staffe stabilizzatrici al fine di migliorare la stabilità del ponte su ruote. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 queste soluzioni non sono più possibili, infatti, l'Allegato XXIII ha stabilito che "l'altezza del ponte su ruote non deve superare 12 m

se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento)". Quindi, superando queste altezze, non è più possibile utilizzare ponti su ruote ma è indispensabile ricorrere all'installazione di un ponteggio metallico.

62.2 Possono essere montati ponteggi con elementi appartenenti a fabbricanti differenti?

No, per evitare possibili commistioni tra elementi di ponteggi di costruttori differenti, è sempre necessario verificare, nel corso del montaggio, che le basette, i telai e i giunti riportino il marchio del costruttore.

Al riguardo l'art. 135, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, in rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante".

62.3 E' consentito, per particolari esigenze di cantiere, prevedere un uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con altri a telai prefabbricati?

No, certamente potrebbero nascere problemi, in particolare per quanto riguarda il loro corretto accoppiamento, per cui tutti gli elementi costituenti il complesso del ponteggio devono appartenere allo stesso schema e a una unica autorizzazione ministeriale.

Sono stati forniti, al riguardo, chiarimenti da parte della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20/2003 la quale ha ribadito che "per uno specifico schema di ponteggio non è consentito l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:

- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse".

62.4 Che tipo di ponteggio è necessario utilizzare nel caso in cui l'edificio abbia una forma particolare, per esempio, a sezione circolare?

In questo caso è necessario utilizzare un ponteggio multidirezionale a montanti e traverse prefabbricati (PMTP); questa tipologia di ponteggio, ideata in Germania più di 30 anni fa, ma sino a qualche anno fa poco utilizzata in Italia, ha la caratteristica particolare che su ciascun montante, ogni 50 cm, è fissata una "rosetta" che consente di collegare sino a 8 elementi di traversi, di correnti, di diagonali il cui bloccaggio è assicurato da un cuneo ad alta resistenza.

Questa particolarità garantisce la adattabilità del ponteggio all'opera da servire di caratteristiche dimensionali non usuali.

62.5 E' necessario prevedere particolari precauzioni, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, nel caso in cui il ponteggio debba essere montato su una strada molto stretta impegnando tutto il marciapiede?

Sì, l'art. 40, D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del codice della strada), ha stabilito che, se non esiste marciapiede o questo è occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 metro. Questo corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza, segnalati dalla parte della carreggiata.

62.6 E' necessario prevedere particolari accorgimenti se la zona in cui è montato il ponteggio è scarsamente illuminata?

Sì, se la strada è scarsamente illuminata, durante le ore notturne gli utenti della strada, sia automobilisti sia pedoni, in particolare se disattenti, possono urtare contro la recinzione o la struttura del ponteggio.

Per evitare questo rischio è necessario prevedere l'installazione, ogni 56 m di sviluppo perimetrale del ponteggio, di punti luce di segnalazione di colore rosso, alimentati a bassa tensione, nel rispetto delle norme CEI, con grado di protezione IP 65.

62.7 Deve essere sempre previsto il montaggio del sottoponte di sicurezza?

L'art. 128, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte a distanza non superiore a 2,50 m".

Il successivo comma 2 ha consentito di omettere, però, la predisposizione di questo sottoponte "quando vengono eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni". E' necessario non interpretare, quindi, questi 5 giorni con flessibilità e non "dimenticare" di installare il sottoponte anche per utilizzi di maggiore durata.

62.8 E' possibile, per l'esecuzione di lavori di finitura di breve durata, montare sull'impalcato un ponte su cavalletti?

No, l'art. 139, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "i ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi".

62.9 Nel caso in cui il ponteggio non abbia una forma regolare per cui non è possibile installare, in corrispondenza del piano di montaggio, la fune di guarda, come è possibile evitare il rischio di caduta nel vuoto dei montatori?

In questi casi è indispensabile che i montatori utilizzino una imbracatura di sicurezza a doppio moschettone, conforme alla norma UNI EN 354355 in modo che, quando devono sganciarsi da un punto di ancoraggio per cambiare posizione di lavoro, restino comunque agganciati alla struttura attraverso l'altro moschettone.

62.10 Quali accorgimenti è necessario adottare, nel corso del montaggio del ponteggio, per assicurare il corretto serraggio degli elementi?

Molti montatori, per effettuare il serraggio dei giunti di collegamento degli elementi del ponteggio, utilizzano la semplice chiave fissa o inglese e spesso forzano il serraggio, per essere sicuri della stabilità del collegamento; in questo modo, però, danneggiano i filetti, compromettendo la regolarità dei successivi montaggi. Invece, il serraggio deve essere effettuato utilizzando sempre la chiave dinamometrica e, normalmente, per la generalità dei ponteggi, il corretto momento di serraggio è di 6 kgm. Inoltre, per evitare di deformare qualche elemento e per non danneggiare la protezione contro la corrosione, i montatori non devono utilizzare il normale martello metallico, bensì un martello in gomma dura.

62.11 Come è possibile garantire l'orizzontalità dei ripiani del ponteggio se la struttura deve poggiare su terreno in forte pendenza?

In questi casi è indispensabile utilizzare, anziché basette fisse, basette regolabili che consentono di garantire l'orizzontalità dei piani di lavoro e anche di recuperare le piccole imperfezioni del terreno.

Infatti, queste basette possono consentire di recuperare un dislivello sino a 30-40 cm tra due montanti contigui.

62.12 L'elmetto che utilizzano i montatori di ponteggi metallici deve avere particolari caratteristiche?

Sì, l'art. 76, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "i DPI devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro".

Quindi, poiché i montatori devono avere una visuale completa verso l'alto, è necessario che la tesa dell'elmetto sia di dimensioni ridotte o addirittura assente, inoltre, poiché l'attività lavorativa deve essere svolta quasi sempre a un'altezza elevata dal suolo e l'operatore è costretto frequentemente a piegarsi, è indispensabile che il casco sia dotato di sottogola.

Il casco deve essere, quindi, "tipo rocciatore" conforme alle norme EN 397.

62.13 Deve essere preso qualche particolare provvedimento se è fissato ai montanti del ponteggio un apparecchio di sollevamento?

Di frequente, per alleggerire il carico della gru a torre, sono utilizzati argani a bandiera, fissati direttamente ai montanti del ponteggio, da utilizzare per il sollevamento di carichi ridotti, dell'ordine delle poche decine di chili. In questi casi, il punto 3.3, Allegato XVIII al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ai montanti delle impalcature devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due".

62.14 Il ponteggio deve avere caratteristiche dimensionali particolari se devono essere eseguiti lavori sul tetto dell'edificio?

Sì, la circolare n. 29/2010 ha ribadito quanto previsto dall'art. 125, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "l'altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20m l'ultimo impalcato o il piano di gronda". La circolare n. 29/20120 ha concluso che, quindi, "è possibile l'impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto".

62.15 Qual è la distanza massima consentita tra le tavole del piano di calpestio del ponteggio e la muratura?

L'art. 23, D.P.R. n. 164/1956, ha stabilito che "le tavole costituenti il piano di calpestio dei ponti devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura".

Stranamente, l'art. 138, D. Lgs. n. 81/2008, aveva modificato questa misura,

stabilendo che "è consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri". Però, l'art. 82, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica del D. Lgs. n. 81/2008, è tornato all'antico, stabilendo che "il numero "30" è sostituito dal seguente "20"".

Infatti, una distanza eccessiva tra tavolato del ponteggio e muratura potrebbe causare la caduta dell'operatore attraverso questo spazio, mentre con un distacco massimo di 20 cm, è certamente evitato il rischio di caduta dell'operatore.

62.16 E' necessario, nel corso dei lavori, prevedere un controllo sistematico delle condizioni di stabilità del ponteggio?

Sì, l'art. 112, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "le opere provvisorie devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro e inoltre che prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'Allegato XIX". L'Allegato XIX al D. Lgs. n. 81/2008 ha evidenziato che "non è possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio in quanto la sua sicurezza strutturale dipende da numerosi parametri, quali la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi".

Lo stesso Allegato XIX ha riportato, quindi, in dettaglio, le verifiche che è necessario effettuare sugli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio e quelle che devono essere effettuate durante l'utilizzo del ponteggio stesso ma, anche in questo caso, senza poter indicare una periodicità minima secondo la quale provvedere a questi controlli, in quanto sono troppi i parametri che influirebbero su questa determinazione.

E' necessario anche che questo controllo sia effettuato, per esempio, in seguito a interruzione dei lavori che si sono protratti per più di trenta giorni o in seguito a sospensione dei lavori per vento particolarmente intenso (> di 72 km/h) per il quale è stato necessario sospendere il funzionamento degli apparecchi di sollevamento.

62.17 Poiché il punto 2.2.1.2, Allegato XVIII al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'estremità inferiore dei montanti devono poggiare su elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti stessi, questi elementi devono essere obbligatoriamente tavoloni in legno?

No, la circolare n. 29/2010 ha precisato che "gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette devono avere dimensioni e caratteristiche

adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superare la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione".

62.18 Quale deve essere il numero minimo di ancoraggi all'edificio del ponteggio?

Il numero di ancoraggi che deve essere previsto per assicurare la stabilità del ponteggio deve essere rilevato dall'autorizzazione ministeriale o dal progetto; comunque, come indicazione di carattere generale, è possibile fare riferimento a quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2005, secondo il quale l'ancoraggio deve essere realizzato almeno ogni 22m² di superficie di ponteggio.

Questo valore deve essere opportunamente aumentato in caso di eliminazione di alcuni montanti in corrispondenza della "cravatta" da realizzare immediatamente al di sopra dei montanti eliminati o se sono installati graticci o protezioni contro il diffondere di spruzzi e polveri.

62.19 Quali devono essere le caratteristiche costruttive della mantovana parasassi?

La circolare del Ministero del Lavoro n. 132/1991 ha stabilito che "le protezioni contro la caduta di materiali costituite da tavole parasassi devono essere raccordate a un normale impalcato, avere inclinazione non minore di 30 gradi rispetto all'orizzontale e proiezione orizzontale minima di 1,20 m dal filo dell'impalcato dei piani di servizio, per altezze di caduta dei materiali non superiore a 12 m, ovvero 1,50 m dal filo dell'impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali". Quindi, anche in caso di edifici di notevole numero di piani, è sufficiente installare una sola mantovana con proiezione orizzontale di 1,50 m. Molti ritengono che, però, in caso di ponteggi molto alti, una mantovana con proiezione orizzontale di 1,50 m può non essere sufficiente a trattenere materiale di un certo peso, in relazione all'energia cinetica acquisita durante la caduta, per cui è opportuno ripetere l'installazione della mantovana ogni 12 m, anche in presenza della mantovana di 1,50 m.

63 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE DI LAVORI NELLA PROPRIA AZIENDA O UNITA' PRODUTTIVA

Oltre al caso in cui il committente, pubblico o privato, commissiona a un'impresa appaltatrice la realizzazione di un'opera da costruire ex novo, è frequente la necessità di dover effettuare "lavori" di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione, di trasformazione da svolgere in ambienti in cui prosegue, anche solo in parte, la normale attività lavorativa. In questi casi, i lavoratori dell'impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori possono essere esposti, oltre ai rischi relativi all'attività che sono chiamati a svolgere, anche a rischi aggiuntivi, propri dell'ambiente in cui devono operare, della cui natura e caratteristiche devono essere in dettaglio informati. Inoltre, i dipendenti del datore di lavoro committente, che proseguono l'attività lavorativa nell'ambiente o in ambienti limitrofi a quelli in cui l'impresa esegue i lavori, possono essere esposti ai rischi conseguenti alle attività messe in atto dall'impresa, per cui devono essere informati al riguardo e rispettare le conseguenti specifiche disposizioni operative stabilite dal committente al fine di evitare rischi per la loro sicurezza e la salute. Infine, possono essere esposti a rischi anche gli utenti presenti, in qualche caso anche in numero rilevante, nell'ambiente o nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui sono effettuati gli interventi, come nel caso di scuole, musei, biblioteche, uffici pubblici, ospedali, stazioni, aeroporti. Per questi motivi il legislatore, con l'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito in dettaglio i provvedimenti che il datore di lavoro committente deve adottare per evitare, o almeno ridurre al minimo, i rischi interferenziali che in questi casi si possono manifestare.

63.1 Quale documentazione deve predisporre il datore di lavoro che affida lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda?

Come stabilito dall'art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, in questi casi il datore di lavoro committente "deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze", questo documento costituisce il DUVRI.

63.2 Cosa è inteso per "interferenza" tra lavorazioni per le quali deve essere redatto il DUVRI?

Si è in presenza di "interferenza" in tutti i casi in cui è possibile verificare un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La sovrapposizione tra attività lavorative che può determinare rischi aggiuntivi per i lavoratori presenti può riguardare sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva; in questi casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, soltanto se i datori di lavoro stessi si coordinano.

63.3 Devono essere considerate le interferenze eventualmente presenti soltanto nei luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa?

No, la definizione di "luoghi di lavoro", data dall'art. 62, D. Lgs. n. 81/2008, è "luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Quindi, devono essere considerati luoghi di lavoro, per i quali è necessario verificare le eventuali interferenze rischiose tra le lavorazioni, anche i depositi, i locali tecnici, le vie di accesso, i locali di riposo e di refezione.

63.4 In ogni caso il datore di lavoro committente è soggetto agli obblighi indicati all'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008?

No, l'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha specificato che i provvedimenti a carico del datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori a un'impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, devono essere dallo stesso presi "sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".

E' opportuno ricordare che per "disponibilità giuridica" deve essere intesa la possibilità, da parte dell'appaltante, di poter legittimamente esercitare poteri e diritti sui luoghi in cui è svolta l'attività dell'appaltatore, quindi, nei casi in cui il committente sia titolare del diritto di proprietà sui luoghi in cui deve essere svolto l'appalto.

63.5 Quali sono gli obblighi del datore di lavoro-committente privato che deve affidare a un'impresa appaltatrice lavori edili all'interno della propria azienda in cui durante l'esecuzione dei lavori non sono presenti propri dipendenti?

In questo caso, poiché i lavori sono eseguiti da una sola impresa, non è necessaria la nomina dei coordinatori della sicurezza e la predisposizione del PSC, per cui è sufficiente che il committente verifichi che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice predisponga il piano operativo di sicurezza (POS), come richiesto dall'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, non essendo presenti, nel corso dei lavori, dipendenti del committente non dovrebbe essere necessaria la redazione del DUVRI in quanto non possono determinarsi "interferenze" tra le attività svolte da dipendenti di due datori di lavoro differenti.

Potrebbero essere presenti, però, nei luoghi di esecuzione dei lavori, rischi propri dell'ambiente stesso della cui presenza e caratteristiche i lavoratori dell'impresa esecutrice devono essere informati, per cui, in questo caso, deve essere redatto, a cura del committente, il DUVRI riportante soltanto i rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori dell'impresa a causa delle particolari caratteristiche dell'ambiente in cui dovranno operare. La sentenza di Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 6857, ha confermato che "ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve essere messa in condizione di conoscere, a cura dell'appaltante, preventivamente, i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere".

63.6 Quali sono gli obblighi del datore di lavoro-committente pubblico che deve affidare a un'impresa appaltatrice lavori edili all'interno della propria azienda in cui, durante l'esecuzione dei lavori, non sono presenti propri dipendenti?

Anche in questo caso, poiché i lavori sono eseguiti da una sola impresa, non sono necessarie la nomina dei coordinatori della sicurezza e la predisposizione del PSC, però il committente, oltre a dover richiedere che il datore di lavoro dell'impresa predisponga il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dall'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008, deve verificare anche il rispetto dell'art. 131, D. Lgs. n. 163/2006, secondo il quale, in mancanza del PSC, "entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve redigere e consegnare al committente un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)". Resta il dubbio se, in questo caso, il datore di lavoro-committente debba redigere o meno il DUVRI; la risposta dovrebbe essere negativa in quanto gli eventuali rischi per gli addetti derivanti dalle particolari caratteristiche dei luoghi di esecuzione dei lavori dovrebbero essere indicati nel PSS; comunque, poiché l'impresa potrebbe non rendersi conto di questi rischi particolari dell'ambiente di lavoro, è opportuno che il datore di lavoro-committente fornisca all'impresa, al riguardo, le necessarie informazioni.

63.7 Quali sono gli obblighi del datore di lavoro-committente privato che deve affidare a un'impresa appaltatrice lavori edili all'interno della propria azienda in cui, durante l'esecuzione dei lavori, sono presenti propri dipendenti?

In questo caso, per evitare il rischio di infortuni conseguenti a interferenze tra le attività svolte dai propri dipendenti e quelle messe in atto dall'impresa appaltatrice, il datore di lavoro-committente deve applicare in toto l'art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "il datore di lavoro, nel caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve

elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre i rischi da interferenze". A sua volta il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, poiché si è in presenza di lavori edili o di ingegneria civile, deve predisporre il POS, come previsto dall'art. 96, D. Lgs. n. 81/2008.

63.8 Quali sono gli obblighi del datore di lavoro-committente pubblico che deve affidare a un'impresa appaltatrice lavori edili all'interno della propria azienda in cui, durante l'esecuzione dei lavori, sono presenti propri dipendenti?

In questo caso, come previsto per i lavori privati, il committente deve predisporre il DUVRI e deve verificare che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, oltre a predisporre il POS, predisponga anche il PSS.

Il datore di lavoro deve sempre cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

63.9 Quali sono gli obblighi del datore di lavoro-committente, sia pubblico che privato, che deve effettuare lavori edili all'interno della propria azienda, in presenza di propri dipendenti, lavori che, in considerazione delle loro caratteristiche, devono essere affidati a più imprese?

In questo caso la risposta è complessa, in quanto è necessario precisare che, prima di tutto, bisogna applicare il Titolo IV e non il Titolo I, D. Lgs. n. 81/2008. Infatti, l'art. 298, D. Lgs. n. 81/2008, "Principio di specialità", ha stabilito una "gerarchia" tra disposizioni "concorrenti" dei diversi Titoli della norma, precisando che "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale". Quindi, se si verifica questa condizione, non deve essere applicato l'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale il datore di lavoro-committente deve predisporre il DUVRI, ma è necessario applicare il Titolo IV, per cui il datore di lavoro-committente deve effettuare la nomina dei coordinatori per la sicurezza e far redigere il PSC in cui sono riportate le modalità di coordinamento delle attività lavorative svolte dalle diverse imprese. Ciascuna impresa esecutrice deve redigere il proprio POS. Alcuni potrebbero osservare che, però, in questo caso, poiché nel PSC sono considerati soltanto i rischi di interferenza tra le attività delle imprese esecutrici, potrebbero essere trascurati i rischi che le imprese possono determinare per i lavoratori del committente, per cui sarebbe necessario che il datore di lavoro committente predisponga il DUVRI in cui sono analizzate queste possibili interferenze.

Questa sarebbe certamente una forzatura in quanto l'art. 96, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito chiaramente che "l'accettazione da parte di ciascun datore delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono adempimento dell'art. 26, comma 3" (obbligo di predisposizione del DUVRI). Inoltre, è opportuno ricordare che, poiché nel PSC devono essere indicati gli eventuali rischi che possono provenire dall'esterno e quelli che possono essere esportati, automaticamente sono riportati i rischi specifici del DUVRI, per cui il PSC, se correttamente redatto, costituisce praticamente un PSC/DUVRI, senza bisogno di predisporre due documenti separati.

Comunque, per eliminare ogni incertezza, il committente, nell'affidare l'incarico di coordinatore in fase di progettazione, può ricordare al professionista la necessità di considerare i particolari rischi che l'ambiente di lavoro può causare agli addetti delle imprese presenti e i rischi che le attività svolte possono determinare ai propri dipendenti.

63.10 Nei contratti misti di lavori e forniture, di lavori e servizi e di lavori, servizi, forniture è sufficiente predisporre il DUVRI?

La risposta è negativa, infatti, in questi casi deve essere predisposto il PSC, a causa della presenza di più imprese anche se una soltanto effettua lavori edili. Infatti, in questo caso, oltre ai lavoratori dell'impresa che esegue i lavori, sono presenti i dipendenti dell'impresa che esegue il servizio o la fornitura e molto spesso anche i dipendenti del committente che è necessario che siano coordinati tra loro.

Al riguardo, nel documento ITACA 20 marzo 2008 è stato precisato che "nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008", quindi, in caso di lavori edili o di ingegneria civile, "per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC".

63.11 Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro dell'impresa che effettua i lavori, i servizi, le forniture?

Come previsto dall'art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, "i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze".

63.12 In caso di appalti pubblici di lavori qual è il soggetto che deve redigere il DUVRI?

L'art. 16, comma 3, lettera b), D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 163/06 il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".

Quindi, analogamente a quanto previsto dall'art. 89, D. Lgs. n. 81/2008, per appalti di lavori ricadenti nell'Allegato IV al D. Lgs. n. 81/2008.

63.13 La redazione del DUVRI può essere delegata dal datore di lavoro a un dirigente?

Sì, l'art. 17, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'unico obbligo non delegabile a carico del datore di lavoro è la stesura del documento di valutazione dei rischi, per cui la stesura del DUVRI può essere delegata, da parte del datore di lavoro-committente, ad altro soggetto, per esempio, a un dirigente. Al riguardo l'art. 18, comma 1, lettera p), D. Lgs. n. 81/2008, che ha individuato gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ha stabilito che il datore di lavoro e i dirigenti devono "elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 (DUVRI), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". In ogni caso, devono essere rispettati i limiti e le condizioni che consentono la validità della delega riportati in dettaglio all'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008.

63.14 Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto?

Sì, l'art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito chiaramente che "tale documento è allegato al contratto di appalto".

63.15 Dove deve essere custodito il DUVRI?

Come richiesto dall'art. 29, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, il DUVRI "deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi".

63.16 Chi deve redigere il DUVRI nel caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente?

Questo caso può accadere di frequente come, per esempio, nelle scuole in cui il committente dei lavori è il comune o la provincia, mentre il datore di lavoro è il dirigente scolastico. Per questi casi particolari il comma 3ter, art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "il soggetto

che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero parzialmente derivare dall'esercizio del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali".

63.17 Il committente, per escludere sue eventuali responsabilità, in caso di infortunio, può inserire nel contratto di appalto una clausola di trasferimento del rischio sull'appaltatore?

No, al riguardo, la sentenza di Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 6857, ha stabilito che "un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltante dall'organizzazione del cantiere".

63.18 Il D. Lgs. n. 81/2008, con l'Allegato XV, ha fornito indicazioni precise riguardo ai contenuti minimi del PSC, del POS e del PSS, mentre non ha fornito alcuna traccia riguardo ai contenuti minimi del DUVRI; quali sono questi contenuti?

Indicazioni sufficientemente precise e dettagliate sono fornite, al riguardo, dalla "Guida per la compilazione del DUVRI" predisposta dall'INAIL.

64 SPECIFICI CONTENUTI DEL DUVRI

L'art. 7, D. Lgs. n. 626/1994, aveva stabilito, in modo generico, che il datore di lavoro, nel caso di affidamento di lavori a imprese esecutrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, doveva fornire a questi soggetti informazioni dettagliate riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui erano chiamati a operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, opportunamente, è stato più preciso e ha stabilito che queste informazioni devono essere riportate in uno specifico documento di

"valutazione dei rischi" indicante in particolare le "misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza". L'obbligo della stesura di questo documento ha costituito, quindi, una novità per cui in qualche caso sono sorte molte perplessità riguardo ai casi in cui non è necessaria la redazione e agli elementi che devono essere riportati in questo documento.

64.1 Nel DUVRI devono essere riportati i rischi propri dell'impresa che deve eseguire i lavori?

No, come indicato all'art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, nel DUVRI devono essere riportati soltanto i "rischi da interferenze" e, quindi, non devono essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese esecutrici, in quanto sono rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminarli o almeno ridurli al minimo. Infatti, sempre il comma 3 ha precisato che "le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

64.2 Il DUVRI può essere modificato o adeguato nel corso dell'esecuzione dei lavori?

Sì, l'art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, dopo aver stabilito che "tale documento (DUVRI) è allegato al contratto d'appalto o di opera", ha aggiunto che lo stesso DUVRI "va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture".

Questo adeguamento può risultare necessario sia per tenere conto di rischi che non erano stati presi in considerazione al momento della stesura del documento sia in caso di nuovi rischi conseguenti a varianti in corso d'opera.

64.3 E' necessario predisporre il DUVRI in caso di effettuazione di lavori, sia pubblici che privati, di durata non superiore a due giorni?

No, l'art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'obbligo della redazione del DUVRI non deve essere applicata "ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni". Lo stesso disposto ha precisato che, però, è possibile evitare la predisposizione del DUVRI soltanto se i lavori non "comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI". Comunque, anche per questi lavori di breve durata, il datore di lavoro-committente deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e l'iscrizione alla

Camera di commercio, industria e artigianato e deve verificare che il datore di lavoro predisponga il POS.

64.4 Come devono essere computati i "due giorni"?

I due giorni devono essere computati come due giornate lavorative di 8 ore, quindi come attività lavorativa di 16 ore di durata complessiva, per cui rientrano in questo limite, per esempio, attività lavorative che si protraggono per 4 giorni, per i quali gli addetti sono impegnati per 4 ore in ciascuna giornata.

64.5 E' necessario predisporre il DUVRI in caso di fornitura di materiali in cantiere?

No, l'art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'obbligo della redazione del DUVRI non deve essere applicato "alle mere forniture di materiali o attrezzature". Il datore di lavoro-committente deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato. Al riguardo, la determinazione dell'Autorità per la verifica dei contratti pubblici n.3/2008 ha precisato ulteriormente che è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza per "la mera fornitura senza installazione, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri".

64.6 E' necessario redigere il DUVRI nel caso di fornitura di calcestruzzo in cantiere?

Sì, sono stati numerosi in passato gli infortuni, anche gravi, accaduti nel corso dello svolgimento di queste operazioni, soprattutto per la possibilità di contatto della struttura di adduzione del calcestruzzo con conduttori elettrici di linee elettriche a media tensione.

Per questi motivi la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 81/2008, con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 febbraio 2011, ha fornito precise indicazioni operative relativamente a:

- "le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;

- le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione".

Alla circolare è allegato il documento riportante in dettaglio le procedure per la fornitura, idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori nel corso dell'operazione.

64.7 Nei contratti di appalto di lavori, sia pubblici che privati, devono essere riportati i costi della sicurezza?

Sì, l'art. 16, comma 4, D. Lgs. n. 106/2009, che ha modificato il comma 5, art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che "nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni".

64.8 Come devono essere determinati i costi della sicurezza?

Il punto 4.1.3, Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basati su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente". La stessa disposizione ha anche chiarito che "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento". Questa precisazione è stata opportuna, in particolare, per strutture come il ponteggio metallico e le recinzioni modulari di cantiere che normalmente hanno un costo rilevante e possono essere utilizzate per diversi cantieri.

64.9 I costi della sicurezza possono essere assoggettati a ribasso?

No, la modifica introdotta dall'art. 16, comma 4, D. Lgs. n. 106/2009, all'art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato che i costi delle misure adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi interferenziali "non sono soggetti a ribasso".

Questo è stato confermato dall'art. 86, Codice degli appalti, secondo il quale nei contratti per i quali il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso "il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

65 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NELLA PROPRIA AZIENDA

La redazione del DUVRI non scarica il datore di lavoro-committente da ogni responsabilità in caso di infortunio, infatti, oltre a dover predisporre questo documento, altri obblighi sono a carico di questo stesso soggetto al fine di garantire che il lavoro, il servizio e la fornitura siano svolti in modo da garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori presenti, sia dipendenti del committente sia delle imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

65.1 Oltre che la predisposizione del DUVRI il datore di lavoro-committente, di lavori sia pubblici che privati, ha qualche obbligo di controllo nei riguardi dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi?

Sì, come richiesto dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro-committente deve "acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale". In ogni caso, infatti, sussiste la responsabilità per colpa in eligendo del committente-datore di lavoro se non si è preoccupato di verificare che l'appaltatore possieda le capacità tecnico-organizzative necessarie per lo svolgimento dell'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

65.2 E' consentito il subappalto di lavori, servizi e forniture pubblici?

Sì, l'art. 118, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che "tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo". Lo stesso articolo ha precisato anche che per i servizi e le forniture la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

65.3 Il datore di lavoro-committente di lavori, servizi e forniture ha qualche obbligo di controllo nei riguardi del possibile utilizzo di lavoratori in nero da parte delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?

Sì, anche se il legislatore non ha indicato esplicitamente l'obbligo di questa verifica. Il comma 8, art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Poiché la mancanza dell'esposizione di questa tessera è chiaramente riscontrabile da parte del datore di lavoro-committente, ha l'obbligo di intervenire nel caso in cui ne rilevi la mancanza.

65.4 Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda il committente può avere qualche conseguenza di carattere risarcitorio in seguito all'infortunio di un lavoratore dell'impresa esecutrice?

Sì, l'art. 26, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL". Questa disposizione è applicabile soltanto nel caso in cui l'infortunio sia stato causato da interferenze non prese in considerazione nel DUVRI, in quanto il legislatore ha precisato che "le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici".

65.5 Nell'effettuazione della gara di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture gli enti aggiudicatori devono effettuare controlli nei riguardi del costo del lavoro e della sicurezza?

Sì, l'art. 26, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture". Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

65.6 Quali provvedimenti deve adottare il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda in cui sono presenti ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

Sono stati numerosi, anche negli ultimi anni, gli infortuni avvenuti nel corso di attività di manutenzione e di pulizia in aree confinate come silos, pozzi, cisterne, serbatoi, cunicoli, gallerie, impianti di depurazione, soprattutto a causa dell'utilizzo

di personale non sufficientemente addestrato e a causa della mancata predisposizione di procedure di soccorso e di emergenza.

Per questi motivi il legislatore ha emanato il D.P.R. n. 177/2011 nel quale sono individuati i provvedimenti che devono essere messi in atto, da parte del datore di lavoro-committente, e i controlli che deve effettuare nei riguardi dell'impresa appaltatrice, quali:

- la presenza di personale dell'impresa esecutrice in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- la specifica formazione, informazione e addestramento di tutto il personale utilizzato;
- l'utilizzo di DPI idonei al lavoro da svolgere;
- la presenza di un rappresentante del datore di lavoro, in possesso di adeguata competenza in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui devono essere svolte le attività lavorative;
- la predisposizione delle procedure di lavoro, comprensive della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del SSN e dei VVF.

66 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE NELLA PROPRIA AZIENDA O UNITA' PRODUTTIVA PREVENZIONE E PROTEZIONE

Come è frequente la necessità di dover effettuare "lavori" all'interno dell'azienda, ancora più probabile è la necessità di dover usufruire di "servizi" e di "forniture", per esempio, nel caso di appalto di servizi di pulizia, di mensa, di facchinaggio, di manutenzione di macchine e di impianti all'interno dell'azienda e di forniture di materiali necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa; molto spesso queste attività sono svolte mentre continua la normale attività lavorativa dei dipendenti del committente. Anche in questo caso il datore di lavoro-committente deve mettere in atto precisi adempimenti, per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, al fine di evitare rischi interferenziali tra le attività svolte dai propri dipendenti e quelle dei lavoratori impegnati nel servizio o nella fornitura. Infatti, il legislatore ha voluto

estendere a tutti i settori di attività la stessa logica della necessità di elaborare il PSC per i cantieri temporanei o mobili relativa all'ingerenza del committente nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione che in precedenza era di esclusiva competenza dell'impresa che effettua il servizio e/o la fornitura.

66.1 Quali sono gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro-committente di forniture e servizi all'interno della propria azienda o unità produttiva?

Il legislatore, come previsto nel caso di effettuazione di "lavori", anche nel caso di appalti di "servizi e forniture" ha stabilito che il datore di lavoro-committente deve preoccuparsi di evitare rischi interferenziali nel corso dell'effettuazione di questi interventi.

Infatti, l'art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, ha modificato l'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, sostituendo le parole "dei lavori" con "di lavori, servizi e forniture"; anche per lo svolgimento di queste attività lavorative deve essere predisposto, quindi, il DUVRI.

In questo caso nel DUVRI devono essere considerati sia i rischi interferenziali tra i lavoratori di imprese diverse che eseguono contemporaneamente i servizi o le forniture sia i possibili rischi interferenziali tra i lavoratori che espletano i servizi e le forniture e i dipendenti del datore di lavoro-committente.

66.2 Quali sono i rischi "interferenti", in caso di servizi e forniture, per i quali è necessario redigere il DUVRI?

La risposta è fornita dal documento ITACA 20 marzo 2008, "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi", le quali hanno precisato che, a titolo esemplificativo, devono essere considerati rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- "rischi derivanti da sovrapposizione di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente".

Anche se il documento ITACA è inerente ai contratti pubblici, poiché le indicazioni riportate sono di carattere generale, possono essere applicate anche ai contratti privati di servizi e forniture.

66.3 Nel DUVRI devono essere valutati soltanto i rischi da interferenza tra personale del committente e quello delle imprese che eseguono il servizio o la fornitura?

No, come chiaramente indicato nella determinazione n. 3/2008, "la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno".

66.4 Nel DUVRI devono essere riportati i rischi propri relativi dell'attività delle imprese appaltatrici?

No, sempre il documento ITACA 20 marzo 2008 ha precisato "che nel DUVRI non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione". Non devono essere considerati, quindi, i rischi specifici propri dell'attività del datore di lavoro-committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

66.5 In quali documenti devono essere riportati i costi relativi ai rischi propri afferenti all'attività svolta dall'impresa appaltatrice?

Come indicato nella determinazione n. 3/2008, "per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi". In sede di verifica dell'anomalia delle offerte l'impresa deve dimostrare che i costi indicati sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

66.6 E' possibile, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture, apportare modifiche al DUVRI?

Sì, il comma 2, art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, ha precisato che il DUVRI "va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture".

Anche la determinazione n. 3/2008 ha evidenziato che nel corso dell'esecuzione del contratto può emergere la necessità di modifiche in seguito a esigenze di carattere

tecnico, logistico e organizzativo, per cui può risultare necessario modificare il DUVRI e, quindi, rideterminare gli oneri della sicurezza per interferenza. La determinazione n. 3/2008 ha sottolineato "l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere, tra le somme a disposizione, una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere in tale evenienza".

66.7 Nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi, in cui non esistano interferenze, è sempre necessario redigere il DUVRI?

No, non essendoci interferenze non ha senso redigere il DUVRI. Comunque, come indicato nella determinazione n. 3/2008, "si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti, richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza".

Questo è valido per i contratti pubblici, ma può essere esteso, per analogia, anche ai contratti privati di servizi e forniture.

66.8 Il datore di lavoro-committente deve predisporre il DUVRI in caso di servizi di natura intellettuale?

No, l'art. 3bis, art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che l'obbligo di redazione del DUVRI non deve essere applicato "ai servizi di natura intellettuale".

Sono intesi "servizi di natura intellettuale" i servizi per i quali la componente intellettuale risulta esorbitante, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, rispetto a prestazioni di natura manuale o fisica.

Anche in questo caso il datore di lavoro-committente deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato.

66.9 Il datore di lavoro-committente deve predisporre il DUVRI nel caso di servizi all'interno della propria azienda di durata inferiore a due giorni ma che si ripetono con frequenza, anche più volte nello stesso mese?

Sì, anche se il comma 3, art. 16, D. Lgs. n. 106/2009, di modifica dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che l'obbligo della predisposizione del DUVRI non deve essere applicato "per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni", non è necessario fare riferimento alla durata dei singoli interventi, che possono essere

anche soltanto di due o tre ore giornaliere, come avviene, per esempio, per i contratti di pulizia dei locali, ma alla durata totale del contratto.

In questi casi, il DUVRI deve essere predisposto già precedentemente al primo intervento e resta valido per tutti gli interventi successivi a meno che nell'ambiente di lavoro non si presentino nuovi rischi interferenziali, nel qual caso deve essere adeguatamente integrato.

66.10 Oltre alla predisposizione del DUVRI il datore di lavoro-committente di servizi e forniture ha qualche altro obbligo di sicurezza?

Sì, come nel caso di affidamento di lavori, anche per i servizi e le forniture, il datore di lavoro-committente deve:

- verificare l'idoneità delle imprese chiamate a eseguire il servizio o la fornitura;
- verificare che l'impresa che esegue il servizio o la fornitura non utilizzi lavoratori in nero;
- adeguare, qualora risulti necessario, il DUVRI;
- effettuare controlli nei riguardi del costo del lavoro e della sicurezza;
- riportare nel DUVRI i costi della sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso;
- allegare il DUVRI al contratto di appalto.

67 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE NELLA PROPRIA AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi e forniture è necessario tenere conto delle ulteriori disposizioni riportate nel codice e nella Parte IV, D.P.R. n. 207/2010, "Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari", soprattutto perché è stata introdotta la necessità di nuove figure professionali incaricate di vigilare sul corretto svolgimento del servizio e della fornitura e anche del rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

67.1 Perché il legislatore ha previsto obblighi di sicurezza per gli appalti pubblici di servizi e forniture?

L'art. 2, D. Lgs. n. 163/2006, ha stabilito che l'affidamento e l'esecuzione, oltre che di opere e lavori pubblici, anche di servizi e forniture "deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Il principio di economicità può essere subordinato a esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente".

67.2 Come avviene per gli appalti di lavori, anche per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture è necessaria la nomina di un responsabile del procedimento?

Sì, la nomina del responsabile del procedimento, che con la precedente legislazione era richiesta soltanto per gli appalti di "lavori", con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, è necessaria anche per l'affidamento di contratti di "servizi e forniture". Al riguardo l'art. 272, D.P.R. n. 207/2010, che ha regolamentato i contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari, ha stabilito che "le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo".

67.3 Il D.P.R. n. 207/2010 ha individuato le caratteristiche professionali e di titolo di studio necessarie per svolgere le funzioni di responsabile del procedimento di servizi e forniture?

No, l'art. 272, comma 4, ha precisato soltanto che "il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice"; il comma 1 ha precisato anche che l'amministrazione aggiudicatrice deve nominare il responsabile del procedimento "nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo".

67.4 Poiché, diversamente da quanto previsto per i "lavori", il responsabile del procedimento per i servizi e le forniture non deve obbligatoriamente essere un tecnico, come deve comportarsi nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, debba risolvere problemi di carattere ingegneristico?

In effetti, non dovendo essere obbligatoriamente un tecnico, questo soggetto può avere poca dimestichezza con le complesse problematiche riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In questo caso il responsabile del procedimento, per evitare il rischio di incorrere in sanzioni di natura sia penale che civile, nel caso di mancato o di non corretto svolgimento di questi compiti tecnici,

può sfruttare quanto previsto dall'art. 273, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, proponendo all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento di attività di supporto.

Questa possibilità è specificatamente prevista dall'art. 10, comma 7, Codice degli appalti. Quindi, mentre, nel caso di lavori, il responsabile del procedimento, che è obbligatoriamente un tecnico, può chiedere un supporto di carattere legale, amministrativo, contabile a soggetti interni all'amministrazione o, in caso di carenza di specifiche professionalità, a esperti esterni, analogamente il responsabile del procedimento di appalti di servizi e forniture che, nella generalità dei casi non è un tecnico, può richiedere la collaborazione di esperti interni o, eventualmente, di professionisti esterni per avere un supporto tecnico per quanto attiene alla organizzazione delle misure più idonee a garantire la sicurezza e la salute degli addetti.

67.5 Il datore di lavoro committente può delegare al responsabile del procedimento compiti relativi alla sicurezza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi e delle forniture?

Sì, l'art. 273, comma 1, lettera h), D.P.R. n. 207/2010, ha previsto, tra le funzioni del responsabile del procedimento, anche quella di "compiere su delega del datore di lavoro-committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro".

67.6 Il responsabile del procedimento per appalti di servizi e forniture ha qualche responsabilità relativamente alla sicurezza dei lavoratori che operano negli ambienti in cui sono effettuati i servizi o le forniture?

Sì, l'art. 272, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione ai tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori".

67.7 E' necessario prevedere la progettazione, oltre che per i lavori, anche per i servizi e le forniture?

Sì, questa progettazione è specificatamente richiesta dall'art. 279, D.P.R. n. 207/2010, nel quale è stato precisato anche che questa progettazione è articolata in un unico livello.

La disposizione ha anche ricordato che, per quanto riguarda la sicurezza, la progettazione deve riportare "le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008" (DUVRI).

67.8 Nei contratti pubblici di servizi e forniture è necessario prevedere la nomina di un soggetto che verifichi la regolare esecuzione del contratto?

Sì, l'art. 299, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito che "la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto". Questa figura, per i contratti pubblici di servizi e forniture, deve corrispondere, quindi, alla figura del direttore dei lavori per i contratti pubblici di lavori.

67.9 Che funzioni deve svolgere il direttore dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture?

I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono riportati all'art. 301, D.P.R. n. 207/2010, quindi:

- "provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali".

Tutti questi compiti ricadono sul responsabile del procedimento se non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto.

67.10 Il committente deve nominare in ogni caso il direttore dell'esecuzione del contratto?

No, l'art. 300, D.P.R. n. 207/2010, ha stabilito un importante accorpamento di funzioni e, quindi, che "il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento". La stessa norma ha precisato che, quindi, il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto distinto dal responsabile del procedimento nel caso:

- "a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo

di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità".

67.11 Il direttore dell'esecuzione ha qualche obbligo di sicurezza nel caso in cui parte dei servizi o delle forniture sia affidata in subappalto?

Sì, il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di verificare il rispetto di quanto richiesto dall'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006, secondo il quale "l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore a 20%". Inoltre, lo stesso comma 4, art. 118, ha stabilito che "l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito il direttore dell'esecuzione provvede alla verifica della presente disposizione".